BIBLIOTECA NAZ
Vittorio Emanuele III
XVIII
F
48
NAPOLI

DELL' IMPIEGO DEL DANARO

LIBRI TRE

Alla Santità

DI NOSTRO SIGNORE

BENEDETTO DECIMOQUARTO

SECONDA EDIZIONE

Accreſciuta d'una LETTERA ENCICLICA di SUA SANTITA'
e d'altra LETTERA dell' Autore alla
medeſima SANTITA' SUA.

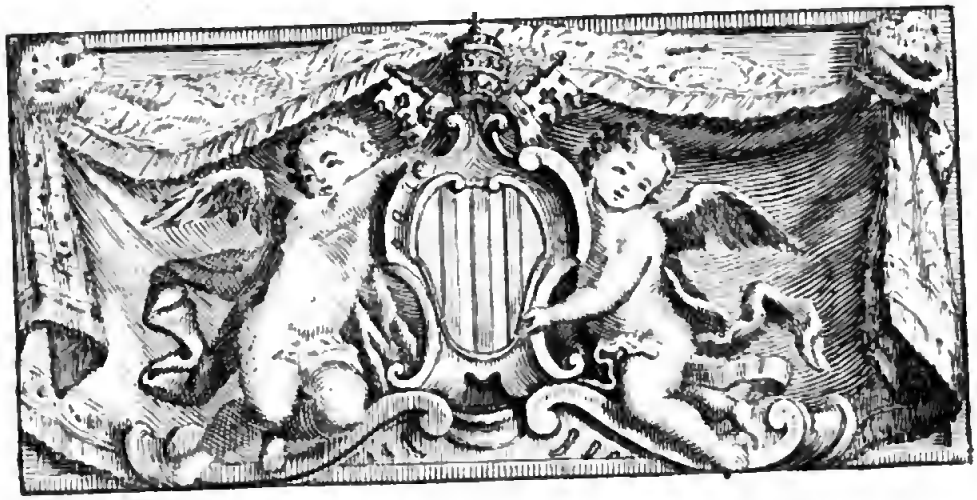

IN ROMA MDCCXLVI.
Nella Stamperia di Giambatiſta Bernabò, e Giuſeppe Lazzarini.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA
BENEDETTO XIV.

SCIPIONE MAFFEI.

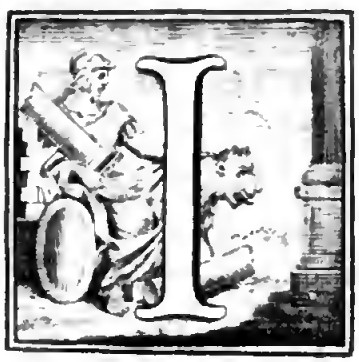

L giubilo, che ſi eccitò in tutto il Mondo Criſtiano per l'eſaltazione di Voſtra Santità, poſſo con piena verità aſſerire, che fu in me ſtraordinario, ed ineſplicabile: perchè avendo avuto l' alta ſorte fin dal 1698. *di frequentemente godere in Roma dell' inſtrut-*

tiva ſua, e per ogni parte invidiabile converſazione, ed avendo conſervata ſempre nel cuore venerazion ſingolare non meno per la ſua fervida e ſoda pietà, che per la rara prudenza, eccleſiaſtica dottrina, e profondo ſapere, del qual mio ſentimento nelle Oſſervazioni Letterarie *diedi ampio ſaggio; mi ſi preſentò ſubito alla mente, quanti vantaggi, e quanti beni ſperar poteano non ſolamente la religion Cattolica, ma la Republica letteraria ancora, poichè venivano ad accoppiarſi nel Soggetto ſteſſo la ſuprema dignità di Capo de' Criſtiani, e quella di Capo in Italia de' Letterati. Si degnò Voſtra Santità di confermarmi i prezioſi contraſegni della ſua grazia, quando facendole riverenza in Bologna, mi ſtimolò a dar fuori ormai la mia* Iſtoria Teologica; *il che ebbe la clemenza di farmi replicare dopo aſſunta al Pontifizio trono, ed in che l' ubbidienza mia ha riportata la ſomma conſolazione di riconoſcere per non poche lettere, quali conſervo, di Soggetti*

getti insigni delle Religioni più luminose, e di Scuole diverse, con quanta benignità sia stata ricevuta da tutti i buoni Cattolici quella fatica, per difesa del santo dogma, e per onor della santa Sede incontrata.

Queste cose ho ricordate, perchè servono di qualche scusa al presente ardimento mio di presentarle, e di mettere a' suoi piedi una così breve, e tenue operetta. Qualunque però siasi, non indegna del suo venerabil nome l' importanza del soggetto la rende. Avviene di tanto in tanto, che ora in una parte ora in altra delle provincie Cattoliche, la disputa, di cui qui si ragiona, dia fuori, e s' incalorisca: e non è maraviglia, perchè di materia si tratta, qual nella vita civile, e nella società tutto dì viene in taglio, e più frequentemente d'ogn' altra di dubitare, e di contendere dà motivo. Libro però che in così grave, e così difficile argomento si aggira, cui dovea presentarsi, se non a quel supremo Pa-

store,

ſtore, che regge con tanto merito, e con tanta gloria la Chieſa, e che ha illuſtrata e ſantificata con dottiſſimi e tanto fruttuoſi volumi la noſtra età? Non ad altri certamente dover volea che umilmente ſi preſentaſſe; ma non pertanto confeſſo con tutta verità, che nel farlo arroſſiſco, e tremo. O quanto diverſo da quello di tutti gli altri, che d' incliti, e ſovrani nomi ornano i frontiſpizj, è il caſo di chi con quello di Voſtra Santità ardiſce d' imprezioſirgli! chiunque così faccia, offre i ſuoi Trattati a chi dal ſolo titolo quanto pro e contra in tale argomento può dirſi, già vede; gli offre a chi ne ravviſa con maraviglioſo acume d' ingegno tutti gli errori; gli offre a chi per l' incomparabil ſapere quante coſe tacque l' autore, e non ſeppe, toſto conoſcerà. Come non arroſſire, e non tremare dopo aver con venerazione ſtudiati i cinque Volumi delle ſue Notificazioni, *in grazia del fortunato Clero, e popolo Bologneſe, mentre ne fu Arciveſcovo, divul-*

*vulgate? una ſola di quelle eccellenti, ed utiliſſime Paſtorali inſtruzioni, che ſi foſſe in queſto argomento aggirata, avrebbe con poche pagine reſa inutile queſta mia fatica, e con maeſtra, ed incontraſtabil dottrina avrebbe ogni dubbio dilucidato. Che dirò de' due tomi d'*Annotazioni, *nella Prefazion delle quali con tanta verità, e con tanta erudizione ſi moſtra, come Bologna del diritto Canonico può dirſi foſſe la ſede? Che de i quattro ſopra le Canonizazioni, da' quali, quando breve relazion ne feci, tanto imparai? E che dirò di tant' altre deciſioni, decreti, diſſertazioni, con la raccolta delle quali altri prezioſi Volumi un giorno ſi comporranno? Non ultimo luogo fra monumenti così pregiabili dovrà tenere una magiſtrale Allegazione, compoſta nel* 1713 *a favore de' Veſcovi di Verona. Ma non debbo maggiormente della ſua ſofferenza abuſarmi: tutto però riſtringo in ſupplicarla di non iſdegnare queſto picciol tributo, e di non diſagra-*

gradire la mia ſincera intenzione, e quella divozione inſieme, che al ſuo gran nome ho profeſſata ſempre; permettendo intanto, che implori genufleſſo la ſua paterna, e ſovrana benedizione.

BEA-

BEATISSIMO PADRE.

I è ſtata ſpedita con ſomma diligenza la venerabile Enciclica di Voſtra Santità, e nell' iſteſſo tempo mi vien dato eccitamento ad umiliare a' ſuoi piedi i miei ſentimenti intorno ad eſſa, il che faccio con cuor divoto, e ſincero immediatamente. Io diſſi già nella Dedica del mio libro, come una ſola delle ſue *eccellenti, ed utiliſſime Paſtorali Inſtruzioni* date fuori mentre fu Arciveſcovo di Bologna, *che ſi foſſe in queſto argomento aggirata, avrebbe con maeſtra, ed immutabil dottrina ogni dubbio dilucidato*. Quello, che Voſtra Santità non fece allora, l'ha fatto ora con molto maggior benefizio, perchè col credito, ed autorità di Paſtor ſupremo, ed univerſale. La ſua ſapienza con poche parole ha meſſe in ſicuro quelle maſſime generali,

che ha ſempre tenute la Chieſa; e nell' iſteſſo tempo ha laſciato libero il corſo a quei contratti particolari, che da' buoni Criſtiani per neceſſità della vita civile ſi fanno, e che non ſolo ſi pratticano da' privati, ma ugualmente, e continuamente dalle Comunità, e da' Prencipi, e da quaſi tutti i Confeſſori ſi ammettono, e in favor de' quali, buoni Teologi, e Canoniſti hanno ſcritto. Io era prontiſſimo a raſſegnarmi non ſolo per effetto di dovere, ma anche con tutta indifferenza a qualunque Decreto. Terminai, e conchiuſi il mio libro così: *All' autorità dunque di chi veramente s' aſpetta ſottopongo di buon cuore anche in queſto propoſito ogni mia dottrina, ed ogni mio ſcritto, pronto ſempre a cambiare, ed a ritrattare quanto di non coerente alle maſſime più cattoliche, ed a' ſentimenti più ſani involontariamente, e per inavvertenza, o per difetto di cognizionè dalla penna mi foſſe uſcito.*

Ma con quanta conſolazione non debbo ora ricevere queſta venerabile Enciclica, mentre veggo, che a quanto in eſſa s' inſegna, io nel mio Trattato quaſi con anticipato oſſequio, e con preventiva ubbidienza mi uniformai? Ciò, che in eſſa ſi riprova, è l'opinione di chi diceſſe; *lucrum aliquod ipſius ratione mutui*

tui ſibi deberi; e poterſi eſiggere pro *vi mutui*, e *ſolius ratione mutui*: le quali parole nel mio libro non ſono, e la quale affermazione nel mio libro non è: non avendo io profeſſato mai, che *causâ mutui* ſi poſſa prendere nè poco, nè molto, nè da' poveri, nè da' ricchi: Ed avendo all' incontro nel bel principio del mio Trattato addotta l'autorità di quell'Antico, che ſcriſſe: *Mutuum ſinè uſuris*, il quale corriſpoſe all' altro ancor più antico: *viginti minas, ſi mutuas non potero, accipiam fœnore*: Dove appariſce, come il mutuo anche per comun ſentimento, e di ſua natura è gratuito. Il mutuo è opera di carità, o d'urbanità: Nè l'una, nè l'altra può ammetter pro; onde malamente inganna chi dice di Preſtare, quando eſigge frutti. Produſſe confuſione il venire adoprata in vario ſenſo tal voce; ma il ſuo ſenſo vero vien' ora colla ſcorta della Scrittura magiſtralmente da Voſtra Santità fiſſato. Nel Deuteronomio: *Pauperi dabis mutuum, quo eum indigere perſpexeris*: nel Vangelo: *volenti mutuari à te ne avertaris*. Inerendo a queſto inſegnò S. Tomaſo, che *mutuum gratuitum fieri debet de natura mutui*: e che però vizioſo è quell' accreſcimento, il quale *mutuo ratione mutui accedit*.

pag. 1.

Opuſc. 73. c. 3.

Dove io parlo di mutuo nel mio Trattato, adduco ragioni varie, ed oppoſte, ma dichiaro di riferire *ciò, che dicono i fautori di quell' opinione*; la qual dichiarazione fò più volte anche in generale; anzi premetto nell' Introduzione, *che veſto la figura di chi tiene per l'una delle parti*; e proteſto altrove, che *ſe in materia dell' impiego del danaro miglior ſia quell' opinione, le cui autorità, e ragioni mi è ſtato raccomandato di raccorre, a me non appartiene di definire*. Ma tanto è lontano, ch' io abbia difeſi i frutti, quali ſi prendeſſero *ſolius causâ mutui*, che anzi più d'una volta ho eſpreſſo, ne' contratti, in virtù de' quali i buoni Criſtiani eſiggon frutto, unirviſi, e intervenirvi o pericolo, o pregiudizio, che ſi patiſce, e compenſo, che per qualche ragione ſi dee, o azion di compra, o altro ſimil titolo, e motivo. E aggiungaſi, che dove diſſi: *il giuſto frutto dover eſſere un compenſo*, dichiarai inoltre, che frutto non debba correre, *quando il danno di chi dà, non è ſenſibile, e valutabile, e che meriti però di eſſer compenſato*: Onde profeſſai, che non dia titolo baſtante un leggiero danno. Mi uniformai altresì al ſanto ſuo documento, che *in multis caſibus tenetur homo ſimplici, ac nudo mutuo alteri ſuccurrere*; aggiungendo inoltre, che quando

pag. xvi.

pag. 79.

pag. 184.

ob-

obbligo di preſtare interviene, *ſarebbe da pen-* pag. 282.
ſare, ſe baſti a eſentarcene impotenza, che naſceſſe da luſſo pazzo. Ben da tutto ciò ſi ricava, che ovunque altri con ragione uſura riconoſce, ivi la riconoſco ancor' io, e che, quanto è in me, ammetto di buon grado, che nel contratto mutuo abbia ſua propria ſede l'uſura; onde in virtù di eſſo non deve chi mutua eſigger più di ciò, che diede.

Mi pregio ſommamente di eſſermi umiliato già nel mio libro non meno a tutti gli altri venerabili inſegnamenti della Santità Voſtra, dalla quale impariamo: *poſſe multotiès pecuniam ab unoquoque ſuam per alios diverſæ prorſus naturæ à mutui natura contractus rectè collocari, & impendi ad proventus ſibi annuos conquirendos*; E impariamo, come, quando i contratti *ad juſtitiæ libram exigantur*, modi leciti non mancano di conſervare, e di frequentare a comodo pubblico il commerzio, e la negoziazione. E come, quando ſi danno danari, non ſempre ſi fanno contratti giuſti, e ſono in pronto titoli legitimi. E come in così fatte queſtioni biſogna aſtenerſi *ab extremis, quæ ſemper vitioſa ſunt*, e biſogna aſtenerſi dalle contumelie, e dal pretendere la contraria ſentenza *gravibus cenſuris notandam*. E come accioc-

ciocchè ſia legitimo il frutto, biſogna *dichiarare* il contratto, e con verità eſporlo, e ſpiegar le condizioni, perchè *natura unius contractus ab alterius natura prorſus diverſa eſt*. E come gran differenza corre fra quel frutto, *qui jure licito ex pecunia deſumitur, ideòque poteſt in utroque foro retineri*, e l'illecito, quale *fori utriuſque judicio* dee reſtituirſi. In ſomma divote grazie ho reſe alla divina clemenza, la quale in così ſpinoſa materia ſi degnò illuminarmi, perchè non mi allontanaſſi nel mio Trattato da quanto la gran mente di Voſtra Santità era per decretare. Mi ſon conſolato ancora oſſervando nel *Moto proprio* fatto pubblicare da Voſtra Santità due meſi ſono per regola delle Comunità del ſuo Stato, come la miſura *del quattro per cento*, che mi era ſembrata oneſta, dalla ſuprema ſua autorità, e prudenza vien canonizata, avendo ſantamente, e con pubblico generale applauſo ordinato, che non ſi eſigga, nè ſi paghi *maggior intereſſe* di queſto da qualunque ſua Città, o Terra, per cenſi, o cambj, o altri debiti fruttiferi, *per qualunque ſcrittura pubblica, o privata* contratti: eſiliando così per ſempre le uſure inique ed eſorbitanti, in virtù dell'altrui biſogno eſtorte, a motivo delle quali ſcriſſi nel

mio

mio Trattato: *Sceleraggine grande è l'uſura, perchè in vece di ſoccorrere il proſſimo ne' ſuoi diſaſtri, ne prende occaſione di ſcorticarlo più al vivo.*

Io poſſo terminare l'oſſequioſa mia Lettera con le parole, con cui principiò la ſua il Concilio Milevitano, ſcrivendo al gran Pontefice Innocenzo I. *Te Dominus gratiæ ſuæ præcipuo munere in Sede Apoſtolica collocavit*. E con ugual ragione poſſo aggiungere l'altre: *quam Beatus illuſtras*, che ſono nella medeſima Epiſtola, quale ora per altro motivo, e per altro ſtudio ho a ſorte dinanzi agli occhi. Tutto il Mondo Criſtiano è tenuto a ſupplicar la divina Providenza, perchè continui ſempre a reggere, e ad illuſtrare la ſua gran mente, dalla quale ognuno ha da prender norma. Con che il ſuo Servo oſſequioſiſſimo, ed ubbidientiſſimo Scipione Maffei genufleſſo le bacia il piede.

Verona 12. *Novembre* 1745.

REIMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiſſimo Patri Magiſtro Sacri Palatii Apoſtolici.

F. M. de Rubeis Archiepiſcopus Tarſi Vicesgerens.

REIMPRIMATUR.

Fr. Aloyſius Nicolaus Ridolfi Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI DOMINI

BENEDICTI

DIVINA PROVIDENTIA

PAPÆ XIV.

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad Patriarchas, Archiepiſcopos, Epiſcopos, & Ordinarios Italiæ.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilis Frater, ſalutem, & Apoſtolicam Benedictionem.

Ix pervenit ad aures noſtras, ob novam controverſiam (nempe, an quidam contractus validus judicari debeat) nonnullas per Italiam diſſeminari ſententias, quæ ſanæ doctrinæ haud conſentaneæ viderentur; cùm ſtatim noſtri Apoſtolici muneris partem eſſe duximus, opportunum afferre remedium, ne malum ejuſmodi, temporis diuturnitate, ac ſilentio, vires magis acquireret; aditumque ipſi intercludere, ne latiùs ſerperet, & incolumes adhuc Italiæ Civitates labefactaret.

Quapropter eam rationem, consiliumque suscepimus, quo Sedes Apostolica semper uti consuevit: Quippe rem totam explicavimus nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, qui Sacræ Theologiæ scientiâ, & Canonicæ Disciplinæ studio ac peritiâ plurimùm commendantur: Accivimus etiam plures Regulares in utrâque facultate præstantes, quorum aliquos ex Monachis, alios ex Ordine Mendicantium, alios demùm ex Clericis Regularibus selegimus; Præsulem quoque Juris utriusque laureâ præditum, & in Foro diù versatum adhibuimus. Diem quartam indiximus Julii, qui nuper præteriit, ut coram Nobis illi omnes convenirent, quibus naturam totius negotii declaravimus; quod illis anteà cognitum perspectumque deprehendimus.

Post hæc præcepimus, ut omni partium studio, omnique cupiditate soluti, rem totam accuratè perpenderent, suasque opiniones scripto exararent; non tamen expetivimus ab ipsis, ut judicium ferrent de contractu, qui controversiæ causam initio præbuerat, cum plura documenta non suppeterent, quæ necessariò ad id requirebantur; Sed ut certam de usuris doctrinam constituerent, cui non mediocre detrimentum inferre videbantur ea, quæ nuper in vulgus spargere cœperunt: Jussa fecerunt universi; nam suas sententias palàm declararunt in duabus Congregationibus, quarum prima coram Nobis habita est die 18. Julii, altera verò die primâ Augusti; qui menses nuper elapsi sunt; ac demùm eas-

dem

dem ſententias Congregationis Secretario ſcriptas tradiderunt.

Porrò hæc unanimi conſenſu probaverunt.

I. Peccati genus illud, quod uſura vocatur, quodque in contractu mutui propriam ſuam ſedem, & locum habet, in eo eſt repoſitum, quod quis ex ipſomet mutuo, quod ſuâpte naturâ tantundem-duntaxat reddi poſtulat, quantum receptum eſt, plus ſibi reddi velit, quàm eſt receptum; ideoque ultra ſortem, lucrum aliquod, ipſius ratione mutui, ſibi deberi contendat. Omne propterea hujuſmodi lucrum, quod ſortem ſuperet, illicitum, & uſurarium eſt.

II. Neque verò ad iſtam labem purgandam, ullum arceſſiri ſubſidium poterit, vel ex eo, quod id lucrum non excedens & nimium, ſed moderatum; non magnum, ſed exiguum ſit; vel ex eo, quod is, a quo id lucrum ſolius causâ mutui depoſcitur, non pauper, ſed dives exiſtat; nec datam ſibi mutuo ſummam relicturus otioſam, ſed ad fortunas ſuas amplificandas, vel novis coëmendis prædiis, vel quæſtuoſis agitandis negotiis, utiliſſimè ſit impenſurus. Contra mutui ſiquidem legem, quæ neceſſariò in dati atque redditi æqualitate verſatur, agere ille convincitur, quiſquis, eâdem æqualitate ſemel poſitâ, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipſius, cui per æquale jam ſatis eſt factum, exigere adhuc non veretur: proindeque ſi acceperit, reſtituendo erit obnoxius ex ejus obligatione Juſtitiæ, quam commutativam appellant, & cujus eſt, in humanis contra-

ctibus æqualitatem cujuſque propriam & ſanctè ſervare, & non ſervatam exactè reparare.

III. Per hæc autem nequaquam negatur, poſſe quandoque unà cum mutui contractu quoſdam alios, ut ajunt, titulos, eoſdemque ipſimet univerſim naturæ mutui minimè innatos & intrinſecos, fortè concurrere, ex quibus juſta omnino legitimaque cauſa conſurgat quiddam amplius ſupra ſortem ex mutuo debitam ritè exigendi. Neque item negatur, poſſe multoties pecuniam ab unoquoque ſuam, per alios diverſæ prorſus naturæ a mutui natura contractus, rectè collocari & impendi, ſive ad proventus ſibi annuos conquirendos, ſive etiam ad licitam mercaturam, & negociationem exercendam, honeſtaque indidem lucra percipienda.

IV. Quemadmodum verò in tot ejuſmodi diverſis contractuum generibus, ſi ſua cujuſque non ſervatur æqualitas, quidquid plus juſto recipitur, ſi minus ad uſuram, (eo quod omne mutuum tam apertum, quàm palliatum abſit), at certè ad aliam veram injuſtitiam, reſtituendi onus pariter afferentem, ſpectare compertum eſt; Ita ſi ritè omnia peragantur, & ad juſtitiæ libram exigantur, dubitandum non eſt, quin multiplex in iiſdem contractibus licitus modus & ratio ſuppetat humana commercia & fructuoſam ipſam negotiationem ad publicum commodum conſervandi, ac frequentandi. Abſit enim a Chriſtianorum animis, ut per uſuras, aut ſimiles alienas injurias florere poſſe lucroſa commercia exiſtiment; cum contra ex ipſo Oraculo Divino

di-

diſcamus, quod *Juſtitia elevat gentem, miſeros autem facit populos peccatum.* Prov. 14. 34.

V. Sed illud diligenter animadvertendum eſt, falsò ſibi quemquam, & nonniſi temerè perſuaſurum, reperiri ſemper, ac præſto ubique eſſe, vel unà cum mutuo titulos alios legitimos, vel ſecluſo etiam mutuo, contractus alios juſtos, quorum vel titulorum, vel contractuum præſidio, quotieſcumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties ſemper liceat auctarium moderatum, ultra ſortem integram ſalvamque, recipere. Ita ſi quis ſenſerit, non modò Divinis Documentis, & Catholicæ Eccleſiæ de Uſura judicio, ſed ipſi etiam humano communi ſenſui, ac naturali rationi procul dubio adverſabitur. Neminem enim id ſaltem latere poteſt, quod multis in caſibus tenetur homo, ſimplici ac nudo mutuo alteri ſuccurrere, ipſo præſertim Chriſto Domino edocente: *Volenti mutuari a te, ne avertaris*, & quod ſimiliter multis in circumſtantiis, præter unum mutuum, alteri nulli vero, juſtoque contractui locus eſſe poſſit. Quiſquis igitur ſuæ conſcientiæ conſultum velit, inquirat priùs diligenter, oportet, verè ne cum mutuo juſtus alius titulus; verè ne juſtus alter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quærit lucrum, omnis labis expers & immune reddatur. Matt. 5. 42.

His verbis complectuntur, & explicant Sententias ſuas Cardinales, ac Theologi, & Viri Canonum peritiſſimi, quorum conſilium in hoc graviſſimo negotio poſtulavimus; Nos quoque privatum ſtu-

ſtudium noſtrum conferre in eandem cauſam non prætermiſimus, antequam Congregationes haberentur, & quo tempore habebantur, & ipſis etiam peractis; Nàm præſtantium Virorum Suffragia, quæ modò commemoravimus, diligentiſſimè percurrimus. Cùm hæc ità ſint, adprobamus, & confirmamus quæcunque in Sententiis ſuperiùs expoſitis continentur; Cum Scriptores planè omnes, Theologiæ, & Canonum Profeſſores, plura Sacrarum Literarum teſtimonia, Pontificum Deceſſorum noſtrorum Decreta, Conciliorum, & Patrum auctoritas ad eaſdem Sententias comprobandas penè conſpirare videantur. Inſuper apertiſſimè cognovimus Auctores, quibus contrariæ Sententiæ referri debent; Et eos pariter, qui illas fovent, ac tuentur, aut illis anſam, ſeu occaſionem præbere videntur; Neque ignoramus, quantâ ſapientiâ, & gravitate defenſionem veritatis ſuſceperint Theologi finitimi illis Regionibus, ubi controverſiæ ejuſmodi principium habuerunt. Quare has Literas Encyclicas dedimus univerſis Italiæ Archiepiſcopis, Epiſcopis, & Ordinariis, ut hæc Tibi, Venerabilis Frater, & cæteris omnibus innoteſcerent; & quoties Synodos celebrare, ad Populum verba facere, eumque ſacris doctrinis inſtruere contigerit, nihil omninò alienum proferatur ab iis Sententiis, quas ſuperiùs recenſuimus. Admonemus etiam vehementer, omnem ſollicitudinem impendere, ne quis in veſtris Diœceſibus audeat Literis, aut Sermonibus contrarium docere: Si quis autem parere detrectaverit, illum obnoxium, & ſubjectum declacla-

claramus pœnis, per Sacros Canones in eos propoſitis, qui mandata Apoſtolica contempſerint ac violaverint.

De contractu autem, qui novas has controverſias excitavit, nihil in præſentia ſtatuimus; Nihil etiam decernimus modò de aliis contractibus, pro quibus Theologi, & Canonum Interpretes in diverſas abeunt Sententias; Attamen pietatis veſtræ ſtudium ac Religionem inflammandam exiſtimavimus, ut hæc, quæ ſubjicimus, executioni demandetis.

Primùm graviſſimis verbis Populis veſtris oſtendite, uſuræ labem ac vitium a Divinis Literis vehementer improbari; Illud quidem varias formas atque ſpecies induere, ut Fideles, Chriſti Sanguine reſtitutos in libertatem & gratiam, rurſus in extremam ruinam præcipites impellat; Quocirca ſi pecuniam ſuam collocare velint, diligenter caveant, ne cupiditate, omnium malorum fonte, rapiantur, ſed potiùs ab illis, qui doctrinæ ac virtutis gloriâ ſupra cæteros efferuntur, conſilium expoſcant.

Secundo loco; qui viribus ſuis, ac ſapientiæ ità confidunt, ut reſponſum ferre de iis quæſtionibus non dubitent (quæ tamen haud exiguam Sacræ Theologiæ, & Canonum ſcientiam requirunt) ab extremis, quæ ſemper vitioſa ſunt, longè ſe abſtineant: Etenim aliqui tantâ ſeveritate de iis rebus judicant, ut quamlibet utilitatem ex pecunia deſumptam accuſent, tanquam illicitam, & cum uſura conjunctam; Contrà verò nonnulli indulgentes adeò, remiſſique ſunt, ut quodcunque emolumentum ab

uſu-

uſuræ turpitudine liberum exiſtiment. Suis privatis opinionibus ne nimis adhæreant, ſed priuſquàm reſponſum reddant ; plures Scriptores examinent, qui magis inter cæteros prædicantur ; Deindè eas partes ſuſcipiant, quas tùm ratione, tùm auctoritate planè confirmatas intelligent. Quod ſi diſputatio inſurgat, dùm contractus aliquis in examen adducitur, nullæ omninò contumeliæ in eos confingantur, qui contrariam Sententiam ſequuntur, neque illam gravibus Cenſuris notandam aſſerant, ſi præſertim ratione, & præſtantium Virorum teſtimoniis minimè careat; Siquidem convicia, atque injuriæ vinculum Chriſtianæ charitatis infringunt, & graviſſimam Populo offenſionem, & ſcandalum præſeferunt.

Tertio loco, qui ab omni uſuræ labe ſe immunes, & integros præſtare volunt, ſuamque pecuniam ità alteri dare, ut fructum legitimum ſolummodò percipiant, admonendi ſunt, ut contractum inſtituendum anteà declarent, & conditiones inſerendas explicent, & quem fructum ex eadem pecunia poſtulent : Hæc magnoperè conferunt non modò ad animi ſollicitudinem & ſcrupulos evitandos, ſed ad ipſum contractum in Foro externo comprobandum : Hæc etiam aditum intercludunt diſputationibus, quæ non ſemel concitandæ ſunt, ut clarè pateat, utrum pecunia, quæ ritè data alteri eſſe videtur, reverà tamen palliatam uſuram contineat.

Quarto loco vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum Sermonibus, qui dictitant, de uſuris hoc tempore quæſtionem inſtitui, quæ ſolo no-

nomine contineatur, cum ex pecunia, quæ qualibet ratione alteri conceditur, fructus ut plurimùm comparetur. Etenim quàm falsum id sit, & a veritate alienum, planè deprehendimus, si perpendamus, naturam unius contractus ab alterius natura prorsùs diversam & sejunctam esse; Et ea pariter discrepare magnopere inter se, quæ a diversis inter se contractibus consequuntur. Reverà discrimen apertissimum intercedit fructum inter, qui jure licito ex pecunia desumitur; ideoque potest in utroque Foro retineri; Ac fructum, qui ex pecunia illicitè conciliatur, ideoque Fori utriusque judicio restituendus decernitur. Constat igitur, haud inanem de usuris quæstionem hoc tempore proponi ob eam causam, quod ut plurimùm ex pecunia, quæ alteri tribuitur, fructus aliquis excipiatur.

Hæc potissimum vobis indicanda censuimus, sperantes, fore ut mandetis executioni quæcunque per has Literas a Nobis perscribuntur: Opportunis quoque remediis consuletis, uti confidimus, si fortè ob hanc novam de usuris controversiam in Diœcesi vestra turbæ concitentur, vel corruptelæ ad labefactandum sanæ doctrinæ candorem & puritatem inducantur: Postremò vobis, & Gregi, curæ vestræ concredito, Apostolicam Benedictionem impertimur.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die prima Novembris MDCCXLV. Pontificatus Nostri Anno Sexto.

TAVOLA DE I CAPI.

LIBRO PRIMO.

Nel quale si tratta delle autorità delle sacre Carte in questa materia.

INTRODUZIONE.

CAPO I.

Vocaboli in questa materia usitati, e lor significazione.

CAPO II.

Raccolta di tutte le autorità della Scrittura in questo proposito.

CAPO III.

Si esamina quanto approvabil sia l' uso, che vien da molti fatto in questa controversia, di quelle parole del Levitico, nec amplius quàm dedisti.

CAPO IV.

Si fa vedere, quanto sia lontana dal vero l' intelligenza, che vien data modernamente a quelle parole, mutuum date, nihil inde sperantes.

CA-

CAPO V.

Si fa oſſervare, come tutte le autorità della Scrittura parlano d' uſure divoranti, ed à poveri impoſte.

CAPO VI.

Come il pro diſcreto, e da i non poveri eſatto, ſi riconoſce ammeſſo nella Scrittura.

LIBRO SECONDO.

Nel quale ſi tratta della dottrina de' ſanti Padri, del gius Canonico, e de' moderni Scrittori.

CAPO I.

Come i Padri Greci altro non riprovaron mai, che le uſure enormi, e le da poveri eſtorte.

CAPO II.

Come i Padri Latini ebbero l' iſteſſo ſentimento, e dottrina, che i Padri Greci.

CAPO III.

Canoni, e Decretali.

CAPO IV.

Somminiſti, e Caſiſti.

LIBRO TERZO.

Nel quale ſi mettono innanzi le ragioni di parte e d'altra.

CAPO I.

Dopo le autorità ſi paſſa a conſiderar le ragioni, e prima quelle, che ſi adducono per la contraria ſentenza.

CAPO II.

Ragioni, ſopra le quali ſi fonda l' altra dottrina, del poterſi accomodar di danaro i facoltoſi con ricavarne modeſto frutto.

CAPO III.

Altre ragioni favorevoli a queſta ſentenza.

CAPO IV.

Qualche nuova ragione ſi adduce, e ſi termina con alcuni avvertimenti per ben cautelare il negozio della coſcienza.

DELL'

DELL' IMPIEGO DEL DANARO

LIBRI TRE

INTRODUZIONE.

Uando ſi tratta di tuo, e di mio, non ſi tratta di materia arcana, ſublime, e miſterioſa, la qual però ſuperior ſi renda al noſtro intelletto: ſi tratta di faccenda umana, e che a Giuſtizia commutativa appartiene, intorno alla quale niun precetto ci fu dal Signore intimato, che traſcenda punto l'intendimento, o ſi allontani dal raziocinio noſtro: anzi ne' dubbj, che ad eſſa ſpettano, anche nel Foro della coſcienza abbiam riguardo all' equità, e ſuppoſti i precetti univerſali ci regoliamo ſecondo il lucido della mente, ſecondo le umane leggi, e ſecondo il comun ſentimento de' Giuriſperiti. Dibattendoſi però nella preſente controverſia, ſe ſia lecito il dar ſomme di danaro con modeſto, e regolato frutto a perſone, verſo le quali debito non corra alcuno, e le quali per procurarſi con eſſe vantaggi, e guadagni le chieggano, ſi preſenta ſubito alla mente, come il fondamento, e l'univerſal radice, da cui ſi deriva, e ſi coſtituiſce il giuſto, e l'ingiuſto ne' contratti, tanto per la civil Giuriſprudenza, come per la Criſtiana carità, altra non è che l'utilità comune, e il benefizio del Proſſimo, o il danno. Quello è contratto oneſto, e giuſto, dove leſione non interviene, e dal quale l'uno, e l'altro de' contraenti non pregiudizio ritrae, ma vantaggio. Poſto tal principio indiſputabile converrebbe, che chi la corrente coſtumanza condanna, faceſſe ben' intendere, come poſſa eſſer peccaminoſo un con-

contratto, che non pregiudica a veruna delle parti, anzi all' una, e all' altra è giovevole. Giovevole a chi dà, perchè è meglio ricavare un tenue frutto del ſuo danaro, che tenerlo ozioſo: molto più giovevole a chi riceve, perchè pagando volontieri tre, quattro, cinque per cento, benefizio ed utile ne ricava, che rileva aſſai più, onde ringrazia di cuore chi dà a tal condizione la ſomma. Queſta conſiderazione è in tal materia rilevantiſſima, poichè in eſſa anco per l'eccleſiaſtiche regolazioni dal maggior vantaggio del proſſimo, e ſpezialmente del biſognoſo, ſi prende norma.

Neceſſaria coſa è di fiſſar bene lo ſtato della queſtione, e di queſto Trattato dichiarar l'intenzione, ed il fine; al che non ſarà inutile l'accennarne ancora il motivo. Eſſendo il Publico di queſta Città di Verona, col conſenſo, ed approvazione del ſovrano ſuo Principe, ſtato meſi ſono in grado di cercare, e di prendere groſſa ſomma al quattro per cento; ed eſſendoſi nell' iſteſſo tempo ſtampati in queſta Città medeſima libri, ne' quali ſi profeſſa, ogni minimo frutto, ed ogni minimo pro eſſere uſura, e l'opinione oppoſta eſſer' *errore non tanto pernicioſo a' coſtumi quanto alla Fede*, e doverſi *vergognare chi per la ſua ignoranza lo difende*, e non *crede ſia ereticale*; è avvenuto, che il Conſiglio noſtro, e i noſtri Proveditori, ſapendo per inſegnamento di S. Ambrogio che dov' è uſura, ivi *uterque peccator, & fœnerator, & debitor*, ſe ne ſiano grandemente commoſſi. E poichè fra le comuni querele ſi è ſuſcitata la diſputa, e diſſeminato anche in altre Città il contraſto, è avvenuto ancora, che non pochi, non ſo perchè, quaſi per un certo conſenſo, altri per lettere, ed altri in voce m'abbian richieſto con gran premura di prendere queſta materia per mano. Me ne ſon difeſo un pezzo, ſiccome quegli che a tal punto non avea penſato già mai: ma il perſiſtere delle iſtanze, e il venirmi ricordato, parer quaſi deſtino, ch' io in argomenti aggirar mi debba non da me eletti, anzi totalmente diverſi, mi fece al fin cedere, e rivolgere a queſto i penſieri. Le richieſte ſon venute da chi la corrente pratica, come oneſta, e lecita, ſeguita, e approva col fatto; padri

de Tob. cap. 10.

di

di famiglia, negozianti, direttori di Monaſterj, amminiſtratori di luoghi Pii, regolatori di publiche caſſe in queſta, ed in alcun' altra Città.

Mio fine adunque non è d'accuſare, o di biaſimare la contraria ſentenza; ma ſolamente di ſoſtenere, che queſto è punto non ancor deciſo, e che private perſone non poſſon però mettere in figura di dogma di fede l'opinion loro, nè oſar di qualificare per ſeguaci, o per difenſori di opinione Eretical quelli, che l'oppoſta col detto, e col fatto profeſſano d'abbracciare. Mio fine è ancora di raccogliere le autorità, e le ragioni, che per queſta dottrina mi pare ſi poſſano addurre, e ſingolarmente di far con queſto vedere, quanto a torto venga da molti creduto, e ſparſo, tutte le Scuole, tutti i Teologi eſſere alla limitata, e ſana pratica, ed a chi la difende, dichiaratamente contrarj. Io ſpero di far conoſcere, come chi dà con le dovute condizioni, e nelle dovute circoſtanze ragionevol quantità di danaro a intereſſe, non uno ma più titoli ha ſempre, quali da tutti i Moraliſti approvati ſi ſono ſempre, ed ammeſſi. Ne dobbiamo creder ſubito di contraria dottrina tutti que' moderni Scrittori, in cui certe propoſizioni ſi leggono. Troverai in qualcuno, che non ſi può prendere uſura nè da poveri nè da ricchi; il che è veriſſimo, perchè uſura vuol dire prender troppo, e il troppo non ſi può nè da poveri nè da ricchi: Troverai chi dirà non poterſi eſiggere nè poco, nè molto; e parla ottimamente, perchè intende da poveri, e da anguſtiati, ſu i diſaſtri de' quali non è mai lecito di trar profitto. Benchè io veſta quì la figura di chi tiene per queſta parte, non per queſto celerò punto, o tacerò quanto di più forte in favor dell' altra da chi la propugna ſi adduce. Vero è, che per quella ſon già dugent'anni ch'altro non ſi fa che ripetere, là dove per queſta delle più preciſe autorità, e delle più vigoroſe ragioni non credo ſi ſia pur anco fatto baſtante uſo.

Un pregiudizio ſgombrar conviene, cui la perſona dell' autor di queſto libro trae ſeco, affinchè non paſſi al libro medeſimo, nè alla ſentenza che in eſſo ſi propone. Molti ſono, che ove di materia in alcun modo Teologica ſi ragioni, non

alle

alle cose che dice chi ne tratta, ma all'abito ch' ei porta credono doversi aver riguardo; e se nol porta con qualche ecclesiastica divisa, ogni suo scritto voglion si abbia per nulla. Or perchè mai lo studio della Scrittura, de' santi Padri, e di quanto alla Cristiana religione appartiene, disdirà a chi è Cristiano, e de' Cristiani sacramenti partecipa? Perchè chi avesse impiegata in ecclesiastici studj la miglior parte della sua vita, non potrà sforzarsi di contribuire quel poco che potesse alle sacre lettere, ed al miglioramento de' costumi? Il santo Re di Giudea Giosafat per convertire, e per instruire il suo popolo, mandò intorno sedici Soggetti, cinque de' quali erano de' principali suoi Cortigiani, nove Leviti, e due Sacerdoti. Non si stimava adunque disconvenevole a laici l'unirsi in quest' ufizj co' consacrati al divin servigio. *Misit de principibus suis Benhail, & Obdiam, & Zachariam, & Nathanael, & Michæam, ut docerent in civitatibus Juda, & cum eis Levitas &c.* Quanti ne' secoli Cristiani per merito di pietà, e di letteratura, senza nè pure esser Cherici furono in un tratto creati Vescovi, che vuol dire eletti a nodrir subito il gregge del Signore con la dottrina! S. Ambrogio, e Sidonio Apollinare, de' quali caderà in quest' operetta distinta menzione, ne possono servir d'esempio. Leon Sapiente Imperador di Costantinopoli non solamente molte Omilie compose, ma le recitò al popolo in Chiesa, il che chi scrive da insigne suo codice impara, nel quale deciotto d'inedite se ne conservano. Non v'era per anco la Decretale di Gregorio IX. che vietò a laici il predicare in Chiesa. Lungi però ben lungi, che chi scrive si stimi atto a poter' instruire altrui: non si è affaticato mai che per imparare, e d'imparar si farebbe pregio anche da qualunque degli avversarj suoi: ma trovasi chi crede, giovar talvolta il non aver bevute le discipline da scritti a una sentenza consacrati, e il non aversi fatto abito nella mente d'intendere alcune voci in significato particolare, e scolastico, per cui si dimentichi l'antico, e nativo. Vien considerato ancora, che l'intera cognizione della materia di cui si tratta, sia forse più propria de' secolari che de' religiosi; e che alcuni

2. *Part.* XVII. 7.

De Hæreticis. Sicut in uno.

Ca-

Caſiſti ſi prendano facoltà alle volte d'avocare a ſe, e di definire punti, ne' quali per verità notizie aver ſufficienti non poſſono. In propoſito di molti ſpeziali contratti, che altro può dire il Teologo, ſe non che leciti ſono, ſe ſon pareggiati ed oneſti, illeciti, ſe diſuguali, e leſivi? ma ſe la bilancia in eſſi ſia giuſta, e ſe pregiudizio, o danno all' una delle parti ne venga, come ſi potrà ſapere per via di Teologia ſenza ricorrere a i periti, ed agli uomini ſavj, e diſcreti, che in quelle medeſime circoſtanze di tempo, e di luogo negli ſteſſi negozj ſi aggirano? E' rimarcabile una ſentenza del Cardinal de Luca. *Ita paſſim docet praxis totius Orbis, cujus notitiam habere non de facili ſolent Morales, ut plurimùm intra clauſtra viventes.* *Theatr. l. 5. P. 2. Diſc. 23. 8.*

Chi ſi adopera per diſſeminare, che la dottrina, per cui ogni prò ſi condanna, è di Fede, non ſa, che tanto è in errore chi non confeſſa di Fede punto che ne ſia, quanto chi vuol di Fede punto che non è. E chi altamente proclama, che niun cattolico Autore mette ciò in dubbio, credendo così, merita forſe compatimento. Il chiariſſimo Sig. Propoſto Muratori, che vede aſſai più innanzi, afferma all' incontro nel recente ſuo libro ſopra la Giuriſprudenza, che *ſarebbe da deſiderare ſi deſſe qualche nuovo ſtabile regolamento alla tanto imbrogliata materia dell' uſure, dibattuta fin quì con sì diverſe opinioni fra i Teologi, e Giuriſti*. *Pag. 174.* Dal celebre Cardinal de Luca la comune brama de' Fedeli ſi eſpreſſe, quando deſiderò, che *ad hujuſmodi ac pleraſque alias uſurarias quæſtiones dirimendas nova & generalis declaratio Apoſtolica, de conſenſu Principum Catholicorum, ac prævio concordi tractatu, emanaret*. *Theatr. l. 5. P. 3. Diſc. 2.* I dotti Padri Benedettini della Congregazion di S. Mauro queſta nota appoſero all' epiſtola trenteſima ottava di S. Gregorio magno nella lor bella edizione. *Prohiberi jure divino, canonico, & civili uſuras, nemo eſt qui non fateatur; quas, & quibus non perinde conveniunt*. Fin nel principio del decimoquinto ſecolo, trattandoſi nel Concilio di Coſtanza di abolire le ſimonie, e le uſure, il gran Gerſone, *exclamare*, dice, *nonnumquam coactus ſum: Deus æquiſſime, quis neſciat, & ſimoniam, & uſuram modis omnibus extirpandas eſſe? ſed* *Gerſon Oper. tom. 3. p. 187.*

pri-

primitus declarandum ſub quibus caſibus, & qualibus intentionibus propriè dicta ſimonia vel uſura committatur, ne damnetur juſtus cum impio = aut ne ſimiliter detur uſuræ titulus Juſtis, & Neceſſariis contractibus. Lodovico Bail Propenitenziere nella Dioceſi di Parigi nell' opera ſua molto lodata *De triplici examine Ordinandorum, Confeſſariorum & Pœnitentium*, aſſai ſi querela, perchè in tal punto *res fuerit ſemper controverſa*, e al deſiderio del Gerſone, che tal dichiarazion ſi faceſſe, non ſi ſia mai ſoddisfatto: *quia ſcilicet Concilia tantùm condemnant uſuram in genere, qua de re omnes Catholici conveniunt, ſed non condemnant hoc, & illud lucrum in particulari, quod cum Mutuo conjunctum eſt: hinc liberum eſt ſalvâ Fidei compage multa diſputare in utramque partem.* Propugnò la ſentenza, che quì ſi difende, il P. Maignan Provinciale de' Padri Minimi, e Profeſſore inſigne di Teologia con Trattato a parte *De uſu licito pecuniæ*, molto da più Teologi nelle Approvazioni lodato. La propugna dottamente in più modi il P. Euſebio Amort Canonico regolare nel libro pochi anni ſono impreſſo, e intitolato *Controverſiæ Novæ Morales*. Monſignor Luigi Abelly Veſcovo di Rodès ha raccolte, e publicate in Franceſe *le Verità principali, e più importanti della Fede, e della Giuſtizia Criſtiana*, diſtribuite ſecondo il numero delle 52 Domeniche dell' anno. Sono ſtate tradotte da Monſignor Muzio Dandini Veſcovo di Sinigaglia, e publicate in Venezia dal Pezzana poco tempo fa. Inſegnaſi in eſſe, ove ſi tratta del ſettimo Comandamento, eſſer' uſura il dare in preſtito, e poi voler frutto, ma non così quando ſi dà a pigione, o a vettura: *e parimente non è uſura l'inveſtire i ſuoi danari, e riceverne frutto ogn'anno ſecondo le leggi del Principe*, IMPERCIOCHE' IL COSTITUIRSI UN' ENTRATA NON E' PRESTARE. Tal libretto lavoro di due Veſcovi fu approvato, lodato, e in più parti d'Italia, perchè ſerva d'inſtruzione a' Fedeli diſtribuito.

P. 1. Qu. 18. pag. 311. edit. 5.

Nè ſoſpetto in alcuno cadeſſe mai, che con quanto in queſt' operetta ſi è per eſporre, ſi veniſſe a dar modo per difender quella, che veramente è uſura, o s'inclinaſſe a favori-

re

re le troppo agevolanti dottrine, perchè troverà appunto il contrario chiunque di leggerla fino al fine avrà ſofferenza. E' noto a molti, come conſultato per lettere ſopra due punti, che ſoggetti ſono ſpeſſo in oggi di ambiguità, e di contraſti, ſcriſſi contra la più volgare, e più applaudita opinione, ed alla più ſevera mi attenni. In queſta materia quel ſegreto incanto, che ſuol fare il proprio intereſſe a ciaſcuno, a me non avrà fatto inganno, perchè Cambiale urbana, come ſoglion chiamarſi tali private ſcritte in più parti, a me non paſsò mai per le mani nè attiva, nè paſſiva.

M' è occorſo nel principio di queſto Trattato di dover fare qualche uſo dell' Ebraiche lettere, nelle quali appunto l'anno ſcorſo, ch' è quanto dire nel ſeſſageſimo ottavo dell' età mia, per certo ſtudio novamente intrapreſo ſu la Scrittura (e poſſo ora dire quaſi per un certo preſentimento) ho procurato internarmi, non avendone prima che una leggeriſſima tintura. Alle parole ſta attaccata la notizia delle coſe, e però alle voci originali è ſpeſſo forza ricorrere. Molti vocaboli alle volte ingannano, perchè il cambiar delle opinioni, e de' coſtumi uſo gli ha fatti cambiare, e ſignificato.

Non ſi può preſcindere dalla conſiderazione dell' Ebraiche voci in una diſputa, che dipende principalmente dalla ſacra Scrittura. In queſta gli avverſarj pretendono di fondarſi. Mi è avvenuto di udir talvolta i più ſenſati degli avverſarj confeſſare, che ſe con la ragione ſi doveſſe tal lite decidere, avrebbero cattiva cauſa; ma che impone così la Scrittura, e tanto baſta. Saggiamente coteſti favellano, poichè ſe provato, e vero foſſe ciò che ſuppongono, ſenza dubbio luogo non reſterebbe a difeſe: ma ſi vedrà ben toſto quanto lontano ſia il lor ſuppoſto dal vero. Come potrebbe verificarſi mai, che ne' Divini Oracoli, i quali nell' amar Dio, ed il proſſimo fanno conſiſter la legge, ciò che a tutti è di giovamento ſi vieti? Par dunque indubitato, che ſe luoghi ſi trovano nelle ſacre Carte, ne' quali la prima apparenza ſia tale, que' luoghi vanno interpretati, e ſpiegati ſanamente; come ſi fa quando ci troviamo, che non ſi dee giurare in neſſun modo, e pur ſi dà nel Foro

ſe-

ſecolare, e nell' Eccleſiaſtico il giuramento: e quando ci troviamo, che Iddio indura gli uomini, e gli accieca, e non per queſto niun Cattolico ha ereduto mai, che Iddio ſia cagion del peccato. Ma nel propoſito noſtro nè pur c' è di tale avvertimento biſogno. Si biaſima bensì, e ſantamente ſi deteſta ne' divini Libri l'uſura; ma per intender qual foſſe quell' uſura, che ci ſi condanna, non biſogna addurre due o tre paſſi ſolamente, e quattro parole o ſei, e ſenſetti tronchi e dimezzati, come ſuol farſi: biſogna mettere innanzi a diſteſo i tanti luoghi, ne' quali ſi fa di queſto menzione, e che occupano forſe più di 50 verſetti. Il compleſſo di tutti inſieme rende a tutti chiaro e certo, ciò che in uno ed altro preſſo chi non ben gl'intende poteſſe rimanere ambiguo, ed oſcuro. Fa meſtieri ancora di non prender ſempre le parole nella ſignificazione che hanno al preſente, ma in quella che aveano allora; e di non conſiderare i detti, ſenza le circoſtanze, e ſtaccatamente, ma oſſervarne l'intenzione, e il conteſto. Conviene in oltre non guardar ſolamente le verſioni della Scrittura, ma i teſti ancora, perchè le voci originali Ebraiche, e Greche ci fanno alle volte comprender con ſicurezza il vero ſenſo di vocaboli, che riguardando le verſioni ſole rimaner potrebbero incerti; ſiccome all' incontro più altre volte impariamo dall' antiche verſioni, ſpezialmente da quella de i Settanta, e dalla Volgata il ſignificato di più voci Ebraiche, quali ſenza di eſſe ci rimarrebbero oſcure.

Prima di recitare le a ciò attinenti ſentenze della Scrittura, io credo neceſſario il teſſer quì in breve un Vocabolario; cioè una liſta delle voci, e de' termini, perchè accade tutto giorno di diſputar ſenza intenderſi, a cagione dell'ambiguità delle parole, del lor vario uſo, e della penuria de' vocaboli individuanti, e preciſi. Più che in qualunque altra materia è da por cura di non equivocare in queſta, perchè in neſſun' altra del Mondo avvenne mai, che nomi, e verbi foſſero tanto variamente, e così equivocamente adoprati. Incomincierò dalla lingua noſtra come più vicina, e di mano in mano terminerò nella più lontana.

DELL'

DELL' IMPIEGO DEL DANARO

LIBRO PRIMO

CAPO I.

Vocaboli in queſta materia uſitati, e lor ſignificazione.

RESTARE. Dar qualche coſa ſenza intereſſe alcuno, perch' altri ſe ne ſerva, e la renda, qualunque coſa ſia. Così parla l'Italia tutta da un capo all' altro. Il vero, e corrente ſignificato delle parole s'impara più dal popolo che da' libri, aſſai più potendo il parlar di tutti, che lo ſcriver di pochi. Il Latino ha due verbi, *commodare* per preſtar coſe, che ſi rendono le medeſime, e *mutuare* per preſtar quelle, che con l'uſo ſi conſumano, onde ſi rendono in ſpezie; ma il Volgare di qualſiſia coſa dice ugualmente *preſtare*. Mera corteſia ſignificando queſto verbo adunque comunemente, dal preſtito all' intereſſe la differenza corre, che in Latino fra *Mutuum*, e *Fœnus*, avendo inſegnato Nonio Marcello, che *mutuum ſinè uſuris*,

fœnus cum uſuris ſumitur. Chi in altri tempi, intendendo del dar' a intereſſe, ha detto *preſtare*, vi aggiunſe *a uſura*, benchè la giunta ſia qualche volta rimaſa a qualcuno nella penna.

USURA. Qualche antico del 1300, e ancora del 1400, l'inteſe per quel poco o molto, che nella reſtituzione ſi prende di più del dato, e d'ordinario trattando di moneta. Ma à noſtri tempi s'intende l'eſiggere, in qualunque modo ſi faccia, maggior' intereſſe del convenevole, e del permeſſo, ed approvato da' tribunali, e dell' uſato correntemente dagli uomini di buona coſcienza in quel tempo, ed in quel paeſe. Comunemente così fu adoperato tal termine all'età paſſate ancora. Nel Dizionario Toſcano d'Adriano Politi. *Uſura. Quel che ſi riceve illegitimamente per frutto d'una coſa. Guadagno illecito, che ſi commette in diverſe maniere.* Quinci *preſtare a uſura*, *uſureggiare*, *far' uſura*, *uſurajo*: tutte voci d'amaro ſapore, quali anche nel 1300 comunemente ſi preſero per l'eſigger troppo, overo per eſiggere da chi non ſi dee, come ſi vede nel Boccaccio Giorn. 1. Nov. 1. e così dove Matteo Villani fa menzione degl' *ingordi*, e *diſoneſti uſurieri*.

INTERESSE. Il Vocabolario della Cruſca lo ſpiega così. *Utile, o merito, che ſi riſcuote de' danari preſtati, o ſi paga degli accattati; differente in queſto da uſura, ch' eſſo è lecito, ed eſſa no.* Nel ſopramentovato Dizionario: *utile che ſi trae lecitamente da denari preſtati*. la voce *preſtati* è uſata quì impropriamente, niuno riſcotendo frutto di ciò che preſta, ma s'intende *preſtati a uſura*, e il conteſto ne fa intendere a baſtanza il ſignificato. Ciò che oſſervar ſi dee in queſte deffinizioni ſi è, come in libri approvati, e che da sì gran tempo vanno per le mani di tutti, ſi deffiniſce adunque l'intereſſe, che quì vuol dire l'eſigger frutto (e s'intende moderato, e diſcreto) per coſa lecita. Nell' iſteſſo ſenſo d'*intereſſe* ſi dice ancora *pro*, *frutto*, *merito*. Il de Luca
4. 5. c. 2. ſcriſſe, che *alli comodi leciti e permeſſi conviene il termine d'intereſſe, o di frutto*.

CEN-

CENSO. Nel Vocabolario: *si usa per lo credito, e per la rendita, che si assicura in su i beni di colui, al quale si dà i danari, perch' e' te ne dia tanto per centinajo di merito. I Teologi lo dicono in Latino Census.* Così nel Dizionario del Politi. *Censo è una spezie di contratto di danari, dati sopra cose stabili a tanto per cento di frutto.*

CAMBIARE. Il Vocabolario: *pagar danari in un luogo per esserne rimborsato in altro.* S. Agostino nel Sermone 42. *Quasi fœnus trajectitium facis: hìc das, ibi recipis.* Altro era la *pecunia trajectitia*, di cui parlano le leggi. Pagasi un tanto per tal servigio a misura di quello, che fa allora il cambio. Quinci *cambiatore* per Banchiere.

Modernamente presso chi tratta queste materie è molto in uso il nome di *Mutuo*, cercando se un contratto sia Mutuo, o no: ma questa voce in volgare altro significato non ha che di *sciambievole*, e in altro senso non è della nostra lingua, e non è però in nissun Vocabolario. Verrà in taglio di favellarne altrove.

Or venghiamo al Latino. USURA originalmente vuol dir' uso: *usuram lucis, usuram vitæ* disse Cicerone. Perciò tal voce passò a significare il prezzo dell' uso, e spezialmente quel più del Capitale, che per l'uso di esso si esigge. Quinci *usuram accipere, usuram pendere, usuram perscribere*. Ma tanto si chiamava così l'esiggere con giusta misura, come l'esiggere smoderatamente, e però si prendea tal nome in bene, e in male, onde s'indicava la qualità delle usure con gli epiteti. Ne' Digesti: *usuras legitimas: sub usuris solitis: gravioribus usuris: usuras illicitas: maximis usuris.* Nel Codice *minoribus usuris: indebitas usuras: cum usuris licitis*. Ma siccome anche l'usure approvate, e lecite erano allora molto gravi, e siccome di quelle raramente con tutto ciò avveniva, che chi dava danaro si contentasse, così tal voce per lo più significava eccesso. *Hinc usura vorax, avidumque in tempore fœnus*, disse Lucano. Essendo l'usura mercede dell' uso altrui accordato di moneta, dagli antichi Latini fu qualche volta intesa sotto nome di *merces*. Questo

è il ſenſo in Orazio, ove ha nella Satira ſeconda, *Quinas hic capiti mercedes exſecat*; e nella terza, *Mercedem, aut nummos unde unde extricat*. C' è chi oſſerva, come alcuni all' uſure appropriano molti buoni effetti, e come altri attribuiſce loro tutti i mali: ma non è maraviglia, perchè intendon coſe eſſenzialmente diverſe. C' è chi vuole, che uſura debba dirſi anche la lecita, e la illecita ſia ſempre *fœnus*, e c' è chi, appunto all' incontro uſa queſti nomi.

FOENUS, o *Fenus*: l'iſteſſo che *uſura*, cioè prodotto del capitale dato a intereſſe. Plauto: *Qui mihi neque fœnus, neque ſortem argenti dabunt*. All' offerta, *Sortem accipe*, riſponde l'uſurajo, *immo fœnus, id primùm volo*. Pompeo Feſto: *Fœnum* (o *fenum*) *appellatur naturalis terræ fœtus, ob quam cauſam, & nummorum fœtus fœnus eſt vocatum, & de ea re leges fœnebres, & fœneratores, & lex de credita pecunia fœnebris a fœtu dicta, quod crediti nummi alios pariant*. Significavaſi anche con tal voce e il moderato pro, e lo ſmoderato. *Ne fœnore trucidetur*, diſſe Cicerone in favor di Celio; *& fœnus ex triente idibus Quintilibus factum erat beſſibus*, diſſe in lettera ad Attico: dal quattro era venuto all'otto. *Improbum fœnus exercentibus* ſi ha in legge di Diocleziano, per diſtinguere da chi l'eſercitava con oneſtà. Ma poichè il principal frutto del noſtro Vocabolario ha da eſſere il far conoſcere, come in queſta materia non biſogna fondarſi ſu la preteſa forza de i vocaboli, oſſerviamo in grazia quanto incerto, e vario foſſe il ſignificato di queſta voce. Per peggio che uſura fu uſata molte volte. Svetonio di Auguſto: *notavit quoſdam, quod pecunias levioribus uſuris mutuati, ſub graviori fœnore collocaſſent*. Nelle Riſpoſte di Papiniano *majus legitima uſura fœnus non debebitur*. Alle volte all' incontro preſſo criſtiani Scrittori null' altro ſignificò che il Capitale. Abbiam però in Tertulliano *fructum fœnoris*, e ci abbiamo *fœderis redundantiam, quod eſt uſura*. Così S. Cipriano, dove riprende chi ſolea *uſuris multiplicantibus fœnus augere*. S. Girolamo *quomodo poterat mihi uſuram debere, qui fœnus non eſt dignatus accipere*?

l. 29. C. de cauſ. ex qu. inf.

in Aug. c. 39.

D. de naut. fœn. l. 4.

contr. Marc. l. 4. c. 17.

in Jer. c. 946. ed. Ver.

Ma

Ma a queſta voce l'autor medeſimo or diede un ſenſo, ora un' altro. S. Ambrogio ſopra Tobia diſſe, *quanti ſe propter fœnus ſtrangulaverunt*! dove intende della più crudele uſura; e diſſe, *kalendis uſuras dabis*; *fœnus interim ſi non habueris unde reſtituas, non requiro*; dove intende il ſemplice capitale. Anzi moſtra, che così ſi parlaſſe popolarmente, ove ſcrive *fœnus appellatur, ſors dicitur, caput vocatur*. Diſſe ancora *uſura fœnoris* più d'una volta. In Tertulliano ſi ha *fœnus dare* per dar' a intereſſe: *fœnus niſi petenti dari non ſolet*. E nella verſion Volgata ſi ha il nome *fœnus* accoppiato col verbo *commodo*: *pro fœnore, quod commodaſti Domino*.

cap. 7.
c. 3.
c. 12.
2. Reg. 11. 20.

FOENERO e *Fœneror*, ſon verbi venuti da quel nome. Propriamente il primo ſignifica dare a uſura, ed il ſecondo prendere a uſura, ma ſi adopravano ancora promiſcuamente. Notò Gellio, *verba patiendi pro agentibus in omnibus ferme veterum ſcriptis reperiuntur*: e fra gli altri eſempi ne dà *fœneror pro fœnero*. Però S. Agoſtino. *Fœnerator quidem latine dicitur & qui dat mutuum & qui accipit*. Ma tale ambiguità è la meno importante. Queſti verbi furono anche adoprati in ſenſo di preſtare, e in ſenſo di dare a intereſſe; e talvolta per intereſſe lecito, talvolta per eccеſſivo. L'ordinaria ſignificazione fu veramente per dare a uſura, e per lo più gravoſa, onde della legge fa menzion Livio, *qua fœneratorum avaritia coercebatur*. Ma non pertanto ſiccome ſpeſſo avviene, che nelle coſe affini, o relative le nozioni facilmente ſi confondono, e che la mancanza di vocaboli proprj, e preciſi faccia uſar ben ſovente gl'improprj; così *fœnerari* fu uſato anche per mettere a diſcreto frutto, onde nella legge undecima *D. de uſuris*: *fœneravit pecuniam publicam ſub uſuris ſolitis*. E chi eſercitava tal profeſſione oneſtamente, era riguardato come buon Cittadino, il che ſi vede in Cicerone ad Attico; ed altresì dove il medeſimo ricorda d'aver fatto a quel genere di perſone gran benefizio. Ma quel ch' è più, nella Volgata ſi trova uſato queſto verbo anche per preſtare grazioſamente, così facen-

l. 18. c. 12.
in Pſalm. 36. Serm. 3. n. 6.
lib. 5.
Att. l. 7. ep. 7. Fam. l. 5. ep. 7.

cendo intendere il ſenſo, e ſi trovava parimente nella verſione antica, come s'impara da S. Agoſtino, il quale a quel paſſo del Deuteronomio, ove ſi dice al popolo Ebreo, *fœnerabis gentibus multis*, nota così: *fœnerationem Scriptura dicit mutuo datam pecuniam, etiamſi uſuræ non accipiantur*. Dove ſi legge in Iſaia, *ſicut fœnerator, ſic is qui mutuum accipit*, ſi crederebbe doverſi intendere, *come l'uſurario così chi riceve in preſtito*; e pure l'Ebraico, e il Greco uſano per l'uno e per l'altro l'iſteſſo verbo, talchè converrebbe tradurre, ſe la noſtra lingua il ſoffriſſe, *come il feneratore, così il fenerato*, cioè, *come chi preſta, così quello cui è preſtato*. Qual poi di queſti due ſia quivi riſolutamente il ſenſo, non ſi può con ſicurezza decidere: ma è aſſai più probabile che il primo, perchè il preſtare fra gli Ebrei era poco in uſo. Quinci dobbiamo apprendere, che per ben rilevare i luoghi geloſi della Scrittura, non ci dobbiamo arreſtare in uno o in due luoghi ſoli, nè in alcune ſole parole; biſogna ritrarre il vero ſentimento dal tutto inſieme: Non ben ſi apporrebbe per modo di eſempio, chi ſoſtener voleſſe, che ſi dee dar' a uſura per la ſentenza dell' Eccleſiaſtico, *Qui facit miſericordiam, fœnerator proximo ſuo*; e per l'altra, *Fœnerare proximo tuo in tempore neceſſitatis illius*. Benchè ſi ammetta, che il dar danari con piccol frutto poſſa talvolta tener luogo in certo modo di carità, come tanti affermano, che nelle loro urgenze ſono ſtati in queſto modo ſoccorſi, non pertanto ſapendoſi quanto l'uſure Ebraiche eran gravi, e tante volte dicendoſi però altrove, *non fœnerabis, non accipies &c.* ſi vien' a comprendere, che nell' Eccleſiaſtico tal verbo è in ſenſo di preſtare. Nel Capo xv. del Deuteronomio l'antica verſione citata da Tertulliano diceva *fœnus fœnerabis illi*; e la nuova di S. Girolamo nell' iſteſſo luogo dice, *& dabis mutuum*. Forſe per levare il pericolo di tal' equivoco il Volgato interprete aggiunſe una volta *ad uſuram*: *non fœnerabis fratri tuo ad uſuram*. Anche la voce *Fructus* ſi trova per frutto, e merito di danaro. Tito Livio nel lib. 8. *fructum adventitium creditiratus*.

Deut. xxxv. 6. *Aug. Locut. lib.* 5. *n.* 39.

Iſ. xxiv. 2.

Eccle. xxix. 1. 2.

adv. Marc. l. 4. *c.* 16. *Deut.* xv. 8.

xxiii. 19.

Mu-

MUTUUM. Preſtito. In queſto ſenſo ſi ha in Plauto: *nomen quoque interiit jam Mutuum*: perchè l'avarizia facea, che niuno volea più preſtare, ma ſol dar' a intereſſe. *Pſeud. A. 1. S. 3.* *Mutuo*, *mutuor*. Pigliare in preſtito. Così *Mutuatio*, *mutuum rogare*, *mutua ſumere*, *mutuam pecuniam dare*. Ma e verbi, e nomi ſono adoprati anco per dare, e per ricevere a uſura. *Quanti a privatis mutuantur* preſſo Plinio il giovane, vuol dire *col qual pro da' privati i danari ſi prendono*. *lib. 10. ep. 62.* Nella legge 41. *D. de uſuris*, *accepi mutuos decem*, vuol dire, mi fur dati a uſura. *l.* 8. *Cod. de uſuris*: *cum pecuniam mutuam acciperet*, *minores uſuras ſpopondit*. *l.* 6. *D. de naut. fœn. Fœnerator pecuniam uſuris maritimis mutuam dando*. Però Nonio Marcello: *fœnus dictum eſt quaſi partus Mutui ſumpti*. Al che par contradica l'iſteſſo Gramatico ove ha, *Mutuum a fœnore hoc diſtat*, *quod Mutuum ſinè uſuris*, *fœnus cum uſuris ſumitur*. E veramente il *mutuo*, e il *fenore* nell'ordinario linguaggio ſi contraponevano; perciò colui preſſo Plauto, *Si mutuo non potero*, *certum eſt ſumam fœnore*: ma queſta materia non ha vocaboli di ſignificazion fiſſa, e certa. Nel Deuteronomio *a nullo accipies mutuum*, e *a nullo fœnus accipies*, ſi prendono una volta per l'iſteſſo. *XV. 6.* Il participio *mutuatus* ora vuol dire chi ha tolto in preſtito, overo a uſura, ora la coſa ch' è ſtata tolta. Preciſamente *mutuo*, e *mutuum* ſi uſarono di quelle coſe, che non ſi rendono le medeſime. Paolo Giuriſconſulto: *mutuum damus recepturi non eamdem ſpeciem quam dedimus*, *alioquin commodatum erit*, *aut depoſitum*, *ſed idem genus*: avrebbero detto i noſtri *recepturi non idem numero*, cioè non l'iſteſſo corpo, ma dell' iſteſſa ſpezie. *D. de reb. cred. l. 2.* Nelle Inſtituzioni di Giuſtiniano: *Mutui datio in his rebus conſiſtit*, *quæ pondere*, *numero*, *menſurave conſtant*. Con tutto ciò anche delle coſe d'altra natura fu parimente uſato tal termine. *Tu quicquam ab alio mutuaris?* ſcriſſe Tullio al fratello, parlando di letterarie coſe. *Mutuatur domum*, l'autor del Dialogo *de Oratoribus*. Ulpiano diſſe *mutuari* parlando d'utenſili. La verſion *D. de leg. & fid. l. 49.*

Vol-

Ex. XXII. 14. 4. Reg. IV. 3. VI. 5. Volgata dice *mutuo poſtulaverit* trattando d'animali; e dice *mutuo petere*, e *mutuo accipere* di vaſi, e d'arneſi.

COMMODARE. Preſtar di quelle coſe, che ſi rendono le medeſime. Agrezio, che va fra gli antichi Gramatici. *Inter Commodatum, & Mutuatum nonnihil diſtat: commodamus amico pro tempore equum, ſervum, veſtem, hanc ipſam rem quam dedimus recepturi. Mutuo damus pecuniam, triticum, vinum, & his ſimilia.* Fu però uſato tal verbo anche per quelle coſe, di cui ſi rende l'equivalente. Fam. l. 2. ep. 17. Cicerone a propoſito di danaro: *nihil eſt quod in iſto genere cuiquam poſſim commodare.* Nelle Verrine: *publice commodaſti tritici modios* LX. *millia.* Nel Vangelo di San XI. 5. 2. Eſdr. V. 10. Luca: *commoda mihi tres panes.* In Eſdra: *commodavimus plurimis pecuniam, & frumentum*, dove ſignifica *abbiam* Deut. XV. 9. *dato a uſura.* Si ha ancora una volta nella Volgata *mutuum commodare.*

CAMBIO, e più d'antico *campſo*, di che vedi Priſciano lib. 10. *Cambiare, tener banco*, quale in latino ſi dicea *menſa*, onde *menſarius, nummularius, argentarius, trapezita, campſor*, che val Cambiſta, Banchiere, Uſurajo. Anticamente era ufizio publico, e chi l'eſercitava tenea il banco nelle piazze, o ne' luoghi più frequentati delle Città, e vi ſi portavano danari da que' Cittadini, che voleano mettergli a frutto, e a guadagno, ἐπ' ἐργασίᾳ; e talvolta ancora per tenergli in depoſito, o per cambiar le monete. In Roma la contrada de' Banchieri ſi chiamava *Janus*, onde Orazio *omnis res mea Janum Ad medium fracta eſt*: e Ovidio del debitore per danari ricevuti, *Janumque timet celereſque calendas.*

Paſſando alla lingua Greca, ΤΟΚΟΣ come proveniente da τίκτω *pario*, val prodotto, e ſignificava l'iſteſſo che *uſura*, e *fœnus* in Latino. Ariſtofane nelle Nubi, e Plutarco nell'eſortazione a non indebitarſi, fanno conoſcere quanto la voce, e l'uſo erano frequenti, il primo nell'antica Atene, il ſecondo nella Grecia de' tempi degl'Imperadori. *Sono ſpedito*, dicea colui, preſſo il primo, οἱ γὰρ τόκοι χωρᾶσιν *im-*

imperciochè le uſure camminano. I modeſti mobili, ſcriſſe il ſecondo, *non eſalano il grave, e moleſto odore dell' uſura*. E così in ambedue più volte. Or ſiccome preſſo Greci gl'intereſſi della moneta erano eccediſſivi, ed illimitati, come a ſuo luogo vedremo, così tal' era d'ordinario il ſignificato di queſta voce, la quale nel teſto Greco del Teſtamento vecchio ſi ha diciaſſette volte, e due nel Nuovo.

ΕΚΤΟΚΙΖΩ. *Dare a uſura*. Trovaſi ne i Settanta tre volte, nell'iſteſſo ſignificato che il nome da cui deriva. Se ne valſe Simmaco due altre volte. Τοκιστὴς, τοκίζω, τοκισμὸς nel ſenſo medeſimo della radice.

ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ. *Sopraufura*, o ſia uſura d'uſura, cioè quando ſi fa paſſare il frutto in capitale. Anche queſto ſi praticò anticamente fra' Greci. Ne fa menzion Cicerone, perchè un Romano volea eſercitarla con quei di Salamina ſeguendo l'uſo Greco: *nihil impudentius Scaptio, qui centeſimis cum anatociſmo contentus non eſſet*. E poichè non ſo trovar tal voce ne' libri Greci, che ci rimangono, eccone un' altro eſempio in antica lapida latina: *multentur forte una cum anatociſmo binae centeſimae uſurae*. *ad Att. l. 5. in fin.* *Grut. p. 208.*

ΔΑΝΕΙΟΝ, δάνεισμα, δανεισμὸς, δάνος. *Uſura*. Però fu detto τὰ δάνεια δούλους τοὺς ἐλευθέρους ποιεῖ, *le uſure di liberi fanno ſervi*, atteſo l'uſo antico di venire in poteſtà del creditore quel debitor, che non potea ſoddisfare. Si usò ancora per capitale ἀρχῆιον. Demoſtene contra Dioniſodoro: τὸ δάνειον καὶ τοὺς τόκους: *Capitale, ed uſure*. E per debito in S. Matteo: δάνειον ἀφῆκεν, *rimiſe il debito*. XVIII. 27. Dionigi d'Alicarnaſſo usò δανείσματα ποιεῖν per far debiti. *lib. 4. p. 215.* Ma ſignificarono queſti nomi alle volte anche impreſtito. S. Gregorio Niſſeno: εἶδος δωρεᾶς δάνεισμα, *il preſtito è ſpezie di dono*. *Hom. cont. Uſur.*

ΔΑΝΕΙΖΩ. *Dare ad uſura*. Filone di Mosè: ἀπαγορεύει ἀδελφῷ δανίζειν, *vieta far' uſura col fratello*: così Ἐκδανείζω. Δανείζομαι, *prendere a uſura*. S. Baſilio: πάντα σοι τῦ δανείζεσθαι φορητότερα. *Ogni coſa ti ſarà più tollerabile del ſottoporti a uſure*. Eliano nella Varia Iſtoria: ὅτε *De Charit.* *in Pſal. 14.* *lib. 4. c. 1.*

δανείζουσιν, ὅτι ἴσασιν δανείζεσθαι, *nè danno a uſura, nè pigliano*. Patiſce queſto verbo l'iſteſſa incertezza di *fœneror* in Latino, perchè fu adoperato anco per preſtare ſenza intereſſe. Il Niſſeno nell'Omilia contra gli uſuraj l'ha nell'uno e nell'altro ſignificato: τοῖς δεομένοις μὴ χρῆναι δανείζειν, *non doverſi uſureggiare con chi ha biſogno*. Dipoi: ἐγὼ μὲν πρῶτον τὸ δωρεῖσθαι κηρύττω, εἶτα καὶ παραγγέλλω· ἔπειτα καὶ τὸ δανείζειν παρακαλῶ, δεύτερον γὰρ εἶδος δωρεᾶς δάνειτμα. *Io prima predico, ed eſorto a donare, dipoi cerco d'indurre anche a preſtare, ſeconda ſpezie di dono eſſendo il preſtito*:
Luc. VI. 34. parla del ſoccorrer poveri. In San Luca queſto verbo ſi ha nell'iſteſſo verſetto due volte, e la verſion Latina lo rende una volta per *mutuum dederitis*, che propriamente vuol dire preſtar grazioſamente, e l'altra per *fœnerantur*, che vuol dire dar' ad uſura: veggaſi ſe in queſta materia ſia da fondarſi più ne i vocaboli, che ſu la ragione volezza, e ſu l'accordo della dottrina. Li Settanta nel Salmo 36. dicono
V. 36. che il giuſto ἐλεεῖ, καὶ δανείζει, *s'impietoſiſce, e preſta*. La Volgata *miſeretur, & commodat*, meglio dell' antica preſſo S. Agoſtino, che avea *miſeretur, & fœneratur*. Venti volte abbiam queſto verbo nel vecchio Teſtamento: ci abbiamo ancora qualche volta ne' ſignificati medeſimi ἐκδανείζω. Diſſero alle volte δανείσαι ἐπὶ τόκῳ, ch' è appunto il preſtar' a uſura della noſtra lingua.

ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ. *Riempimento, Soprabbondanza, Moltiplicazione*. S. Baſilio: Τὰ δὲ χρήματα ταχεῖαν λαμβάνοντα
Hom. in Pſal. 14. τῇ πλεονασμῷ τὴν ἀρχὴν, ἀτέλεστον ἐπιδέχεται τὴν εἰς τὸ πλεῖον προδήκην. *Il danaro prontamente principiando* (per le uſure) *a moltiplicare, accreſcimento acquiſta infinito*, S. Gregorio Niſſeno nell' Omilia contra gli uſuraj: πλεονασμοῖς καὶ τόκοις, *con moltiplicazioni, ed uſure*. Li Settanta uſarono queſto nome più volte per intereſſe di biade pagato in biade. Però la vera e propria ſignificazione di tal voce ſi dichiara nel Levitico, dove vien reſa dalla Volga-
Lev. XXV. 37. ta con due parole, cioè *frugum ſuperabundantiam*. Perfettamente dichiarò tal voce anche Origene ſopra Eze-
chie-

chiele: [a] *ſi dice uſura la nota, che ſi cava dalla moneta: pleonaſmo la ritratta da' cibi, o da bevande.* Dimoſtrarono con tal termine la conſueta eſuberanza di tale uſura. Πλεονάζω, *ridondare*. Teodoro, uno de' Scoliaſti de' libri Baſilici: τόκος πλεονάσας τῆς ἑκατοστῆς ἢ μεθαδίνεται. *L'uſura, che ſupera la Centeſima, non ſi paſſa, benchè ſia ſtipulata.* ad lib. 21. p. 477.

ΧΡΑΩ, e anche κίχρημι, *dare in preſtito*, e χράομαι *ſervirſi*. κιχρὰς *chi preſtò*, κιχράμενος *chi ricevette*. Nell' Eſodo χαὶ ἔχρησαν αὐτᾶς, & *commodaverunt eis*, de' vaſi chieſti agli Egizii. Ne i Re: ἀντὶ τῦ χρέους, ὃ ἔχρησας τῷ κυρίῳ, *per lo preſtito, che hai fatto al Signore*; avendo volontieri offerto il figliuol Samuele al ſervigio divino. Nel Latino *pro fœnore quod commodaſti Domino*, che parrebbe poco propriamente detto, ma non ci ſon vocaboli a baſtanza in queſta materia. Nelli Scrittori profani ſi trova anche χρήστης per preſtatore, e per debitor parimente: per l'uno e per l'altro lo ſpiega Polluce, e Appiano gli dà l'una e l'altra ſignificazione nell' iſteſso tempo: οἱ χρῆται πρὸς ἀλλήλους ἐστασίασαν, che vuol dire *i debitori, e i creditori vennero a tumulto fra loro*. Ora non ci reſta, che mettere innanzi i vocaboli a queſta materia attinenti del teſto Ebreo. Ex. xii. 36. 1. Reg. ii. 20. Bell. Civ. l. 1.

נֶשֶׁךְ *néſcec*. Uſura. Deuteron. xxiii. 19. נֶשֶׁךְ כֶּסֶף נֶשֶׁךְ אֹכֶל נֶשֶׁךְ כָּל־דָּבָר *uſura di danaro, uſura di cibo, uſura di qualunque coſa*. Queſta voce dodici volte ſi trova nella Scrittura. Che ſignificaſſe d'ordinario coſa nociva al proſſimo, e crudele, appariſce dalla voce iſteſſa, perchè volea dire anche morſo, e deriva da נָשַׁךְ *mordere*. Appariſce ancor più dove l'eſigger נֶשֶׁךְ vien meſſo inſieme con *l'opprimere il povero e mendico*, e col non reſtituire i pegni. Veggaſi in Ezechiele xviii. 12.

(a) *nov. edit. tom. 3. p. 433.* τόκος λέγεται τὸ ἀδόμενον ἐπὶ ἀργυρίου· πλεονασμός ἐστι τὰ ἐπὶ τῶν λοιπῶν διδόμενα βρωμάτων, ἢ πομάτων.

נָשַׁךְ *naſiác*. metaforicamente *dar' ad uſura*. Quando lo *ſchin* è ſuſſeguito da quelle vocali, per cui la noſtra lingua non ammette la pronunzia che fa *ſc* innanzi e, overo innanzi i, lo rappreſento per due ſ, facendo queſte il ſuono, che men ſi allontana dall' Ebraico. Deut. XXII. 19. לא־תַשִׁיךְ *Non darai ad uſura*: replicato poco dopo. Quivi pure אֲשֶׁר יַשִׁיךְ *che ſi darà ad* uſura.

נָשַׁה *naſiá*. Dare ad uſura. Jerem. XV. 10. לֹא נָשִׁיתִי וְלֹא נָשׁוּ־בִי *Non ho dato a uſura, e non hanno dato a me*. Il Latino *non fœneravi, nec fœneravit mihi quiſquam*. Deut. XV. 2. אֲשֶׁר יַשֶׁה בְּרֵעֵהוּ *Chi avrà dato a uſura al ſuo proſſimo*, overo *chi averà preſtato al ſuo proſſimo*, come ſi rende comunemente. Le verſioni Latina, e Greca sfuggirono la difficoltà. Il conteſto dell' Ebraico è tale. *Al fine delli ſett' anni farai remiſſione, La remiſſione è queſta, che ogni creditore rimetta l'eſazione della ſua mano. Chi avrà dato al ſuo proſſimo non eſiggerà da lui, nè dal fratel ſuo, perchè venne la remiſſione al Signore: dallo ſtraniero eſiggerai*. Per intendere di chi aveſſe dato in preſtito, come tutti i moderni traducono, ſembra duro, che venuto o terminato il ſettimo anno, ſi doveſſe per rimerito della corteſia perdere la coſa preſtata. Si aggiunge, che מַשֶּׁה non così propriamente ſi direbbe del ritirar coſe date in preſtito: e di più, che il dirſi quì *dall' eſtranio eſiggerai*, par corriſponda al detto nel Deuteronomio, *all' eſtranio darai ad uſura*. Così dicaſi dell' altro paſſo Deut. XXIV. 10. כִּי־תַשֶׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה dove nè i Settanta, nè San Girolamo reſero, *ſe avrai preſtato al tuo proſſimo*, come Buſtorfio, Valton, e gli altri moderni fanno, eſſendo il futuro dell' iſteſſo verbo, e non parendo naturale, che chi aveſſe fatto gratuito preſtito, voleſſe entrare in caſa con diſguſto del padrone a prenderſi qualche coſa in pegno. L'original ſignificazione di queſto verbo è *portare un peſo*,

peſo, onde è più naturale ſia ſtato trasferito all' uſura, che al grazioſo impreſtito: e tanto più che ſegue appreſſo la voce מַשָּׁאת qual vien dall' iſteſſo נָשָׂה, e non può interpretarſi per coſa favorevole, ſignificando *peſo*. Molte e molte volte eſſa è nella Scrittura per peſo, onde non credo l' abbiano reſa i moderni plauſibilmente per *mutuum*. Il voler che muti ſignificato per le finali *aleph*, overo *he*, è un dimenticare la regola de' Gramatici, che quelle due lettere ſi mutano frequentemente ſenza conſeguenza alcuna. Le parole di Neemia v. 7. מַשָּׂא אִישׁ־בְּאָחִיו אַתֶּם נֹשִׁאִים ſon reſe ottimamente nella Volgata, *uſuraſne ſinguli a fratribus veſtris exigitis?* In Greco tal contratto ſubito dopo vien detto δάνειον. Parrebbe, che quando i Greci diſſero τὴν ἄφεσιν τῶν τόκων, *remiſſionem uſurarum*, come ſi legge in Demoſtene, aveſſero preſo tal termine dagli Ebrei. נָשָׂה ſignifica ancora eſiggere, come abbiamo ſpiegato poco fa nel xv. 2. del Deuteronomio, non cavandoſi buon ſenſo altramente, e comprovandoſi dal luogo di Neemia x. 31. ove promettono i Giudei di rimettere, cioè di donare nel ſettimo anno מַשָּׂא כָּל־יָד *il peſo*, cioè *il debito di tutti*: nel Greco ἀπαίτησιν, nel Latino *dimittamus exactionem*. Così Pſal. LXXXVIII. 23. לֹא־יַשִּׁא אוֹיֵב *l' inimico non eſiggerà*. 2. Par. VI. 23. וְנָשָׂא־בוֹ אָלָה *ed eſiggerà da lui giuramento*.

נוֹשֶׁה *noſcé*. Queſto nome è il participio attivo del ſudetto verbo. *Uſurario*, *creditore per aver dato a uſura*. Exod. XXII. 25. לֹא־תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה *non gli ſarai come uſuriere*. Pſal. CVIII. 11. יִנֹּקֵשׁ נוֹשֶׁה לְכָל־אֲשֶׁר לוֹ *e l' uſuriere irretiſca tutta la ſua facoltà*. Dice Neemia 2. Eſdr. v. 10, *ancor' io, fratelli miei, e quelli di mia famiglia* נֹשִׁים *ſiam creditori*, overo, *abbiam dato loro a uſura danaro, e gra-*

grani: *rimettiam loro queſto debito* אֶת הַמַּשָּׁא הַזֶּה *e rimettiam loro tutto quello* אֲשֶׁר אַתֶּם נֹשִׁים בָּהֶם *che voi eſiggete da eſſi*.

לָוָה *lavà* nell' hiphil. *Preſtare*. Exod. xxii. 25. אִם בֶּסֶף תַּלְוֶה *ſe moneta preſterai*. Pſal. xxxvi. 26. חוֹנֵן וּמַלְוֶה *avendo pietà, e preſtando*. Nel cal *ricevere in preſtito*. Pſal. xxxvi. 21. לֹוֶה רָשָׁע *l' empio riceve in preſtito*. Iſ. xxiv. 2. בַּמַּלְוֶה כַּלֹּוֶה *come chi preſta, così chi riceve*. Qualche volta e ſi può intender di preſtito, e di uſura. Prov. xix. 17. מַלְוֵה יְהוָה la Volgata *fœneratur Domino* xxii. 7. וְעֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה *Qui accipit mutuum, ſervus eſt fœnerantis*. Deuter. xxviii. 12. וְהַלְוִיתָ גּוֹיִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תִלְוֶה La Volgata: *& fœnerabis gentibus multis, & ipſe a nullo fœnus accipies*.

חָבַל *chabòl*. Pegno. Exod. xxii. 26. אִם חָבֹל תַּחְבֹּל *Se pegno prenderai*. Ezech. xviii. 7. חֲבָלָתוֹ חוֹב יָשִׁיב *il ſuo pegno al debitore reſtituirà*.

חָבַל *chabàl*. *Ricevere in pegno, tenere in pegno*. Ezech. xviii. 16. חָבָל לֹא חָבָל *pegno non terrà in pegno*. Deut. xxiv. 6. לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם *non riceverai macine in pegno*.

עָבוֹט *gnabòt*. Pegno. Deut. xxiv. 12, בַּעֲבוֹטוֹ *nel ſuo pegno*. עָבַט *gnabàt*. tor pegno: poco prima לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ *a prendere in pegno il pegno ſuo*. Deuter. xv. 6. וְהַעֲבַטְתָּ גּוֹיִם רַבִּים *e preſterai ad uſura a molte genti con pegno*: così moſtra la forza del vocabolo, ma poco dopo וְהַעֲבַטְתָּ תַּעֲבִיטֶנּוּ vuol dire *preſterai*, o come queſta lingua porta, *preſtando pre-*

preſterai ſenza pegno, e ſenza intereſſe, poichè ſi parla del povero.

עָרַב *gnarâb*. Fra i diverſi ſignificati di queſto verbo c'è ancora quello *d' impegnare*, *dare in pegno*: onde 2. Eſdr. v. 3. אֲנַחְנוּ עֲרֻבִים *impegnando noi*. E nella Geneſi XXXVIII. 17. עֲרֻבוֹן *gnarabón*, o vogliaſi ſcrivere *harabón*, pegno dato per ſicurezza di mantener la parola: tal voce da' buoni autori fu traſportata nella lingua Greca, e nella Latina: abbiam nella Volgata *ſi arrabonem dederis*.

רָבָה *rabá*. Moltiplicare. Si ha in queſto ſenſo infinite volte. Da queſto verbo vien תִּרְבִּית e מַרְבִּית ch'è l'iſteſſo nome, variandoſi la prima ſervile ad arbitrio, com' è l'iſteſſo מִרְמָה e תִּרְמָה e cent' altri ſimili. Queſta voce ſignifica *riempimento*, *moltiplicazione*, *ſoprabbondanza*, e propriamente *moltiplicazion di biade*: come inſegna ſpezialmente la Volgata. Lev. XXV. 37. dove le parole נֶשֶׁךְ וּמַרְבִּית ſon reſe *ad uſuram*, *& frugum ſuperabundantiam*: מַרְבֶּה הוֹנוֹ *moltiplicante*, cioè *chi moltiplica la facoltà*: nella Volgata, *Qui coacervat divitias*. Prov. XXVIII. 8.

La general raſſegna qui fatta de' termini a queſta materia attinenti, e nelle quattro lingue adoprati, aggiunte le oſſervazioni ſopra il lor vario uſo, ci darà comodo di ricorrervi, quando nelle ſacre Carte, o negli Scrittori partoriſcono ambiguità; e ci renderà circoſpetti ſingolarmente nel giudicar qualche volta in queſto propoſito del vero ſenſo ne' divini Libri. Converrebbe per accertar ſempre, aver nomi, e verbi, che preciſamente, e unicamente ſignificaſſero *preſtare gratuitamente*, *dar' a intereſſe*, *pigliare a intereſſe*, *dar con frutto oneſto*, *e moderato*, *dar con frutto eccedente ed illecito*, *dare con eſigger pegno*, *ma ſenza frutto*, *dare con eſigger pegno e frutto*: ma queſti nomi, e verbi nelle lingue non avendoſi ſiam forzati ad uſa-

uſare alle volte gl' iſteſſi in ſenſo diverſo, onde l'equivoco è in pronto. Appar da ciò, come per ben' intendere talvolta qualche paſſo, non biſogna confinare le ſue conſiderazioni in quel ſolo, ma biſogna confrontarlo col frequente ſentimento degli altri, e raccogliere il vero dal generale eſame. Il qual riſcontro affinchè poſſa agevolmente farſi, paſſo ora a raccogliere, e a preſentar qui fedelmente tutti i luoghi delle ſacre Carte, che a queſta materia ſi riferiſcono.

CAPO SECONDO.

Raccolta di tutte le autorità della Scrittura in queſto propoſito.

Ex. XXII. 25. LA prima menzione, che di ciò ſi abbia, è nell' Eſodo: vi ſi dice così. *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecum, non urgebis eum quaſi exactor, nec uſuris opprimes.* Così reſe in Latino S. Girolamo. In volgare: *Se avrai preſtato danaro al mio popolo povero, che ſoggiorna teco, nol preſſare quaſi eſattore, e non l'opprimere con uſure.*

Lev. XXV. 35. 36. 37. La ſeconda menzione è nel Levitico. *Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & ſuſceperis eum, quaſi advenam, & peregrinum, & vixerit tecum: nec accipias uſuras ab eo, nec amplius quàm dediſti. Time Deum, ut vivere poſſit frater tuus apud te. Pecuniam tuam non dabis ei ad uſuram, & frugum ſuperabundantiam non exiges.* Principiando dove ſi legge, *nec accipias uſuras ab eo, nec amplius quàm dediſti*, l'originale Ebraico ha in queſto modo. *Non pigliar da lui uſura, e ampliazione: temi Dio, e viverà il fratel tuo con te: non gli darai il tuo danaro a uſura, e non gli darai a moltiplicazione il tuo cibo.* Il teſto Greco ha così. *Non piglierai da lui uſura, nè ſopramoltiplicazione.* E nell' ultimo verſetto: *Non gli darai il tuo danaro a uſura, nè gli darai a moltiplicazione i tuoi cibi.*

Nel

Nel Deuteronomio ſi dice al popolo Ebreo, che ſe oſſerverà i precetti, verrà in grande ſtato, talchè תַּעֲבֹט *Deut.* xv. 6. *darai ad uſura a molte genti* (overo *riceverai pegni da molti*) dando a uſura ſi prendea pegno: *e niuno darà ad uſura a te*, overo *riceverà pegni da te*. לֹא תַּעֲבֹט nel Latino: *Fœnerabis gentibus multis, & a nullo accipies mutuum*. Ripeteſi queſto ſentimento nel Cap. 28. promettendo, che ſe ſarà ubbidiente, Iddio lo farà abbondar di tutto, talchè, *Ipſe fœnerabis gentibus multis, & ipſe a nullo fœnus accipies*. xxviii. 12. All' incontro ſe non udirà la voce del Signore, molte maledizioni gli verranno addoſſo, e fra l'altre, che il foraſtiero diverrà più ricco di lui, talchè *Ipſe fœnerabit tibi, & tu non fœnerabis ei*. v. 44.

Segue nel ſudetto Capo xv. *Si unus de fratribus tuis* v. 7. *ad paupertatem venerit, non obdurabis cor tuum, nec contrahes manum, ſed aperies eam pauperi, & dabis mutuum, quo eum indigere perſpexeris*. La verſione antica da S. Agoſtino addotta portava: *Si autem fuerit in te egenus in fratribus tuis..... non avertes cor tuum, neque conſtringes manum tuam a fratre tuo egente: aperies manus tuas ei, fœnus fœnerabit ei quantumcumque poſtulat, & quantum eget*: inſiſte a parola per parola nel Greco. Segue il verſo decimo. *Sed dabis ei, nec ages quidpiam callide in ejus neceſſitatibus ſublevandis.... Non deerunt pauperes in terra habitationis tuæ: idcirco ego præcipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi, qui tecum verſatur in terra*. *Aug. Locut. l. 6.*

Nell' iſteſſo libro. *Non fœnerabis fratri tuo ad uſuram* xxiii. 19. *pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, ſed alieno*. Cioè *al fratel tuo non darai ad uſura danari, nè viveri, nè qualunque altra coſa, ma bensì all' eſtranio*. Segue nel Latino: *Fratri tuo id quod indiget commodabis, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in opere tuo*. Il teſto Ebraico, e la verſion Greca non hanno *id quod indiget commodabis*, ma dopo *extraneo fœnerabis*, ſeguono ripetendo, *fratri au-*

tem tuo non fœnerabis, adoperando ſempre l'iſteſſo verbo.

Dopo il Pentateuco menzion di uſura ſi ha nel quarto de i Re in quella madre, che ricorſe al Profeta Eliſeo, quando il creditore era per prenderſi i due ſuoi figliuoli in ſervitù, per ragion di debiti laſciati dal defonto padre. Il Profeta perchè pagar poteſſe, e ſalvare i figliuoli, fece miracoloſamente apparir dell'olio in abbondanza. I teſti
4. *Reg.* IV. 1. Ebraico, e Greco eſprimono perchè poteſſe pagar *le ſue uſure*. Tocca poi queſto punto Davide, il quale nel Sal-
Pſal. XIV. 5. mo 14. annovera fra i ſanti coſtumi del Giuſto, che *pecuniam ſuam non dedit ad uſuram*. La Volgata mette *uſura & dolus* anche nel 54. e mette *ex uſuris & iniquitate*, nel 71. ne' quali luoghi ſta col Greco, la voce תוך del teſto non ſignificando uſura, ma fraude. Nel Salmo 108. fra le orribili imprecazioni, che ſi fanno, una è, *Scrutetur fœnerator omnem ſubſtantiam ejus*. L'Ebreo dice נשה che vale *circonvenga*, *opprima*, *diſtrugga*, così faceano gli uſurieri Ebrei.

Prov. XIX. 17. Inſegnò Salomone ne' Proverbj, che *fœneratur Domino, qui miſeretur pauperis, & viciſſitudinem ſuam reddet*
XXII. 7. *ei*. Inſegnò, che *il ricco domina ſopra i poveri*, e che *chi riceve ſi fa ſervo di chi dà*: qui *accipit mutuum, ſervus eſt*
XXVIII. 8. *foenerantis*. E inſegnò, che *qui coacervat divitias uſuris, & foenore liberali in pauperes congregat eas*. Parrebbe voleſſe dire, che a chi accumula ricchezze con intereſſi, e uſure, ſucceda talvolta chi in benefizio de' poveri ſe ne ſerve.

Il Profeta Iſaia per far' intendere la divina minaccia
Iſ. XXIV. 2. di deſolare ugualmente tutti: *erit ſicut populus, ſic ſacerdos . . . . ſicut foenerator, ſic is qui mutuum accipit, ſicut qui repetit, ſic qui debet*. E dove inſegna ciò, ch'era più grato
LVIII. 6. a Dio del digiuno: *Diſſolve colligationes impietatis, ſolve faſciculos deprimentes. Dimitte eos, qui confracti ſunt, liberos, & omne onus diſrumpe*. Secondo i Settanta. *Diſſolve obligationes violentarum cautionum*.

Gere-

Geremia: *non foeneravi, nec foeneravit mihi quiſquam: omnes maledicunt mihi.* Non *ho dato danari a uſura, e non ne ho ricevuto*, il che ſuol partorir conteſe, e liti, e pure tutti *mi rimproverano*. Il Greco porta ὅτι ὠφέλησα, ὅτι ὠφελησέν με ὑδείς, che vien' a dire, *non profui, non profuit mihi quiſquam*: ma impariamo da Origene, e da San Girolamo, come anticamente portavan bensì in tal modo molti eſemplari, ma ne' migliori, *in his vero, quæ exemplaria veriora ſunt, & cum Hebræis conſonant, habetur, Non debui, neque debuit mihi quiſquam*; il che aſſai più ſi adatta al conteſto. Si può raccoglier da ciò, come il Greco avea, e dovrebbe avere ὅτι ὤφλησα, ὅτι ὤφλησέν μοι ὑδείς, ch' è l'aoriſto primo del verbo ὀφείλω, e non di ὠφελέω. S. Baſilio cita ancora da queſto Profeta τόκος ἐπὶ τόκῳ, χὴ δόλος ἐπὶ δόλῳ dove ſi vede, che intendea della ſopraufura, ch'era in uſo fra' Greci, ma nè la Volgata, nè l'Ebraico hanno in quel luogo menzion di uſura. *Habitatio tua in medio doli, in dolo renuerunt ſcire me.*

Jer. XV. 10.

S. Hier. tom 5. *p.* 841. *&* *to.* 4. *p.* 946. *ed. Ver.*

Hom. in Pſal. XIV.

Jer. IX. 6.

In Ezechiele ſi annoverano più caratteri del Giuſto: *Et vir ſi fuerit juſtus .... pignus debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit, panem ſuum eſurienti dederit, & nudum operuerit veſtimento, & amplius non acceperit.* Che ſignifichi l'*amplius* s'impara poco dopo, ripetendoſi dal Profeta l'iſteſſo così: *& ſuperabundantiam non acceperit*: nè avrà preſo *uſura di danaro, nè moltiplicazione di grano*. All' incontro deteſta quivi il Profeta, *egenum & pauperem contriſtantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem .... ad uſuram dantem, & amplius accipientem*: e di nuovo colui comenda, il quale *pignus non retinuerit, & rapinam non rapuerit, panem ſuum eſurienti dederit, & nudum operuerit veſtimento, a pauperis injuria averterit manum ſuam, & ſuperabundantiam non acceperit.*

Ezech. XVIII. 4.

v. 12.

v. 16.

Benchè nè uſura nomini, nè moltiplicazione, di queſto però principalmente intende anche Amos Profeta ne' ſeguenti verſetti. *Audite hoc qui conteritis pauperem, & deficere facitis egenos terræ, dicentes, quando tranſibit men-*

Am. VIII. 4. 5. 6.

sis', & venumdabimus merces, & Sabbatum, & aperiemus frumentum, ut imminuamus mensuram, & augeamus siclum, & supponamus stateras dolosas. Ut possideamus in argento egenos, & pauperes pro calceamentis, & quisquilias frumenti vendamus.

Nell' Ecclesiastico documento si ha di non fenerare a
Eccli. VIII. 15. chi è più potente, perchè si perderà tutto. *Noli foenerare homini fortiori te, quod si foeneraveris, quasi perditum habe.* Ci si riprova ancora chi oggi dà, e dimani vuole indietro. *Hodie foeneratur quis, & cras expetit; odibilis est homo hujusmodi.* Crederei dovesse leggersi *repetit*, quadrando più al senso, corrispondendo meglio ad ἀπαιτήσει,
Is. XXIV. 2. ed avendosi in Isaia, *sicut qui repetit, sic qui debet.* Il Capo 29. principia così. *Qui facit misericordiam, foeneratur proximo suo.* Il testo: δανειεῖ τῷ πλησίον, *foenerabitur.* Il rimanente del versetto s' intende meglio nella version Siriaca: *& qui manu sustentat, observator est mandati*, e nell'Arabica: *& qui benevolentiam exercet in afflictione, observator est præcepti.* Segue il testo: *Foenerare proximo tuo in tempore necessitatis illius, & iterum redde proximo tuo in tempore suo.* Par si esorti a prestare, e a puntualmen-
Eccli. XXIX. 4. te restituire. Poco dopo. *Multi quasi inventionem æstimaverunt fœnus:* ὡς ἴυρημα· Forse vuol dire, *stimarono il frutto una finzione*, o sia un' *equità inventata*, parendo usata qui tal voce, come l'usò Modestino nel libro de *Euremeticis*. Ma ἴυρημα si ha in Senofonte per cosa ritrovata, per guadagno venuto a sorte; onde può qui spiegarsi del riguardar molti la ricevuta somma quasi non prestata, ma ritrovata, e fatta per fortuna di lor ragione: però segue, *& præstiterunt molestiam his qui se adjuverunt. Donec accipiant, osculantur manus dantis, & in promissionibus humiliant vocem suam.* Pur che ottengano, *promettono umiliandosi*: il testo ἐπὶ τῶν χρημάτων τῦ πλησίον ταπεινώσει φωνὴν, *per aver la roba del prossimo umilieranno il lor parlare*: ma al tempo di restituire, *in tempore redditionis postulabit tempus, & loquetur verba tædii* (come *remedia tædialia*

pres-

preſſo alcuni Legiſti) *& murmurationum, & tempus cauſabitur. Si autem potuerit, reddere adverſabitur, ſolidi vix reddet dimidium*: reſtituirà *a pena la metà del capitale*: *& computabit illud quaſi inventionem*: dirà che il proceder così venga da equità: overo, e computerà il danaro per coſa trovata a ſorte. *Sin autem fraudabit illum pecunia ſua, & poſſidebit illum inimicum gratis*: ſi acquiſterà un nimico gratuitamente. *Et convicia, & maledicta reddet illi, & pro honore, & beneficio reddet illi contumeliam*. Di queſti tali parla anche il Salmo: *mutuabitur peccator, & non ſolvet*. Segue nel Capo che abbiam per mano, *Multi non cauſa nequitiæ non foenerati ſunt* (ἀπέστρεψαν *ricuſarono*) *ſed fraudari gratis timuerunt*. I verſetti, che ſeguono predican l'umanità co' poveri. *Super humilem animo fortior eſto, & pro eleemoſyna non trahas illum*. Il Greco ἐπὶ ταπεινῷ μακροθύμησον, καὶ ἐπ' ἐλεημοσύνην μὴ παρελκύσης αὐτόν. *Col povero pazienta, e in fatto di limoſina nol protrarre*. Appreſſo. *Propter mandatum aſſume pauperem, & propter inopiam ejus ne dimittas eum vacuum. Perde pecuniam propter fratrem, & amicum tuum, & non abſcondas illam ſub lapide in perditionem*. Più toſto che tenere ozioſa la tua moneta, e naſconderla, arriſchia di perderla, dove ſi tratta di darla a poveri, a fratelli, ad amici. *Pone theſaurum tuum in præceptis Altiſſimi, & proderit tibi magis quàm aurum. Conclude eleemoſynam in corde pauperis*. Termina il Capo con ricordare, quanto ſia duro l'eſſer ripreſo da' ſuoi medeſimi, e rimproverato dal preſtatore: *correptio domus, & improperium foeneratoris*.

v. 9. *Pſal.* XXXVI. 21.

Nel quinto Capo di Neemia ſi rappreſentano le querele, e i tumulti, che nacquero nel popolo Ebreo, uomini, e donne per penuria di grani, e per la crudeltà delle uſure. Diceano alcuni. *Gran moltitudine è la noſtra con tanti figliuoli, e figliuole: accipiamus pro pretio eorum frumentum, & comedamus, & vivamus*: ne' fonti non ſi ha quella particella *pro pretio eorum*. Eravi chi dicea. *Agros noſtros, & vineas, & domos noſtras oppignamus, & accipiamus frumen-*

2. *Eſdr.* v. 2.

mentum in fame. Diamo in pegno i campi, e le vigne, e le caſe, e procacciam frumento in queſta careſtia. *Opponere*, che uſa quì la Volgata, quaſi *contraporre*, è latiniſſimo, uſato per impegnare da più purgati Autori. In atti giuridici trovo tal voce fin nella fine del ſeſto ſecolo in un Papiro da me publicato, dove le ſei once del fondo venduto aſſeriſce il venditore non eſsere ſtate da lui a niuno *donatas*, *ceſſas*, *vel oppoſitas*. Nel ſuſseguente verſetto il ſenſo par ſia: come faremo queſto, *ſe i noſtri campi, e le vigne ſon già obligate a chi ci ha dato danaro per pagare i Regj tributi?* Proſeguiſcono i poveri, e ſtretti da' debiti, ricordando che la lor carne è la medeſima che quella de' facoltoſi, e che i lor figliuoli ſon come i figliuoli di quelli: e non pertanto, *ecce nos ſubjugamus filios noſtros, & filias noſtras in ſervitutem*: e ciò ſenza ſperanza di potergli redimere, perchè *agros noſtros & vineas alii poſſident*. Quì Neemia s'accende di ſanto ſdegno, e riprende, e ſgrida i capi del popolo, e i principali. *Uſuraſne ſinguli a fratribus veſtris exigitis?* Così poi parla alla ragunanza. *Et ego, & fratres mei, & pueri mei commodavimus plurimis pecuniam, & frumentum: non repetamus in comune iſtud, æs alienum concedamus, quod debetur nobis. Reddite eis hodie agros ſuos, & vineas ſuas, & olivera ſua, & domos ſuas: quin potius & centeſimam pecuniæ, frumenti, vini, & olei, quam exigere ſoletis ab eis, date pro illis. Et dixerunt, reddemus, & ab eis nihil quæremus*. Fece adunque rimettere i debiti, come nell' anno del Giubileo ſi facea, e fece rendere le caſe, e i campi a poveri con uſure eſtorti. Che foſse queſta *Centeſima pecuniæ* niuno ha ſpiegato ch' io ſappia. Molti hanno inteſo della Centeſima Romana, cioè dell' un per cento al meſe; ſenza conſiderare la ſtravaganza del ſupporre arrivati gli uſi Romani agli Ebrei in tempo d'Eſdra, e di Neemia. Il teſto Ebraico, come or ſi legge, porta, *e cento di moneta, di frumento, e di vino*; il che per verità non fa buon ſenſo: ma la vera lezione ci vien' inſegnata da i Settanta, i quali reſero καὶ ἀπὸ τῦ ἀργυρίυ, e non καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου.

Iſt. Dipl. p. 165.

v. 5.

v. 7.

Mal

Mal puntata fu adunque la voce מאת da i Maſſoreti, non dovendoſi ſcriver מֵאַת *meáth*, come portano le ſtampe, e i moderni codici degli Ebrei, e che ſignifica *cento*, ma מֵאֵת *meéth*, che ſignifica *ex*; *& ex pecunia*, che par venga a dire, doveſſero reſtituire in moneta, quel che aveano eſatto di frumento, di vino, e d'olio. A tempi di S. Girolamo non c'erano i punti ancora, come da lui ſteſſo s'impara, onde fu facile legger diverſamente. L'altre antiche verſioni confermano, che niuna menzione di centenario era in queſto paſſo. La Siriaca rende, *& pecuniam, frumentum, vinum, atque oleum relinquamus*.

Ed ecco quanto ſi trova nel Teſtamento vecchio d'attinente a noſtra materia: or facciam ricerca nel Nuovo, in cui più direttamente la Criſtiana legge s'inſegna. In queſto poco o nulla di tal punto ſi tocca. Non ne hanno parola l'epiſtole di S. Paolo, non le Cattoliche, non gli Atti degli Apoſtoli, non i Vangeli di San Marco, e di S. Giovanni. Due ſoli luoghi ricordar ſi poſſono degli altri due Vangeli. Abbiamo in S. Matteo la parabola pronunziata dal Salvatore d'un padrone, che partendo da caſa per far lungo viaggio, conſegnò a tre ſervi il ſuo valſente, cinque talenti ad uno, due ad altro, e uno al terzo. I due primi impiegarono la moneta, e guadagnaron molto; il terzo tenne la ſua parte ozioſa, e naſcoſta. Ritornato dopo gran tempo il padrone, chiamò i ſervi a render conto. I due primi fecero vedere, come avean raddoppiata la ſomma. A ciaſcun di queſti diſſe il padrone. *Euge ſerve bone & fidelis, quia ſuper pauca fuiſti fidelis, ſuper multa te conſtituam: intra in gaudium Domini tui*. Ma a quello, che non avea meſſa la pecunia a guadagno, all' incontro diſſe. *Serve male, & piger .... oportuit te committere pecuniam meam nummulariis, & veniens ego recepiſſem utique quod meum eſt cum uſura*. Ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. La parabola medeſima vien riferita in S. Luca, nel quale in veçe di talenti Matt. XXV. 21.

Luc. XIX. 17. lenti si dice mine. *Euge bone ſerve* si dice parimente a chi le avea meſse a frutto, e *ſerve nequam* a chi non l'avea
v. 23. fatto. *Et quare non dediſti pecuniam meam ad menſam, & ego veniens cum uſuris utique exegiſſem illam?*

Altro luogo è nel medeſimo Vangeliſta, il quale a noſtro propoſito vien quaſi ſempre citato. Predica quivi il Salvatore, come ſecondo la ſua nuova legge dobbiamo far bene non ſolamente a chi ne fa a noi, ma a quelli ancora, quali non abbiamo ſperanza alcuna, che a noi ne facciano. *Si bene feceritis his qui vobis benefaciunt, quæ vobis*
Luc. XVI. 32. *erit gratia? ſiquidem & peccatores hoc faciunt. Et ſi mutuum dederitis his, a quibus ſperatis recipere, quæ gratia eſt vobis? nam & peccatores peccatoribus foenerantur, ut recipiant æqualia. Verumtamen ailigite inimicos veſtros, benefacite, & mutuum date, nihil inde ſperantes, & erit merces veſtra multa, & eritis filii Altiſſimi, quia ipſe benignus eſt ſuper ingratos & malos.* Cioè a dire *ſe beneficherete quelli che benefican voi, qual merito è il voſtro? poichè fanno così i peccatori ancora.* Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. *E ſe preſtate a perſone, dalle quali ſperate altrettanto qual merito è il voſtro? poichè anco i peccatori a' peccatori preſtano per riportarne ugual contracambio.*

CAPO TERZO.

Si eſamina quanto approvabil ſia l'uſo, che vien da molti fatto in queſta controverſia, di quelle parole del Levitico, nec amplius quàm dediſti.

OR dov' è mai in tutti i paſſi finora meſſi innanzi, e raccolti queſto preteſo divieto, di dare alle occaſioni con legale, e diſcreto frutto ſomme di danaro a chi per affari di ſua caſa, per migliorar ſuo ſtato, per ſuoi traffichi, per ſuoi vantaggi le chiede? altro qui non ſi vede mai, ſe non

non rimproverar l'uſura, che fra gli Ebrei correa, qual' era furioſa, e inſoffribile; e condannar chi non ſoccorreva ſe non per intereſſe, e con guadagno i poverelli, e gli anguſtiati, quali empietà non c'è ora buon Criſtiano che non condanni. Ma volendo io onoratamente far ricerca anche di quanto per la contraria ſentenza con maggior' apparenza può addurſi, metterò prima in viſta quel paſſo, che più d'altro raſſembra di favorirla, e che preſo da ſe a chi ſi ſia può far forza. Poco innanzi parmi abbiam veduto in tal materia coloro, che ogni prò impugnando in queſte parole non ſi ſon fatti forti; e poco parimente que' famoſi da noi Cattolici ſeparati, che in favor de' frutti ſcrivendo, queſta, che può dirſi l'obiezion maſſima, non dileguarono. Parlo quanto a queſt' ultimi per relazione, poichè de' lor libri in tale argomento, per eſſer ſicuro di non aver preſo niente da loro, io non ho voluto leggere nè pure un verſo. Il paſſo adunque è nel Levitico: *nec accipias uſuras ab eo, nec amplius quàm dediſti*. Queſto detto è l'unico, dal quale ſembri ferirſi direttamente, e generalmente anche il modeſto frutto, e ſpiegarſi, che nulla più dobbiam mai farci rendere, *di quello che abbiam dato*. Ma da queſto appunto incominciar dobbiamo a riconoſcer l'intrinſeco di tal materia, a ſcoprire il perpetuo equivoco, che vedremo regnar ſino all' ultimo, e a ravviſar lo sbaglio che naſce dall' addur parole iſolate, citazioni tronche, e ſenſetti dalla lor matrice divelti. In queſto modo non c' è libro ſanto, da cui non ſi poſſono trarre ereſie. S'altri ſtaccherà quelle parole di S. Paolo, *ſiquidem ſunt Dii multi*, e le addurrà come un documento della Scrittura, e come facciano ſenſo da ſe, bella dottrina per certo ci recherà innanzi: Veggiamo in grazia nel caſo noſtro di chi ſi parli, e di che ſi tratti. *Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & ſuſceperis eum quaſi advenam, & peregrinum, & vixerit tecum, nec accipias uſuras ab eo, nec amplius, quàm dediſti: time Deum tuum, ut vivere poſſit frater tuus apud te*. Ecco come ſi tratta del povero, anzi di quel povero, ch'è anche

Lev. XXV. 36.

1. Cor. VIII. 5.

impotente al lavoro. Ora verſo gl'impoveriti, ed inabili a procacciarſi lavorando il vitto, profeſſiam tutti, che corra poſitivo debito di limoſina, e di accudire al loro neceſſario ſoſtentamento, non che ſia lecito mai cercar vantaggi, ed utile dal ſovvenirgli. Veramente però di quel povero s'intende quì, che può reſtituire quanto riceve, onde di eſigger da lui reſtituzione permetteſi; ma dal non poterſi eſigger frutto da un tale, ſi vorrà dedurre, che ſiam tenuti a dar per niente i noſtri Capitali anche a' facoltoſi? da queſto che le migliaja di ſcudi debbano darſi gratuitamente anche a' Grandi? Non dice il teſto *non accipias a quocumque*, ma *non accipias ab eo*: e di colui ſi parla, che non ſolamente era povero, ma foraſtiero ancora, e però privo di ſoccorſo da' ſuoi: e non ſi dice, che obligo correſſe di dargli ſomme, ma tanto che poteſſe vivere nel paeſe ov' era venuto: *ut vivere poſſit apud te.*

Tanto baſta, per pienamente riſpondere a chiunque di queſt' autorità contra qualunque frutto ſi vale; e per far conoſcere, che preſa nel ſuo intero, e conſiderata nel ſuo conteſto, altro non ordina, che di non aggravar punto i poveri con intereſſi. Ora a motivo puramente di ſtudio, alcune rifleſſioni aggiungerò benchè fuor di biſogno, che non ſaranno inutili a chi voleſſe fare ulterior ponderazione ſopra tal paſſo. Se le parole *nec amplius quàm dediſti*, non foſſero incorporate come ſono, ma faceſſero caſa da ſe; talchè ſembraſſe veniſſero a imporre in univerſale, di *non eſiggere da chiunque ſia*, e non ſolamente frutto grave, ma niente di più *quàm dediſti*; allora ſi riſponderebbe, poterſi per ragioni non diſprezzabili ſoſpettare, che quelle quattro ſillabe *quàm dediſti* non ci vengano dall' interprete, ma più toſto da ſcorrezione, e foſſero una giunta d'antichi copiſti, che ſi credettero quella o ſimil parola eſſer neceſſaria a compire il ſenſo. Di tal particella non c'è orma nel teſto Ebraico, e nè pure nella verſion Greca, nè in verun' altra delle antiche. Noi vedremo con ſicurezza in queſto Trattato più d'una volta, come *uſura* s'intendea ne' danari, e *ampliazio-*

zione s'intendea ne' grani. Potrebbe però eſſerſi prima ſcritto da chi traduſſe in Latino *nec amplificationem*, overo *nec ampliationem*; voce a buoni tempi legale, e dinotante allora *dilazione*; ma che fu uſata due volte, in ſenſo di moltiplicazione da Tertulliano. Più veriſimile però è, che ſcriveſſe *nec amplius*, come or ſi legge, eſſendo ſolito il Volgato interprete di eſprimerſi in queſto modo. *Ad uſuram non commodaverit, & amplius non acceperit*, ſi ha in Ezechiele. Il paſſo d'Amos profeta, nel precedente Capo addotto, S. Girolamo lo ſpiegò così. *Qui expectatis kalendas ut negotiemini, & uſuras augeatis de uſuris, & ſabbatha ut aperiatis horrea, detiſque frumenta, amplius recepturi.* L'eccedente moltiplicazione, che correa nell' accomodare i biſognoſi di grano, la dinota col ſolo avverbio *amplius*. Come *amplius recepturi*, e come *amplius non acceperit*, così par molto probabile ſcriveſſe nel luogo di cui ſi tratta, *nec accipias uſuras ab eo, nec amplius*: e tanto più che ſe ne ſpiega nel ſuſſeguente verſetto il ſignificato, *& frugum ſuperabundantiam non exiges*. Ma i traſcrittori parendo loro mancar qualche coſa, aggiunſero forſe *quàm dediſti*.

Ez. XVIII. 8.

In Am. VIII. 4.

Della intruſione di quelle due parolette non ſarebbe da far maraviglia alcuna. Anco ne' tempi antichi abbiamo da S. Girolamo, che alla verſion Latina *unuſquiſque pro arbitrio ſuo vel addidit, vel ſubtraxit, quod ei viſum eſt*. Noi ſappiam però quanto lavorò, e fece lavorar Siſto V. per emendar le lezioni della Volgata, e con quanti errori di meno publicò nel 1590 la ſua edizione. Inſegna quivi quel gran Pontefice, come tanti errori vi ſi erano inſinuati, *vel ex injuria temporum, vel ex librariorum incuria, vel ex temere emendantium licentia, vel ex recentiorum interpretum audacia*. Noi ſappiamo quant' altri levar ne fece di nuovo Clemente VIII. Ma ſopra tutto è da avvertire, che vien dichiarato nella Prefazione, come non è per anco interamente corretta, anzi *quædam quæ immutanda videbantur, conſulto immutata relicta ſunt*: ed è noto, come riſpoſe a Luca da Bruges il Cardinal Bellarmino: *ſcias non eſſe a*

Præf. in Joſ.

nobis accuratiſſime caſtigata. E così avea fatto anticamente S. Girolamo nell'emendar la verſione del nuovo Teſtamento, molte imperfezioni laſciando, *nè multum a lectionis Latinæ conſuetudine diſcreparent*. Abbiamo adunque dall' autorità de' ſommi Pontefici, e dalla dottrina de' più celebri Teologi, come qualche ſcorrezione ſi trova ancora nelle ſtampe della Scrittura, perch' erano in numero grandiſſimo, non eſſendo delle ſacre Carte ſtati inſpirati i copiſti come gli Autori. Niſſun pregiudizio reca ciò all' intenzione della Chieſa cattolica, nè all' autorità dell' edizion Volgata. Anche intorno al merito di tal verſione principj ci oppongono i ſeparati dalla Romana Chieſa, che non ſi ſono da noi immaginati mai. Riſpoſe già loro con più altri il Bellarmino, non avere i Padri nel Concilio di Trento ſognato mai d'anteporre le verſioni a i fonti, *ſed ſolum ex tot Latinis verſionibus, quæ nunc circumferuntur, unam delegerunt, quam ceteris anteponerent*. Era neceſſario levar la confuſione, che allor correa. Abbracciò il Concilio, e dichiarò autentica quella verſione, che ha per ſe l'autorità di tanti ſecoli, e di tanti Padri, ch'è affatto immune da errore contra la Fede, e coſtumi, e che veramente è per ogni conto miglior d'ogn' altra. Delle Critiche ad eſſa fatte moltiſſime ſon falſe e vane. Sopra queſto, e ſopra il valor di eſſa, ho molte e molte oſſervazioni da parte, le quali anche dopo tutto quello, che da' Cattolici è ſtato ſcritto, non ſono forſe del tutto inutili. Del verſetto de' Teſtimonj Celeſti nella prima di S. Giovanni, il quale più di verun'altro è ſtato combattuto, e impugnato, credo d'aver finalmente moſtrata con evidenza l'autenticità: vegganſi gli Opuſcoli, che ſono ſtati aggiunti all' Iſtoria Teologica. Chi è verſato nella lettura de' Rabbini (com' è fra gli altri il Padre Amedeo Agneſi Domenicano, Soggetto di raro ſapere, e Lettore di lingue orientali nella Regia Univerſità di Torino) m'atteſta inoltre, che anch' eſſi favoriſcon per lo più la Volgata. Ma poichè dunque non è mai ſtato alieno da i Cattolici fondamenti, che ſi perfezioni ſempre più l'edizione,

pag. 145. c. 173.

an-

anzi dotti Cattolici anche dopo l'ultime emendazioni hanno ſtudiato ſopra di ciò, niuno ſcandalo naſcerebbe, ſe nel paſſo da noi ora eſaminato una parola di più ſi trovaſſe. Reſta ora da moſtrare, come veramente la ſudetta parola paja ſoprabbondante, e poſteriormente inſerita.

Quando ambiguità, o contraſto ſorge ſopra qualche ſentenza d'una traduzione, di qualunque Autore ſi tratti, la general regola fu ſempre, ed è di aver ricorſo all' originale, e di riſcontrar la verſione col teſto. Quanto più dee ciò immediatamente praticarſi, quando dubbio naſce ſopra qualche parola delle verſioni della Scrittura, il teſto della quale fu inſpirato a chi lo ſcriſſe da Dio? In caſo di diſcordanza fra gli Ebraici codici, ed i Latini, *rerum geſtarum fides ab ea lingua repetenda eſt, ex qua interpretatum eſt quod habemus*, ſcriſſe S. Agoſtino. Inſegnò Siſto V, che *laudabile eſt, ubicumque noſtri codices ipſi per ſe aut conciliari, aut intelligi non poſſunt, linguarum externarum præſidia quærere*. Qualche ſcorrezione è caduta ne' libri Ebraici ancora, perchè con tutte le cautele uſatevi, anche i lor traſcrittori furon' uomini: ma in queſto luogo il conſenſo di tutti, e il perfetto accordo, che ſi ravviſa tutte le volte, che ſi hanno quelle parole nel teſto Ebreo, fanno indubitata fede, che non c'è alcun neo, onde niun Criſtiano può negare di riportarſi qui interamente a quanto nell' originale ſta ſcritto אַל־תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית *al thichách meithó néſcec vetharbith*: cioè *Non accipies ab eo uſuram, & amplificationem*. Così per l'appunto ſta anche nel Samaritano tanto delle ſtampe, come del prezioſo manuſcritto dell' Ambrogiana di Milano, del quale appunto meſi ſono con ſommo piacere, e con l' ajuto del mio fido Acate il Signor Franceſco Seguier, ho riſcontrata gran parte. אל־תקח מאתו נשך ותרבית In Latino il P. Pagnini, che primo de' Cattolici lavorò una verſione dall' Ebreo, reſe *uſuram, & incrementum*, altri *& multiplicationem*.

De Civ. Dei l. 15. c. 14.

Quaſi

Quasi per altro originale vien da molti considerata la prima versione, che si facesse della Scrittura, cioè la Greca detta de i Settanta. Venerata vien certamente da tutti, poichè venne da codici Ebraici cotanto antichi, e perchè tanto contribuì a farci in molti luoghi ben' intendere il testo Ebreo. Ora in questa il nostro versetto parla così: *ἐν λήψῃ παρ' αὐτῶ τόκον, μὴδὲ ἐπὶ πλήθει. Non piglierai usura da lui, nè moltiplicazione.* La prepositione *ἐπὶ* o fa che si debba rendere *nè sopramoltiplicazione*, onde Flaminio Nobili rese in Latino *neque supermultiplicationem*, o mostra, che ci è sottinteso il verbo, *nè darai a moltiplicazione*: in fatti al costume de' Giudei di prestare i grani a moltiplicazione qui si dà bando. Qualche codice in vece di *ἐπὶ πλήθει* ha *πλεονασμὸν*, che vuol dire il medesimo. Or siccome il non esser tali parole nell' Ebraico indica, che non fossero nella versione di S. Girolamo; così il non esser nel Greco mostra, che non furono nè pur nell' antica, che corse ne' primi secoli, e che fu lavorata sul Greco.

Osserviam' ora le versioni in lingue orientali, delle quali citerò le approvate traduzioni in Latino. La Siriaca rende in questo modo: *Ne accipias ab eo conventiones, & foenus*. Il Targum Caldeo: *Non accipias ab eo usuram, neque foenus*. L'Arabica: *Et ne accipias ab eo foenus, neque usuram*. Nel Samaritano: *Ne accipias ab eo foenus, & incrementum*. Ecco quanto lontane tutte dall' *amplius quàm dedisti*. Ma che non furon mai quelle due parolette nel testo, impariamo anche meglio dalla version Volgata; perchè non una ma sette volte si hanno nel testo Ebraico congiuntamente li due nomi *nescec*, *vetharbith*, resi perpetuamente in Greco *τόκος, καὶ πλεονασμὸς, usura, e moltiplicazione*. Ora nel Latino una sola volta ci si aggiunge *quàm dedisti*, di che non si ha vestigio l'altre sei; talchè se que' nomi tal forza di significazione avessero, importante difetto parrebbe trovarsi l'altre sei fiate nella Volgata; il che nè cattolicamente, nè dottamente si potrebbe dire. Que' due nomi si rendono ne' Proverbj *usuris & foeno-*

Prov. XXVIII. 8.

foenore. In Ezechiele due volte, *uſuram & ſuperabundantiam non acceperit*: *uſuram & ſuperabundantiam accepiſti*. Ma nel Levitico ſpiegò l'interprete con la traduzione l'eſſer della coſa, e il preciſo ſignificato, dicendo, *Pecuniam tuam non dabis ei ad uſuram, & frugum ſuperabundantiam non exiges*. Ez. XVIII. 17. XXII. 12.

Non ci rincreſca il trattenerci ancora ſu queſta ricerca, perchè ci dà occaſione d'acquiſtar lumi, che ſerviranno in progreſſo. Due ſpezie di uſura erano in uſo fra gli Ebrei, di danaro, e di comeſtibili. Per queſto è che ſi dice nel Deuteronomio, *Non foenerabis fratri tuo pecuniam, nec fruges*. Queſt' ultima era molto più frequente, perchè molto più ſpeſſo dalla moltitudine povera veniva richieſto pane, e vino, ed olio, che moneta. Imparaſi da S. Girolamo il preciſo di tale uſura, fino a tempi di lui nella Paleſtina, dove allora egli era, mantenuta, e comunemente uſitata, e s'impara dal comento ch' ei fece appunto al paſſo d'Ezechiele, di cui trattiamo. *Solent in agris frumenti, & milii, vini: & olei ceterarumque ſpecierum uſuræ exigi, ſive ut appellat ſermo divinus abundantiæ; verbi gratia ut hyemis tempore demus decem modios, & in meſſe recipiamus quindecim, hoc eſt amplius partem mediam. Qui juſtiſſimum ſe putaverit, quartam plus accipiet portionem*: che veniva a fare un venticinque per cento; in queſta miſura ſi contenevano i più ſcrupoloſi: ma comunemente adunque ſi prendea la metà di più del capitale. Tale era l'uſo comune, come dal dir di S. Girolamo ſi raccoglie. Queſte due eſazioni, come poco fa accennammo, aveano diverſo nome, perchè quella di danari ſi chiamava uſura, e quelle ne' viveri ſi chiamava ampliazione, o ſia moltiplicazione. Però in Latino fu rappreſentata l'Ebrea voce *tharbith*, e la Greca *pleonaſmos* per *ſuperabundantia*. Difendeaſi tanta empietà con una facezia, ma *Deus non irridetur*, dice quì il noſtro Dottore, il quale dichiara in altro luogo ancora l'iniquità Giudaica, e conferma il ſignificato del *tharbith*. *Neceſſitatem pauperum verterunt in lucrum, & uſuram acceperunt, & ſuperabundantiam*. in Ez. l. 6. c. 18. in Ezech. l. 7. c. 22.

Ab-

Abbiam veduto finora quattro volte, come ſecondo la Volgata *tharbith* non altro ſignificò, che la violenta uſura ne' viveri. Or veggiamo come ſi traduca tal voce in eſſa l'altre tre volte. Nel Capo 18. d'Ezechiele il verſetto ottavo ha בְּנֶשֶׁךְ לֹא־יִתֵּן וְתַרְבִּית לֹא יִקָּח *baneſcec lo ithén vetharbith lo ichách*: la Volgata: *ad uſuram non commodaverit, & amplius non acceperit*. Nel verſetto XIII. בְּנֶשֶׁךְ יִתֵּן וְתַרְבִּית יִקָּח *ha néſcec nathán vetharbith lachách*: la Volgata: *ad uſuram dantem, & amplius accipientem*. Ecco ſempre le due ſpezie di uſura, la ſeconda delle quali, dinotante l'accreſcimento ne' grani, e ſignificata ſecondo l'uſo in Ebreo col nome *tharbith*, ſi eſprime dalla Volgata col ſolo avverbio *amplius*: onde il ſoſpetto non è irragionevole, che i copiſti parendo loro *nec amplius* non finire il ſenſo, e mancarvi qualche coſa, vi appiccaſſero *quàm dediſti*. Ne' verſetti, de' quali trattiamo, 36, e 37 la ſteſſa voce *tharbith* ſi ha due volte, e così in Greco quella di *pleonaſmos*. Non v'ha dubbio però che la ſignificazione è la medeſima. In Latino ſi rende una volta *per amplius*, e l'altra per *frugum ſuperabundantiam*; perchè la ſeconda volta traducendo ſi dichiara quel che la prima ſi laſcia oſcuro. Per l'aggiunta, che ſi fa all' *amplius*, poſſiam ricordare, come a propoſito d'un error di parola, ch' era ne' libri Latini del tempo ſuo, così parla S. Agoſtino: *qui error tam multos codices præoccupavit, ut vix inveniatur aliter ſcriptum; & tamen ſententia manifeſtiſſima eſt, quia clareſcit conſequentibus verbis*: parrebbe aveſſe appunto parlato del *quàm dediſti*, la ridondanza della qual particella parimente *clareſcit ex conſequentibus verbis*. Leggeſi nel principio di S. Marco, ὡς γέγραπται ἐν Ἡσαΐᾳ, e pure il paſſo citato non è d'Iſaia, ma di Malachia. Fece queſta oppoſizione Porfirio, e abbiamo da S. Girolamo, come *eccleſiaſtici viri pleniſſime reſponderunt*: ma egli ſteſſo, che avanzò tutt' altri nella cognizione delle Scritture, come riſpoſe? *Nos autem nomen Iſaiæ putamus additum ſcriptorum vitio, quod*

de Doctr. Chr. l. 2. n. 18.

in Matt. tom. 7. col. 17. ed. Ver.

& *in*

& in aliis locis probare poſſumus. Ecco per autorità del gran Dottore della Chieſa aggiunto per vizio de' copiſti un nome, che nell' edizion noſtra Latina tuttavia compariſce; ed ecco che in altri luoghi ancora qualche parola aggiunta egli avea oſſervata. *Nec accipias amplius* per altro è latinamente detto; e che veniſſe inteſo per l'iſteſſo che *ſuperabundantiam*, ſi vede anche in S. Ambrogio, il quale citando il paſſo d'Ezechiele, dove abbiam' ora *& amplius non acceperit*, lo adduce in queſto modo: *& ſuperabundantiam non accipiet*: e citando quello del Levitico, dove abbiam' ora *& frugum ſuperabundantiam non exiges*, lo adduce così: *& in amplius recipiendum non dabis illi eſcas tuas*. Ecco il ſenſo dell' *amplius*, che non ha biſogno d'altra giunta, e che ſignificava adunque lo ſtrabocchevole accreſcimento, qual ſolea correre, quando ſi accomodavano i poveri di grani, e d'altri viveri. Ruffino nella traduzione dell'eccleſiaſtica Storia d'Euſebio, a queſto paſſo del Levitico avendo la mira, latinizzò il decimoſettimo canone Niceno così. *Ne quis Clericus aut uſuras accipiat, aut frumenti, vel vini ampliationem*. In quella legge di Severo Aleſſandro, *Frumenti, vel hordei mutuo dati acceſſio etiam ex nudo pacto præſtanda eſt*, per la modeſta parola di *acceſſio* ſi fa intendere il 25, o il 50 per cento, che così procedeva allora l'uſura de' grani nelle provincie, come vedremo a ſuo luogo.

de Tob. c. 15.

l. 12. C. de uſuris.

Allorchè S. Girolamo afferma, come abbiam veduto poco fa, che *ſermo divinus appellat* le uſure de' grani *abundantias* (forſe *ſuperabundantias*, perchè a queſti paſſi medeſimi avea mira) ne poſſiam ritrarre, che per *amplius* intendea moltiplicazione, e non qualunque piccolo aumento. Quando l'iſteſſo Padre ſopra S. Matteo citò Ezechiele aſſolutamente, e ſenza ricordare il luogo, per addurre il netto del ſentimento ſuo, e per levare ogni ambiguità non citò l'*amplius*, ma bensì *uſuram*, *& ſuperabundantiam non accipietis*. Nella Volgata ſi dice anche in altro luogo, *& multipliceris amplius*, per far' intendere moltiplicarſi aſſaiſſimo. Dell' uſo particolare di queſta voce nella Volgata

tom. 7. c. 162.

Deut. VI. 3.

Num. 111. 49. *Agg. l.* 9. abbiamo esempio anche ne' Numeri: *qui fuerant amplius*: e in Aggeo *respexistis ad amplius*. Anche S. Agostino, benchè parlando d'altro ci mostrò, in qual senso si usassero questi vocaboli allora. *Amplitudo est potentia, aut majestas, aut aliquarum copiarum magna abundantia*. E altrove: *in abundantia enim intelligitur affluentia, & quasi rei nimium exuberantis effusio*.

tom. 6. *col.* 10.

tom. 1. *col.* 311.

Ma in somma indubitato è, che *non accipias usuras* significa nel denaro, e *nec amplius* significa *nè ampliazione* quando si davano comestibili: ed è indubitato altresì, che il *quàm dedisti* del Latino non è nè fu nel testo originale della Scrittura: ma ciò in ogni caso nulla rileva, perchè ci può star benissimo: attesochè si tratta quì del povero; e del povero trattandosi, è verissimo, che non si può esiggere un piccolo di frutto da lui: onde può esser molto bene, che il traduttore volesse con la sua versione dichiarare il senso del tutto, appunto come quando rese per *frugum superabundantiam* quella voce, che rende negli altri luoghi *superabundantiam*. Conchiudiamo adunque, che di questo passo, non solamente riguardandolo nel contesto, ove dice *ab eo*, cioè dal povero, ma nè pure staccandone le parole, si può fare nella quistion presente alcun' uso; e in fatti non fu citato in verun modo contra l'usura da i Padri antichi, anzi nè pure da S. Tomaso. S. Ambrogio, che nel suo libro contra l'usure tanta ricerca fece de' passi Scritturali, che non meno di 40 ne addusse, avrebbe tralasciato questo, se nel moderno senso l'avesse inteso? Esichio Gerosolimitano, che si crede vivesse in tempo di S. Gregorio, ne' sette libri, che di lui abbiamo sopra il Levitico, di tali parole non fece motto. In somma nelle prische età creduto non fu mai nè pensato, che per tal detto si proibisca qualunque frutto, quando si diano somme a chi possiede buoni fondi, o a chi ha capitali in giro; ma che si proibisca bensì d'esiggere alcun pro da quelli, cui siam tenuti a soccorrere, impoveriti essendo, ed abbandonati: nè a cotesti vien' imposto di prestar somme rilevanti, ma tanto che basti al lor ne-

neceſſario ſoſtentamento. *Si attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu, & ſuſceperis eum quaſi advenam, & peregrinum, & vixerit tecum, nec accipias uſuras ab eo, nec amplius quàm dedisti: time Deum tuum, ut vivere poſſit frater tuus apud te*

CAPO QUARTO.

Si fa vedere, quanto ſia lontana dal vero l'intelligenza, che vien data modernamente a quelle parole, mutuum date, nihil inde ſperantes.

AMmirabile coſa è, come ſentenza dall' umano intendere in materia di coſtumi così diverſa, venga principalmente fondata ſopra un detto, che ſignifica tutt' altro, che di tutt' altro intende, e che veramente a queſta controverſia non ſi riferiſce. Ognun previene, che di quelle parole ſi tratta, *mutuum date, nihil inde ſperantes*. L'eſſerſi queſte da molti in altro ſenſo inteſe, dal ſolito uſo nacque di prenderle da ſe, ſenza oſſervar nel teſto di che ſi ragioni, e ſenza connetterle con quanto precede, e con quanto ſeguita. In queſto modo non c' è errore, che dalle ſacre Carte ancora dedur non ſi poſſa. Nel caſo noſtro adunque fa meſtieri prima d'altro oſſervare il conteſto del ragionamento, e di che ſi parli, e tutta quella parte dell' eſortazion del Salvatore a che miri.

Non tratta egli quivi per ombra del preſtar con uſura o ſenza. Tratta del ſublimar ch' egli facea, e del raffinare il precetto della carità del proſſimo, con eſtenderlo anche verſo i nemici. *Audiſtis quia dictum eſt, Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum: ego autem dico vobis, Diligite inimicos veſtros, benefacite his, qui oderunt vos*. Perciò aggiunge, non biſogna amar ſolamente chi v' ama, e far bene ſolamente a quelli, che ſperate ne facciano a voi, poichè in queſto modo non fareſte niente di più de' Gentili: *nonne & Ethnici hoc faciunt?* Voi dunque, Matt. v. 43.

dice nel fin del Capo, *ſiate perfetti*, e conſiſte la perfezione quivi predicata nel non reſiſtere al cattivo, *ego autem dico vobis non reſiſtere malo*; e nel procurar bene anche agl' ingiuſti oppreſſori; talchè s' alcun di queſti alcuna coſa ti chiede, compiacilo, e ſe ti dimanda in preſtito, non rivoltar le ſpalle: *qui petit a te da ei, & volenti mutuari a te ne avertaris*. Niente ſi ha da più in S. Matteo; ma in S. Luca, dove quel Sermone del Redentor noſtro parimente ſi riferiſce, il ſudetto ſentimento ſi eſprime così:

Luc. VI. 35. πλὴν ἀγαπᾶτε τὺς ἐχθρὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανίζετε, μηδὲν ἀπελπίζοντες. *Anzi amate i nimici voſtri, e beneficategli, e preſtate loro, nulla da ciò ſperando*. Chi in qualche modo benefica, e chi preſta, acquiſta naturalmente un certo gius, che in ſimile occorrenza ſia preſtato a lui; o crede almeno d'acquiſtar talmente la grazia del beneficato, che in altro modo ne poſſa ſperar ricompenſa.

de Tob. cap. 2. *Qui non reddit pecuniam, reddit gratiam*, dice S. Ambrogio. Grazioſamente ſcriſſe Filone a queſto propoſito, che

Phil. de Benignit. ἔτι καὶ ἡ χάρις τρόπον τινὰ δάνειον ἀποδιδόμενον ἐν καιρῷ &c. *il far corteſia è una ſpezie d'uſura, che frutterà, quando chi riceve in preſtito ſarà in miglior fortuna*. Ma dice il Salvatore, fatelo anche ſenza queſta ſperanza, fatelo anche co' nemici, fatelo anche ſenza aſpettarne, e ſenza ſperarne ricompenſa veruna in terra.

Come mai ſi fa entrar quì, e da che mai ſi ricava un precetto generale di non dare a niuno ſomme di danaro con frutto? L'inſegnamento è d'amare anche i nemici, e di beneficargli, e perchè una ſpezie di benefizio è il preſtare, di preſtar loro ancora; e tuttociò ſenza ſperanza di riceverne mercede alcuna, non dovendoſi fare il bene per eſſerne dagli uomini contracambiati. Manifeſto è, che il *nihil ſperantes* non cade preciſamente ſul *mutuum date*, come vien ſuppoſto, ma ſul compleſſo, e ſpezialmente ſul *benefacite*: beneficate ſenza ſperar da i beneficati mercede alcuna. Dopo il *date* ottimamente vien poſta virgola, perchè meglio appariſca, non eſſer ciò che ſegue col ſolo membro precedente congiunto. Anzi nel Vangelo di S. Matteo

ſi ha

ſi ha il *diligite*, e ſi ha il *benefacite*, e ſi tralaſcia il *mutuum date*, come non neceſsario all'importar del ſentimento, e del documento che quivi ſi dà; il che merita rifleſſion grandiſſima; e finiſce di comprovare, che quell'eſortazione non contiene una regola intorno al preſtare, ma bensì l'inſegnamento del conſiſtere la vera carità del proſſimo nel far bene anche a' nimici, e nel farlo ſenza veruna mondana ſperanza. v. 44.

Il Salvatore adunque dopo aver detto in S. Luca *Diligite inimicos veſtros, benefacite his, qui oderunt vos*; e dopo aver detto, *ſi benefeceritis his, qui vobis benefaciunt, quæ vobis eſt gratia? ſiquidem & peccatores hoc faciunt: & ſi mutuum dederitis his, a quibus ſperatis recipere, quæ gratia eſt vobis? nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut recipiant æqualia*: aggiunge, e ripete ancora. *Verumtamen diligite inimicos veſtros, benefacite, & mutuum date, nihil inde ſperantes: & erit merces veſtra multa, & eritis filii Altiſſimi, qui ipſe benignus eſt ſuper ingratos, & malos*. Patente è però, che il ſentimento, ed il documento è queſto. *Non facendo del bene ſe non a quelli, che ne fanno a voi, poco merito acquiſterete, perchè così fanno i peccatori ancora. Se non darete in preſtito, ſe non a quelli da quali ſperate riceverne, qual merito ſarà il voſtro? poichè anche i peccatori preſtano, per riceverne ugual contracambio*: UT RECIPIANT ÆQUALIA. *Ma io vi ammoniſco d'amare anche i nimici voſtri, benchè eſſendo nimici non poſſiate ſperare d'eſſere amati da loro: beneficategli, benchè eſſendo nimici, non poſſiate ſperare d'eſſer da eſſi beneficati, e preſtate loro, benchè eſſendo nimici, non poſſiate ſperare, ch' eſſi preſtino a voi, nè di riportarne gratitudine veruna. Così facendo vi moſtrerete figliuoli dell'Altiſſimo, eſſendo egli benigno anche con gl'Ingrati*. VI. 27.

L'impuntarſi ſu le parole *Mutuum date, nihil inde ſperantes*, ſenza volere udir' altro, ſarebbe appunto, come s'altri adducendo quelle, *Ante omnia nolite jurare*, e l'altre, *Ego autem dico vobis non jurate omnino*, pretendeſse deciſo, che non ſia lecito giurar già mai. Ma così ſpiegò *Jac.* v. 12. *Matt.* v. 34.

tali

De Mendac. n. 28.

tali ſentenze S. Agoſtino. *Juravit ipſe Apoſtolus in epiſtolis ſuis: & ſic oſtendit quomodo accipiendum eſſet quod dictum eſt*, DICO VOBIS NON JURATE OMNINO: *ne ſcilicet jurando ad facilitatem jurandi veniatur, ex facilitate ad conſuetudinem, atque ita ex conſuetudine in perjurium decidatur.* Ecco come vanno inteſi, e ſpiegati i detti della Scrittura, dove ſi tratta di coſtumi; non mai contra le neceſſità della vita, nè contra l'ordine del buon governo, il che ſarebbe oppoſto per diretto alla Scrittura medeſima.

Ma conſiderando ancora preciſamente le parole di cui trattiamo, come ſi è potuto credere, che ſe il Salvatore aveſſe voluto dire *ſenza eſigger frutto*, aveſſe detto *nihil ſperantes*? ognun vede, che avrebbe detto *nihil exigentes*, overo *nihil lucrantes*, non mai *ſperantes*, perchè niuno ha mai parlato in tal guiſa, l'uſura, quale attualmente s'impone, non eſſendoſi mai detta ſperanza. Aggiungaſi, che ſe il frutto foſſe peccato, molto impropriamente ſi ſarebbe detto, doverſi dar danari anche ſenza ſperarlo, che vuol dire ſenza ſperar di conſeguirlo; perchè il peccato non conſiſterebbe nel conſeguirlo, ma nel deſiderarlo, e nell'imporlo. Il Greco originale dice δανίζετε, che ſignifica d'ordinario dare a frutto, e alle volte ancora preſtare. Se intendiamo *date a frutto*, anche il conceder ſomme a modeſto frutto, gran favore talvolta eſſendo, va a terra tutto l'argomento da queſte parole dedotto: dove la Volgata dice, *Et ſi mutuum dederitis*, l'antica citata da Tertulliano dicea: *Et ſi fœneraveritis*. Se intendiamo *preſtate*, com'è più convenevole, egli è evidente, che il *nulla ſperando* che ſeguita, vuol dire non *iſperandone ricompenſa alcuna*; poichè dopo aver detto, *date in preſtito*, ſarebbe ſtato ſoverchio, ed improprio l'aggiungere *non ſperando di riſcuoter frutto*: chi dà in preſtito non vuol frutto, e però non lo ſpera. Secondo la dottrina di molti la forza in oltre di queſto detto ſi è, che ſi debba dar danari a chi ne ha biſogno ſenza dimandar poi nè frutto, nè capitale, ch'è quanto dire, che ſiam tenuti a donare. Ma come mai l'Evan-

Con. Marc. l. 4. c. 16.

l' Evangeliſta per dir *donate* avrebbe uſato il verbo δανείζειν, e il traduttore quello di *mutuum dare*? per uſura abbiam veduto uſato *Mutuum* qualche volta nelle Leggi, ma per donare da niuno mai δανείζειν può ugualmente intenderſi *commodate*: diranno, che anco i mobili, e gli animali debban preſtarſi ſenza ſperanza che ſiano reſi? Ma come il Redentore al dare qual coſa ſia ſenza ſperanza di reſtituzione avrebbe impoſto nome di preſtito? mentre chi non ha tale ſperanza, e dà, non preſta, ma dona. Ne' caſi quando il debito corre di limoſina, ogni buon Criſtiano dona, e non preſta; quando non corre, neſſun' uomo ſavio preſta a chi ſà che non renderà: e ſe pia liberalità benchè fuor d' obligo a un tale uſar voleſſe, dono dirà di fare non preſtanza. Se l' opinione di non dovere eſigger reſtituzione foſſe ricevuta, niuno preſterebbe più; e preſtandoſi, pochi reſtituirebbero, ſupponendo, che il creditore non poſſa in coſcienza pretenderlo. Bell' ordine però di vita civile s' introdurrebbe. La ſacra Scrittura per altro peccator chiama, chi ſi fa preſtare, e non rende: *mutuabitur peccator, & non ſolvet*. S. Ambrogio: *quàm deforme eſt, ut pro beneficio ei qui te adjuvit rependas moleſtiam*! Tutt' altro adunque dedur ſi potrebbe dal *nihil ſperantes*, che un così ſtraordinario precetto. Bella ſpiegazione in tal propoſito ſi può bensì trarre dall' inſegnamento di S. Ilario, dove inveiſce contra l'uſura. *Si Chriſtianus es, non quæro ut largiaris, ſaltem debitum ſic repoſce, ne ſpolies. Se ſei Criſtiano, io non cerco che tu doni, ma almeno ridomanda ciò che ti è dovuto ſenza ſpogliare*. Nè crede, quando non ſi tratti di poveri, che ſiam tenuti a donare, nè che non ſia lecito ricevere modeſto pro, ma bensì, che non ſi debba eſigger mai tale, che rieſca di danno al proſſimo, e che in vece d' ajutarlo *lo ſpogli*.

Pſ. 36. v. 21. *de Tob. c. 21.* *pag. 76. edit. Veron.*

Or facciamoci a ponderare anche i detti anneſſi: il verſetto, che immediatamente precede, è queſto. *Si mutuum dederitis his, a quibus ſperatis recipere, quæ gratia eſt vobis? nam & peccatores peccatoribus fœnerantur, ut accipiant* vi. 34.

cipiant æqualia. Anche i peccatori, o ſia *i Gentili a' Gentili preſtano*, *ut accipiant æqualia*. Se aveſſe voluto dire, per riceverne l'intereſſe, avrebbe detto *ut recipiant plura*, perchè così fa l'uſuario; e avendo detto *æqualia*, è manifeſto che intendea del ricevere ugual corteſia, non mai di uſura, qual non combina con l'uguaglianza, e non conſiſte mai in riſcuoter ſomma alla sborſata uguale. Per intender bene quelle parole *a quibus ſperatis recipere*, biſogna oſſervare l'original Greco, il quale ha παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν. Queſto verbo vale qui appunto ciò che preſſo gli Scrittori ἀπολαμβάνω χάριν, *mihi gratia rependitur*. Quindi la verſion Siriaca: *& ſi mutuum dederitis ei, a quo putatis vobis repenſum iri*; dal quale ſperate *eſſer ricompenſati*. ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα, reſo letteralmente, *ut recipiant æqualia*, è quello che dicono i Latini *par pari referre*, *recipere*, *paria facere*; e in volgare *render la pariglia*. Però ſegue, *ma voi amate i nemici voſtri*, *beneficategli*, *e preſtate loro*, μηδὲν ἀπελπίζοντες, *nulla da ciò ſperando*: cioè anche ſenza ſperanza di riceverne pariglia alcuna. Confermaſi tutto queſto con evidenza dalla clauſula che ſeguita, la quale è queſta. Così operando, cioè beneficando anche i nemici, e facendo anche la urbanità di preſtare ſenza ſperarne retribuzione, vi moſtrerete figliuoli dell'Altiſſimo, il quale *è benigno anche con gl' Ingrati*: *eritis filii Altiſſimi*, *quia ipſe benignus eſt ſuper ingratos*, *& malos*. Ecco come il beneficare, e il preſtare *nihil ſperantes*, vuol dire ſenza ſperanza di trovar gratitudine, e non già ſenza ſperanza che ſia pagato l'intereſſe, o reſtituito il capitale, il che non ſi è mai chiamato far corteſia, ma giuſtizia, e non è mai paſſato per *gratitudine*, ma per dovere.

Oſſerviam di grazia il compleſſo una volta ancora. Precedono que' ſentimenti, *Si diligitis eos*, *qui vos diligunt*, *quæ vobis eſt gratia? & ſi beneſeceritis his*, *qui vobis benefaciunt*, *quæ vobis eſt gratia?* Facendo *del bene a chi ne fa a voi*, *qual merito è il voſtro?* Con qual coerenza di diſcorſo

ſe-

ſeguiterebbe, *Preſtate non iſperando, che vi ſia reſo il capitale*?; ma ben con tutta coerenza ſeguita: *però voi altri preſtate anche ſenza ſperanza, che in ſimil biſogno ſia preſtato a voi*: che vuol dire, fate del bene anche a coloro, quali non avete ſperanza che a voi ne facciano. Lattanzio nel ſeſto libro color riprende i quali *utiliate præſenti omnia metiuntur*: *illos enim, quos periculo ſuſcipiunt, ſperant ſibi gratiam relaturos*; *egentes autem quia non ſperant, perire arbitrantur quiquid ejuſmodi hominibus impartiunt*. Ecco il ſenſo del *nihil ſperantes*: coloro *non ſperant egentes ſibi gratiam relaturos*, e però miſurando ſolamente coll' intereſſe, credono gettato al vento ogni benefizio lor fatto. Poco dopo l'autor medeſimo. *Id enim juſte, id pie, id humane fit, quod ſine ſpe recipiendi feceris*: ecco il ſignificato dell' *a quibus ſperatis recipere*. Spiegazioni più autentiche, e più preciſe non ſi potrebbero certamente deſiderare. *l. 6. c. 11.*

Il riprender Cicerone, che fa in queſto luogo Lattanzio, mi fa prender licenza d' uſcire per pochi verſi dell' argomento. Lo riprende per aver detto, *ſæpe idoneis hominibus egentibus de re familiari impertiendum*: perchè, dice, *quid eſt idoneis? nempe iis, qui reſtituere, ac referre gratiam poſſint*: là dove anco a quelli, che non ſi ſperi poſſano render mai contracambio, ſi dee dare ajuto, e donare. Ma Cicerone diſſe altrove, *nec enim ſi tuam ob cauſam cuiquam commodes, beneficium illud habendum eſt, ſed fœneratio*: avendo inteſo i Filoſofi ancora, che il far bene altrui per riaverne, non è virtù vera. Ariſtotele nella Morale. *Oneſto è il beneficare non per eſſerne contracambiati*; non iſperandone ricompenſa. Seneca: *Interitura eſt tantæ rei dignitas, ſi beneficium mercem facimus*: e di nuovo: *Beneficium virtutis eſt*; *& turpiſſimum id cauſa ullius* (f. *alius*) *rei dare, quàm ut datum ſit*. Lattanzio quivi riprese Cicerone anco per aver detto, *Largitio, quæ fit ex re familiari, fontem ipſum benignitatis exhaurit: ita benignitate benignitas tollitur*. Ma più ſentenze ha in altri luoghi *de Fin. l. 3. n. 95.* *Eth. l. 8. c. 15.* Καλὸν δὲ τὸ εὐεργετεῖν μὴ ἵνα ἀντιπάθῃ τις. *de Benef. l. 3. c. 14.* *l. 4. c. 3.*

Tullio, per le quali ſi può in miglior ſenſo interpretar queſta. Da queſta parrebbe preſo quel detto da tanti applaudito dal Macchiavelli, la Liberalità eſſer virtù che diſtrugge ſe ſteſsa. Applaudito, perchè maraviglia è quanto da pochi la materia morale ſia inteſa. Della Prodigalità ſi verifica eſſer vizio, che diſtrugga ſe ſteſso; ma la Liberalità eſſendo virtù, non ſi diſcompagna dalla Prudenza, e però opera con ragione, e miſura, onde dona a proporzion delle forze, e ſi mantiene in capitale. Della virtù Criſtiana, che vien' a corriſpondere alla chiamata Eroica da Gentili, ſi potrebbe diſcorrer diverſamente.

Dopo aver dimoſtrato, come la voce *ſperantes* non va punto inteſa di capitali, nè di frutti, paſserò per ſoprabbondanza a far' avvertire, come dato ancora che così doveſſe intenderſi, non per queſto ſi avrebbe quì mai quella legge, ch' altri ne vuol dedurre, d'eſſer tenuti ad accomodare altrui di moneta, benchè ſappiamo, che non ci ſarà pagato nè capitale, nè frutti. Tutt' altro certamente fece il Salvatore in quella parte del ſuo Sermone, che ſiſar leggi. *Qui percutit te in maxillam, præbe & alteram, & ab eo qui aufert tibi veſtimentum, etiam tunicam noli prohibere. Omni autem petenti te tribue, & qui aufert quæ tua ſunt, ne repetas.* Così in S. Matteo dove riferiſce queſti documenti ſteſſi. *Ego autem dico vobis non reſiſtere malo, ſed ſi quis percuſſerit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram. Et ei qui vult tecum judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium.* Dovremo dunque intender tutto queſto come ſuona, e ricever tutto come precetto, e crederci tenuti a non cuſtodire, e a non difendere le noſtre facoltà, anzi a chi ce le vuole ingiuſtamente togliere, e ſervirſene come foſſer ſue, dar quello ancora ch' ei non ci toglie? Queſto non ſarebbe un intender peggio de' Sadducei, e ſarebbe un imitar coloro, che accuſavano il Salvatore, perche riſanò un infermo in giorno di Sabbato, ſeguendo la lettera, e non lo ſpirito della legge: *quiſquis illum diem nunc uſque obſervat, ſicut litera ſonat, car-*

Luc. VI. 29.

Mat. V. 39.

Jo. V. 16. *De ſpir. & lit.* n. 24.

carnaliter ſapit, ſcriſse S. Agoſtino. Molte ereſie nacquero dal voler' intendere le parole della Scrittura materialmente: per ben' intenderle ove di queſta materia ſi tratta, biſogna accordarle con la ragione. S' è incontraſtabile, che il detto, *ei qui vult tecum judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium*; e quello, *qui aufert quæ tua ſunt, ne repetas*, e gli altri ſentimenti ſudetti, o non ſono altramente precetti, o non preſcrivono di così fare; ma ſolamente d'aver l'animo internamente diſtaccato da ogni terreno affetto; perchè dovremo aver per legge, e da doverſi effettivamente eſeguire, quel ſolo ſenſetto, che fa menzion del preſtare? Siccome poſſiam far lite per conſervare il noſtro, ſenza eſser moſſi da ſpirito d'avarizia, così, diranno, ſi può riſcuotere oneſto, e diſcreto pro non per avidità, ma per far le ſpeſe alla ſua famiglia. Le ſentenze del Salvator noſtro, quali debbono ſervir di regola alla noſtra vita, vanno ſanamente inteſe. Alcune volte ſono ſtimoli alla virtù eroica e ſomma; alcune volte ſono conſigli, e non leggi; alcune volte convien ſottintendervi la riſerva delle circoſtanze; alcune volte non ſono affermazioni preciſe, ma modi uſati di favellare. Il Criſoſtomo dopo il detto *dimitte illi & pallium* ſoggiunge, *perciò di nuovo ſi valſe dell' iſteſſa iperbole*. In ſomma ſiccome niuno ha detto mai, che ci ſia quì ſtato impoſto di ceder le noſtre facoltà a chi ingiuſtamente le vuol rapire, nè di dargli più ch' ei non vuole, così niuna perſona ragionevole potrà mai dire, che ci ſia quì impoſto di donare altrui le ſoſtanze noſtre, ed i capitali. *to. 7. pag. 236.*

Per fine non laſceremo di fare per quanto a queſto Detto appartiene, oſservazione, e rifleſſione ſu i ſanti Padri. Egli è indubitato, che ſiccome in oggi, e dopo che tali parole nel moderno ſenſo s'incominciarono a intendere, non c' è chi contra ogni pro favelli, e non lo metta ſubito innanzi, e non ne faccia il ſuo primo Achille; così ſarebbe ſenza dubbio avvenuto ne' tempi antichi, ſe foſsero allora ſtate inteſe all' iſteſso modo, nè ſi ſarebbero da verun di

quelli, che contra l'uſura parlarono, tralaſciate. Or là verità ſi è, che la maggior parte le tralaſciò, talchè non le adduſsero, non ſe ne valſero, e nè pure menzion ne fecero. Così è da dire di S. Agoſtino, di S. Ilario, di S. Cipriano, di S. Leone, di S. Gregorio magno, del Nazianzeno, d'Euſebio, del Damaſceno, e d'altri. Così parimente degli antichi, che comentarono i Vangeli, o qualche parte di eſſi. Ma che dico io? io non ſo, ſe fra gli antichi altri che S. Ambrogio ci ſia, nel quale tal ſentenza in queſto propoſito ſi trovi addotta, perchè recitò più verſetti congiuntamente. L'adduſſe Beda comentando S. Luca, ma lo ſpiegò così: *nihil inde ſperantes, hoc eſt, non in homine ſpem mercedis figentes*: eccone il manifeſto ſenſo. Vera coſa è, che alquanti v'ha, i quali adduſſero però, o almeno alluſero ad altre parole precedenti, che ſembrano equivalere; cioè a quelle, *Si mutuum dederitis his, a quibus ſperatis recipere, quæ gratia eſt vobis?* Che queſto membro, appunto come quello del *mutuum date*, non ſia di eſſenza del documento ivi propoſto dal Redentore, e non ſia d'importanza all' intenzion principale, appariſce con ſicurezza dal vedere che nè pur queſto da S. Matteo ſi mette, nè ſi riferiſce. La vera intelligenza di tali parole, che nel greco originale ſpicca ancor più, preſa nel conteſto l'abbiam veduta poco fa: tuttavia queſte o ſimili furon' anco ricordate da alcuni Padri ſeparatamente, nel qual modo uom potrebbe credere, che il lor ſenſo ſia, qual ſi pretende in oggi quello del *nihil inde ſperantes*. Ma ponderando bene troveremo all' incontro, che appunto l'addur tal detto di que' Padri fa maggior pruova del non eſſerſi inteſo come or s'intende, che il tralaſciarlo degli altri; poichè ciaſcuno il prende come eſortazione a far limoſina a' poveri, e non come ordine di gratuitamente preſtare a' ricchi.

Τίς δὲ ἐστιν ἡ συμβολὴ τῶ δεσπότη; δανίζετε παρ' ὧν οὐκ ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν &c.

Per intendere la lor mente con ſicurezza, è d'uopo vedere i lor paſſi interi. Principiamo da S. Baſilio, il quale parla così. *Qual' è il Conſiglio del Signore? preſtate a chi non iſperate reſtituiſca. E qual preſtito, dirai, è queſto,*

con

con cui non ſi accoppia ſperanza di reſtituzione? Eſamina la forza del detto, e ammira l'umanità del Legislatore. Quando per amor del Signore darai al Povero (ecco di cui vanno inteſe quelle parole) *l'iſteſſo atto è dono, ed è impreſtito.* (overo, *ed è uſura*, l'uno e l'altro potendo ſignificar la voce) *Dono, perchè diſperi di ricuperare, uſura per la liberalità del Signore, che reſtituiſce per lui, e che Poco nel povero ricevendo, per lui renderà molto: poichè* (come ne' Proverbj s'inſegna) *chi ha miſericordia del Povero, dà ad uſura a Dio.* Ecco che il Santo non del preſtare a chiunque ſia ſenza frutto intende quelle parole, ma del far limoſina; perchè le intende del dare a que' poveri, quali non ſi ha ſperanza che poſſan reſtituire, e a quali *poco ſi dà*, ma per per quel poco renderà, e pagherà gran frutto il Signore. All' iſteſſo modo cita, e all' iſteſſo modo ſpiega Gregorio Niſſeno. Il Gretſero traducendo ottimamente reſe, *a quibus non ſperatis vicem recipere*; chi è povero non può per ſe render la pariglia. Così ne' Proverbj ſi ha, che il Signore a chi s'impietoſiſce del povero *viciſſitudinem ſuam reddet*, che quivi è l'iſteſſo che *vicem*. Citò il medeſimo paſſo il Criſoſtomo, benchè qualche parola variando, ma nell'iſteſſo tempo rimproverò la crudeltà di *ſtraziare i poveri, e di prendere occaſione dalla lor neceſſità e miſeria d'eſercitare sfacciate uſure*, ed eſortò a guadagnar con ſoccorrergli non terreno prezzo, ma *immortal vita*.

Gregor. Nyſſ. Contr. uſurar

in Matthæum. 1°. ἐὰν μὴ ἀναῤῥέμωμεν τοὺς πένητας ἐπιτρέποντες, καὶ τὴν χάριν, καὶ τὴν ἀναγκαίαν &c.

Tertulliano per occaſione appunto di queſto capitolo di S. Luca parla dell' uſura. Recita in più pezzi la maggior parte de' verſetti a ciò attinenti dal 29 al 36, e pure le parole *mutuum date nihil inde ſperantes* non cita, nè mentova. Adduce bensì come i ſudetti, *Si fœneraveritis a quibus ſperatis vos recepturos, quæ gratia eſt vobis?* ma poco dopo ſoggiunge il detto d'Iſaia, *Panem infringito eſurienti*, con gli altri eccitamenti all'opere di miſericordia verſo de' miſeri, onde ben traluce come intendeſſe.

cont. Marcion. l. 4. c. 16.

S. Ambrogio dell' uſura trattando citò tre verſetti a diſteſo, ne' quali ambedue i paſſi ſono di cui favelliamo, e gl'in-

gl' inteſe del dare ſenza ſperanza di riavere, dicendo che
de Tab. c.10. il Signore *magis exiſtimat fœnerandum, a quibus redhibitio non ſperetur*, e che predicò, *date mutuum iis, a quibus non ſperatis, vos quod datum fuerit recepturos*. Ma non biſogna fermarſi quì. Chi vuol' intendere il ſentimento del ſanto Dottore, convien che proſeguiſca. *Nullum hìc damnum eſt ſed compendium: minimum datis, multum recipietis: in terra datis, & id vobis ſolvetur in Cælo*. E poco dopo. *Fœnerate ergo Domino pecuniam veſtram in manu Pauperis: ille aſtringitur, & tenetur; ille ſcribit quidquid egenus acceperit*. E appreſſo. *Date otioſam pecuniam, & recipietis fructuoſam gratiam, & Pauperum ſubvenietis neceſſitatibus. Non peribit quod Pauper acceperit, & vobis quod dederitis Inopi ſine cuſtode ſervabitur*. Ecco cui tien S. Ambrogio, che predicaſſe il Salvatore doverſi dare ſenza ſperarne, e ſenza volerne reſtituzione. E perchè la ſoſtanza del documento riguarda ſempre il doverſi far bene anche a' nemici, avea premeſſo: *non diſcutiatis quid mereantur inimici, ſed quid vos facere oporteat*. S. Girolamo finalmente citò anch' egli, non già il *nihil inde ſperantes*, bensì *foeneramini his, a quibus non ſperatis recipere*; ma immediata-
tom. 5. p. 310. mente riprovò il dar dieci a poveri della campagna, e farſi render quindici, ond' è manifeſto a qual ſorte di perſone tenea, che per quelle parole del Redentore foſſimo ſtimolati a dar ſenza intereſſe ſoccorſo. Il ſudetto paſſo e nel Greco, e nel Latino che abbiamo, non ha *foeneramini* imperativo, ma *ſi mutuum dederitis his, a quibus ſperatis recipere*.

Or quì ſia lecito recapitolando riflettere, quanto lontana dal vero ſia dunque mai quell' aſſerzione, che tutti i ſanti Padri abbiano inteſo, e ſpiegato il detto *nihil inde ſperantes*, del non poterſi dar ſomme di danari a frutto; quando verità di fatto ſi è, che quaſi neſſun degli antichi nel far menzione di queſta materia trattò di eſſo in verun modo, anzi nè pur lo addusſe. Singolarmente è conſiderabile, che nè pur S. Tomaſo ſi valſe di queſto paſſo con-

tra

tra l'uſura. L'oſſervò oltra dugent' anni fa anche il P. Domenico Soto, rinomato profeſſore dell' Ordine de' Predicatori, nel Trattato *de Juſtitia & jure*. *Locus autem Evangelii Lucæ* VI. Mutuum date nihil inde ſperantes, *ad hoc ipſum propoſitum adduci conſuetiſſimus, profecto non illam habet energiam, quæ vulgo æſtimatur. Quamobrem D. Thomas ſacrorum ſenſuum oculatiſſimus proſpector, non modo non uſus eſt illo loco ad aſſerendam concluſionem, verum ex illo quartum argumentum contra eamdem objecit: agnovit enim, non eſſe prohibitionem uſuræ, ſed conſilium mutuandi ſine ſpe humanæ compenſationis*. l. 6. q. 1. art. 1.

Poichè però altro detto abbiam veduto ne' ſacri teſti, che ſembra coincider con queſto, cioè *ſi mutuum dederitis* &c. del quale ſi manifeſta l'intendimento dal dirſi appreſſo, che l' iſteſſo fanno anche i peccatori per conſeguirne *ugual contracambio*, τὰ ἴσα; ſolamente al ſentimento de' Padri avendo ora riguardo, ricordiamoci prima, come la maggior parte di quelli, che all' uſura nelle priſche età fecer guerra, e che abbiam poc' anzi nominati, nè pur di eſſo fecero menzione, onde nè pur quello inteſero certamente nel moderno ſenſo. Ricordianci poi, come que' cinque, o ſei, che le adduſſero, in tutt' altro ſenſo che nel preteſo l'inteſero, poichè com' abbiam veduto pur' ora, ſe ne valſero ſolamente per diſſuadere dall' angariare, e dallo ſtraziare i poveri, e per eſortare a ſovvenirgli ſenza intereſſe; onde a poveri credettero ſi alludeſſe in quel luogo, e non a i beneſtanti. Così ne' baſſi tempi chi da prima quelle parole adduſſe, del preſtare a' miſeri nelle preſenti urgenze ſempre le inteſe. Il detto nel Deuteronomio, che ſe alcun de' fratelli *ad paupertatem venerit*, apriſſero la mano al povero; *dabis mutuum quo eum indigere perſpexeris*, non d'altro s'intende che di limoſina a' miſerabili. Val però il medeſimo *Mutuum date* nel Levitico, e *Mutuum dabis* nel Deuteronomio. Cotali citazioni adunque non fanno punto al caſo per chi vuole ſi debba dare a chi non è povero l'uſo di rilevanti ſomme per niente. S. Girolamo nell' iſteſſo capo ſopracitato, nel quale par-

parla contra l'uſura, avverte, e dichiara, che per le ſacre
tom. 5. p. 208. Carte *docemur*, *eleemoſynam non ſaturis faciendam ſed eſurientibus*.

Raccogliendo tutto inſieme ſembra patentiſſimo che le parole, *mutuum date*, *nihil inde ſperantes* non cadono a propoſito della preſente noſtra quiſtione, e non ſignificano, preſtate ſenza eſigger frutto, e ſenza ripetere il capitale, ma bensì, preſtate anche a nemici, e ſenza ſperarne gratitudine, o ricompenſa, non dovendoſi far benefizio agli amici ſolamente, nè per averne mercede dagli uomini ma da Dio; e in queſto modo imitandoſi Iddio medeſimo, il qual benefica anche gl' *ingrati*. Ne' tempi baſſi parlò di tal detto S. Tomaſo, e ne accennò il vero ſenſo allorchè diſſe:
2. 2. q. 78. art. 1. ad 4. *non enim debemus mutuum dare*, *vel quodcumque bonum facere*, *propter ſpem hominis*, *ſed propter ſpem Dei*. Il che replica nelle Quiſtioni diſputate, e fa appunto intendere quanto in tutto queſto ragionamento ci ſiamo sforzati di eſporre. E per queſta ſentenza, e per altre della Scrittura a queſta materia appartenenti, abbiaſi ſempre in mente l'inſegnamento di S. Girolamo; non dover noi penſare *in verbis*
in Gal. 5. v. 11. *Scripturarum eſſe Evangelium*, *ſed in ſenſu*, *non in ſuperficie*, *ſed in medulla*, *non in ſermonum foliis*, *ſed in radice Rationis*. Con la ragione adunque biſogna accordare i detti della Scrittura, che all' umana condotta, e che alle neceſſità della vita appartengono.

Ma poichè ne' baſſi ſecoli, e tanto più ne' proſſimi tempi, ed a' noſtri così frequentemente ſi è citato queſto detto contra l'uſura, neceſſario è di avvertire, che non è ciò altramente da riprovare, non dovendo eſſer vietato lo ſtaccare qualche volta alcune parole dal lor conteſto, quando vengono a formare, così preſe da ſe, una pia, e divota ſentenza. Così i ſanti Padri, e S. Paolo medeſimo, detti alle volte addueſſero di Filoſofi, e di Poeti, perchè ſecondo le parole pareano eſprimere con enfaſi, e con grazia l'immenſità, e l'onnipotenza del vero Dio, benchè preſſo coloro, che avean per Dio l'Univerſo, altro ſenſo veramente,

aveſ-

avessero: veggasi l'*Istoria Teologica*. Quello che secondo noi è da riprendere, si è il darsi per alcuni alle parole del Salvatore un senso, che certamente aver non potrebbero, adducendole quasi venissero a significare, date le facoltà vostre, e gratuitamente prestate anco a chi vuol fare acquisti, a chi vuol pompeggiare, a chi vuol crescer di grado; là dove staccandole ancora dal lor contesto, altro non si potrebbe mai per esse intendere, se non che siano esortati ad ajutare i poveri, ed a soccorrer prestando chi per sue angustie, e per urgenze di sua famiglia richiede. Merita d'esser qui addotta la breve ma sugosa dichiarazione, che fa di questo famoso passo il Tirino, di cui comento abbiamo sopra tutta la Scrittura molto applaudito. MUTUUM DATE *pauperibus, etiam inimicis, si ita urgeat necessitas*, NIHIL INDE *lucri* SPERANTES; *idest, etsi nullum ab eis par aut simile beneficium expectetis*. pag. 274. tom. 2. pag. 990 ed. Ant. anno 1688.

CAPO QUINTO.

Si fa osservare, come tutte le autorità della Scrittura parlano d' usure divoranti, ed a poveri imposte.

DOpo que' due passi principali, sopra quali moltissimi la lor sentenza fondano, ci resta da parlare delle detestazioni, quali dell' usura più volte giustamente, e santamente si veggono nelle sacre Carte. Per ben comprenderle, l'avvertenza in tutti gli antichi scritti necessaria convien premettere, che le parole della Scrittura nel significato che aveano allora, convien ricevere; e che in libri da Ebrei scritti, e ad Ebrei diretti, di quell' usura senza dubbio si parlava, e s'intendeva, che fra essi era in uso; e non di costumanze differenti, quali in altre nazioni dopo migliaja d' anni fossero per nascere. Ora due proprietà ebbe fra' Giudei l'usura: l'una d'essere eccessiva, e crudele; l'altra di cadere sopra i poveri, che per sussistere, e per durar la

vita chiedeano. Veggiamo l'uno e l'altro di queſti fatti.

Udimmo nel Capo terzo da S. Girolamo, come in Paleſtina continuava ancora, e certamente per vecchio inſtituto, di dar dieci, ed eſigger quindici: quella era l'uſura per grani, ed è certo che ſarà ſtata ancor più grave quella per danari, poichè i danari erano allora in Giudea molto più rari de' grani. Veggiamo in Amos, come anche fra' Giudei ſi pagavano le uſure a meſe: *quando tranſibit menſis*? e abbiamo quivi da S. Girolamo, che *uſuras augebant de uſuris*. L'iſteſſo Profeta inteſe forſe del tener coſe a poveri neceſſarie in pegno, ove diſſe, *ut poſſideamus in argento egenos, & pauperes pro calceamentis*. Leggeſi in Iſaia. *Diſſolve colligationes impietatis, ſolve faſciculos deprimentes, dimitte eos, qui confracti ſunt, liberos, & omne onus diſrumpe*. Nel teſto Greco. *Sciogli ogni vincolo d' ingiuſtizia, diſciogli le ſtrangolazioni de' violenti contratti*, σραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων, *licenzia, e libera i trafitti da eſſi, e lacera ogni ſcritta iniqua*. Il Criſoſtomo tutto queſto interpretò delle lor furioſe uſure. Al medeſimo ſenſo ſi può ridurre anche il detto del Salmo, *Declinantes autem in ſtrangulationem abducet Dominus cum operantibus injuſtitiam*. Ma per conoſcer bene cos' era per lo più fra Giudei l'uſura, baſta veder Neemia al Capo v. In breve tempo le uſure avean ridotto il popolo a miſeria eſtrema, e in iſtato di vendere i figliuoli, e le figliuole per aver pane; *accipiamus pro pretio eorum frumentum*: ſpogliati de' campi, delle vigne, degli uliveti, e delle caſe. Però predicava agli uſurieri il Profeta: *Reddite eis hodie agros ſuos, & vineas ſuas, & oliveta ſua, & domos ſuas*. Queſte ſon le empietà che ſi accuſano, e che ſi deteſtano nella Scrittura: per queſto ſi loda ne' Salmi chi non diede a uſura, e ſi computa l'uſura per iniquità, e per rapina. Quelle uſure ci ſi condannano, che opprimono il proſſimo, non quegl' intereſſi che lo ſollevano: *nec uſuris opprimes* reſe S. Girolamo: la verſione antica citata da S. Ambrogio, inerendo al Greco avea qui, *non eris ipſum ſuffocans*. E molto comune

Am. VIII. 5. *in Am. l.* 3. *c.* 8.

v. 6.

Iſ. LVIII. 6.

in Matth. Hom. 15.

Pſ. CXXIV. 5.

2. *Eſdr.* V. 2. & 11.

Ex. XXII. 25.

mune convien dir fosse allora l'esercitar tali usure, perchè confessa Neemia, ch' egli stesso, ed i suoi avean dato in quel modo a molti danaro, e frumento, onde anch' egli si dispose a restituir tutto: il Latino dice veramente *commodavimus*, ma l' Ebreo ha נשׁה Ben' a ragione però ne' divini libri contra quelle usure declamasi.

Ma non si fermava quì la crudeltà Giudaica nelle usure: passava dalla roba alle persone. Il debitore, che non non pagava, diventava servo, che vuol dire schiavo, dell' usurajo. Così però si lagnavano i miseri. *Ecce nos subjugamus filios nostros, & filias nostras in servitutem, & de filiabus nostris sunt famulæ; nec habemus unde possint redimi, & agros nostros, & vineas nostras alii possident.* Al che risponde Neemia con esecrar le usure, rivolto perciò a' più facoltosi; *usuras ne singuli* &c. Nè si creda che solamente dopo il ritorno dalla cattività così fiera pratica s'introducesse. Ne osservo un insigne documento fin dal tempo de i Re in quella vedova, che morto il marito con debiti, e non avendo di che soddisfare, così esclamò verso Eliseo chiedendo soccorso. *Ecce creditor venit, ut tollat duos filios meos ad serviendum sibi*: il testo letteralmente: *è venuto a prendere due miei figliuoli, perchè sian suoi servi*. Non giovava ch' essi fossero innocenti, e che i debiti non fossero stati fatti da loro. Nè i debiti altronde che da usura nasceano, poichè dove il Latino *creditor*, l'Ebraico ha נושׁה e il Greco ὁ δανειστὴς. La soccorse il Profeta con produr miracolosamente dell' olio, dicendole poi, *vende oleum & redde creditori tuo*. את־נשׁיכי il Greco, καὶ ἀποτίσεις τὸς τόκους σου, e con esso *pagherai le tue usure*. Veggasi sempre più se con ragione si esecrasse ne' sacri libri l'usura.

2. Esdr. v. 5.

4. Reg. 1 v. 1.

v. 7.

Passiam' ora all' altro punto, cioè a mostrare come d'ordinario cadeva su i miseri tal crudeltà. Questo apparisce da se negli stessi passi della Scrittura, ne' quali l'usura si vieta, o si abomina; poichè esercitarsi essa allora, è non

doverſi eſercitare verſo de' poveri, d'ordinario ſi dichiara, e ſi eſprime. Nell' Eſodo. *Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, non urgebis eum*. S. Ambrogio citò
de Tob. c. 24. queſto paſſo così: *Habes in Exodo, quod ſi pecuniam fœneraveris pupillo, orphano, pauperi apud te, non ſuffocabis eum, non impones illi uſuram*. Nel Levitico: *ſi attenuatus fuerit frater tuus, & infirmus manu*: c'è chi crede ſignificarſi in Ebreo povertà anche per l'ultime parole. Nel Deuteronomio: *ſi unus de fratribus tuis ad paupertatem venerit*. Dipoi, *aperies eam pauperi, & dabis mutuum*. Appreſſo. *Cave ne avertas oculos tuos a paupere fratre tuo, nolens ei quod poſtulat mutuo commodare*. E di nuovo: *aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi*. Ne' Salmi:
LXXI. 13. *parcet pauperi, & inopi, & animas pauperum ſalvas faciet: ex uſuris, & iniquitate redimet animas eorum*. Dove in Greco forſe fu reſo *uſura*, benchè la voce Ebrea ſignifichi *fraude*, per dichiarare qual' era la fraude, che ſopra i poveri cadeva. Si abomina in Ezechiele chiunque
XVIII. 12. con le uſure contriſta *egenum, & pauperem*. Vi ſi loda *qui a pauperis injuria avertit manum ſuam, & ſuperabundantiam non acceperit*. Il coſtume del Giuſto di non dare a uſura, vi è regiſtrato inſieme con quello di dar pane a i famelici: *panem ſuum eſurienti dederit, & nudum operuerit veſtimento, ad uſuram non commodaverit &c.* onde ben ſi vede a quali perſone veniva allora impoſta l'uſura, e con quali il Giuſto non l'eſercitava. Dove Iſaia perſuade i Giu-
LVIII. 6. dei a ſciogliere i debitori *da' legami iniqui, diſſolve colligationes impietatis*, ed a ſollevargli dal grave peſo con lacerare *obligationes violentarum cautionum*, addita in favor di quai perſone predicaſſe, proſeguendo così: *frange eſurienti panem tuum, & egenos, vagoſque induc in domum tuam*. Dove Amos rimprovera i ſuoi per l'uſure al principio del meſe eſatte, e pel frumento a moltiplicazione diſtribuito, principia così: *Audite hoc qui conteritis pauperem, & deficere facitis egenos terræ*. Dove nell' Eccleſiaſtico ſi tratta
XXXIX. 12. 15. del fenerare al ſuo proſſimo, ſi dice ancora, *Propter man-*

da-

datum assume pauperem, e appresso, *conclude eleemosynam in corde pauperis*. Dove ne' Proverbj l'antica versione citata da S. Ambrogio avea *fœneratoris*, *& debitoris*, la Volgata ha *pauper & creditor*, perchè debitore, e povero era il medesimo, e perchè non ricorreva a gli usuraj se non il povero. Per questo è che dissi da principio, doversi per ricavare il precetto; e il sentimento della Scrittura mettere insieme i passi tutti, e osservarne la perpetua, e general dottrina. xxix. 13.

Che l'usura cadea sopra de' poveri si riconosce ancora nell' osservare, come i benestanti raramente di moneta, ma venivano continuamente richiesti di frumento, miglio, orzo, vino, e altri viveri, quali accordavano, ma di tutto esiggendo moltiplicazione. Così fatte richieste non vengono se non da poveri. Filone Ebreo vituperò quelli de' suoi, che *non avendo danari davano a usura gli alimenti*; e tanto eran lontani dall' *ajutare il povero*, che trovavan modo *di far nascer carestia anche nell' abbondante ricolta*. Espresse ancora com' erano *obolostati*, cioè ch' esercitavano quella maniera di minute usure, che solamente sopra i poverissimi correa, come vedremo altrove. Giosesso riferendo le Mosaiche leggi: *a niun Ebreo sia lecito dar' a usura nè cibi nè bevande, non essendo giusto di guadagnare su le disgrazie del concittadino*. Si vede in Amos, che gli usuraj davano come buon frumento le crivellaje (mondiglie a Firenze) *& quisquilias frumenti vendamus*. Abbiamo udito da S. Girolamo, come nella Palestina durava il pravo costume ancora, esiggendosi *in Agris frumenti & milii, vini, & olei ceterarumque specierum usuræ*, di modo che *Hyemis tempore* davano dieci moggi, e se ne faceano restituir quindici. Ognuno sa, che que' paesani i quali dimandano grasce per sussister l'inverno, son poveri. Ma fra Giudei pochi erano, che non ne fossero. Non c'era mercatura, non c'era industria. Poca moneta correa, talchè come veggiam nel Levitico, terreno ove si seminavano trenta moggia d'orzo, non si valutava che 50 sicli d'argento. *Non deerunt pauperes*

de Humanit. pag. 702. ὅτε δὲ ἐχοντες ἀργύριον τροφὰς δανείζουσιν &c.

τὸν ὀβολοστατοῦντα τὴν πλεονεξίαν &c.

Ant. lib. 4. c. 8. μήτε βρωτὸν μήτε ποτὸν, ἀ γὰρ δίκαιον &c.

Am. VIII. 6.

Lev. XXVII. 16.

Deut. XV. 11.

res in terra habitationis tuæ. Naſcea da queſto che le richieſte erano di poca coſa; però nel Levitico ſi eſorta a dare, *ut vivere poſſit apud te frater tuus*.

Or ſeriamente riflettaſi, con qual ragionevolezza ſi poſſano adunque citare le autorità Scritturali nella controverſia preſente, e quanto ſieno per ogni conto lontane dal poter' eſſere addotte ne' cali, de' quali a noſtri giorni ſi tratta. Accorda ora ogni buon Criſtiano, che nè frutto indiſcreto, o punto eccedente la oneſtà, e da' tribunali approvata pratica, nè frutto veruno per pochi danari, e per breve tempo, e ancor meno da perſone anguſtiate, e nelle ſtrettezze languenti, ſi poſſa eſiggere. Tanto baſta per ubbidire, e per eſattamente adempiere gl' inſegnamenti, e i precetti della Scrittura. Ma quanto dall'Ebraico ſtato è mai diverſo l'odierno Mondo! Non i poveri ſon' ora quelli, che cercano ſomme a intereſſe, ma per lo più i facoltoſi, perchè ſon d'ordinario quelli, che hanno buoni fondi da poter' obligare, e per li quali almeno, benchè non obligati, ſi crede poſſano aver di che pagare, e reſtituire. Sono alle volte i Principi, ſon ben ſovente i Grandi, ſono ſpeſſiſſimo i mercanti, che utilità ne ricavano molto maggiore; in fine ſono moltiſſime volte ricchi, che ſi maneggiano per diventar più ricchi. Non ſi tratta quì di chi chiede ſoccorſo per alimentare, o per veſtire ſe, o la famiglia, come avveniva fra gli Ebrei. A giorni noſtri ſon chieſte le migliaja di ſcudi, e le decine, e le centinaja di migliaja, e i milioni ancora.

Quì la menzione del dar grano ad uſura a' poveri, che continuamente ſi facea tra gli Ebrei, mi fa ſovvenire quanto cauti, e quanto circoſpetti dobbiamo andar noi in oggi, quando diamo grani a' noſtri Concittadini, appunto perchè abbiano di che viver l'inverno, o di che ſeminare. Maggior quantità di quella che ſi è data non credo ſi trovi chi ingiuſtamente eſigga, e computi, ma la difficoltà conſiſte ne' prezzi, perchè d'ordinario non ci facciamo render grano, troppo biſogno eſſi avendone, ma danari, o altre ſpezie, e i prezzi variano ſecondo i meſi, e ſecondo i caſi, e non

non biſogna ritrarne vantaggio. Regola generale non ſo ſe ſi poſſa preſcrivere; ma baſta avvertir bene, di ricordarſi ſempre, che ſi tratta di poveri, non dovendoſi intendere per poveri ſolamente quelli che vanno mendicando; e biſogna ricordarſi, che quando di poveri ſi tratta, è ſempre meglio ove ſi dubiti, accordar di più, che arriſchiare di dar mai loro un bruſcolìno di meno. Il Sig. Muratori nel ſuo libro ſopra la Giuriſprudenza vuol ſi permetta il dar grani a credenza, *nel tempo che i contadini ne abbiſognano per ſeminare, o per alimentarſi, con ricavarne qualche diſcreto frutto*; il che io per verità non ſaprei accordar già mai. Sembra lo ſalvi in parte l'averſi nel gius Canonico, che *excuſatur qui pannos, granum, vinum, oleum, vel alias merces vendit, ut amplius quàm tunc valeant in certo tempore recipiat*; ma quivi non vien permeſſo quel più come frutto, bensì come compenſo del danno di vendere in grazia altrui fuor di tempo: *ſi tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus*: e forſe non va inteſo quel teſto generalmente, e dove ſi tratti di gente, che chiegga per alimentarſi, ma dove ſi tratti di mercanzia. Così ſarà oneſto d'interpretare anche l'autor ſudetto, riferendo le parole pur' ora addotte alle prime di quel periodo: cioè che troppo gravi pregiudicj verrebbono al Publico, *ſe non doveſſe eſſer permeſſo il dar danari a mercatura per far ſeta, ed altri negozj* con ricavarne qualche diſcreto frutto.

pag. 175.

De uſuris. Naviganti.

Contra quanto ſi è fin quà ragionato, ben ſo che viene oppoſto, dell' uſure parlar qualche volta la Scrittura generalmente, e parer da ciò, che le biaſimi gravi, o leggere, e da poveri eſatte, o da ricchi. Ma poichè la Scrittura tante e tante volte dichiarò, che il divieto cade ſopra l'aggravare i poveri, che importa mai ſe qualche volta ciò non eſpreſſe? anzi ſi può dire una volta ſola, perchè in Ezechiele ſi deteſta nell' iſteſſo tempo *egenum, & pauperem contriſtantem*. Ma a queſta difficoltà farò che riſponda il Toſtato, autore copioſiſſimo, e Veſcovo illuſtre, il quale nel ſecolo del 1400 contra le prave uſure ſi ſegnalò. All'obiezio-

biezione, che *in veteri Teſtamento ſunt auctoritates ſimpliciter vetantes uſuram*, cioè nel Salmo 14. e nel capo 18. d'Ezechiele, riſponde così. *Ad quintum dicendum quod auctoritates illæ non probant accipere ad uſuram eſſe ſimpliciter peccatum, aut vetitum: nam cum dicitur Pſ.* 14. Qui pecuniam ſuam non dedit ad uſuram, *intelligitur de viro Hebræo quantum ad alium Hebræum, quia alias repugnarent inter ſe verba Domini; cum Deut.*21. *& Levit.*25. *permittatur uſura quantum ad alienos*. Inſtava l'avverſario, che *cum dicatur abſolute, qui pecuniam ſuam non dedit ad uſuram, debeat intelligi abſolute eſſe vetitum de omni uſura, & quantum ad omnes perſonas*. Ma replicava il famoſo Teologo. *Dicendum quod non ſequitur, quia ita eſt conſuetudo noſtra, & omnium Scriptorum in loquendo: poſtquam enim quis expreſſit propoſitionem unam, quæ non conceditur niſi cum multis limitationibus, & expreſſerit limitationes illas; ſi ſæpe eamdem repetat propoſitionem, non repetit qualibet vice omnes limitationes ejus, ſed ſatis eſt ſemel dixiſſe*. Al ſecondo paſſo che veniva addotto. *Ad alium auctoritatem Ezechielis* 18. *dicendum ſicut ad præcedentem, ſcilicet, quod non vetatur ibi uſura ſimpliciter, ſed accipiendo ſicut dicitur Deut.*23. *ſcilicet cum Judæus dat Judæo ad uſuram, ſecus ſi alieno. Et ita apparet quod Judæi non peccabant dando ad uſuram alienis ideſt Gentilibus, & converſis; quia alias cum Deus permiſerit dari alieno ad uſuram, ſi iſta permiſſio non efficeret actum licitum, nihil plus eſſet licitum dare ad uſuram alieno, quam furari vel adulterari*. Non diſpiaccia di vederne ancora alcuni verſi. *Deus cum prius de uſura locutus eſt, ſcilicet in Levit.* XXV. *& Deut.* XXIII. *expoſuit, qualiter uſura eſſet vetita, & qualiter permiſſa; ideo in quibuſcumque libris ſacris poſtea dicatur uſura vetita, debet intelligi ſecundum limitationes poſitas Levit.* 25. *& Deut.* 23. *Et hoc maxime, quia illi ſunt libri legales, & ibi maxime explicanda erant ea, quæ in operationibus obſervanda erant: in ceteris autem libris poſtea non ponuntur de principali intentione, ſed intelliguntur*

*in Matt. c.*25. *Qu.* III. *pag.* 43. *t.*

ſicut

ſicut prius fuerunt expoſita in libris legalibus. La legge fu data da Dio nel monte Sinai, e regiſtrata nell' Eſodo, e nel Levitico. Fu poi replicata nel Deuteronomio, ch' è un *compendio* di eſſa, come chiamò quel libro Filone, o ſia una *ricapitolazione*, come più volte Teodoreto; e che *magis illius repetitio eſt quàm aliquid aliud*, come ſcriſſe S. Agoſtino. Tal legge non ſi alterò già mai, ma continuò ſempre l'iſteſſiſſima: egli è però indubitato, che quando i Profeti d'alcun ſuo precetto fecero poi menzione, non in altro ſenſo poterono intendere, che nel preciſo dell' Eſodo, e del Levitico, nè di dar nuove leggi, overo d'ampliare, o di riſtringere in alcun modo, poterono prenderſi mai facoltà. Riflettiamo in oltre: qual ragione ſi può mai trarre; per credere abolita ogni ſorte di uſura, dal parlar generale in qualche luogo de' ſacri teſti? vorremo credere, che ſi sbandiſſero anche quell' uſure compenſatorie, quali furono in ogni tempo, e ſono anche in oggi neceſſariamente ammeſſe da tutti? Quando ſi dice nel Decalogo aſſolutamente, e generalmente *Non occides*, s'intende per queſto ogni omicidio vietato? e ſegue da tal divieto, che non ſi poſſa uccidere in guerra, o per eſecuzion di giuſtizia? Dal detto del Salvatore, *Omni petenti te tribue*, va dedotto, che ſi debba veramente dare a chiunque dimanda? anco a chi finge biſogno, e non l'ha? anco a chi dimanda per ſervirſene in male? anche quando il richieſto non è men biſognoſo di chi richiede?

Eſaminando il compleſſo delle coſe in queſti tre Capi eſpoſte, manifeſto pare, come legge che vieti il ricavare da i facoltoſi modeſto pro nelle ſacre Carte non appariſce. Ora per ſigillo una conſiderazione addur voglio, che mi parrà maraviglia, ſe non baſta a mettere tal controverſia in chiaro da ſe. Se general legge dal ſentimento comune così diverſa ci foſse ſtata, ſarebbe ſtata per quell' età, per quel paeſe, e per quella gente, non già pe' noſtri tempi, e per noi. Non ſi tratta qui di punto di Fede, nè di materia inalterabile, e fiſsa. Si parla di contratti, ſi tratta di giuſtizia

commutativa, si tratta d'ordine legale nel possedere, e nel commerziare; quali cose variano secondo i tempi, secondo i governi, secondo le circostanze, secondo la positura, e le qualità de' Paesi, e secondo il genio de' popoli, ed i costumi. Legge temporale, scrisse Agostino, *quamvis justa sit, commutari tamen per tempora jure potest*. Molto s'impara a questo proposito da S. Tomaso. *Justitia quidem perpetuo est observanda, sed determinatio eorum, quæ justa sunt, secundum institutionem humanam vel divinam oportet quod varietur secundum diversum hominum statum*. Mostra quivi come *ad Principem pertinet non solum ordinare de his, quæ veniunt in litigium, sed etiam de voluntariis Contractibus, qui inter homines fiunt. Unde præcepta judicialia non solum sunt illa, quæ pertinent ad lites judiciorum, sed etiam quæcumque pertinent ad ordinationem hominum ad invicem*: e quinci è, che *judicialia præcepta non habuerunt perpetuam obligationem*. S. Antonino: *Alia vero præcepta dedit Deus pertinentia ad Justitiam Civilem, quæ dicuntur judicialia, & ista etiam sunt evacuata per Christi adventum, unde non habent vim obligandi*. In fatti leggi particolarissime furono imposte a' Giudei in materia di roba, quali niuno ha sognato mai, che cadessero sopra l'altre nazioni. Le ragioni speziali di quel sito, di que' naturali, di quel sistema; e le occulte in oltre, che basta fosser note a chi diè il comando, furon motivo di più ordinazioni, non mai nell' altre parti eseguite. Disse Mosè al popolo. *Scitis quod docuerim vos præcepta, atque justitias: sic facietis ea in terra, quam possessuri estis*. Disse a Mosè il Signore: *loquar tibi omnia mandata mea, & ceremonias, atque judicia, quæ docebis eos, ut faciant ea in terra, quam dabo illis in possessionem*: non acciochè servissero per sempre a tutti, ma perchè fossero praticate *da essi in quella terra*. Nell' Opuscolo tenuto di S. Tomaso alla difficoltà che veniva fatta contra l'investire a tanto per cento su la vita per motivo della divina legge, si risponde così. *Lex illa secundum literam intellecta dicitur divina, sed tamen est temporalis, sicut*

De lib. arb. l. 1. n. 14.

1. 2. qu. 104. art. 3.

art. 1.

tom. 4. c. 185. ed. Ver.

Deut. IV. 3.

V. 31.

Opusc. 73. c. 9.

ſicut & aliæ leges multæ, quæ tantum ſecundum literalem ſenſum in figura datæ ſunt illi populo. Et ideo ſicut obſervantia Jubilæi non manet in populo Chriſtiano &c. Veggiam nel Deuteronomio, che ſi potean ripudiar le mogli, e non per queſto ſi ammette ciò fra di noi. Veggiam nell' Eſodo, ed in Neemia, come era lor permeſſo di vendere i figliuoli, e le figliuole: ci ſarà fra noi chi creda poter fare il medeſimo? Abbiam nel Levitico, ch' altri ſi potea vendere in ſervitù. *Si paupertate compulſus vendiderit ſe tibi frater tuus*. Chi avea comperata, e pagata nelle Città murate una caſa, non era ſicuro per un anno, potendo per un anno il venditore pentirſi, e annullare il contratto: in qual' altro paeſe ebbe mai luogo tal legge? Ogni ſettimo anno fu lor' ordinato di non coltivare i campi, e di non raccogliervi nè meno ciò che produceſſero ſpontaneamente. *Anno autem ſeptimo dimittes eam; & requieſcere facies. Quæ ſponte gignet humus, non metes*. Or chi fu mai che s'immaginaſſe eſſer per queſto tenuti i popoli Criſtiani a fare il medeſimo? Ogni ſettimo anno volea la divina legge, che ſi aboliſſero i debiti: *ſeptimo anno facies remiſſionem*. Chi dirà mai che tal precetto anche a noi ſi eſtenda? Ogni cinquant' anni comandò Iddio, che le poſſeſſioni vendute ritornaſſero a' lor vecchi padroni. *Sanctificabiſque annum quinquageſimum, & vocabis remiſſionem cunctis habitatoribus terræ tuæ: ipſe eſt enim Jubilæus. Anno Jubilæi redient omnes ad poſſeſſiones ſuas. Terra non vendetur in perpetuum quia mea eſt*. Non ci ſarà per certo chi pretenda, dover queſte leggi aver luogo anche fra di noi. Or perchè mai pretender dunque, che debbano valer per tutti que' precetti, che foſſero ſtati a quel popolo allora intorno all' uſo del danaro, e intorno all' impiego di eſſo intimati? A gente icarſa di moneta, piena di poveri, e ſolamente nell' agricoltura, e nella cura de' beſtiami occupata, altre leggi in queſta parte ſi convenivano, che ad altri popoli per la frequenza del commerzio d'oro, e d'argento abbondanti. Nella Dimoſtrazione Evangelica d'Euſebio queſto titolo è

Ex. XXI. 7-
2. *Eſdr.* V.

Lev. XXV. 39.

XXV. 29.

Ex. XXIII. 11.

Lev. XXV. 5.

Deut. XV. 4.

Lev. XXV. 10.

v. 13.

v. 23.

premesso a un Capo. *Che la legge di Mosè alla sola gente Giudaica fu imposta, e a coteſia ancora solamente finchè abitò nella propria terra.* E nel Capo quinto. *Si è dimostrato come il vecchio Testamento, e la Mosaica legge* (s'intende quanto al modo di vivere, e quanto a certi costumi) *alla sola gente Giudaica dimorante nel proprio paese può convenire, e non agli altri popoli*; e si è dimostrato, come *il Testamento nuovo dovea costituirsi in modo, che potesse giovare al vivere delle genti tutte.*

Dem. Ev. l. 1. c. 3. Ὅτι Μωσεὺς τέλος μόνῳ τῷ Ἰουδαίων ἔθνει καὶ τούτῳ ἐπὶ τῆς εἰκείσης γῆς οἰκοῦντι κτλ.

Altra osservazione possiamo aggiungere ancora. In materia di roba non debbon correre fra di noi tutte quelle leggi, che furono intimate agli antichi Giudei, poichè di coteſti si vede, come il lor legislatore in ciò che riguarda roba, non gli strinse fra loro solamente con que' vincoli di carità comune, che stringono anche al presente i Cristiani; ma cercò di ridurgli come una famiglia, talchè si considerassero scambievolmente come padri, e figliuoli, come fratelli, e sorelle, e quasi in comunion di beni. S. Ambrogio citando dal Deuteronomio, *Noli exigere usuram a fratre tuo*, spiega così: *hoc est cum quo habere debes omnia communia.* Non sono fra Cristiani in nessun modo comuni i beni. Quinci i nomi allora introdotti di fratello, di prossimo, e simili continuamente usati, e non usati allora con quelli d'altra gente, e d'altro corpo. La predilezione, e la presentanea assistenza di Dio, l'aver le sue tradizioni in deposito, e il dover nascere il Redentore da esso, rendea quel popolo troppo distinto dagli altri tutti. *Quæ enim alia gens sic inclyta? Nec est alia natio tam grandis.* Quinci la legge del servo Ebreo comperato, il quale nell'anno settimo di sua servitù *egredietur liber gratis.* E l'altra; che se per povertà un Giudeo si era venduto in servo, *non eum opprimes servitute famulorum, sed quasi mercenarius, & colonus erit*, e nell'anno del Giubileo *egredietur cum liberis suis.* E se mai *attenuatus frater tuus* si fosse venduto a un estranio, *post venditionem potest redimi: qui voluerit ex fratribus suis redimet eum.* Così la legge de' pegni. *Si pignus*

de Tob. cap. 14.

Deut. IV. 7. 8.

Ex. XXI. 2.

Lev. XXV. 39.

Ex. XXII. 26.

gnus a proximo tuo acceperis veſtimentum, ante Solis occaſum reddes ei: e quella del laſciare in abbandono i campi ogni ſett' anni, *ut comedant pauperes populi tui*: e così più altre mentovate innanzi. Niuna di così fatte ordinazioni paſſava a quelli d'altra nazione, che ne' primi ſecoli abbracciavano la Criſtiana Fede; perchè acquiſtavano bensì quegli obblighi di carità comune, che verſo tutti gli uomini abbiam noi pure, ma non già que' particolari ancora, che ci corrono verſo i genitori, verſo i figliuoli, e verſo gli ſtretti congiunti. Tutto ciò di quanto appartiene a gli uſi civili nel poſſedere, e nell' acquiſtare, e nella comunicazione delle ſoſtanze unicamente dee intenderſi, troppo ſuperiore in tutt' altro eſſendo, e troppo più perfetta la Carità del proſſimo inſegnata a' Criſtiani dal Teſtamento nuovo, ed impoſta. Ex. XXIII. 11.

CAPO SESTO.

Come il pro diſcreto, e da i non poveri eſatto ſi riconoſce ammeſſo nella Scrittura.

ABbiam fatto conoſcere, come non altro che l'eſigger troppo, e che l'eſiggere anche da poveri, fu mai proibito nella Scrittura. Confermeremo tutto queſto con far' oſſervare come il moderato frutto, e da chi ſenza danno corriſpondere il potea percetto, par ſi vegga in eſſa poſitivamente approvato. Per farſi ſtrada a rimaner di ciò perſuaſi, ſi prenda per mano la raſſegna addietro fatta de' paſſi a queſta materia ſpettanti, e ſi oſservi, come l'uſura non ſi deteſta altramente in tutti. Or come ciò? ſarà forſe contradizione nella Scrittura? non certamente; ma da queſto imparar poſſiamo, che non era ſempre l'iſteſsa coſa l'uſura, e che ſiccome abbiam veduto nelle leggi de' Romani indicate nel Capo primo, come c'eran fra loro le uſure *leggere*, *e legitime*, e c'erano *le gravi*, *indebite*, *e illecite*, così anche fra gli Ebrei; e tanto più procedendo i tempi; onde quando il Te-

Teſtamento nuovo ſi ſcriſſe, non mancava chi contra l'uſo più comune eſiggeſſe moderatamente da chi era lecito; benchè nelle lingue antiche per mancanza di vocaboli, e per non aver l'Ebrea gradazion di termini, e l'oneſta, e l'inoneſta ſi chiamaſsero indiſtintamente uſura.

Che ſia così, e che non ſempre ſi abomini l'eſigger frutto, ſembra apparire in primo luogo dalla parabola propoſta dal Salvatore, e narrata da S. Matteo, e da S. Luca, ſolo luogo, ed unica volta, che in tutto il Teſtamento nuovo ſi nomini uſura. Quivi *ſervo buono* ſi chiama quello, che avea dati a intereſſe i danari, e ſi dice a chi gli avea tenuti infruttiferi: *tu dovevi portare la mia moneta a' Banchieri, con che io ritornando avrei ricuperata la mia ſomma inſieme con l'uſura. Oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis, & ego veniens recepiſſem utique quod meum eſt cum uſura.* L'antica verſione citata da S. Agoſtino avea: *ſerve nequam & piger, dares pecuniam meam nummulariis, & ego veniens cum uſuris exigerem.* Quel che fu detto allora uſura, ſi direbbe ora frutto, ed oneſto pro. Nè diverſamente ſi parla, e ſi eſprime in S. Luca. *Perchè non poneſti il mio denaro ſul Banco, con che io venendo l'avrei ripigliati inſieme con le uſure? Et quare non dediſti pecuniam meam ad menſam, & ego veniens cum uſuris utique exegiſſem illam?* Non occor riſpondere, che queſta è parabola. L'eſſer parabola inferiſce, che il fatto è finto, e che vien propoſto per figura, e per far meglio intendere qualche documento: ma non inferiſce, che vi ſi poteſſe approvare il peccato, e che ſecondo l'intelligenza prima e comune vi ſi poteſſe dare per la ſacroſanta bocca del Salvatore documento cattivo, e ſi poteſſe mettere in bocca di quel padrone che figura il Salvator medeſimo, overo il ſupremo Iddio, lode di chi diede a uſura, ſenza indicare in verun modo eſſer però per ſe cattiva, ſe cattiva foſſe ſtata ogni uſura, e peccaminoſa. Sembra lodarſi in altra parabola la furberia d'un Fattore, ma ſi avverte però che colui era *villicus iniquitatis*, cioè *iniquo*, ſecondo il modo Ebraico di

Matt. XXV. 27.

in Pſal. 38. *n.* 5.

Luc. XIX. 23.

Luc. XVI. 8.

di favellare. Siccome non avrebbe mai detto il Redentore, *perch' io tornando poteſſi far latrocinio*, così non avrebbe certamente detto, *perch' io poteſſi riſcuotere il capitale, e l'uſura*, ſe ogni uſura foſſe ſtata una ſpecie di latrocinio, e foſſe ſtata peccato. S. Agoſtino a queſto luogo. *Quod autem ſervi reddentes rationem ex eo quod acceperant, laudantur qui lucrati ſunt, ſignificat eos bonam reddere rationem, qui bene uſi ſunt, eo quod acceperunt ad augendas divitias Domini.* *Quæſt. Evang. l. 2. n. 2.*

Da queſta oppoſizione ſi sbrigano molti dalla contraria ſentenza con dire, che queſta fu una metafora: ma il ſenſo metaforico, e ſecondo delle Scritture non diſtrugge mai, e non aboliſce il letterale, e primo. Con tirar tutto a ſola figura aprireſſimo il campo a molti errori. Queſto avrebbero voluto i Valentiniani, che aſſerivano il Figliuolo di Dio non avere aſſunto vero corpo. Queſto vorrebbono i moderni Eterodoſſi, che il parlar del Salvatore nell' inſtituir l'Eucariſtia affermano foſſe metafora. Abbiamo da S. Ireneo, che piacea molto agli Eretici lo ſpiegar tutto per allegorie, e per interpretazion di parabole, perchè così tiravano ogni coſa a modo loro. Strada ad eccedere con gran danno in queſto fece Origene. Da tutti i fatti, ed avvertimenti del Salvatore furon tratti documenti allegorici: per queſto l'iſtoria non ſarà letteralmente vera? Inſegnò S. Tomaſo, che *omnes ſenſus fundantur ſuper unum, ſcilicet literalem, ex quo ſolo poteſt trahi argumentum.* Eſichio Geroſolimitano, antico interprete, citando queſto luogo, *Oportebat te dare pecuniam meam nummulariis, & ego veniens cum uſuris utique exegiſſem eam*, comentò così: *ſibimetipſi enim pater familias exactionem reſervavit uſuræ.* Dotto moderno per ridurre il detto in tal parabola a non eſſere alla ſua opinione contrario, ſi è sforzato di riſpondere in cinque modi, con che oſſervando tutto ſembra indicare, che riſpoſta vera e concludente non credeſſe di avere. Con alquanto più d'apparenza ſi potrebbe opporre, che *negotiamini*, e *negotiatus eſſet* poſſano intenderſi

lib. 1. c. 3. Ἅτε πολλῶν παραβολῶν, καὶ ἀλληγορίαν ἁρμόζειν οἷς πολλὰ ἔλκειν δυναμένων &c.

1. P. q. 1. art. 10.

in Lev. l. 7. c. 25.

derſi di trafficare in altro modo, che dando a uſura; e veramente così potrebbe interpretarſi il tutto, ſe la clauſula non ſi opponeſſe, e non recideſſe ogni dubio: *quare non dediſti pecuniam meam ad menſam, & ego veniens cum uſuris utique exegiſſem illam?*

Un' altra rifleſſione è da fare ancora. S'impara qui, che ſiccome tra Greci, e tra Romani v'era il publico meſtiero di dare col permeſso frutto a intereſse, così v'era fra gli Ebrei. De' Romani, e delle provincie Africane intende S. Agoſtino quando dice: *Foenus & profeſſionem habet; foenus & ars vocatur: corpus dicitur, corpus quaſi neceſſarium civitati, & de profeſſione ſua vectigal impendit*: il che giuſtamente ei diſapprova, perchè quell'uſure erano eccesſive. Degli Ebrei ſi riconoſce queſt' uſo nella ſudetta parabola, e ſi raccoglie anche in altri luoghi; come dove in Iſaia per rappreſentar la confuſione che naſcerà nel popolo, ſi dice, che ſarà il medeſimo ſervo e padrone, compratore e venditore, feneratore e fenerato: e ſi raccoglie in S. Luca al paſso de i due debitori al Banchiere: e ancor meglio dove ſi narra da S. Giovanni, come il Salvatore *invenit in Templo vendentes boves, & oves, & columbas, & nummularios ſedentes*, e però gli cacciò fuori, *& nummulariorum effudit æs, & menſas ſubvertit*. V'era dunque, e publicamente, e uſualmente ſi eſercitava tal profeſſione in Geruſalemme ancora. E veramente non ſi legge nella Scrittura che foſse vietata, perchè l'aver Gesù Criſto roveſciati i banchi, e cacciato fuori chi ſedeva ad eſſi, provenne dal luogo, cioè dal riſedere nel Tempio, nè altra ragion ſe ne adduce. *Nolite facere domum Patris mei domum negotiationis*. I due nomi Greci uſati da S. Giovanni pajon veramente indicare, che il meſtier di coſtoro propriamente foſse di cambiar monete; ma non è però da dubitare, non foſsero il medeſimo che *trapeziti*, cioè Banchieri, diſse il Salvatore: δόκιμοι τραπεζῖται γίνεσθε preſso Origene, Clemente Aleſsandrino, e altri Greci: *eſtote probati nummularii* preſso Girolamo, Ambrogio, e altri Latini. Non trovandoſi tali parole ne' Vangeli

in Pſ. 54. n. 14.

Iſ. XXIII. 2.

Luc. VII. 41. δανειστῇ τινι.

Jo. II. 14.

geli che abbiamo, molti le hanno credute di qualche Vangelo apocrifo: più probabile mi par però, veniſsero da tradizion verbale. Alcuni le hanno inteſe per ricordo di diſtinguere il buono dal cattivo, come i Banchieri fanno delle monete; ma crederei più naturale, che ſerviſsero d'eccitamento ad aumentar le ricchezze ſpirituali, come gli accorti Banchieri faceano delle temporali, inveſtendo con prudenza, e con ſicurezza.

Or paſſiamo a quell' autorità, che ſembra mettere queſto punto fuor di dubbio, perchè non dove ſi tratti d'altro, ma nella ſteſsa divina legge, e quando le regole ſi preſcrivono de' coſtumi, di dare ad uſura ad ogni eſtranio eſpreſsamente ſi permette: *Alieno fœnerabis*. Come dunque può ſoſtenerſi, che il dare a frutto foſse aſsolutamente, e generalmente vietato? Queſt' autorità diede tanto faſtidio a i ſeguaci della contraria ſentenza, che *multi ſuſpicati ſunt verba illa* ſed alieno *non germana eſſe, nec a Moyſe poſita, ſed ab interpretibus Collegii Judaici pro gloſſatione adjecta*, come nelle Deciſioni della Rota Romana ſi legge: ma tal ſoſpetto fu vano, ed illecito, perchè tali parole e ſi hanno nel teſto originale, e nel Greco: לְנָכְרִי תַּשִּׁיךְ τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκεῖς. Il ſenſo del luogo ſpicca anche più nel conteſto. *Non fœnerabis fratri tuo ad uſuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, ſed Alieno: fratri autem tuo abſque uſura id quo indiget commodabis*. E manifeſto, che a tutt' altri almeno, fuorchè a' Giudei, ſi potea dunque lecitamente preſtare a uſura: ma non occor dubitare, che s' intendea d'uſura oneſta, e moderata, ed alla quale nome d'uſura in oggi non ſi darebbe, non dovendoſi creder mai, che la divina legge permetteſse con chi ſi ſia quelle uſure eſorbitanti, che importavano la quarta, o la terza parte del capitale, poichè ripugnano alla pietà, alla ragione, e al natural ſenſo. Ma quando ſi trattaſse di ſoccorrere i proprj ſuoi, qualunque frutto vietò Mosè d' imporre; e tanto più che fra' Giudei ſi trattava quaſi ſempre di poveri, per li quali legge ha da correre dall' uni-

Deut. xxiii. 19.

coram Merlino tom. 1. *Dec.* 409. *n.* 45.

versal diversa; e però si dice altresì poco dopo, che si ridomandi bensì dal suo prossimo il pegno, sopra il quale si dieder danari, ma se colui *è povero, non pernotti il pegno presso di te, ma rendilo avanti il cader del Sole. Sin autem pauper est, non pernoctabit apud te pignus, sed statim reddes ei ante Solis occasum*. Ecco come particolar legge per li poveri avea sempre luogo. Clemente Alessandrino ancora, dove prende da Filone la relazione dell' Ebraiche leggi, rammenta l'obligo che c'era, di prestare a proprj *fratelli, quando fossero in bisogno*. Sembra però patente, come la principal ragione del concedere, che si usureggiasse con l'altre genti, fu perchè quelle come dedite alla mercatura eran facoltose; e la ragione di vietarlo co' Giudei, fu perchè questi altro mestiere non mettendo in opera che l'agricoltura, e non avendo nè pur co' vicini commerzio, erano in generale da povertà oppressi.

Deut. XXIV. 12.

Strom. lib. 2. Καὶ ζητῶμεν τοῖς ἀσεμνοῖς.

C' è chi afferma essersi allor permesso a' Giudei di usureggiare con quelli d'altra gente, e d'altro corpo, perchè avessero autorità non solamente sopra della lor roba, ma ancora sopra della lor vita, e potessero ucciderli. Ma donde mai fu preso, che quando non c' era guerra, e quando non fossero nimici publici, potessero gli uomini d'altra nazione ammazzarsi? tutto all' incontro anche in materia di roba all' indennità de' forastieri provide con singolar cura la legge, perchè viene in questo istesso Capo intimato, che non si nieghi la mercede a chi ne ha bisogno, *sia fratello tuo, o forastiero, fratris tui, sive advenæ*; anzi due volte si mette insieme la causa, e il privilegio de' forastieri con quello delle vedove, e de' pupilli: *advenam, pupillum, & viduam auferre patieris*. Nell' Esodo: *advenam non contristabis*. Nel Levitico dicesi del forastiero, *sit inter vos quasi indigena, & diligetis eum quasi vosmetipsos*. Li Settanta refero quì *Proselito*, ma in senso semplicemente di straniero venuto ad abitar fra loro, poichè segue: *foste proseliti nell' Egitto voi altri ancora*. Anzi difficoltà nasce, perchè la proibizion delle usure sembra cadere appunto so-

Deut. XXIV. 19. 20. *Ex.* XXII. 21. *Leo.* XIX. 34.

la-

lamente a ſollievo de' foraſtieri: *populo meo pauperi, qui habitat tecum. Et ſuſceperis eum quaſi advenam & peregrinum, & vixerit tecum.* Ma dicendoſi in queſti luoghi iteſſi *populo meo, frater tuus*, convien quì intendere di quegli Ebrei, che foſſero paſſati da una Città ad altra della Giudea. In ſomma ecco indubitatamente, come non quelle uſure, che in breviſſimo tempo deſolavano, e diſtruggevano, permiſe con gli eſtranei la divina legge, ma bensì le moderate, e proporzionate. In queſta permiſſione della divina legge dovrebbero ſpecchiarſi que' molti da me ſempre riveriti Scrittori, che acremente ſoſtengono qualunque frutto di danaro eſſer peccato contra la legge di natura. Potrebb' egli darſi, che Dio aveſſe permeſſo di praticare ciò, che foſſe contra la natural legge, verſo tutte le nazioni eccettuata una ſola? C'è chi riſponde, non eſſerſi ciò permeſſo ſe non con quelle genti, con le quali erano in guerra. Ma chi ha più inteſo, che ſi vada a dimandar danari a quelli, co' quali ſi guerreggia? Altri afferma, non eſſerſi ciò permeſſo come coſa lecita, ma per la durezza di que' cuori, e per evitare un maggior male, cioè di angariar con le uſure i proprj fratelli, al che inclinavano per la lor grand' avarizia i Giudei. Ma come mai all' eterna Sapienza imputar ſi ardiſce d'avere ordinato, o permeſſo quel che foſſe intrinſecamente male, e che ripugnaſſe a quella natural legge, che fu detta da S. Tomaſo *partecipazion dell' eterna*, e i cui precetti fur detti dal medeſimo *principj per ſe noti*? Non è queſto come dire, che Dio aveſſe permeſſo a' Giudei di rubare a tutti gli altri, e di ammazzargli ancora, acciocchè non eſercitaſſero la lor crudeltà, ed avarizia fra ſe medeſimi? bel ripiego per evitare i peccati ſarebbe ſtato queſto.

Ex. XXII. 25. Lev. XXV. 35.

2. 2. quæſt. 91. art. 3. qu. 94. ar. 2.

Ulterior conſiderazione crederei poteſſe farſi ancora. Può forſe rivocarſi in dubbio ſe nè pur tra Giudei, quando non foſſer poveri, il moderato frutto foſſe generalmente vietato. L'eſiggerlo era coſa conſueta, e uſuale, come da tanti luoghi della Scrittura ſi riconoſce: come ſarebbeſi to-

lerato, se fosse stato contra la legge? e come non si troverebbe mai nella Scrittura, che qualcuno se ne fosse richiamato a' tribunali? I Banchieri, che davano a interesse, esercitavano il lor mestiero publicamente. Non si trova mai, che niun reclamasse, nè contendesse il pagamento in giudizio. Quando quella vedova si lagnò piangendo con Eliseo, perchè il creditore usurario veniva a pagarsi sopra le persone de' suoi due figliuoli, Eliseo non ricorse al Re, nè a' Giudici, come è da credere avesse fatto, se il credito per le usure fosse stato illegitimo, ma produsse miracolosamente dell' olio, perchè pagar potesse: *vende oleum, & redde creditori tuo*. Par dunque potersi dubitare che il divieto d'usureggiare col *fratello*, e col *prossimo* s'intendesse come suonano le parole, cioè prima co' fratelli veri, e co' prossimi per sangue, e congiunti; dipoi co' vicini ancora, cioè dell' istessa tribù, non già co' Giudei tutti: anche i matrimonj non eran leciti con tutti i Giudei, ma sol tra quelli della tribù medesima. La voce da S. Girolamo usata nel tradurre il Deuteronomio mostra, ch' ei non intese potersi solamente allo straniero dar' a interesse, poichè non disse *alienigenæ*, ma *alieno*, che vuol dire non attinente. Cicerone: *cives potiores sunt quam peregrini, propinqui quam Alieni*. S. Ambrogio quelle parole, *noli exigere usuram a fratre tuo*, spiegò così: *hoc est cum quo habere debes omnia communia*. Co' veri fratelli si ha tutto in comune, non co' metaforici, cioè con tutti gli uomini dell' istessa nazione.

4. *Reg.* IV. 7.

Num. XXXVI 7.

Deut. XXXIII 19.

De Amicit. pag. 607.

Un' altra osservazione tralasciar non si vuole. Era in uso il pigliar pegni, benchè con alcune riserve, e circospezioni. Sembra però naturale, che essendo permesso anche verso gli Ebrei il più, cioè il tener presso di se l'altrui roba in pegno, non fosse vietato sempre il meno, cioè l'esiggerne un tenue vantaggio. Il ricevere vestimenti in pegno pareva all' Ebreo Filone *doversi chiamare con altro e più convenevol nome Spogliare*, come i ladroni fanno. Dell'impegnare si ha menzione in Amos, e ne i Proverbj. Nel Deu-

De Somn. ὑπὲρ ἑτέρου ὀνόματι λωποδυτῶν αἰκότως ἂν λέγοιτο.

Deuteronomio: *non ingredieris domum ejus, ut pignus auferas*. Erano eccettuate dalla legge alcune coſe, quali per eſſer neceſſarie all'uſo non ſi poteano tenere in pegno, come le macine, i veſtimenti da vedova, anzi i veſtimenti in genere; ma ſi potea dunque trattener tutte l'altre. *Non accipies loco pignoris inferiorem & ſuperiorem molam. Nec auferes pignoris loco viduæ veſtimentum. Si pignus a proximo tuo acceperis veſtimentum, ante Solis occaſum reddes ei.* Deut. XXIV. 6. & 7. Ex. XXII. 26.

Meritano molta rifleſſione anche alcuni paſſi dell' Eccleſiaſtico. Ci ſi ha il conſiglio di non dare a intereſſe, non già a chiunque ſia, ma a chi è più potente. *Noli fœnerari homini fortiori te*. E ſe vogliamo intendere del dare in preſtito, ci ſi ha dunque il conſiglio di non preſtare a chi ſi varrà della ſua potenza per non reſtituire. Ci ſi riprovan coloro, i quali voleano ſventare il frutto (*δάνος fœnus*) battezzandolo per un'ritrovato: *quaſi inventionem æſtimaverunt fœnus*. Ci ſi fa rimprovero a quelli, che con molte carezze ſi faceano dar danari, poi non erano puntuali nel pagamento, anzi s'ingegnavano di defraudare anche gran parte del Capitale, e in oltre rendeano improperj, e maledicenze *pro honore & beneficio*. Nel Deuteronomio abbiam veduto, come tre volte ſi ha, che il popolo Ebreo nelle proſperità darà a intereſſe a molt' altri, e non avrà biſogno, che niuno dia a lui: dove il mettere a frutto il danaro non ſi prende per effetto di mal coſtume, ma di florido ſtato. *Et foenerabis gentibus multis, & ipſe a nullo foenus accipies*. La gloſa Ordinaria ſpiega, *quia ditior eris omnibus gentibus*. VIII. 15. v. 9. Deut. XXVIII. 12.

Nuova conſiderazione in queſto punto mi viene in mente. Impariamo da quel che ci reſta d'Origene ſopra S. Matteo, come uſo correa fra Banchieri nella Giudea, quando incontravano debitori oſtinati, e da quali non poteano eſiggere, per coſtringergli a dar fuori il danaro, e così in certo modo vendicarſi almeno, coſtumavano dico, di far dono del loro credito al Corbàn, cioè a quella ſacra caſsa, che ſi tenea nel Tempio, e che ſerviva principalmente

Orig. tom. 3. p. 489. edit. nov. ὑπέτι μὲν τῷ δανεισῷ ἦδη δὲ εἰς τὸν λόγον τῶν πενήτων τῷ Θεῷ.

te al neceſsario mantenimento de' poveri. Allora era forza che tutti pagaſsero, perchè diventavano debitori *non più all' uſuriero, ma per conto de' poveri a Dio*. Ora da queſto ſi può ſicuramente raccogliere, che non ogni Banchiere ſtraziava i poveri, nè eſiggea dagli altri con eccesſo; e ſe ne può raccogliere, come quando così non ſi faceſse, il dare a frutto era lecito, ed approvato, poichè i lor crediti ſi potean conſacrare a Dio, e mettere nel ſacro teſoro, al quale oblazione, che proveniſse da peccato, non potea farſi.

XXXIII. 18. *Non offeres mercedem proſtibuli*, ſi ha nel Deuteronomio. *Omnes mercedes ejus comburentur igne*, eſsendo che *de mercedibus meretricis congregata ſunt*, ſi ha in Michea.

1. 7. Veggiamo nel quarto de i Re, *pecuniam pro delicto, & pecuniam pro peccatis non inferebant in Templum Domini*.

4. Reg. XII. 16. De' trenta danari di Giuda diſsero i Sacerdoti, *non licet eos mittere in Corbonam, quia pretium ſanguinis eſt*.

Matt. XXVII. 6. Una ragione finalmente reſta, che ponderando bene per verità è forſe la maggior di tutte. Riſulta queſta dal compleſſo di tutti i documenti della Scrittura, e ſingolarmente del Teſtamento nuovo, in quanto appartiene alla carità del proſſimo, e al civil reggimenro de' popoli. Non ſi troverà mai, ch' altro che il vantaggio, e il benefizio privato, e publico ci ſi promuova, ci s'inſinui, ci ſi preſcriva. Però ſiccome indubitato è, che l'uſura eccesſiva, e diſtruggitrice, e qualunque uſura, quando da poveri ſi eſiggeſſe, ci ſarà ſtata abominata, e proſcritta; così non ſi potrebbe mai credere, che ammeſſo non ci foſſe, e approvato l'accomodar di capitali, chi ne voleſſe in qualche occaſione a propria utilità far' uſo, con frutto così moderato, che vantaggioſo ſi renda, e deſiderabile il ricevere a tal condizione la ſomma. Predicò in S. Matteo il Signore, *Omnia quæcumque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis, hæc eſt enim lex, & Prophetæ*. Diſſe l' iſteſſo in S. Luca, appunto nel medeſimo luogo dove ſi vorrebbe ricavare il contrario precetto. Or ſiccome niuno, che ſappia cos' è la vita civile, e gli avvenimenti di eſſa, negherà mai, che in

Matt. VII. 12.

Luc. VI. 31.

mol-

molti casi non volesse ognuno, gli fosse data con modesto pro, e con onesto patto quella somma che brama a interesse, così non negherà, che cosa faremo gratissima alle occasioni, altrettanto operando con gli altri; e che sarebbe alle occorrenze del prossimo grandemente disfavorevole chi insegnasse, e consigliasse il contrario. I documenti della divina parola son sempre uniformi, nè sarebbe possibil mai, che tanto mutuo benefizio per ragioni filosofiche, e coll'ingegno speculate, fosse stato ne' divini precetti sbandito. Insegnò S. Agostino, che *imparar dobbiamo a intendere i detti oscuri della Scrittura dagli aperti e chiari*. Ora che non sia lecito accomodar di contante con moderato pro i facoltosi, non si legge mai nelle sacre Carte, e i luoghi donde ciò dedur si vuole, solamente interpretando, e speculando, e aggiungendo, a questo si tirano. Ma all' incontro chiarissimi, e precisi sono que' molti, ne' quali si predica di amare, di ajutare, e di far bene al prossimo: *diliges proximum tuum sicut te ipsum: qui diligit proximum, legem implevit: noli prohibere benefacere eum qui potest*. Non occor dire che si presti gratuitamente; perchè questo quando si tratta di somme grandi, vano è il proporlo, e al prossimo che non è misero, torna in gran benefizio anche il ricever quanto gli occorre corrispondendo un discreto pro: e di dar per niente si può intimare, o si può persuadere ove si tratti, come nella Palestina in que' tempi, di dar grani per viver l'inverno, o per seminare, e ancora di dar dieci, o dodici doppie a chi in domestiche angustie languisce: ma non può aver luogo, quando vengon richieste le centinaja, e le migliaja, e quando vengon richieste da chi ben sovente ha maggiori facoltà del richiesto, e quando vengon richieste a chi sopra i suoi capitali dee vivere, o a chi è tenuto di procurar con essi l'onesto avanzamento de' suoi.

Doctr. Christ. l. 3. n. 37.

Tanto ormai basti aver detto a favor di chi tiene, che il pro discreto, e da i non poveri esatto, non fu mai proibito nella Scrittura. Chiunque non si lascerà dalla prevenzione immobilmente condurre, e non ricuserà di consi-

derare

rare quanto ſi è ragionato finora, e ſopra tutto di connettere, e di ponderare il tutto inſieme, vedrà forſe sfavillar la verità con tanto lume, che ſarà coſtretto a confeſſare, tutto per l'oppoſta ſentenza poterſi dire, fuorchè d'aver' a ſuo favore le ſacre Carte. In queſto punto lo ſtudio principale ho impiegato, perchè da queſto dipende tutto. Con queſto ſolo a tutti quelli credo aver riſpoſto, che per l'oppoſta ſentenza ſcriſsero, o ſcriveranno. A gl' infiniti per altro, che contra queſto Trattato aguzzeranno le penne, io ſecondo mio coſtume non riſponderò coſa alcuna. Quanto in queſta materia ſo dire, l'ho già qui detto, onde a che ſervirebbe replicar di nuovo? Far riſpoſta a chi ingiurioſamente ſcriveſſe, ſtimerei non minor vergogna, del fare in tal modo propoſta; e lo ſtimerei di troppo cattivo eſempio, quando argomenti ſi trattano di Moral Criſtiana. Chieggo per ora ſolamente in grazia, che l'eſsere la contraria opinione preſso tanti, che da moderni Scrittori la traſſero, sì radicata, ad autenticarla non baſti. Gran pruova per altro che le radicate opinioni non però ſono perpetue, e immutabili, hanno dato quelle maſſime d'onore, che ne' paſsati ſecoli, e fino a trentacinqu' anni fa dominavano l'Italia tutta, e paſsavano preſso ogni genere di perſone per principj di Morale indiſputabili, e fondamentali. Maſſime, quali non ſolamente co' profani autori, ma altamente ſi comprovavano allora co' detti della Scrittura, replicandoſi ſempre, *Honorem meum nemini dabo*, e l'eſempio della Negativa del Salvatore, *ego Dæmonium non habeo*, e altri tali. Contra così fatte dottrine, e contra coſtumi sì inveterati uſcì un libercolo, che da ſette Scrittori fu impugnato. L'autore a niun riſpoſe, nè fece riſpondere; e non pertanto quale, per grazia unicamente del Signore, n' è ſtato l'eſito? che al giorno d'oggi appena di quelle uſanze altri ſi ſovviene. Non paſsava anno, che in ogni Città più ſequeſtri non ſeguiſsero, e più brighe di lunga durata, con funeſte conſeguenze, con diviſioni della nobiltà, e con publicazione di Manifeſti, che ſpeſse volte erano libri. Per giuſtificare chi foſ-

foſse Attore, e chi Reo, e quante virtù aveſse la Mentita; e per convenire quante preſunzioni foſsero da purificare, e quante ſottigliezze da diſcutere, prima di venire a un accomodamento, molti conſultori, e molte ſpeculazioni poneanſi in opera. Quanto già da tutto queſto oggi ſiam lontani, ognuno il vede. Si profeſsava allora tale ſtudio fin da intere Accademie, e a prezzo d'oro ſe ne comperavano i libri: libri, ne' quali s'inſegnava, che *chi voleſſe mettere in conſiderazione l'eſſer Criſtiani, ſarebbe sbandito dalla congregazion di coloro, che d'Onore, e di Cavalleria fanno profeſſione*. L'aver preſo piede adunque in alcune età d'un' opinione non inferiſce, che non ſi poſsa in altre cambiare, e ridurre al meglio.

Muzio lib. 1. Riſp. 1. Vedi Scien. Cav. lib. 3. c. 4. 5. &c.

Se in materia dell' impiego del danaro miglior ſia quella, le cui autorità, e ragioni in queſto volume mi è ſtato raccomandato di raccorre, a me non appartiene di deffinire. Mi rimetto al giudizio altrui; ma con ſommiſſione imploro, che il diſapprovare quanto è qui raccolto non venga da prevenzione, a da chi queſti pochi ſogli letti non abbia, e conſiderati; o da chi gli aveſse preſi per mano, determinato già di combattergli prima d'avergli letti. Queſto affermar ben poſso, che non paſſione, o impegno, ma unicamente deſiderio del ben comune, e della quiete, e della ſicurezza delle coſcienze in punto, di cui non abbiamo il più frequente, nè il più rilevante, mi guida. Quinci è, che niuna cura mi ſon preſo di far partito, nè di procurare autorità, nè d'andar guadagnando la parzialità, e l'opinione or d' uno or d' altro, nè di far colleganze ſecondo l'uſo moderno, o maneggi, dal che ſon per mia natura, e per mio coſtume alieniſſimo. Dir poſso ancora, che ſe è vero ciò, che dotti e pii Soggetti, alla correzion de' quali queſti fogli ho ſottopoſti, mi affermano, cioè quanto all'autorità Scritturale, di queſta veramente non poter più gli avverſarj far pompa, la cauſa è vinta, e tutte l'altre cadon da ſe; perchè nacquer tutte, e tutte unicamente derivano dalla ſuppoſizione, che tal ſia l'inſegnamento, e il coman-

do della Scrittura, e ſecondo il ſentimento della Scrittura interpretare ſi debbon tutte. Que' piiſſimi Autori, che tal dottrina in tempi oſcuri promoſsero, e quelli ancora, che fino al giorno d'oggi con le lor penne trionfar la fanno, paſſerebbero, e ragion vuole che paſſino tutti dall'altra parte, ſe ſi perſuaderanno, che tal precetto nella ſacra Scrittura non ſia. Ma dato ancora che tanto non ſi ottenga, e che il maggior numero de' Caſiſti la contraria ritener voleſse, e riputar più ſana, e anteporre, queſto a me nè pregiudica, nè diſpiace; altra premura in queſta fatica non avendo, ſe non di far vedere, come a ſentenza, che prima d'altro all' autorità delle ſacre Carte, e come vedremo appreſso, anche a quella della tradizione ſi appoggia, nota d'Ereſia ſenza grand' offeſa della verità, e da private perſone ſenza temerità, non ſi è potuto imporre.

Il Fine del Libro primo.

DELL'

DELL' IMPIEGO DEL DANARO

LIBRO SECONDO

CAPO PRIMO.

Come i Padri Greci altro non riprovaron mai, che le uſure enormi, e le da poveri eſtorte.

Per conſolidare la in oggi da chi ſcrive più frequentata ſentenza, ſi danno vanto d'aver per ſe l'autorità de' ſanti Padri, francamente, e altamente proclamando, che concordan tutti nel condannare, e nell' eſecrare qualunque frutto di danaro, ed a chiunque impoſto. Quanto ciò ſia contrario al vero, noi abbiam potuto già ravviſarlo nella paſſata ricerca delle ſacre Carte: poichè è certiſſimo, che ſe così foſſe, i due paſſi ne' Capi terzo, e quarto eſaminati, che pajono in ciò più forti, e più preciſi, e che in oggi ſono il fondamento, e il cardine degli avverſarj, quando ſi foſſero da i Padri all' iſteſſo modo inteſi, ne ſarebbero ſtati di loro ancora, e intorno a' medeſimi ſi ſarebbero anch' eſſi principalmente nel riprovar l'uſura aggirati. Quando verità ſi è, che quelli, o nè pur furono in tal propoſito da i Padri addotti, e come a queſto punto non attinenti nè pur ricordati; o ſe qualcuno gli ricordò, fu in altro ſenſo, e da quello ch' or ſi pretende affatto diverſo.

Que' pochi di loro che di tal materia fecer menzione, ſi accordarono ſenza dubbio nel deteſtar l'uſura, come in

oggi ancora tutti i Cattolici in ciò s'accordano: ma per intendergli, quell' equivoco sgombrar conviene, da cui questa disputa principalmente si genera. Parlano dell' usura de' tempi loro, e di quella che aveano però dinanzi agli occhi, non d'altra essenzialmente diversa, che allora non c'era, e non era nata. Non bisogna credere, che il Mondo sia stato sempre nelle consuetudini, e nelle circostanze il medesimo. Il dar danari con sì tenue frutto, non si è introdotto che da poche età: negli antichi tempi erano smisurate le usure. Non c' era in oltre il costume di chieder somme per fare acquisti, per edificar Palagi, per vivere splendidamente. Di tante menzioni d'usure, che negli antichi Scrittori s'incontrano, rarissimo è che non si vegga, com' eran poveri, che chiedeano per sostentar la vita. Quinci declamavano i Padri, dell' eccesso intendendo, e dello scarnificare i miseri: non possiamo però certamente appropriare i lor detti all' uso di far pagare a' facoltosi col lor vantaggio, e col lor piacere il quattro per cento. Se uscisse in oggi una legge, che fierissima pena imponesse al giuoco delle carte, e che volgendo i secoli, altre carte, o altro giuoco s'introducesse, il vincer nel quale non fosse più effetto di mera fortuna, e del caso, ma di memoria, o d'ingegno, e col qual giuoco non più si dissipassero i patrimonj; potrebbesi egli usar contra quelle Carte la legge, che contra le nostre fu promulgata? ognuno dirà di no, perchè fur proibite le Carte, e il lor giuoco, ma non quelle carte, nè quel giuoco. Non fanno dunque a nostro proposito le invettive de' santi Padri contra l'usura; la qual verità apparir vedremo, e risplendere ne' Padri stessi, se come dover vuole, non tre o quattro parole da' lor ragionamenti distaccheremo, ma i lor periodi ci metteremo a disteso dinanzi agli occhj.

Convien far principio da' Greci, poichè Greci sono tutti i Padri de' due primi secoli, e di buona parte del terzo, e da Greci presero per assai tempo i migliori lumi, anzi gran parte dell' opere loro i Latini. I Greci adunque biasima-

maron l'uſura, chi ne dubita? ma per ſapere di che intendeſſero, è neceſſario ſapere coſa foſſe in Grecia per antico inſtituto l'uſura. Ne' tempi antichiſſimi di due leggi trovo menzione in Diodoro; [a] l'una che vietava agli uſuraj *di ricevere in pegno armi, ſtrumenti rurali, e coſe più neceſſarie all'uſo*, qual parrebbe aveſſero i Greci da Giudei preſa; altra, che foſſe bensì lecito a' medeſimi *di pagarſi delle uſure ſopra le facoltà, ma non ſopra le perſone de i debitori.* Queſta fu da Solone introdotta, eſſendo per li precedenti legislatori permeſſo, di ridurre chi non potea ſoddisfare al debito in ſervitù. Secondo Diodoro, Solone traſportò tal legge in Atene dall' Egitto, dove impariam però che correa, onde di là l'avranno portata gli Ebrei, preſſo quali toccammo, come tal' uſanza pur' era. Ma lo ſtato d'Atene avanti le leggi di Solone ci vien meglio rappreſentato da Plutarco nella di lui vita. [b] I poveri *riportando i debiti ſopra de' corpi, ſoggiacevano a' preſtatori, alcuni ſervendo loro, altri in altro paeſe venduti; molti ancora eran coſtretti a vendere i proprj figliuoli*; come abbiam veduto nel ſecondo di Eſdra, che per l'iſteſſa ragione propoſer di fare in tempo di penuria gli Ebrei. Ma per quanto riguarda l'eccesſo delle uſure in moneta pagate, o in grani, e altre ſpezie, que' dotti, che delle leggi Greche hanno fatto ricerca, e raccolta, niuna ne trovarono meſſa in uſo, che limitaſſe mai, ed all' avarizia in queſto poneſſe freno. Non piccola giunta io ne poſi gran tempo fa inſieme, nè di ſimil

(a) *Diod. lib.* 1. μέμφονται δέ τινες ὡς ἀλόγως τοῖς πλείστοις τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις νομοθετῶν, οἵ τινες ὅπλα μὲν καὶ ἄροτρον, καὶ ἄλλα τῶν ἀναγκαιοτάτων ἐκώλυσαν ἐνέχυρα λαμβάνεσθαι πρὸς δάνειον, τὰς δὲ τούτοις χρησομένοις συνεχώρησαν ἀγωγίμους εἶναι.

(b) *Plut. in Solon.* ἃ χρέα λαμβάνοντες ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἀγώγιμοι τοῖς δανείζουσιν ἦσαν, οἱ μὲν αὐτῷ δουλεύοντες, οἱ δ' ἐπὶ τῇ ξένῃ πιπρασκόμενοι. πολλοὶ δὲ καὶ παῖδας ἰδίους ἠναγκάζοντο πωλεῖν.

ſimil limitazione memoria rinvengo. Cenno, che non foſſe permeſſo di eſiggere eccefſiva uſura, dà veramente Ulpiano nel comento dell' Orazione contra Timocrate, ma oſcuramente; e all' incontro abbiamo da Liſia, come legge fu publicata da Solone, *dovere il danaro ſtare al prezzo che piacerà al preſtatore*; con che la miſura reſtava all' arbitrio degli uſurieri, e dell' indiſcretezza loro. Per l'uſo de' pegni deridea Plutarco [a] la ſciocchezza del *pagare uſura delle proprie coſe altrui* conſegnate. Non è già però, che mancaſſe umanità fra' Greci; anzi queſta ſteſſa crudeltà delle uſure belliſſimo iſtituto vi fece naſcere, che a noi Criſtiani fa vergogna. Sodalizj ſi formavano nelle Città, i quali raccogliendo moneta dalle varie contribuzioni de' migliori, teneano una caſſa, con cui ſovvenir preſtando, e ſoccorrere i Cittadini in baſſo ſtato ridotti, o ſpogliati per qualche accidente delle lor facoltà: la condizione era che reſtituiſſero, ſe venivano in miglior fortuna, e in grado di poterlo fare. Nobili autorità d'Arpocrazione, d'Antifonte, di Platone, e di più altri ſopra queſto bel punto addur ſi potrebbero; ma vedrà tutto chi leggerà la dottiſſima annotazione del Caſaubono per occaſione della voce ἔρανος ne i Caratteri di Teofraſto. Io credo aſſai probabile, che foſſe queſto l'ἀχρημάτιστον δάνεισμα nominato da Eſichio in χειρόδετον, l'eſſer ſenza pegno, come è ſtato ſpiegato, non ſarebbe baſtato a renderlo ſenza guadagno.

Lyſ. in Theomn. I. Νόμος. Τὸ ἀργύριον τάττειν ἐφ' ὁπόσῳ ἂν βούληται ὁ δανείζων.

Per quanto ſpetta alla quantità delle uſure, ne abbiam più ſaggi in Demoſtene. Nell' orazione contra Lacrito vediamo una ſcrittura, con cui ſi danno tre mila dramme a intereſſe a chi navigava con merci ſino al Bosforo, e volendo trapaſsare ſino alle foci del Boriſtene, e tornare ad Atene, dovea pagar d'intereſſe [b] 225 *dramme per ogni mille*,

(a) ἐκ ἀισχύνονται τόκον τῶν ἰδίων διδόντες.

(b) *adv. Lacrit.* ἐπὶ τόκῳ διακοσίαις εἰκοσιπέντε τὰς χιλίας &c. καὶ παρέξουσι τοῖς δανείζουσι τὴν ὑποθήκην &c.

le, dovendo *il pegno* perciò dato rimanere in mano del creditore fino all' intero pagamento del capitale, e de' frutti. In quella contra Formione abbiamo da un teſtimonio; come per navigar ſino al Bosforo, e tornare a caſa, ſi eran date due mila dramme per riceverne in Atene 2600, ch' è il trenta per cento in pochi meſi. In queſte uſure navali il preſtatore era a parte del riſchio; ma ſi nominan quivi anche le [a] *uſure terreſtri*, e ſi ſpiega come importavano la ſeſta parte del capitale. La più baſſa uſura, di cui abbia trovato memoria fra Greci, è quella nell' arringa contra Panteneto, [b] che fu di 105 dramme al meſe per 105 mine: una mina era 100 dramme; onde veniva a ſtare in dodici per cento l'anno. Oltre alla gravezza dell'uſura, abbiamo che voleano anche in mano il pegno. Però dicea colui in Senofonte, [c] *come troverò danari a intereſſe, niente avendo ſopra di che mi ſien dati?* E un altro preſſo Ariſtofane: [d] *per le uſure, e per gl' indiſcretiſſimi creditori io ſon tratto, ſon' inquietato, mi vien tenuta la roba in pegno.* Ma queſto è nulla. Erano ancora in uſo l'uſure dell' uſure, cioè il far ſubito paſſare i frutti in capitale, perciò eſclamava quel miſero preſſo il Comico, [e] *oimè mal vi venga uſuraj, a voi, a' voſtri capitali, ed all' uſure dell'uſure.* E Teofraſto: [f] *un tale è terribile in eſigger la pena della dilazione, e l'uſura delle uſure.* Ma c'era di peggio. Benchè foſſe molto grave il pagar l'uſura ad ogni principio di

(a) *adv. Phorm.* ἦσαν δὲ ἐφεκτοὶ οἱ ἔγγειοι τόκοι.

(b) *adv. Pantæn.* πέντε ἢ ἑκατὸν δραχμῶν τῆ μηνὸς ἑκάστου.

(c) *Xen. Memorab. l.* 2. ἄλλως τε καὶ μηδὲν ἔχοντα ἐφ ὁτῳ ἂν δανοίζοιμεν;

(d) *In Nub. A.* 1. *S.* 2. Ὑπὸ γὰρ τόκων, χρήσεων τε δυσκολοτάτων, ἄγομαι, φέρομαι, τὰ χρήματ' ἐνεχυράζομαι.

(e) *Nub. A.* 4. *S.* 1. ἰὼ κλαίειν ὀβολοστάται, αὐτοί τε καὶ ταρχεῖα, (*leg.* τ' ἀρχαῖα) καὶ τόκοι τόκων.

(f) *Theophr.* περὶ τῆ Μικρολ. δεινὸς καὶ ὑπερημερίαν πράξαι καὶ τόκον τόκων.

di meſe, per lo che molte querele degli uſurati abbiam ne' Scrittori contra il veloce camminar della Luna, altro uſo c'era ancor più crudele, di dare i danari per giorni, e di farſene ogni giorno pagar frutto. Coteſti chiamavanſi *uſurieri giornali*: ἡμεροδανισταὶ· Che tal fu Menippo ſi legge in Laerzio. Teofraſto inſegna, come queſto era un' [a] *eſiggere per ogni dramma tre ſemioboli al giorno di uſura*. Abbiam da Plinio, [b] che la dramma Attica equivaleva a ſei oboli. Nè ſi creda che rara foſſe tal coſtumanza. Veggiamo in Plauto come colui che *ab daniſta apud Thebas* avea tolto moneta, interrogato a qual prezzo, riſponde, *In dies, minaſque argenti ſingulas, nummus*. Se va inteſo d'un danaro, riveniva a un per cento al giorno; ſe d'un ſeſterzio, come più toſto crederei, riveniva a un quarto di dramma, o ſia di danaro, moſtruoſità tuttavia, ch' era orribile. E perchè in queſto modo veniva a computarſi l'uſura per ſoldi, e per mezzi ſoldi, ne nacque il denominarſi da queſto la profeſſione uſuraria *obolaſtatica*, e così chi l'eſercitava, e l'eſercitarla. L'abbiam veduto poco fa in Ariſtofane, e ſi può vedere in Ariſtotele più d'una volta, e in alcuni verſi d'Antifane preſſo Ateneo. Tal crudeltà dovea praticarſi co' più poveri, e per le piccole quantità. Con gran giuſtizia adunque era abominata in Grecia dagli uomini più oneſti l'uſura. Platone nelle leggi avrebbe voluto, che il dare a uſura non foſſe permeſſo, e che in tal caſo foſſe [c] *lecito non pagarla, e non rendere il capitale*. Ariſtotele affermò, [d] che *con ragion grandiſſima la profeſſione uſuraria era*

Epidic. A. 1. S. 1.

ὀβολοστατικὴ· ὀβολοστατῶν, ὀβολοστάτης.

Athen. l. 3. c. 24.

(a) *Theophr.* περὶ Ἀπονοίας. καὶ ἰυδὺς τούτοις δανείζειν ἢ τῆς δραχμῆς τόκον τρία ἡμιοβόλια τῆς ἡμέρας πράττεσθαι.

(b) *Plin. l. 21. c. 34. Drachma Attica &c. ſex obolos pondere efficit.*

(c) *Pl. Legg. lib. 5.* μηδὲ δανείζειν ἐπὶ τόκῳ ὡς ἐξὸν μὴ ἀποδιδόναι τε παράπαν τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον, μήτε κεφάλαιον.

(d) *Ariſt. Polit. l. 1. cap. 10.* ἰυλογώτατα μισεῖται.

era in odio: ma ſempre per l'eccesſo, e per l'indegnità di ſtraziare i miſerabili.

Ecco però di che intendeano, quando ſi riprova da i Padri Greci l'uſura. Perchè non biſogna credere, che procedendo i ſecoli, e introdotta la religion Criſtiana il coſtume in queſto cambiaſſe, e veniſſero le uſure in Grecia a modeſto ſegno. Nel ſecondo ſecolo Criſtiano viſſe Plutarco, il quale così eſpreſſe l'uſura ſopra uſura, che allor correa: [a] *danno a uſura quel che ricevono ſopra uſureggiando*; e parimente con un eſametro, che viene a dire, [b] *c'è uſura avanti l'uſura, e pur c'è ancora altra uſura*. Appare nell' Autor medeſimo, come gli uſurieri erano così ingordi, che appunto come abbiam veduto fra gli Ebrei, facilmente acquiſtavano [c] i mobili, gli abiti, i terreni, e le caſe di coloro, cui davan danari. Antica inſcrizione Dorica di Corfù, della quale diedi già la verſione ne' *Traduttori Italiani*, fa vedere, come in un iſtrumento per far' argine a maggior' ingordigia, reſtò limitato, che non ſi ricavaſſe di certa ſomma [d] *maggior' uſura che di due dramme al meſe per ogni mina*; il che veniva a fare 24 per 100. Dell' uſure ſopra uſure, e dell' oboloſtatica come allora in uſo, fa menzion Luciano. Nelle ſentenze dell' Imperadore Adriano raccolte da Doſiteo ſi legge, come uſuraj allora v'erano, [e] *i quali in una ſomma di mille danari, ne ſottraevan ſubito*

In Vitar. auct. & in Menipp.

L cen-

(a) *De vit. ær. al.* δανείζωσιν ὁ λαμβάνωσιν ὑπὲρ τῶ δανεῖσαι.

(b) Ἐσι τόκος πρὸ τόκοιο, τόκος γε μέν ἐσι καὶ ἄλλος.

(c) οὔτε γὰρ ἀγροὺς οὓς ἀφαιροῦνται &c. οὔτε οἰκίας &c. οὔτε τραπέζας. &c.

(d) μὴ πλέονος τόκω δανείζοντες ἢ δύο δραχμῶν τὸν μῆνα ἑκαςον τὰν μνᾶν ἑκασαν.

(e) *Doſith. l. 3. n. 5.* ἐν οἷς τινας εἰς δηνάρια χίλια ἐξ αὐτῆς ἡμέρας δηνάρια ἑκατὸν ὑποςίλλειν, καὶ παρεκτὸς ἑκατοςὰς λαμβάνειν, καὶ τὸ αὐτὸ πάλιν δανείζειν.

cento, e in appreſſo prendean le centeſime, e queſte di nuovo erigevano in capitale.

Niente meno orribili eran dunque ne' ſecoli Criſtiani fra Greci le condizioni, con cui ſi accomodavano di moneta i biſognoſi, che ſi foſſero nelle precedenti età. Perciò ſcriſſe Origene comentando il Salmo XIV., che non ſi potrebbe per certo ſtimar ſanto un uſurajo, [a] *il quale occupato tutto in dare, e ricevere, più coſe fa vituperate.* Non mi vien veramente dato tempo di fare in tutti gli antichi ricerca minuta, ma con tutto ciò credo di poter dire con franchezza, non trovarſi chi abbia parlato di propoſito dell'uſura prima di S. Baſilio, il quale per occaſione dell'iſteſſo Salmo una Omilia ne compoſe. Di queſta adunque convien fare ſpeziale eſame, poichè la poſſiam dire il primo fonte della tradizione in queſta materia.

Ora in queſt' Omilia null' altro fa il ſanto Padre, che deteſtare chi con le uſure enormi riducea il proſſimo in miſeria, e chi da que' poveri le eſiggea, quali ſiam tenuti a ſoccorrere. Il corpo del ragionamento verſa in eſortare, a non ricorrere agli uſuraj, moſtrando quanti danni ne conſeguivano, e quanta vergogna. Ricorda più volte, [b] come *veramente è an' eccesſo d'inumanita, che chi è in neceſſità dimandi per ſuſſidio della vita, e chi dà, non ſi contenti del capitale, ma inventi di far ſua rendita, e ſua ricchezza le calamità del povero.* Ecco di che ſi tratta. Ricorda, come chi dando danari legò altrui con le ſcritte, ſe ne va poi con laſciare al debitore non ſolamente [c] *povertà eſtrema*, ma *privazione di*

(a) *Orig. tom. 2. p. 569.* καὶ ἀνόητόν ἐστι τὸ ὑπολαμβάνειν δανειστὴν τὸν ἅγιον εἶσθαι &c.

(b) *Hom. in Pſ. 14.* τῷ ὄντι γὰρ ἀπανθρωπίας ὑπερβολὴν ἔχει, τὸν μὲν τῶν ἀναγκαίων ἐνδεῶς ἔχοντα ζητεῖν δάνεισμα εἰς παραμυθίαν τοῦ βίου, τὸν δὲ μὴ ἀρκεῖσθαι τῷ κεφαλαίῳ, ἀλλ' ἐπινοεῖν ἐκ τῶν συμφορῶν τοῦ πένητος προσόδους ἑαυτῷ καὶ εὐπορίας σωάγειν.

(c) πρὸς τῇ καταπονούσῃ πενίᾳ ἔτι καὶ τὴν ἐλευθερίαν &c. ὁ γὰρ τόκοις &c. δουλείαν ἀυθαίρετον κατεδέξατο διὰ βίου.

di libertà, poichè chi alle uſure volontariamente ſoggiace, *ſervitù acquiſta perpetua*: dove ſi riconoſce, com'anche l'uſo di diventar ſervi del creditore correa in quel tempo, non ſolamente in onta alla Criſtiana legge, ma a quella di Solone ancora. Però di nuovo: [a] *ſoffri di perder tutto, fuorchè la libertà*. Anzi narra, come [b] *ſpettacolo miſerabile veduto avea di fanciulli ingenui tratti nel Foro* (per eſſer venduti) *a motivo di debiti dal padre contratti*. E narra, come più d'uno disfatto dalle uſure ſi era per diſperazione ridotto *a darſi col laccio la morte*. Rappreſenta di nuovo gli aumenti eccessivi dall' inſtancabile, e iterata uſura prodotti, e perſuade i Criſtiani a dar come dono [c] *quella moneta, che lor giace inutile*, ſenza *aggravarla di accreſcimenti*, eſſendo che [d] *per li poveri ſaranno queſti ſuppliti da Dio*. Ecco cui volea che ſenza intereſſe foſſe dato. Fra gli uſuraj vi erano i [e] *Centeſimatori*, e i *Decimatori*, *orribili nomi* anche ad udirſi dice il Santo. Se i primi eran quelli, che eſiggeano un per cento al meſe, parrebbe che i ſecondi eſiggeſſero in vece d'uno dieci: gli uni e gli altri [f] *menſuali eſattori*, ſecondo il periodo della Luna *aſſalivano i poveri*. Nel fine dell' Omilia riaſſumendo così di nuovo rimprovera chi uſureggiava. [g] *Le uſure che ricevi ſuperano ogni eccesſo d'inumanità*.

τὸν δ' ἀγχόνης θάνατον &c.

τόκος ἐπὶ τόκῳ &c.

(a) πάντα προέσθαι καταδέξαι πλὴν τῆς ἐλευθερίας.

(b) εἶδον ἐγὼ ἐλεεινὸν θέαμα, παῖδας ἐλευθέρους ὑπὲρ χρεῶν πατρικῶν ἑλκομένους εἰς τὸ πρατήριον.

(c) Δὸς τὸ εἰκῇ κείμενον ἀργύριον μὴ βαρύνων αὐτὸ ταῖς προσθήκαις.

(d) Αὐτὸς ὑπὲρ τῶν πενήτων τὸν πλεονασμὸν ἀποτίσει.

(e) ἑκατοστολόγοι, καὶ δεκατολόγοι τινὲς, φρικτὰ καὶ ἀκουσθῆναι ὀνόματα.

(f) μηνιαῖοι ἀπαιτηταὶ &c. ἐπιτιθέμενοι τοῖς πτωχοῖς.

(g) ἃ γὰρ λαμβάνεις, ταῦτα μισανθρωπίας ἀδεμίαν ὑπερβολὴν ἀπολείπει· ἀπὸ συμφορῶν κερδαίνεις· ἀπὸ δακρύων ἀργυρολογεῖς· τὸν γυμνὸν ἄγχεις· τὸν λιμώττοντα τύπτεις· ἔλεος ἀδαμῆ· ἔννοια τῆς συγγενείας τὸ πάσχοντος ἀδεμία.

nità. Guadagni ſu le diſgrazie, arricchiſci ſu le lagrime, ſoffochi chi è nudo, percuoti chi è affamato: non c' è pietà; della famiglia, che va in ruina, non c' è penſiero alcuno: Or' ecco qual ſia il predicare de' ſanti Padri in queſto propoſito, il vero ſentimento de' quali, ſe non l'aveſſero qualche volta del tutto eſpreſſo, dee da S. Baſilio arguirſi, perchè in queſta materia egli fu, che diede a tutti gli altri l'eſempio. Per l'antica tradizione in queſto punto il primo anello della catena l'abbiamo in lui. Contra l'arricchir ſu le lagrime, e contra il ridurre a mendicità eſtrema chi era già povero, unicamente ei ragiona. Come dunque affermar ſi poſſa, che condannaſi da tutti i Padri l'odierno moderatiſſimo legal coſtume, quando a beneſtanti con lor gran vantaggio a tenue frutto ſi danno ſomme, in verità non ſaprei, mentre veggiamo, che unicamente delle enormità, e dell' oppreſſion de' poveri il più antico, e in queſta materia il più accreditato favella. Si potrebbe avvertire ancora, che degli uſurieri di profeſſione ei ragiona, di eſſi intendendo anche nell' Epiſtola prima ad Anfilochio, dove non doverſi queſti eſcluder dal Sacerdozio inſegna, quando vogliano diſtribuire a poveri *l'ingiuſto guadagno*, ch' era una ſpezie di reſtituzione. Orrevole e principal luogo tien S. Baſilio ne' fonti dell' antico gius Canonico Greco. Ne' canoni cavati da i Padri anteriori a lui niente ſi ha che a queſta materia appartenga: di lui 84 canoni ſi ritraggono dall' epiſtole ad Anfilochio, ed altri nove ſe ne aggiungono dall' altre nelle Pandette del Beveregio. Menzion di uſura unicamente ſi ha nel decimoquarto pur' ora mentovato.

Vid. Beverег. Pand. tom. 2.

Or chi crederebbe, che venga con tutto ciò citato con pompa da quelli che ſentono in contrario S. Baſilio per loro? e pur così è, per un error miſerabile di chi traduſſe queſt' Omilia. Chi la legge in Latino ci trova, *Ezechiel id in maximis malis recenſet, ſi fœnus, & quidpiam ultra ſortem accipiatur*. Ma S. Baſilio non ſognò mai di ſcriver così: ſcriſſe bensì τέκον λαβεῖν ϗ πλεοναςμὸν, cioè *computò Ezechiele fra i mali ſommi il pigliare uſura, e pleonaſmo*. Abbiam

biam veduto ne' tre primi capi del primo libro, come due ſpezie di uſura fra gli Ebrei correano, di danaro, e di grani, o altri comeſtibili; e come la ſeconda ſi chiamava *tharbìth* in Ebreo, e *pleonaſmos* in Greco. Così vien' uſata queſta voce nella Scrittura tutte le ſei volte che ci ſi trova, e però nella verſion Latina fu reſa una volta *ſuperabundantia frugum*. Così fu parimente uſata dagli antichi Padri. Inſegnò Origene preciſamente, che ſi chiamava *tocos* l'uſura ricavata dal danaro, e *pleonaſmos* la ricavata da cibi, o da bevande. Però il Niſſeno ἀπόταξαι πλεονάσμασι καὶ τόκοις· *rinunzia alle moltiplicazioni, e alle uſure*: cioè all' uſureggiare e in grani, e in moneta. Non inteſe però punto nè la parola, nè il ſentimento, chi traduſſe, *ſi fœnus, & quidpiam ultra ſortem accipiatur*. Se così aveſſe mai detto S. Baſilio, l'avrebbe detto intendendo de' poveri, come tutto il ragionamento dimoſtra, e però nè pur queſto farebbe punto contra di noi; ma fu lontaniſſimo dal così dire. Se ſi doveſſe ſopra qualche sbaglio de' traduttori fondare lo ſtudio noſtro, ſtrane coſe abbracciar ci converrebbe talvolta. Per queſto è, che in alcuni Concilj fu ordinato agli Eccleſiaſtici di ſtudiar le lingue. Nell' ultimo periodo dell' Orazion del Niſſeno ſopra gli uſuraj πῶς προχείρως δανειζομένους, e poi πῶς ἀβούλως δανειζομένους ſi rende in Latino, *qui prompte dant mutuum*, e *qui inconſulte dant mutuum*, quando ſignifica nell'uno, e nell'altro luogo *qui accipiunt*. S. Baſilio due altre volte ha nell' iſteſſa Omilia la voce πλεονασμὸς, e ſempre nell' iſteſſo ſenſo. Notò anche il Gottofredo, come il dar due ne' grani, e farſi render tre fu chiamato *pleonaſmo* da S. Baſilio. Per chi non ſa di Greco il ſicuro modo per intender in lui tal voce era, di conſiderare tutto il conteſto dell' Omilia, nella quale una ſola parola non c' è mai, che altro rimproveri, e che altro accuſi, ſe non la crudeltà co' poveri, e l'eccesſo: come dunque potrebb' egli in quella voce contradirſi, aſſolutamente, e generalmente condannando quando *quidpiam ultra ſortem accipitur*? In qual ſignificato correſſe tal voce a tempi di S. Baſilio, ſi può rico-

tom. 3. p. 433.

ad Cod. Theod. tit. 33. l. 1.

Chryſ. tom. 7. p. 81. riconoſcere anche da S. Giovan Criſoſtomo ove dice, ὅπου σπόρος, ἐκεῖ καὶ πλεονασμὸς, *dov' è ſeme, ivi è pleonaſmo*, o ſia, *dove ſi ſemina, ivi ſi moltiplica*: la moltiplicazione, che vien dalla ſemenza nel campo, è ben' altro che aggiunger *quidpiam*. S. Giovan Damaſceno all' articolo dell'uſura ne' Paralleli riportò tre quarti della preſente Omilia di S. Baſilio; ma dove quel paſſo ſi trova non preſe, che ſarebbe ſtato il primo, ſe cotal particolarità aveſſe contenuta.

Il ſecondo fra ſanti Padri, che declamaſſe contra l'uſura, fu il fratello di Baſilio, Gregorio Niſſeno, per occaſion della lezione fatta nella ſua Chieſa della Scrittura. I ſentimenti ſuoi ſon tuttavia i medeſimi. [a] *Rinunzia*, o Criſtiano, *alle moltiplicazioni, e alle uſure: renditi amico de' poveri, e a chi dimanda in preſtito non rivoltar le ſpalle. Chi ti prega, a cagione della ſua povertà prega, e ſta alla tua porta. Avendo biſogno ricorre alla tua ricchezza, acciocchè nella ſua penuria lo ajuti: ma tu il contrario fai, di ſoccorritore diventi nimico, poichè non cooperi a liberarlo dalla ſua neceſſità, e dal ſoddisfare alle uſure: ma ſemini afflizioni all' afflitto, ſpogliando chi è nudo, e trafiggendo chi è già trafitto.* L'uſurajo *deſidera agli uomini calamità, e miſerie, perchè ſian coſtretti a ricorrere. Porta le borſe intorno, perchè con l'eſca inghiottano i miſeri l'Amo.* Cerca *di farſi rendite ſul biſognoſo, e di ricavare aumento di ricchezza da lui; ch' è appunto come s'altri voleſſe da campo aridiſſimo raccoglier frumento abbondante; o quantità d'uve dopo la tempeſta.* A quelli, che dal ricavato da uſure facean limoſina, *qual giovamento recbi*, dice, *ſollevando uno, e rendendo poveri molti? ſe tanti uſuraj non ci foſſero, tanti po-*

τί ἐλεᾷς, πολλοὺς πτωχοὺς ποιῶν, καὶ ἵνα &c.

(a) *Contr. Uſur.* Ἀπόταξαι πλεονάσμασι καὶ τόκοις· σωτάξαι δὲ φιλοπτωχίᾳ, καὶ τὸν θέλοντα δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῇς. Διὰ πενίαν σε ἱκετεύει, καὶ ταῖς θύραις προσκάθηται· ἀπορῶν καταφεύγει πρὸς τὸν πλοῦτον, ἵνα γένῃ αὐτῷ τῆς χρείας ἐπίκουρος, σὺ δὲ τοὐναντίον &c.

poveri non ci ſarebbero: aboliſcaſi queſto meſtiero, e ognuno avrà quanto baſta: tutti gridano contro coſtoro, ma non ſi rimedia al male. Il pagar *le uſure non ruina le famiglie? e non riduce i ben nati a viver peggio de' ſervi?* Non c'è *miſericordia negli avari, e ſcelerati uſuraj, e quando veggono venderſi fin la caſa del debitore, non ſi muovon punto, anzi inſtano, e preſſano, per illaqueare con quel danaro alcun' altro.* Quanti disfatti *per le uſure ſi diedero col laccio la morte, o ſi gettaron ne' fiumi?* Ecco le uſure, delle quali parlavano i ſanti Padri, e contra le quali inveivano. Ecco il ſenſo, nel quale intendeano i paſſi di Scrittura, che riprovano l'uſureggiare. Riſponde il noſtro Santo nel fine agli uſuraj, che malamente inferivano, *dunque a' biſognoſi non darem nulla, ma ſerreremo loro in faccia la porta.* [a] *Io*, riſponde, *predico, ed eſorto prima a donare*, cioè a far limoſina; *di poi perſuado ancora a preſtare*, perchè non tutti i biſognoſi ſon nell' ultimo grado di povertà, *altra ſpezie di dono eſſendo il preſtito; ma queſto ſenza uſure, e ſenza moltiplicazioni, come ordinano le Scritture.* Ben vede ognuno, che intende a que' poveri, quali ſiam tenuti anche per umanità a ſovvenire, poichè di eſſi parla l'Omilia tutta, e parla ſempre dell' eſiggere eccеſſi diſtruggitori. Mi è sfuggito di notare, come adduce altresì il luogo di Amos profeta, che da pochi in queſta materia ſi adduce. *Audite qui conteritis mane pauperem, & conteritis egenos terræ.* Il *mane*, che ſi mette quì, e che non è nella Volgata, vien dal Greco. Anche nell' Omilia quarta ſopra l'Eccleſiaſte impugnò queſto Padre l'uſura, dicendo, che *tal' iniquo ritrovamento ſi può nominar latrocinio, e parricidio*: poichè chi è richieſto nega, finchè non vegga il miſero *in neceſſità ridotto*: queſta è l'uſura, che latrocinio ſi chiamava da' Padri, e par-

(a) Ἐγὼ πρῶτον μὲν τὸ δωρεῖσθαι κηρύττω, καὶ παραγγέλλω· ἔπειτα καὶ τὸ δανείζειν παρακαλῶ, δεύτερον γὰρ εἶδος δωρεᾶς δάνεισμα· ποιεῖν δὲ τοῦτο μὴ μετὰ τόκων, μηδὲ πλεονασμῶν, ἀλλὰ καθὼς ἡμῖν ὁ θεῖος διετάξατο λόγος.

parricidio. Per l'estrema necessità, dice il Santo, ogni eccessivo guadagno accordavano i miseri, onde l'usuriero non dà *sollievo alle calamità, ma le accresce; e siccome ne' luoghi aridi, e incolti la terra produce spine da se, così tra le miserie di chi è da angustie oppresso le usure degli avari s'aumentano.*

Bel tratto ha in questo proposito S. Gregorio Nazianzeno, dove esortando ad esser misericordiosi, e benigni, [a] *non elegghiamo*, dice, *di arricchire per la povertà altrui: non ci allontaniamo tanto dall' equità divina, e non mischiamo la nostra ricchezza con l'altrui lagrime.* Nell'Omilia decimaquinta biasima chi [b] *contamina il Mondo con le usure, e con le moltiplicazioni*, raccogliendo ove non sparse, e mietendo ove non seminò, *perchè suoi proventi non dalla terra, ma dalla penuria di chi ha bisogno procura.* Riprende coloro, che *si ritengono in casa quanto predaron sul povero.* Che sarà di noi, *i quali comperiamo, e rivendiamo il frumento, osservando le angustie de' tempi, per farci ricchi, e per gioir dell' altrui calamità*? non raccogliendo col fine di Giosseffo in Egitto, ma *per acquistare iniquamente le facoltà de' miseri*, dicendo (come coloro in Amos) *quando transibit mensis*? Avvertasi, che in questa ricerca delle sentenze de' santi Padri, io non fo come generalmente si suol fare, cioè di addur solamente quelle, che giovano all' intento, e che son favorevoli all' una delle sentenze. Le raccolgo, e le presento tutte, perchè chi legge veder possa dal complesso con sicurezza qual fosse il lor sentimento, e la lor dottrina.

S. Cirillo Alessandrino sopra Amos profeta scrivendo, al passo *quando transibit mensis*, tocca l'indegnità di coloro, che

(a) *Naz. Orat.* 9. Μὴ δικῶμεθα πλυτεῖν διὰ τῆς τῶν ἄλλων πενίας· μὴ παρὰ τοσοῦτον ἔλθωμεν τῆς θείας ἰσότητος μηδὲ μίξωμεν τὸν ἡμέτερον πλοῦτον ἀλλοτρίοις δάκρυσιν.

(b) *Orat.* 15. ὁ δὲ τόκοις καὶ πλεονασμοῖς τὴν γῆν ἐμιαίνει &c. γεωργῶν ἡ γῆν, ἀλλὰ τὴν χρείαν τῶν δεομένων.

che per tal via voleano *in breve d'ora arricchire*, e che *con usure ſopra uſure affliggevano i poverelli*. Scrivendo ſopra Iſaia diſſe, che il luogo, ove fa menzione [a] *di chi dà ad uſura, e di chi prende, ſignifica il ricco, e il povero*: da che s'impara, che in que' tempi i ſoli poveri prendeano a uſura. Nell' Opera ſua più lunga addotti più verſetti della Scrittura contra l'uſure, *convien dunque*, dice, *guardar bene, che povero non eſclami contra di noi*. Nota poi come fu riſervato alla più perfetta inſtituzione della nuova legge, l'eſtendere a tutti gli uomini quella compaſſione, e quella liberalità, che nella vecchia ſi commiſe verſo fratelli ſolamente.

in Aw. c. 6. καταθλίβουσι τὰς ἀπενεχθέντας.

De adorat. l. 6.

In S. Giovan Criſoſtomo i ſentimenti abbiamo anco di tutti i ſucceduti ſpoſitori Greci della Srittura, quali poco altro fecero che ricopiarlo. Lo citerò ſecondo l'ultima edizione. [b] *Qual coſa mai più crudele, che il trafficare ſu la povertà del proſſimo, e far guadagno ſu le calamità de' fratelli noſtri?* talchè i miſeri [c] *perdano tutte le paterne lor ſoſtanze, e ingannati cadano in un ſubito in povertà eſtrema*. Dell' uſura di quel tempo parlando, [d] *niuna coſa*, diſſe, *niuna è più vergognoſa, nè più crudele, perchè fa negozio ſu le altrui diſgrazie, e dell' altrui miſerie ſi fa ricchezza*. Pagheremo anche noi la pena [e] *ſe non finiremo di ruinare i poveri*

(a) *in Iſ. 24.* ὁ δανίζων καὶ ὁ δανιζόμενος &c. σημαίνεται δὲ διὰ τούτων ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης.

(b) *Chryſ. tom. 3. p. 82.* τί γὰρ ἂν γένοιτο χαλεπώτερον, ἀλλ' ἢ ὅταν τὶς τὴν πενίαν τῷ πλησίον ἐμπορεύεται &c. τῶν πατρῴων πάντων ἀποσῆναι ἀθρόον ἀναγκαζόμενος.

(c) *t. 4. p. 413.* ἔνθεῖ μὲν ὁ μεθοδευτὴς εἰς ἑκάτην πενίαν καταφέρεται.

(d) *t. 7. p. 82.* οὐδὲν γὰρ οὐδὲν τῶν ἐντεῦθα τόκων αἰσχρότερον, οὐδὲν ὠμότερον, πᾶς γὰρ ἀλλοτρίας ὁ τοιοῦτος πραγματεύεται συμφορὰς, καὶ πρόσοδον τὴν ἑτέρου δυσημερίαν ποιεῖται.

(e) *p. 513.* ἐὰν μὴ ἀποσῶμεν τοὺς πένητας ἐπιτρίβοντες &c. σὺ δὲ ἐν προχείματι παραμυθίας μείζονα ἐργάζῃ τὴν συμφορὰν &c.

veri, e di prender motivo dall'altrui miseria d'imporre sfacciate usure. Ti son dati i danari per sollevar la povertà non per opprimerla, ma tu in apparenza di prestare ajuto, aumenti l'altrui calamità. Chi serviva di danaro in quel tempo, si dolea, [a] *quando l'usura non per anco uguagliava*, o superava *il capitale*; e facea forza alla natura, *nuovo capitale formando dell' usure istesse*. Singolarmente contra l'usure de' grani declama il Santo. [b] *Non c' è maggior' iniquità di quella de' padroni de i terreni. Se ricercheremo come si contengano verso i miseri agricoltori, gli troveremo più crudeli de' barbari.* Poco dopo. *Nuovi generi d'usura inventano, non permessi nè pur dalle leggi de' Gentili. Scritte fanno esecrande, per le quali non la Centesima pattuiscono del Capitale*, ma la metà: *niente curando, che da poveri esiggono, i quali hanno da nodrire moglie, e figliuoli, o con le lor fatiche i torchi, e l'aje riempiono.* Ecco ciò che riprendono, e detestano i santi Padri, ecco di che favellano. Veggasi una volta se i lor detti facciano a proposito della controversia presente, o se all' incontro manifestamente da loro non si ritragga, che unicamente le esorbitanze, e le crudeltà verso de' poveri impugnano.

Passi non ho addotti di Teodoreto, perchè non ho alla mano il suo testo Greco. In quanto scrisse sopra il Pentateuco segno non diede mai di riconoscere altra proibizion dell' usura, che l'enunziata nell'Esodo, e nel Levitico, per le quali i poveri si opprimeano. Ciò che si ha nel Deuteronomio, insegnò più volte essere una mera ripetizione dei pre-

---

(a) *p.* 754. λυπεῖται ὅτι ἐδέπω τὸ κεφάλαιον ἔφθασεν ὁ τόκος &c. καὶ αὐτὸ τίκτειν ἀναγκάζει τὸς τόκους κεφάλαιον ποιῶν.

(b) *p.* 614. Καινὰ δὲ καὶ γένη τόκων ἐπινοῦσι, καὶ οὐδὲ τοῖς Ἑλλήνων νόμοις νενομισμένα, καὶ δανεισμάτων γραμματεῖα πολλῆς γέμοντα τῆς ἀρᾶς σωτιθέασιν. οὐδὲ γὰρ ἑκατοστὴν τοῦ παντὸς ἀλλὰ τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς ἀπαιτεῖν βιάζονται· καὶ ταῦτα τοῦ ἀπαιτουμένου καὶ γυναῖκα ἔχοντος καὶ παιδία τρέφοντος καὶ ἀνθρώπου ὄντος πένητος καὶ τοῖς οἰκείοις πόνοις &c.

precetti anteriormente intimati, Nel comento ſopra i Salmi non ſi allontanò punto da i ſentimenti del Criſoſtomo. Di Procopio Gazeo, che fiorì nel ſeſto ſecolo, comenti abbiamo ſopra il Settilibrio della Scrittura ſommamente lodati da Fozio: non ſono in luce ſe non Latini. Il noto luogo del Levitico l'adduce, e lo ſpiega così. *Si frater tuus ad inopiam redactus fuerit, & impotens fuerit manus ejus apud te, ſubvenies ei &c. Ex quibus verbis patebit fœnus, & uſuram ex impietate exoriri, & omnem pellere humanitatem*; poichè ſi adopra contra i miſeri, e ricava ſuo guadagno dagl' infelici. Iſichio, di cui abbiam fatto ancora menzione, e che ſi crede del ſecol ſettimo, comentò il Levitico parimente, benchè il Greco ne ſia perduto. Del paſſo pur' ora mentovato così ragiona. *Litera pauperis exigit ſubventionem*; e non permette *claudi erga eum viſcera petenti mutuum, nec negotiari de paupertate ejus ſuperabundantiam exigendo, & uſuram percipiendo, & lucrum de pietate captando*. Con che poſſiam dire d'aver fedelmente riferito, quanto dalla Chieſa Greca, e da i principali fonti in queſto propoſito della tradizione ſi ha.

CAPO SECONDO.

Come i Padri Latini ebbero l'iſteſſo ſentimento, e dottrina che i Padri Greci.

VEnendo a' Latini, imitatori e ſeguaci de' Greci, ognun previene, che ſi ſaranno anch' eſſi ſenza dubbio accordati tutti in riprovar l'uſura; ma per intendere qual' uſura dannavano, convien prima d'altro ſapere, come correſſero ordinariamente le uſure in Roma, e nelle provincie d'Occidente in que' tempi. Nell' antiche età ſi può vedere in Tito Livio quante volte l'eccesſo di eſſe ſuſcitò ſedizioni, e tumulti. Nelle dodici Tavole abbiam da Gellio, come ſi dava facoltà a creditori di condurre in ſervitù, di tenere in ceppi, e di crudelmente battere i debi- *l. 20. c. 1.*

tori giudicati. L'effetto della qual legge si può veder descritto dall'Alicarnasseo in quel Soldato emerito, straziato insieme con due figliuoli dall' usurajo; e parimente nella concione di quel Giunio, che volea essere cognominato Bruto. Fu poi decretato, *pecuniæ creditæ bona debitoris non corpus obnoxium esset; ita nexi soluti, cautumque in posterum ne necterentur*. Anche all'enormità degl' interessi fu cercato di metter' argine più volte, trovandosi spesso *injusto fœnore gravatum æs alienum*, onde *quod civitas fœnore laborabat*, rimediar convenne più volte, benchè già *multis fœnebribus legibus constricta avaritia esset*. Ma l'abuso prevalea pur sempre alle leggi, ed a i castighi. E già noto come la Centesima, che montava un per cento al mese, era l'usura più modesta, e dalle leggi approvata. Credesi fosse così detta dal raguagliare il capitale in cento mesi. Fu prescritta fin nelle dodici Tavole, e a quella legge alluse Tito Livio, ove disse, *unciario fœnore facto levata usura erat*: s'era *allegerita l'usura, ridotto l'interesse ad essere onciario*, cioè a importare un' oncia al mese: *oncia* si dicea la duodecima parte d'ogni tutto. Centesima però vi fu poi di più maniere, il che imparo da una Iscrizion Gruteriana, che ha *ex usuris centesimis ejus quantitatis, quæ efficit annuos &c.* ma le scorrezioni de' numeri non ci lasciano comprender l'intero. Comunque fosse, era sempre grave, e con tutto ciò l'ingordigia degli usuraj non se ne appagava. Di quel Fusidio, ch' era *dives positis in fœnore nummis*, dice Orazio, *Quinas hic capiti mercedes exsecat*: il verbo m' è qui sospetto, ma a questo non è da pensar' ora. In sostanza vuol dire, che cinque frutti ricavava dal suo capitale, quali intendendo per centesime, tornava a 60 per cento. Quinci è che Seneca chiamò le Centesime sanguinolente. *Quid sunt istæ tabulæ, quid computationes, & venale tempus, & sanguinolentæ centesimæ?* Perciò gli usuraj erano con ragione in odio, onde colui presso il Comico.

Dionys. Hal. l. 6. Δια τὸ δανείζειν ἐπὶ τόκοις δυσὶν &c. Liv. lib. 8.

lib. 35. & 42.

Gr. 175. 4.

lib. 1. Sat. 2.

De Ben. l. 7. c. 10.

Most. A. 3. S. 1.

Danista qui sit, genus quod improbissimum est.

E po-

E poco dopo.

Nullum ædepol hodie genus eſt hominum tetrius
Nec minus bono cum jure quam Daniſticum.

Da Tullio fur computate fra quelle ſpezie d'uomini, che *in odia hominum incurrunt*. Abbiam dal medeſimo, che Verre *binis centeſimis fœneratus eſt*, e nomina chi ne volea quattro; il che veniva a 48 per cento. *Scaptius quaternas poſtulabat*. Così altrove: *non modo magno, ſed etiam iniquiſſimo fœnore*. Così Catone notò, che il feneratore dagli antichi era ſtato giudicato peggior del ladro; e diſſe ancora al riferir di Cicerone, che l'uſureggiare era l'iſteſſo che uccidere: tanto era l'eccesſo, a cui l'avarizia di chi dava danaro giungeva. De' diſordini dall'avidità perciò originati parlano Appiano, Tacito, ed altri. Quanto la ſola Centeſima anche allora riuſciſſe grave, ſi può arguire da quella lettera, con cui Plinio il giovane perſuade Trajano a permettergli di dare a minor prezzo il publico danaro eſatto, poichè non ſi trovava chi a dodici per cento voleſse da tal mano riceverlo: *duodenis aſſibus*. L'uſo non avea però termine fiſso, e ſtabile, ma di quando in quando ſecondo gli accidenti variava. Perciò ne i contratti conveniva dichiararle; talchè ſe altro non ſi era pattuito ſe non *reddam cum uſuris placitis inter nos*, non potea dimandarſi l'uſura in giudizio. Si riduſse tal volta per breve tempo a modeſto ſegno, ed a uſura civile, come la chiama Plinio, dove di certo vino valutato a prezzo grandiſſimo, dice che non era troppo, mentre computando gli anni da che ſi conſervava, non ſi veniva pagar per eſso più di ſei per cento l'anno: *uſura multiplicata ſemiſſibus, quæ civilis ac modica eſt*. Ma per altro con tutti i decreti in contrario alle volte fatti, e con tutti i buoni eſempj d'Antonino Pio, e di Severo Aleſsandro, quali impariamo da Capitolino, e da Lampridio, la pratica fu quaſi ſempre eſorbitante.

Offic. lib. 1. *Verr. v.* *Att. lib. 6. Ep. 1.* *Proœm. de R.R.* *Cic. Off. lib. 2.* *lib. 10. Epiſt. 62.* *D. de uſuris l. 41.* *Plin. l. 14. c. 4.*

Riſtringendoci al propoſito noſtro, e a tempi Criſtiani queſta legge abbiamo da Diocleziano. *Improbum fœnus exercentibus, & uſuras uſurarum illicite exigentibus, infa-*

l. 20. Cod. de cauſ. ex quib. infam.

famiæ macula irroganda eſt: dalla qual ſi vede, com' anco le uſure delle uſure, benchè più volte proibite dalle leggi, preſſo chi facea tal profeſſione pur correano. Con altra di Coſtantino, *ultra ſingulas centeſimas creditor vetatur accipere*. Con queſta rinovando la Centeſima antica, cercò di por limite agl' intereſſi divoranti ch' erano in uſo. Ma nell' iſteſsa legge ecco ciò che ſi decreta intorno alle biade. *Quicumque fruges humidas vel arentes, indigentibus mutuas dederint, uſuræ nomine tertiam partem ſuperfluam conſequantur; id eſt ut ſi ſumma crediti in duobus modiis fuerit, tertium modium amplius conſequantur*. Abbiam veduto in S. Girolamo, e nel Criſoſtomo l'eſecuzione di queſta legge, quale per abolire empietà maggiori permetteva adunque il cinquanta per cento, e queſto eſtorto da poveri, perchè a i lavoratori delle campagne le biade ſi danno. Ecco gli abuſi orribili, contra quali declamavano i Santi Padri, e de' quali biſogna intendere le loro accuſe dell' uſura. Coſtantino vietò altresì il ricevere, e tenere in pegno con danno publico *ſervos aratores, aut boves aratorios*, il che parimente era in uſo. Teodoſio nell' iſteſso quarto ſecolo a chi non ſi contentava del 12 per 100 nell' uſure di danaro, pena impoſe di quadruplicazione: la qual pena c'era anche d'antico, come s'impara dal nome di *Quadruplatores*, e da Feſto, e da Aſconio, dove lo ſpiegano. Si raccoglie da queſt' ultimo, che ſoleano *quadrupli damnari* li conviti *aut aleæ, aut pecuniæ gravioribus uſuris fœneratæ*. Giuſtiniano cercò di rimediare al poſſibile, poichè ſi diſertavano a cagion delle uſure i paeſi, come appare nelle ſue Novelle. Ordinò, che nell' uſure de' grani non ſi oltrepaſsaſse li dodici per cento. *In ſpecierum fœnori dationibus uſque ad centeſimam tantummodo licere ſtipulari*. Ordinò che *nullo modo uſuræ uſurarum a debitoribus exigantur*, poichè ſi facea fraude con ripieghi alla legge: e procurò di minorare con varj decreti anche le centeſime del danaro. Ma poco ottenne, perchè continuaron ſempre, almeno in gran parte, gli abuſi. Se ne prenda argomento da i Paral-

Leg. 1. Cod. Th. de Uſuris.

l. 2. Cod. Th. de Pignorib.

l. 2. Cod. Th. de Uſuris.

in Verr. 1.

l. 26. Cod. de Uſuris.

l. 28.

leli

leli del Damaſceno nell' ottavo ſecolo poſti inſieme, ne' quali per deteſtar le uſure, altro non fa dopo i luoghi addotti dalla Scrittura, che riportare la maggior parte dell' Omilia di San Baſilio, dove contra l'enormità dell' uſure, e la diſtruzione de' poveri declama; il che per certo non ſi ſarebbe fatto dal Damaſceno, ſe cambiata la conſuetudine tutto ciò non foſse più ſtato a propoſito. Premuniti di queſte notizie, e di queſte avvertenze, ci ſarà agevole intender bene, e far buon' uſo anche di quei' Padri Latini, che di tal materia hanno favellato. Non ſarò già ſcelta di que' paſſi ſolamente, che all' una delle due ſentenze giovino, ma come ne' Greci ho fatto, i luoghi importanti addurrò indifferentemente tutti.

Tertulliano toccò queſto punto, dove difende l'autenticità del Vangelo di S. Luca contra Marcione. Parla a lungo de' conſigli dati nel Capo ſeſto dal Redentore. Adduce dal Deuteronomio. *Si autem fuerit indigens e fratribus tuis, non avertes cor tuum, nec conſtringes manum tuam a fratre tuo indigente. Aperiens aperies illi manum, fœnus fœnerabis illi quantum deſiderarit.* E di poi da i Profeti, *infringito eſurienti panem tuum, & mendicos qui ſine tecto ſunt, in domum tuam inducito, & nudum ſi videris tegito.* Dopo di che vien' a dire, che la perfezion Criſtiana vuol ſi dia ſenza ritrarne utilità veruna, anzi dell'iſteſso capitale facendo dono; dove chi non vede che intende di limoſina a' poveri, mentre la coerenza del diſcorſo così richiede? non avrebbe per certo detto, che ſi debba dare il ſuo a chi non è in neceſſità. *Prius igitur fuit, ut fructum fœnoris eradicaret, quo facilius aſſuefaceret hominem ipſi quoque fœnori, ſi forte, perdendo, cujus fructum didiciſſet amittere.* Intende qui per *fœnus* il Capitale. Con queſto dice, il Salvatore andava indirizzando gli uomini *paulatim ad perfectum diſciplinæ Chriſtianæ nitorem*: cioè a dare al povero ſenza intereſſe alcuno. Cita quì dal Deuteronomio, *dimitte omne debitum, quod tibi proximus debet, & fratrem tuum non repoſces, quoniam remiſſio Domini Dei tui invocata*

Adv. Marc. lib. 4. c. 16.

Cap. 17.

Deut. XV. 1.

ta eſt. Così portava l'antica verſione, dove la Volgata; *cui debetur aliquid, ab amico, vel proximo, ac fratre tuo, repetere non poterit, quia annus remiſſionis eſt Domini*. Si parla dell' anno del Giubileo, e dell' uſanze Giudaiche, e però l'Autor ſoggiunge: *Porro cum debitum dimitti jubet, utique non exſoluturo, plus enim eſt: & ſi exſolvatur, cum repoſci vetat, quid aliud docet quam non exſoluturos fœneremus, qui etiam detrimentum fœnori indixit*. L'ambiguità de' vocaboli *fœnus*, e *fœnerare* non permette qui di accertare affatto del preciſo ſenſo. Ma per ben comprendere la ſoſtanza dell' intenzione, è neceſſario leggere innanzi, e dopo: poichè a queſti detti ha fatto ſtrada con una raccolta di quindici o venti paſſi di Scrittura in favor de' poveri; e ſubito dopo adduce ancora, *eſtote miſericordes &c.* e replica *panem infringito eſurienti, & mendicos &c.* onde ſi fa chiaro di che intende, e di che ragiona: i poveri non gli abbiam da angariare, ma da nodrire.

S. Cipriano nel libro *de Lapſis* ripreſe que' Veſcovi, che ſoleano *negotiationis quæſtuoſæ nundinas aucupari, eſurientibus in Eccleſia fratribus non ſubvenire, fundos inſidioſis fraudibus rapere, uſuris multiplicantibus fœnus augere*: queſt' ultime parole furono addotte come di Cipriano da S. Agoſtino. Lattanzio nel capo 18 parla in queſto modo. *Pecuniam ſi quis crediderit, non accipiat uſuram, ut beneficium ſit incolume, quod ſuccurrat Neceſſitati, & abſtineat ſe prorſus alieno. In hoc enim genere officii debet ſuo eſſe contentus, quem oporteat aliàs ne proprio quidem parcere, ut bonum faciat: plus autem accipere quàm dederis, injuſtum eſt; quod qui facit, inſidiatur quodam modo, ut ex alterius Neceſſitate Prædetur. At juſtus nunquam prætermittet, quo minus aliquid miſericorditer faciat, nec inquinabit ſe hujuſmodi quæſtu, ſed efficiet ut ſine ullo damno idipſum quod commodat inter bona opera numeretur. Munus non accipiat a Paupere, ut ſi quid ipſe præſtiterit eo bonum ſit, quod fuit gratuitum*. L' eſigger più che non ſi diede da chi è in *neceſſità*, e da chi ha diritto d'eſigger mi-

Epiſt. 93. n. 47.

ſeri-

ſericordia da noi, e così il ricevere anche ſotto nome di dono dal povero, è crudeltà: vedremo parlando di S. Girolamo, come c'era chi all' uſure dava nome di doni. Non biſogna però addur ſolamente *plus accipere quàm dederis injuſtum eſt*: biſogna prendere il ſenſo intero, acciochè ſi vegga, come Lattanzio parla di chi le altrui ſoſtanze *deproda*, e di chi ſopra il *povero* e ſopra le ſue neceſſità fa guadagno. Nell' Epitome, ch' io ritrovai ne' Mss. di Torino trent' anni fa, allora non ancor publicata, e di cui diedi buona parte fuori prima del Signor Pfaff, avendo io dovuto partire prima d'averla traſcritta tutta, ſi dice che l'uomo retto *non dabit in uſuram* (men bene è poi ſtato ſtampato *in uſu*, e fatta qui una parenteſi) *pecuniam*; *hoc eſt enim de alienis malis lucra capere*. Ecco come intende ſempre di chi traffica ſu l' altrui miſeria.

S. Ilario ſopra il Capo quinto di S. Matteo ſpiega il *qui petit a te, da ei, & volenti mutuari a te ne avertaris*, del dover noi nodrire i poveri, e veſtirgli: *ut eorum vel ſitim potu, vel famem cibo, vel nuditatem veſtitu indulto arceamus*. Ecco come intendono, e come ſpiegano i paſſi Scritturali del Mutuo i ſanti Padri. E ſopra il Salmo XIV. ove ſi ha *pecuniam ſuam non dedit ad uſuram*, così ragiona. *Quid enim tam intolerabile, quam ut indigenti ita beneficium tribuas, ut magis egeat, & miſeriam Inopis opem laturus accumules?* E' mirabile l' uniformità del linguaggio in queſta materia de' Padri antichi. Appreſſo: *Si Chriſtianus es, quid otioſam pecuniam tuam in reditum componis, & fratris tui Inopiam pro quo Chriſtus mortuus eſt, theſaurum tuum efficis? Si Chriſtianus es, non quæro ut largiaris, ſaltem debitum ſic repoſce, ne ſpolies: & memento eum, a quo uſuram repetis, eſſe inopem, & pauperem, pro quo Chriſtus inops voluit eſſe, & pauper?* Ecco come ſu poveri cadea regolarmente l' uſura; ecco come non tiene Ilario, che ſiamo obligati a donare a chi non è povero, e come non ogni frutto riprova, nè condanna, ma quello ſolamente che *ſpoglia*; cioè che per eccedere

pag. 688. edit. Ver.

pag. 76.

l'oneſto e diſcreto limite diventa d'aggravio, e di danno. Gran conferma di tal documento ſi avrebbe da lui dopo le parole che ſeguono: *Sed ne durus ſermo admonitionis iſtius crederetur, tamquam ſi penitus ſub uſurarum nomine habendi curam removiſſet*; ſe il ſenſo quì non s'interrompeſſe, mancando qualche coſa, e non ben ſeguitando, *non igitur*. Forſe alcune parole furon quì tempo fa tronche da qualche Critico, alla ſentenza del quale non ſi accomodavano. Di tal lacuna io avea notato ſi deſſe ſegno nell' ultima edizione da me diretta di S. Ilario, ma che in mia aſſenza, quanto alle annotazioni, reſtò eſeguita come a Dio piacque.

S. Ambrogio, eſſendoſi letto al popolo in Chieſa il libro di Tobia, alcuni Sermoni ſopra eſſo fece, che meſſi inſieme compongono il libro intitolato *de Tobia*. Di quel ſanto Ebreo narra la ſacra Storia, come trovandoſi avere molto valſente per la beneficenza uſata con lui dal Re Salmanaſar, diede dieci talenti a Gabelo ſuo contribule, facendoſene fare in iſcritto la ricevuta. Dopo molto tempo credendoſi di dover morire fra poco, chiamò il figliuolo, e dopo alcuni ſanti ricordi gli diſſe, che avendo già dati a Gabelo in Rages, Città aſſai lontana, dieci talenti, andaſſe a ripigliargli, reſtituendogli la ſua ſcritta; il che queſti fece con la ſcorta dell'Angelo, e gli riportò. Se quella ſomma di danaro foſſe da Tobia ſtata meſſa preſſo Gabelo in depoſito, o data in preſtito, riguardando nell' ultima edizione di S. Ambrogio, ci parrà molto dubbioſo. Anche l'original Greco dice replicatamente χὴ πρίθετο, che vuol dire *depoſe*, *diede in depoſito*. La Volgata dice, che *ſub chirographo dedit*, *cum Gabelum egentem videret*, il che fa credere gli deſſe, perchè ſe ne ſerviſſe, ma Gabelo nel Greco non ſi dice *povero*. Tobia non ricercò frutto alcuno, ma ſol reſtituzione. Non potea pretenderlo, ſe avea dato in depoſito, e non potea, ſe avea dato in preſtito. Comunque ſia, dal non averne ritratto uſura prende motivo S. Ambrogio di biaſimar l'uſure, e di comendarlo: la qual co-

comendazione rende più probabile, che gli aveſſe preſtati, e però adduce il detto *juſtus miſeretur, & commodat*. Anzi la vecchia edizion Romana lo afferma, perchè dove la nuova ha ſenſo imperfetto, e tronco, quella legge così: *plus honeſtati quàm neceſſitati conſulens, cui non deerant, alimoniam commodaverat proximo ſuo, quam toto vitæ ſuæ tempore in tanta indigentia non repopoſcit*. Così dopo ha *commodatum*, e *commodavit*, dove la moderna *commendatum*, e *commendavit*. Non quadra però così bene *alimoniam*, come *pecuniam*. Che S. Ambrogio lo credeſſe preſtito, appare ancora ove dice, *ſed non Tobias pignus quæſivit, aut fidejuſſorem popoſcit*. de Tob. cap. 2. cap. 23.

L'intenzion generale di queſto libro ſi può rilevare dal fonte, ond'è in gran parte preſo, che fu l'Omilia di S. Baſilio, come abbiam veduto, contra chi uſureggiando ſaccheggiava, e ſpogliava i poverelli. Avvertaſi in S. Ambrogio, e negli altri, che ciò non compariſce ſempre, perchè non ſi può in ogni detto andar ſempre replicando tal circoſtanza; ma quando ſi è in uno, o in più luoghi ciò eſpreſſo, ognun vede che ſi ha da intendere in tutti. Quanto ſcelerati foſſero coloro, che in tal profeſſione ſi occupavano, fa intendere continuamente. *Fœneratorium ſacramentum dicitur, ubi paratur perjurium*. Tutto era inganno. *Quid fœneratores faciunt? decipiunt defœneratos*. E tutto era crudeltà, perchè faceano ſpogliare, e mettere in prigione anche i mallevadori: *ille pro te nudabitur, ille pro te in vincula ducetur*. Rappreſenta il Santo rettoricamente le furberie di quel tempo, per inveſcare i giovani incauti, e rappreſenta le miſerie dagli eccеſſivi intereſſi prodotte, per li quali ſi riduceano fino a darſi per diſperazione la morte: *& quanti ſe propter fœnus ſtrangulaverunt*! ecco quanto inumana ed orribile foſſe in que' tempi l'uſura. Si arrivava a mettere per li paterni debiti i figliuoli all'incanto. *Nova uſurarum auctio per menſes ſingulos, nova ſub quotidiana licitatione venditio*. Che i debitori anche in quell'età divenivan ſervi, appariſce quì in più luoghi: cap. 15. cap. 23. cap. 7. cap. 8.

cap. 4. cap. 10. *uſuræ inferunt ſervitutem*. Ma odaſi ſtravaganza: *Quoties vidi a fœneratoribus teneri defunctos pro pignore, & negari tumulum, dum fœnus expoſcitur?* Bizzarra era poi l'invenzione, per cui dice Ambrogio, *obſervant iſti aleatorum conventicula, & perdentis ærumnam commoditatem ſuam judicant: ſpondent pro ſingulis*, e con queſto *omnes vincuntur, & vincunt, fœnerator ſolus acquirit*. All' iſteſſe aſtuzie avea riguardo ſanto Zenone quando diſſe dell' uſurario: *pecuniam ſuam tamquam hamum proponit, ut facultates ad ſe attrahat alienas*.

cap. 11.

Zen. de Avar.

Ma il preciſo del ſuo argomento, e della ſua intenzione dichiara Ambrogio nel bel principio, dove moſtra inſinuato da Tobia al figliuolo, *ut ex ſubſtantia ſua eleemoſynam faceret, non pecuniam fœneraret, non averteret faciem ſuam ab ullo Paupere*. Segue quivi rappreſentando la fierezza dell' uſurajo, il quale *humilitatem ſupplicis non miſeretur, neceſſitatem non ſublevat, non lacrymis movetur, non ejulatibus frangitur*; e quella de' ricchi tanto ingiuſti, *ut ſpolietis etiam cum ſubvenitis: fœcundus vobis etiam pauper eſt ad quæſtum*. Non biſogna dunque riguardar qui ſolamente le parole *minus datis, & plus exigitis*: biſogna oſſervare di chi ſi tratta, poichè ſegue ſubito, *uſuras ſolvit, qui victu indiget; an quidquam gravius? ille medicamentum quærit, vos offertis venenum; panem implorat, gladium porrigitis*. Da chi ha biſogno di pane non è certamente lecito eſiggere ombra di frutto. Ne' lacci degli uſuraj tocca Ambrogio che cadeſſero alle volte anche i giovanotti ricchi, *adoleſcentulos divites explorant*. Deteſta il Santo le frodi, e i tradimenti, che a queſti tali faceano gli uſuraj per eccitargli a ſpender troppo, e fargli venire in biſogno, ed inviluppargli, e deteſta allora l'eccesſo dell' uſure impoſte, per cui di ricchi preſto ſi rendean poveri: *prætendunt alienos fundos adoleſcenti, ut eum ſuis expolient*. Queſti però eran caſi ſingolari, e regolarmente appariſce in tutto il libro, come il loro imperio era ſopra i poveri.

cap. 2.

cap. 3.

cap. 6.

Tanto baſta per ben comprendere, come intender ſi deb-

debba quanto in queſto Trattato ſi ha. Dove parla della permiſſione di dar' a intereſſe agli Alieni, par credeſſe doverſi intendere di quelli co' quali ſi avea guerra: *ergo ubi jus belli, ibi etiam uſuræ*: ma veramente chi era in guerra co' Giudei, non veniva a chieder loro danari: e ſe gli aveſſe chieſti, ceſſava allora d'eſſer nemico, e diveniva contrattante: il teſto dice *Alieno* non *hoſti*. Il Santo veramente leſſe quì *Alienigenæ*; ma queſto ancora vorrebbe dir forastiero non inimico. Nè per queſto però ſognò mai il noſtro Dottore quelle ſtravaganze, ch' altri quì gli attribuiſce; ma intendendoſi allora per uſura un'avidità, quale com' egli atteſta appunto poche parole innanzi, *cercava guadagno dalle lagrime, ſi paſcea della fame altrui, e battea moneta col rapito a quei che ſpogliava, de lacrymis lucrum quæris, de fame aliena paſceris &c.* diſſe ſolamente: *cui merito nocere deſideras, cui jure inferuntur arma, huic legitime indicantur uſuræ. Quem bello non potes facile vincere, de hoc cito potes Centeſima vindicare te: ab hoc uſuram exige, quem non ſit crimen occidere.* Da che di nuovo ſi rende chiaro quanto le uſure, che allor regnavano, e contra le quali ragiona, foſſero barbare. La ſoprauſura altresì, e il far ſubito capitale del frutto, erano in corſo: *uſuræ applicantur ad ſortem, accumulantur centeſimæ*: così dee leggerſi. E altrove: *itaque non jam centeſima incipit eſſe, ſed ſumma: hoc eſt non fœnoris centeſima, ſed fœnus centeſimæ.*

cap. 15.

cap. 14.

cap. 15.

cap. 7.

cap. 12.

Una ſentenza in queſto Padre ſi ha, della quale diſtaccata, e non conſideratone il ſenſo, fanno gran pompa gli avverſarj: *quodcumque ſorti accedit uſura eſt*: quaſi appariſca da queſta, ch' ei teneſſe eſſer vizioſa uſura ogni picciol frutto. Se queſte parole faceſſero caſa da ſe, e per intenderle non foſſe neceſſario legger tutto il periodo, e gli anneſſi ancora, ſi riſponderebbe, che dopo avere il ſanto Dottore rimproverata la durezza di chi in vece di ſovvenire affligea con le uſure i miſerabili, ottimamente avrebbe avvertito, che il prendere ogni picciol frutto da eſſi è ſempre uſura; e con ciò ſarebbe pienamente dichiarato il

cap. 14.

ſen-

ſenſo, e riſolta la difficoltà. Ma per far conoſcere, quanto ſia facile equivocare in queſta materia (e ſinembrando pezzetti dal corpo de i diſcorſi credo anche in tutte l'altre) il conteſto metteremo innanzi. Citaſi prima dal Deuteronomio: *non exiges a fratre tuo uſuram pecuniæ, & uſuram eſcarum, & uſuram omnium rerum*. Poi ſi ſoggiunge. *Et quia plerique cum dederint pecuniam negotiatoribus, non in pecunia uſuras exigunt, ſed de mercibus eorum tamquam uſurarum emolumenta percipiunt, ideo audiant quid lex dicat*. Neque uſuram, *inquit*, eſcarum accipies, neque omnium rerum: *fraus enim iſta, & circumſcriptio legis eſt, non cuſtodia*. E appreſſo: *& eſca uſura eſt, & veſtis uſura eſt, &* quodcumque ſorti accedit uſura eſt; *quod velis ei nomen imponas, uſura eſt*. Or non è egli più chiaro del Sole, che il *quodcumque* non ſignifica quì quantità, nè valore, ma qualità, e ſpezie di coſe, e che il ſenſo non è mai, *per poco che ſi aggiunga al Capitale*, ma bensì *qualunque ſorte di roba ſi aggiunga*, e s'intende da i conneſſi, quando abbia valore eccedente, come allora era in uſo, o quando gli anguſtiati ſi aggravino. Chi non vede, che non del più quì ſi tratta o del meno, ma ſi ſtatuiſce, che il far pagare in una ſpezie o in altra, non fa che diventi non uſura l'uſura? Non ſi dice *quantumcumque* ma *quodcumque*: e non ſi dice dopo aver nominato numeri, ma dopo aver nominato ſpezie di coſe, cioè cibi, e veſtimenti; e non ſi parla contra chi ſi foſſe creduto aſſolto per eſigger poco, ma contra quelli che ſi credeano aſſolti, perchè non eſiggeano le uſure in danaro, ma *in mercibus*. E ſtante che, come quì ſi avverte, quando non eſiggean l'uſure in danaro, le chiamavan *doni*, e regali, però aggiunge *quod velis ei nomen imponas, uſura eſt*. Che il Santo dichiarando poterſi commettere uſura con qualunque ſpezie di roba, intendeſſe però quando ecceda in valore, onde cagioni ruina, o quando s'abbi' a far con miſeri, ſi fa paleſe e indubitato da quanto ſeguita, e con che il Capo conchiude. *Tu bibis, & alius diffluit lacrymis, tu epularis, & alios cibo tuo ſtrangulas; tu ſymphonia delectа-*

ditaris, & alius miſerabili deplorat ululatu; tu poma deguſtas, & alius ſpinam vorat. Spina uſura eſt, ſpina Centeſima eſt. Finalmente: *de ærumnis ditaris, de lacrymis lucrum quæris, de fame aliena paſceris, de exuviis deſpoliatorum hominum cudis argentum, & judicas te divitem, qui ſtipem poſcis a paupere.* Veggaſi in grazia, ſe trattava Ambrogio in queſto Capo del picciol frutto, e ſe abbia in eſſo mai potuto dire, che ſia uſura il ritrarre da' beneſtanti un pro diſcreto, e ad eſſi non lagrimevole, ma grato e giovevole. Sia rimeſſo ad ogni bell'animo, ed a chiunque verità puramente cerchi, e non di ſoſtenere in ogni modo la ſua prevenzione, ſe nelle parole *quodcumque ſorti accedit uſura eſt*, che ſono il maggior motivo di pretender queſto Padre dichiarato per la contraria ſentenza, non ſia manifeſto l'equivoco, che a cagione del diſtaccarle dal lor conteſto ſi è preſo.

Avverrà così ſempre, quando ſi commetta l'iſteſſo fallo. Mi è ſtato addotto a queſto propoſito per la contraria ſentenza un luogo del Catechiſmo Romano. *Eſt autem uſura quidquid præter ſortem, & caput illud, quod datum eſt, accipitur.* Conſiderando queſte ſole parole, potrebbe intenderſi dell' uſure neceſſarie, e da tutti ammeſſe; e potrebbe intenderſi di uſura da poveri eſatta, che ſe ben tenuiſſima, ſarebbe peccaminoſa. Ma per intendere il vero ſenſo, convien prender l'intero. *Huc etiam referuntur fœneratores, in rapinis acerrimi, & acerbiſſimi, qui miſeram plebem compilant, & trucidant uſuris: eſt autem uſura quidquid præter ſortem, & caput illud, quod datum eſt, accipitur, ſive pecunia ſit, ſive quidquid aliud, quod emi aut æſtimari poſſit pecunia.* Ecco che s'intende di chi ſtrazia la miſera plebe, e la ſviſcera, ed ecco che il *quidquid* non vuol dire *ogni poco che ſi prenda*, ma vuol dire, *ſive pecunia ſit*, o ſia *ſoldo, ovvero altra coſa, che con crudeltà, o che da poveri in qualunque modo ſi eſigga.* Part. 3. n. 18.

Tornando a S. Ambrogio, dicaſi il medeſimo della replica nel Capo ſuſſeguente, dove adduce dal Levitico,

Vi-

Vivet frater tuus tecum; pecuniam non dabis illi in uſuram, & in amplius recipiendum non dabis illi eſcas tuas: con che reſtò proibito agli Ebrei il dare a' lor fratelli quattrini a uſura, e grani a moltiplicazione; onde ſoggiunge il Santo, *generaliter hæc ſententia omne ſortis excluſit augmentum*: eſcluſe, ove ſi trattaſſe de' lor fratelli, ed eſcluſe l' aumento con qualunque coſa ſi contribuiſſe, eſſendo il medeſimo ſe conſiſteſſe in danari, e ſe in cibi: *eſcas tuas*. Dice poco dopo, che la miſericordia *eſca eſt egenorum*, e dice nel Capo ſuſſeguente: *date otioſam pecuniam & recipietis fructuoſam gratiam, & pauperum ſubvenietis neceſſitatibus. Non peribit quod pauper acceperit, & vobis quod dederitis inopi, ſine cuſtode ſervabitur*. A queſto mira tutta la ſua eſortazione. Notabil coſa è, che quivi riprende però ancora chi prendeva, e non pagava poi con puntualità. *Quam deforme eſt, ut pro beneficio ei qui te adiuvit, rependas moleſtiam! Cum iſtum fraudaveris cui debes, poſtea in tempore neceſſitatis tuæ non invenies creditorem.* Allude qui al detto dell' Eccleſiaſtico *pro honore & beneficio reddes illi contumeliam*: non credea dunque che non ſia lecito farſi reſtituire, e ricompenſare, quando ſi è accomodato di contante chi ha poſſibiltà di far l' uno, e l' altro. Facciam fine con addur l'epiſonema, con cui termina il ſuo Trattato, e conchiude. E preſo dal ſacro teſto di Tobia. *De veſtimentis tuis nudos tege: ex omnibus, quæ abundaverint tibi, fac eleemoſynam*. Soggiunge: *in his itaque fœnus æternum, & uſura perpetua*.

cap. 21.

Eccli. XXIX. 9.

Deteſta il noſtro Santo l' uſura anche nell' epiſtola a Vigilio Veſcovo, ma di qual uſura intende? di quella, che con fraude ſi eſercitava, *eſt ſupplantator*; di quella ch' era *decipere, non ſubvenire*; e di quella, che diſtruggeva i poveri. *Quid enim durius, quam ut des pecuniam tuam non habenti, ut ipſe duplum exigas? qui ſimplum non habuit unde ſolveret, quemadmodum duplum ſolvet?* il doppio par venga a dire cento per cento. Con ragione però aggiunge. *Populi ſæpe conciderunt fœnore, & ea publici*

Ep. 19. Vigil.

cap. 5.

exi-

exitii cauſa extitit: Nè tali coſtumanze erano rare: *nobis Sacerdotibus id præcipue curæ ſit, ut ea vitia reſecemus, quæ in plurimos videntur ſerpere*. Nel libro ſopra Nabot così ſpiega l'inſegnamento dell' Eccleſiaſtico di perder più toſto il danaro ajutando il proſſimo, che tenerlo ozioſo, e naſcoſto. *Hæc pauper te præſente deplorat, & tibi avaritia aurem obſtruit. Totus populus ingemiſcit, & ſolus dives non flecteris, nec audis Scripturam dicentem, Perde pecuniam propter fratrem & amicum, & non abſcondas eam ſub lapide in mortem*. Terminerò con ſuggerire, che per accertarſi ſopra qual ſorte di gente cadeſſe l'uſura in que' tempi, baſta oſſervare l'aſſoluto detto d'Auſonio Poeta Conſolare, e Criſtiano, contemporaneo di S. Ambrogio: *velox Inopes uſura trucidat*: s'impara qui dal nome che cadea ſopra i poveri, e dal verbo, ch'era eccesſiva, e crudele. Quando Severo Aleſſandro riduſſe a modeſto ſegno *uſuras fœneratorum*, dice lo Storico che lo fece *pauperibus conſulens*. Antonino Pio *fœnus trientarium, hoc eſt minimis uſuris exercuit, ut patrimonio ſuo plurimos adjuvaret*. Per ajutare con una ſpezie di limoſina moltiſſimi, dava danari al quattro per cento.

Idyl. 15.

Lampid. Capitol.

S. Girolamo non ha menzione d'uſura, ſe non dove comenta Ezechiele, e dove comenta Amos, e Iſaia. Dell' ordine di rendere il pegno al debitore parla così. *Non omni debitori, alioquin multis occaſio recipiendorum pignorum fiet divitiarum materia, ſed ei debitori, de quo in lege ſcribitur, quod pauper ſit*. Ecco come in queſta materia ſi dee ſempre far differenza da i poveri a gli altri: ſe dobbiam nodrire il povero, e veſtirlo, *quanto magis ſuum reddere*? ma inſegna, che la povertà di chi dimanda debb' eſſer ſicura e certa: *ſi tamen debitoris indubitata paupertas eſt*: onde vien parimente a inſegnare, che co' non ſicuramente poveri altramente ſi procede.

tom. 5. col. 207.

Bella conferma trovaſi in queſto Padre, di quanto abbiam poco fa nel paſſo più controverſo di S. Ambrogio oſſervato. Comentando Ezechiele ove ha, *pecuniam ſuam*

ad uſuram non dederit, & amplius non acceperit, che vuol dire, nè uſura ne i contanti, nè ampliazion ne i grani, ſpiega in due modi. L'uno che riguarda i poveri, *nihil ex his quæ dederis amplius accepiſſe*; l'altro, che inſegna non commetterſi uſura ſolamente nel danaro, ma nell' altre ſpezie ancora. *Putant quidam, uſuram tantum eſſe in pecunia, quod prævidens Scriptura divina omnis rei aufert ſuperabundantiam*: non dice *ſuperabundantiam omnem*, ma *omnis rei*. Segue: *ut plus non recipias quàm dediſti. Solent in agris &c.* intende il *plus* ch' era in uſo allora, e lo dichiara ſubito, raccontando il coſtume, che alla campagna correa, di dar l'inverno dieci moggia di grano, e farſene render quindici: il qual *plus* benchè ſtrabocchevole pretendean molti non foſſe uſura, perchè non ſi trattava di danaro; e queſto è l'errore che il Santo confuta. Anche per moneta ricevuta ſupponevano non cadere in uſura, quando qualunque frutto ne riceveſſero in diverſo genere, e gli ſi mutaſſe nome chiamandolo doni, o più furbeſcamente *munuſcoli*: *pro pecunia fœnerata ſolent munuſcula accipere diverſi generis*; non intendendo eſſi, dice Girolamo, eſſer' uſura, e ſoprabbondanza *quidquid illud ſit*, qualunque coſa ſia (non dice *cujuſcumque pretii ſit*) che di più al modo allora uſato eſiggeſſero: *ſi ab eo quod dederint plus acceperint*: nel qual luogo ancora non ſi può fare gran fondamento, non parendo del tutto ſincero e ſano. Ma è qui molto a propoſito l'oſſervare un luogo di Lampridio nella vita di Severo Aleſſandro, dove narra come quel pio Imperatore avendo ſcemate le uſure, quando permiſe a' Senatori di eſiggere il ſei per cento, *donum munus tamen ſuſtulit*: vietò i regali: da che ſi vede ch' eran coſe d' importanza, e di valore, benchè ſi vegga in S. Girolamo che gli chiamavano artifizioſamente munuſcoli. Quel dire *donum munus* non varia il ſenſo; così *uti frui*, ed altri ſimili nelle leggi. In oltre, benchè foſſero ſtate tenuiſſime coſe, da poveri non è lecito prender nulla. In concluſione il ſentimento del noſtro Comentatore non ſarà cer-

tom. 5. p. 210.

v. l. 28. & 37. D. de oper. libert.

certamente ſtato diverſo da quello del comentato. Ora Ezechiele inſegnò, come Giuſto è quello, il quale *panem ſuum eſurienti dederit, & nudum operuerit veſtimento, ad uſuram non commodaverit, & amplius non acceperit*; riprovò come iniquo *egenum & pauperem contriſtantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem, ad uſuram dantem, & amplius accipientem*; e di nuovo colui comendò, il quale *panem ſuum eſurienti dederit, & nudum operuerit veſtimento, a pauperis injuria averterit manum ſuam, uſuram & ſuperabundantiam non acceperit*. Ecco però come del dar ſenza uſura moneta, o viveri a que' miſerabili, che hanno biſogno di pane, e di veſtimento, s'intende ſempre dall' uno e dall' altro, e ſi tratta. A tempi di S. Girolamo abbiam veduto inſegnare Auſonio, che l' uſura *trucidava i poveri* non i ricchi. Ex. XVIII. 7. 12. 13. 16. 17.

Alquanti verſi è qui a propoſito di riferire del comento di S. Girolamo ad Iſaia. Dice il Profeta. *Diſſolve colligationes impietatis, ſolve faſciculos deprimentes*: o ſia, come avverte il Santo interpretarſi dalli Settanta, *Diſſolve obligationes violentarum cautionum, dimitte fractos in remiſſionem, & omnem ſcripturam iniquam conſcinde*. Il Comentatore. *Significat chartarum faſciculos, in quibus fœneratorum calumniæ continentur, & opprimuntur pauperes ære alieno; quæ in cunctis urbibus ſeditionis cauſa vel maxima eſt. Unde & Romanus populus vicinos occupat montes, & tabulæ novæ, quas Græci appellant* χρέων ἀποκοπάς. *Non ergo præcipit Propheta, ne exigat unuſquiſque quod debitum eſt, maxime quod juſte dedit, & juſte repetit; alioquin tribunitiæ eſſet ſeditionis aſſertor; ſed ubi iniqua eſt cautio, ubi opprimuntur pauperes calumnia, ibi faſciculi cautionum, & omnia iniquitatis vincula rumpenda ſunt*. Se chi tien l'opinione, quale in queſto Trattato ſi difende, aveſſe potuto preſtare ad alcun ſanto Padre parole in ſuo favore, non avrebbe potuto comporle più al caſo. Parlando Iſaia d'uſura, S. Girolamo intende *oppreſſion de' poveri*. Quando eſorta il Profeta i creditori a lacerar le ſcrit- XVIII. 6. tom. 4. c. 690.

te i debitori assolvendo, non intende, che così debba fare ognuno, nè che non esigga restituzione, chi giustamente la dimanda, poichè nella povertà ci son gradi, e non eran nè pur co' fratelli tenuti ogni volta a donare; ma intende, che si gettino, e si aboliscano i chirografi, dove il contratto fu ingiusto, e dove *si opprimono i poveri* con malizioſa frode: *ubi iniqua est cautio, ubi opprimuntur pauperes calumnia*. Poco dopo dove il testo ha, *Dimitte eos, qui confracti sunt, liberos*, spiega così: *hoc est qui paupertate sunt fracti, quos afflixit inopia*. Così dove ha Ezechiele, *usuram & superabundantiam accepisti*, spiega S. Girolamo: *necessitatem pauperum verterunt in lucrum, at usuram acciperent, & superabundantiam*.

S. Agostino occasionalmente biasimò l'usura più volte. Ricordò il detto della Scrittura, che non anderà al Cielo *qui pecuniam suam dedit in usuram*. Non ammise la scusa: *audent etiam fœneratores dicere, non habeo aliud unde vivam. Hoc mihi & latro diceret deprehensus in fauce*. Di tal delitto disse ancora: *quam detestabile sit, quam odiosum, quam execrandum puto & ipsi fœneratores noverunt*. Ognuno vede, che non avrebbe detto così d'un modesto frutto, che non odioso, ma riuscisse a tutti accetto, e giovevole. Di qual' intendesse fa conoscere in più luoghi, e singolarmente in quella lettera, ove così parla. *An crudelior est, qui subtrahit aliquid, vel eripit diviti, quam qui trucidat pauperem fœnore?* di chi trucida s'intende sempre, non di chi ajuta; e trucidato era sempre il povero. A queste parole precedon quelle, *Quid dicam de usuris, quas etiam ipsæ leges, & judices reddi jubent?* dove l'Indice generale apposto a questo Padre sembra aver preso sbaglio. *Usuras ipsæ leges, & judices reddi jubent, sed non est quo judice repetantur*. Agostino scrisse, *vellem restituerentur, sed non est quo judice repetantur*; ma chi congiunge col *reddi jubent*, mostra di credere, che *reddi* significhi quì restituire, e che manchi il giudice, cui farne instanza: quando all'incontro *reddi* significa quì esser pagate, come le leggi den-

Aug. tom. 1. p. 128. in Ps. 128. n. 6.

Ep. 153. n. 25.

in Usura.

dentro il limite prescritto ordinavano. *Verbum reddendi quamquam significatum habeat retro dandi, recipit tamen & per se dandi significationem.* L'autore avea detto poco prima: *silerique nec Medico volunt reddere honorem suum, nec operario mercedem.* Egli avrebbe bensì voluto si retrocedessero, perch' eran di quelle che *trucidavano i poveri.* E di quali sempre intendesse manifesta ovunque della lor crudeltà fa menzione. *Hic certe cum opera misericordiæ præcipiat, non utique usurarum crudelitas suscipienda est.* In un Sermone, *execrarentur te omnes fratres tui tamquam crudelem fœneratorem de lacrymis alienis acquirere cupientem*: ecco il solito parlar di tutti. Trattando d'altro, ed esortando a far' usura spirituale: *si fœneraveris homini, idest mutuam pecuniam tuam dederis, a quo aliquid plus quàm dedisti expectes accipere, non pecuniam solam, sed aliquid plus quàm dedisti, sive illud triticum sit, sive oleum, sive quodlibet aliud, fœnerator es, & in hoc improbandus non laudandus.* Si vede anche quì chiaramente come l'*aliquid plus* non significa più o meno in quantità, ma qualche altra spezie che moneta, e si riconferma di nuovo quanto abbiam' osservato in S.Ambrogio, ed in S.Girolamo. Chi avea dato pecunia, se esiggea per interesse non pecunia ma grano, olio, vino, credea di non poter commettere usura. T'inganni, dice il Santo, in qualunque spezie di roba si dà usura: l'*aliquid plus* è spiegato dal *quodlibet aliud.* Quanto al valore, il *plus* va inteso secondo l'uso di quel tempo, quando altri esiggea più, altri meno, ma tutti troppo, nè s'era introdotto ancora d'esigger moderatamente; però quando non era puro prestito, era sempre crudele usura. Bisogna in oltre ricordarsi sempre, che s'intende co' poveri, e però poco dopo le sudette parole seguita, *Non enim habet pauper quod tibi retribuat, & tamen ipse vult retribuere, & non invenit quid.* Da questa clausula si fa chiaro il vero intendimento di quanto precede. Ha in un Sermone: *da pauperibus, non perdes*: e poi, *si homines fœnerares, gravares*, perchè l'usura allora era d'ordinario grave, ed a chi avea

De verb. signif. l. 94.

Locut. l. 5. n. 42.

Serm. 86. c. 3.

in Psal. 36. Ser. 3. n. 6.

Serm. 390. n. 2.

avea biſogno mortale. Ha in altro: *nemo ſuperbiat, quia dat pauperi*: e appreſſo, *quid eſt fœnerare? minus dare, & plus accipere*: dove o s'intende il *plus* eccedente, che correva allora, o s'intende di qualunque più impoſto a' poveri. E avvertaſi, che s'impara da quel che ſeguita, come per poveri non biſogna intender ſolamente i mendici, ma gli anguſtiati ancora: a' quali eſorta che ſi preſti, e ſi faccia anche tempo al reſtituire, e non ſi coſtringano a vendere quel campicello, che lor rimane. *Premis, ſuffocas; etſi tantum exigis quantum dediſti, ſuffocando tamen, & anguſtias faciendo, non beneficium dediſti, ſed potius majores anguſtias intuliſti*. Più circoſtanze ſi poſſon dare, le quali aggravino aſſai più chi riceve ſomme di danaro, che il pagarne un tenue frutto. Non è per altro da tralaſciare, ove parlando S. Agoſtino de i diverſi meſtieri della vita umana, ſcrive così. *Alius eligit ſibi vitam negotiandi, alius vitam ruſticandi, alius vitam fœnerandi, alius vitam militandi, alius illam, alius illam*. Mette il meſtiero di dar' a intereſſe inſieme con tutti gli altri, de' quali lecitamente ſi vive; perchè ci dovea anch' eſſere chi l'eſercitaſſe con oneſtà, e con giuſta miſura, e ſenza quella crudeltà più comune, per cui ſi reſe tal profeſſione aborrita, ed eſoſa.

in Pſal. 62. n. 12.

Di S. Leone, molto contra ogni uſura citato, ſecondo il ſolito tutti i detti preſenteremo. Nel Sermone decimoſeſto ſi vitupera da lui *qui multiplicare opes ſuas immodicis optat augmentis*; e colui, *qui per aliena cupit damna ditari*. Si eſorta a ſovvenire chi n' ha meſtiere: *hac uſurarum arte* (cioè con far limoſina) *diteſcat, ut non hominum laborantium captet neceſſitates. Injuſta, & impudens avaritia, quæ beneficium ſe dicit præſtare, cum decipit. Fugienda prorſus eſt iniquitas fœnoris, & lucrum, quod omni caret humanitate, vitandum eſt*. Quando adunque nella ſua epiſtola terza ſi duole, *quoſdam lucri turpis cupiditate captos uſurariam exercere pecuniam, & fœnere velle diteſcere*; ed aggiunge, *quod nos non dicam in eos, qui ſunt in clericali officio conſtituti, ſed in laicos cadere, qui Chriſtianos ſe dici cupiunt, con-*

pag. 65.

condolemus ; di quelli intende S. Leone , che *immodica optant augmenta* ; che per *aliena cupiunt damna ditari* ; che *laborantium captant neceſſitates* , che guadagno cercano , *quod omni caret humanitate* . Quelli ei condanna , che voleano *fœnore diteſcere* , e che cercavano *aumenti eccessivi* ; non certamente adunque chi aveſſe dato capitali a i facoltoſi al tre o al quattro per cento . Di coloro , che così in oggi fanno , ſi può egli dire , che guadagno *affatto inumano* cerchino ?

Il Queſnel nella ſua edizione inveiſce quì con lunga nota contra l'odierno coſtume , ch' egli chiama *dogma novitium* , dolendogli che *da Cattolici* approvato ſia . I ſuoi fondamenti è maraviglia quanto ſien deboli . Afferma eſſer chiaro , che S. Leone attaccò non ſolamente l'uſura co' poveri , ma quella ancora co' ricchi , quando di ciò non ha immaginabil ſegno ; afferma , ch' ei non parlò de' poveri , quando a entrare in tal propoſito ſi fa ſtrada con dire , ch' è aſcoltato dal Signore , *qui ſuum ab inope non avertit animum* ; che i guadagni ſmoderati , de' quali fa menzione , moſtrano che non ſi ritraean da poveri , quando parlano in contrario tutte l'antiche carte , e quando dice quì il Santo ſteſſo , che gli uſuraj *laborantium captabant neceſſitates* ; che ſi dee trarre argomento da i paſſi Scritturali per lui addotti , ne' quali non ſi fa menzione di poveri , quando in punto d'uſura ne cita un ſolo . Non pretermette il detto di S. Ambrogio , del quale abbiam moſtrato quanto ſia diverſo ſignificato , e una deffinizion dell' uſura adduce come di S. Girolamo , che in S. Girolamo , com' ei l'adduce non è . Fa gran caſo del parlarſi una volta o due nel Teſtamento vecchio dell' uſura generalmente ; la debolezza , e la falſità del quale argomento abbiam già oſſervata nel Capo quinto.

S. Maſſimo Veſcovo di Torino in Omilia contra l'avarizia . *Erubeſcit uſuræ nomen , & lucrum non erubeſcit uſuræ . Semper ergo Avarus alieno utitur , alieno ſe paſcit damno ; deſt illi præda egeſtas alterius . . . . . Ecce ſenex pater captum e ſtet filium , & tu jam ſuper eum velut ſervulum glo-*

gloriaris. Innocens ruſticus perditum ingemiſcit jumentum, & tu eo rus tuum excolere diſponis, & fructus te putas poſſe capere gemitibus alienis. Ecce religioſa vidua tota ſupellectile deſpoliatam domum ſuam dolet, & tu eadem ſupellectile domum tuam ornatam eſſe lætaris. Dic mihi, o Chriſtiane, non compungeris, non conſtringeris, cum videris in hoſpitio tuo lacrymas alienas? Chi vide mai linguaggio più uniforme di quello de' Padri in queſta materia? Queſte ſon le invettive contra l'uſura, per le quali ſi vuol provare, che condannaron tutti la moderna pratica di dar ſomme con frutto moderatiſſimo non a poveri, ma a ricchi, e non con ruina, nè con danno, ma con lor benefizio, e piacere. Sulpizio Severo nella ſacra Storia riferendo le Moſaiche leggi, inſegna così. *Viduam & orphanos non premendos, pauperem debitorem non perurgendum, nec uſuram poſcendam: veſtimentum pauperis pro pignore non accipiendum.*

l. 1. cap. 18.

Di Sidonio Apollinare, ch' ebbe prima una figliuola dell'Imperadore Avito per moglie, poi per merito della ſua letteratura, e della ſua pietà fu fatto Veſcovo, benchè nè pur foſſe Cherico, e dopo morte fu, ed è ancora venerato come Santo nell' Overgna, una lettera abbiamo a Turno ſuo amico, dalla quale ſi può a noſtro propoſito imparar molto. Il Padre di Turno avea preſo danari a intereſſe da Maſſimo, *nil quidem loco fiduciæ, pignoriſque, vel argenti ſequeſtrans, vel obligans prædiorum*: nè avea data argenteria in pegno, nè avea obligato alcun ſuo podere, come ſi vede quì ch' era coſtumanza: *ſed ut Chirographo facto docetur, cauta Centeſima eſt fœneratori, quæ per biluſtre productа tempus modum ſortis ad duplum adauxit.* Appariva ſolamente Cambiale, com' ora fra noi ſi direbbe, in cui ſi era pattuito il dodici per cento di frutto, com' era l'uſo: il che non corriſpoſto mai, in dieci anni la ſomma del debito s'era raddoppiata, anzi era paſſata innanzi. Ma ridotto il debitore in miſero ſtato, ottenne Sidonio dal pio creditore, che faceſſe un' anno di tempo, e che donaſſe il frutto corſo, contentandoſi della ſola reſtituzione del capitale.

Et

Et ſuperpoſitam medietatem, quæ per uſuræ nomen accrevit, indulgeam, ſola ſimpli reſtitutione contentus. Della qual generoſità il buon Prelato dando a Turno avviſo, raccomanda, che quella ſomma ſia puntualmente sborſata, perchè *quel tale, che rilaſcia la metà potendo eſigger tutto, ſe vien procraſtinato, ripete giuſtamente per l'ingiuria quanto avea per miſericordia piamente rilaſciato. Cum habet talis perſona contractum, quæ velit medium relaxare, cum totum potuit exigere, ſi moram patitur, quidquid propter miſericordiam conceſſerat pie, juſte repoſcit propter injuriam.* Appariſce quì, come queſto ſanto Veſcovo avea chieſto per grazia, e quaſi per elemoſina il rilaſcio dell'intereſſe in quel tempo uſato, e approvato dalle leggi, ma non già come debito di giuſtizia, nè con fare a Maſſimo ſcrupolo veruno di tal contratto: anzi eſprime ſul finè, che tal rilaſcio in quel pio Soggetto era ſtata *miſericordia*, e che in caſo di poca puntualità egli avrebbe *con giuſtizia* voluto anche il ſuo frutto.

Chiuderemo con quel Pontefice, cui come a S. Leone ſopranome di Magno fu impoſto, cioè S. Gregorio. Nella bella edizione, quale da' chiariſſimi Monaci Maurini di queſto Padre ſi è data, l' Epiſtola 38 ci fa vedere, come un certo Mauro preſe da Felice per 400 Soldi, che ora potreſſimo dire Scudi, di mercanzie, promettendo, e dando cauzioni di pagare *ſex ſiliquas per ſolidum lucri cauſa*, ch' era la quarta parte del capitale. Ma avendoci grandemente diſcapitato, contò a Felice ſcudi 410, e per gli altri 90 rappreſentò al Papa, come ſi trovava per tal debito in miſeria, e in diſperazione. Il Papa però ſcriſſe, acciochè foſſe eſortato Felice, *ut lucrum de damno alterius non expectet, ſed recepta pretii ſit ſorte contentus, quatenus quidquid pauperi ceſſerit*, gli ſarà compenſato, e reſtituito da Dio. Scriſſe per queſto conto anche al Maeſtro de' ſoldati. Dove ſi ha *quia & ipſi ſcribimus*, deeſi legger *cui*: ſi ſcriveva alle volte *qui*, perchè ſi pronunciava il q, come c; il che i copiſti di baſſo tempo non intendendo, trasforma-

rono più volte in *quia*. S. Gregorio adunque esorta, a non voler guadagno su le disgrazie altrui; e vien così a insegnare, quanto sia convenevole che goda del privilegio de' poveri chiunque dagli accidenti è ridotto in misero stato: ma per ottener dal creditore, che rimettesse il frutto, non si vale del motivo della coscienza, come per sicuro avrebbe fatto, se l'esiggerlo fosse stato colpa grave, e l'avrebbe altresì ripreso; ma egli ricorda solamente, ch' essendo ridotto il debitore in bassa fortuna per averci discapitato, *quidquid pauperi cesserit* sarà ricompensato da Dio. Il mercante debitore ne avea pattuito 25 per 100, ma credendo senza dubbio di guadagnarvi molto e molto più; il che se gli fosse riuscito, non era stimato ingiusto il contribuire parte di quel guadagno per frutto. I dotti editori, quali scelsero le migliori delle diffusissime ed erudite note del Gussanvilleo, mettono qui la seguente. *Prohiberi jure divino, canonico, & civili usuras, nemo est qui non fateatur, quas, & quibus non perinde conveniunt*. E più autorità seguono a convalidare l'onesto frutto diretto. Niuna se ne troverebbe mai per difender l'usura, che saccheggiava il Mondo: *usura quæ vastat terram*, disse S. Pier Crisologo.

Serm. 28.

Mi sia permesso di sopraggiungere un racconto d'altro S. Gregorio, cioè del Vescovo di Tours, che visse verso la fine del sesto secolo. Narra questi nella sua Storia, come Desiderato piissimo Vescovo di Verdun trovando i suoi Diocesani *valde pauperes, atque destitutos*, ricorse al Re Teodorico, e il pregò di sovvenir quel popolo con qualche somma di danaro, promettendo, che quando con impiegarlo ne' traffichi si fossero alquanto riavuti, avrebbe restituita la somma, e ne avrebbe pagata la legitima usura. *Pecuniam tuam cum usuris legitimis reddemus*. La diede il generoso Re, ma la diede in dono, e per carità pura, scrivendo poi, quando il Vescovo venir volle al pagamento: *illud mihi sufficit, si dispensatione tua pauperes, qui opprimebantur inopia, per tuam suggestionem vel per meam largitatem sunt relevati*. Anche i santi Vescovi adunque le mo-

Hist. Franc. l. 3. n. 34.

moderate uſure riconoſcean per *legitime*, e non avean ſcrupol veruno a dimandar ne' biſogni con tal condizione danaro, nè ad offerirne il ſuo giuſto frutto.

Facciam fine una volta, perchè al certo par ſoprabbondante quanto ſi è detto, per mettere in pieno lume, che i ſanti Padri Latini, e Greci altro non riprovarono, che o il ritrarre uſura da poveri, o il ritrarla in modo che faceſſe diventar poveri. Primo fondo di tutti ſon quelle patetiche, del nodrirſi gli uſuraj di lagrime, e di ſoſpiri, e del deſolarſi per l'uſura le famiglie, e i paeſi. Non dunque di tenue preſtazione, e volontieri, e con utile corriſpoſta, inteſero certamente mai. Sopra pochiſſimi paſſi d'alcuni viene in ſoſtanza da gli avverſarj fatta forza: or dato che con ragione la faceſſero, baſterebbero tre o quattro paſſi per metter tal quiſtione fuor di dubbio, e per poterſi chiamar tradizione? E ſe qualche ambiguo paſſo in alcun ſanto Padre in queſto propoſito ſi rinveniſſe, ſarebbe più lodevole l'intenderlo ſecondo la Scrittura, e ſecondo l'accordo della ragione, o all'incontro? Ma il ſatto è, che di que' pochi paſſi ancora abbiam moſtrato, quanto diverſa, e quanto lontana la vera intelligenza ſia, e come ciò ſia del tutto patente, ſol che non parole diſtaccate, ma il conteſto de' ragionamenti, e l'accordo della dottrina di que' ſteſſi Padri ſi oſſervino. *Sancti Patres in hujuſmodi Mutua* (cioè quando ſi dà con intereſſe danaro *indigenti ad ſe veſtiendum, nutriendum, aut redimendum ſe*) *ſtilo acerrimo ſcripſerunt, non autem in illa, ex quibus & mutuans, & mutuatarius commodum reportant*. Concluſione del dotto Penitenziere di Parigi Lodovico Bail. *De exam. pœnit. q. 41.*

Serva di coronide una rifleſſione. Sarebb' egli mai poſſibile, che in materia di coſtumi, e in materia di roba d'altri, i ſanti Padri rigettato aveſſero quel che non offende punto la Carità? anzi quello, che ſecondo il comun ſentimento de' ſavj, e di chi ſiede al governo di Città, e di Stati, per benefizio publico, e appunto per la carità del proſſimo forza è che corra? Que' ſanti Padri, che inerendo al

Gal. v. 14. precetto più volte replicato nella Scrittura, *Omnis lex in uno ſermone impletur*, *Diliges proximum tuum ſicut te ipſum*, ſpiegando queſte parole, diſſero con S. Agoſtino, in Gal. n. 44. *Omnem legem nunc dicit ex his operibus, quæ ad bonos mores pertinent*: e parimente, *Manifeſtum eſt, quod juſtitiæ perfectionem in fratris dilectione poſuerit*. de Trin. l. 8. c. 8. Aggiunghiamo ancora: ſarebb' egli poſſibile, che i ſanti Padri aveſſero tenuta la moderna opinione, e che niun di loro l'aveſſe mai ſvelatamente poſta innanzi? che de' tanti, i quali accuſavano lo ſpogliar crudelmente il proſſimo, che ſi facea, nè pur' uno aveſſe mai detto: *conſiderate che gran peccato ſia l'eſiggere il 12 il 20 il 30, come voi fate, mentre ſarebbe peccato grave anche l'eſigger il tre, il due, l'uno per cento*. Che di tanti, i quali rimproveravano il ridurre con le uſure i poveri a diſperazione, nè pur' uno aveſſe mai detto: *vedete ſe queſta è ſceleraggine, mentre ſarebbe peccato grave anche l' eſigger frutto da i ricchi*: che nè pur' uno aveſſe mai detto eſpreſſamente, *non ſi può prendere nè grande, nè piccol frutto da chi che ſia*? Non varrebbe il riſpondere, che nè pur diſſero il contrario, cioè che foſſe permeſſo l'eſigger poco, e l'eſigger da' ricchi, perchè non è pari il caſo. L'eſigger poco, e il chiedere i ricchi a uſura, non era in uſo, onde perchè avrebbero dovuto trattarne? non era allora il Mondo in queſto, com' è al preſente. In oltre qual debito aveano di predicare ciò che potrebbe farſi? l' aveano bensì d' inſegnare ciò che far non ſi può. Anzi non biaſimando mai che l'oppreſſion de' poveri, e l'eccеſſo, non avrebbero inſegnato il precetto che per metà, e ne avrebber tenuta la parte più delicata, e più eſſenziale naſcoſta. Si faccia in grazia matura rifleſſione ſopra di queſto.

Ora dopo di aver fatto conoſcere, come chi dà, o riceve con modeſto, e non gravoſo frutto il danaro, quando non ſi tratti di ridotti a compaſſionevole e depreſſo ſtato, o che per qualch' altra circoſtanza non ſi renda ciò biaſimevole, ha per appoggio l' autorità della ſacra Scrittura, e quella de' ſanti Padri; ci faremo lecito di far qui per ſoprab-

prabbondanza una giunta, con ricordare anche il favore, e la diſpoſizione delle Romane leggi. Di quelle leggi, che ove ſi tratti del contrattare, del poſſedere, del teſtare, del ſuccedere, del giudicare, regolano pur' ancora la maggior parte del Mondo Criſtiano, e così i ſecolari come gli Eccleſiaſtici. Di quelle leggi, che a riſerva di que' punti, dove la vera religione per veder chiaro ſi richiedeva, furon così oneſte, e ſante, che fanno ſpeſſo vergogna a non pochi de' noſtri Caſiſti. Di quelle leggi, che obligavano a dire al compratore il difetto della coſa venduta; non davano azione per crediti venuti da giuochi di fortuna; che aveano per proſcritta quella caſa in cui tali giuochi ſi permetteſſero; che per l' oneſto vivere tanti provedimenti preſero, e che gravi pene impoſero a chiunque in qualunque modo defraudaſſe altrui. Ben' a ragione ſcriſſe Melchior Cano: *non ſine divino nutu hujuſmodi leges Romanis eſſe datas credendum eſt: quin divinitus per ora Principum promulgatas fuiſſe, Joannes VIII prædicat*. Nel fatto di cui ſi tratta, due coſe biſogna diſtinguere, il permetter di dare a frutto, e il permetterlo eccedente. In queſt' ultimo punto a ragione furon poi da' Criſtiani ſecondo le condizioni de' tempi corrette, non avendo l'eccleſiaſtiche leggi cambiate, e in materia di roba ripreſe mai le civili, ſe non dove pregiudizio, e manifeſto danno del proſſimo ne conſeguiſſe; eſſendo che generalmente parlando, *legum conditores juſta decernunt*. Ma poſciachè cangiando i tempi può diventare eccedente quella miſura, che prima era moderata e giuſta, perciò anche il Foro di coſcienza a i tempi in molte coſe ſi adatta. Scuſar ſi poſſono i Romani per lo ſtato delle coſe allora diverſo. Oggigiorno in Coſtantinopoli, e nel Levante corre per oneſto e lecito fra' Criſtiani il dieci per cento. Al Cairo, Città la più popolata del noſtro Emiſfero, e dove grandiſſimo numero di Criſtiani di varie nazioni ſi trova, i Religioſi, e i Regolari paſſano il 14, perchè il continuo impiego, che con util grandiſſimo quivi ſi fa del danaro nel commerzio, fa che in altro modo niuno il con-

De lecis Th. l. 10. c. 9.

Prov. VIII. 15.

il concederebbe. Alla Cina si passa il 30. Ma lasciando le esorbitanze, che nascono da singolarità di paesi, o di tempi, conobbero adunque gli antichi Legislatori utile al privato, e al publico, anzi necessario di permettere l'interesse del danaro, ma fissandolo a giusto, e proporzionato segno. I decreti in ciò fatti mostrano quanto giusta, e per dir così religiosa fosse in questo l'idea Romana. Fin nella terza delle dodici Tavole, *cum antea ex libidine locupletium agitaretur*, scrive Tacito, s'incominciò a fissare un termine, grave pena imponendo a chi l'oltrepassasse. Non si lasciava in Roma l'arbitrio a i particolari come fra Greci: osservinsi le seguenti leggi. *Arbitrio judicis usurarum modus ex more regionis ubi contractum est, constituitur, ita tamen ut legem non offendat. D. de usuris l. 1. Supra modum legitimæ usuræ respondi non tenere. l. 9. Usuras illicitas sorti mixtas, ipsas tantum non deberi constat. l. 20. Placuit sive supra statutum modum quis usuras stipulatus fuerit, sive usurarum usuras, quod illicite adjectum est pro non adjecto haberi, & licitas peti posse. l. 29. Pœnam pro usuris stipulari nemo supra licitum modum usurarum potest. l. 44. Majus legitima usura fœnus non debebitur. D. de naut. fœn. l. 4. Legatum valet, sed in usuris hactenus debet valere, quatenus modum probabilem usurarum non excedat. D. de ann. legat. l. 3. Tutorem, vel curatorem pecuniæ, quam in usus suos convertit, legitimas usuras præstare debere. D. de usur. pupill. l. 1. Constitutionibus sacris, quæ ultra certum modum usuras fœnebres pecuniæ exigi prohibent. Cod. de usuris l. 20.* Contra il far di frutto capitale militava più d'una legge, ed oltre all'altre pene abbiam veduto; che c'era anche imposta l'infamia; in che mostrarono qualche volta più zelo dell'onesto di noi. Spicca l'onestà di que' Legislatori anco nella proibizion che v'era di dare ad usura a giovani, perchè questi soglion farne cattivo uso. Eravi tal proibizione fin d'antico, poichè la vediamo in Plauto, presso cui il giovane Callidoro, che desiderava danari a usura: *lex me perdit quina vicenaria, Metuunt credere omnes*

Ann. lib. 6.

Pseud. A. 1. S. 3.

nes. *La legge venticinquaria mi rovina*, perchè ordinava, che perdeſſe il capitale chi dava danari a i minori di venticinqu' anni. E' noto a' Legiſti il Senatusconſulto Macedoniano, di cui tutto un Titolo del Codice favella, e per cui ſi ſventarono le aſtuzie degli uſuraj, che copertamente, e ſott' altra ſpezie a figliuoli di famiglia davan contanti, perchè alla morte de' genitori reſtituiſſero. Rinovò tal legge Claudio Imperadore ſecondo Tacito: *fœvitiam creditorum coercuit, ne in mortem parentum pecuniam filiis familiarum fœnori darent*: ſe pure non fu Veſpaſiano, cui l'attribuiſce Svetonio: *neve filiorum familias fœneratoribus exigendi crediti jus umquam eſſet*. I motivi, che induſſero il Senato a tal legge, furono ſpiegati da Giuſtiniano. *Quæ idea Senatus proſpexit*, perchè i giovani con que' danari nodrivano i vizj, *quos in luxuriam conſumebant*; e poteano anche dar fomento a inſidiar la vita de' genitori. Ecco dunque come accorda in queſte materie con la divina legge l'umana ancora, e co' ſanti Padri i Legislatori, e i Giuriſperiti. Riflettaſi quì in grazia, ſe ſi poſſa credere, che que' ſaggi, così ripieni d'idee d'oneſtà, e di giuſtizia, aveſſero ammeſſe in verun modo l'uſure, quando l'uſura foſſe contraria al gius naturale, come or da tanti ſi vuole. Dell'accordo ſudetto fanno fede i Padri medeſimi, quando declamando tanto contra l'uſura, non declamano mai contra le Romane leggi, le quali tante e tante volte con giuſta moderazione, e con proporzione alla condizione de' tempi gl'intereſſi della moneta permiſero: manifeſto indizio, che non del limitato frutto dalle leggi impoſto intendono i Padri, ma dell' eſorbitante. S. Ambrogio per eſempio, che contra l'uſura di propoſito ſcriſſe, e le difeſe degli uſureggianti adducendo, ſi fece le obiezioni dell'uſo comune, e dell' antichità di eſſo, non ſi fece punto quella delle leggi, che certamente ſarebbbe ſtata la prima. Teodoſio approvò la Centeſima, e decretò pene a chi l'oltrepaſſaſſe: *ultra centeſimam jure permiſſam*. Ordinò ſi pagaſſe frutto doppio, cioè di due centeſime, da quel debito-

Ann. lib. 11.

in Veſp. c. 12.

Inſt. lib. 4. tit. 7.

Cod. Th. lib. 2. tit. 33. l. 2.

tore giudicato, che differiſſe più di due meſi il ſentenziato pagamento. Più altre ordinazioni in fatto del frutto del ſoldo abbiam nel Codice Teodoſiano: e con tutto ciò quell' Imperadore da S. Ambrogio, il quale per certo errore non ſolamente il ripreſe, ma d'entrare in Chieſa prima di ſua publica penitenza non gli permiſe, per conto di tali leggi non fu ripreſo mai. Se quel grand'Arciveſcovo empie le aveſſe credute, ed a i precetti divini oppoſte, non le avrebbe per certo diſſimulate; e tanto più che avea conoſciuto Teodoſio ſommamente docile, e d'ogni adulazione nimico. *Dilexi virum, qui magis arguentem quam adulantem probavit.* E non avrebbe nell' Orazion funebre eſaltato quell' Imperadore, come in ogni parte pio, e come ſanto; *Quem Angelorum caterva deducit, quem Sanctorum turba proſequitur.*

vid. lib. 4. tit. 19.

Orat. in mort. Theod.

Una importante differenza oſſervo però in queſto propoſito fra le Romane, e le Criſtiane leggi, ed è che in quelle ſi metteano i poveri all' iſteſſa condizione de' ricchi, non trovandoſi in eſſe mai, che ſi ordinaſſe di proceder con eſſi diverſamente, e di non aggravargli nè poco nè molto con uſure. Di queſto punto è dunque da intendere, dove ha S. Ambrogio, *Quid tibi vis cum libro, & charta, & ſignaculo, & conſcriptione, & vinculo juris? tu mihi tabulas offers, ego tibi recito Dei legem; tu atramento ſcribis, ego tibi ſpiritu Dei inſcripta repeto oracula.* Che vada inteſo dell' ordinarſi dalla Scrittura di non eſigger nulla da i poveri, dove il gius civile dava ugualmente azione contra chiunque, appare, perchè alle ſudette parole S. Ambrogio fa ſtrada con queſte. *Tu ad Eccleſiam venis, non ut aliquid largiaris pauperi, ſed ut auferas; non ut convivii tui ſumptus proficiat egenis, ſed ut ſpolium de egentibus adipiſcaris. Quid tibi vis &c.* Ha il Santo queſti detti nel libro di Nabot contra l'avarizia, nel quale non d'altro parla mai, che dell' eſtorſioni fatte da' ricchi a' poveri, e del luſſo che conſumava quel che potea darſi a' poveri: dell' uſure in eſſo non fa menzione.

De Nabuth. c. 10.

Ca-

Cade quì a propoſito un' iſtanza che mi vien fatta, cui cercherò di ſoddisfare quanto in breve tempo è poſſibile. Chi ne' miei fogli ha letto a mia richieſta quanto dalla ſacra Scrittura, e da' ſanti Padri negli antecedenti Capi è raccolto, e ſi è per eſſi perſuaſo, che la moderna ſentenza dall'eſſerſi nell' intendere ſingolarmente la divina Scrittura ne' baſſi ſecoli equivocato, aveſſe origine, quando tal' equivoco incominciaſſe deſidera di ſapere. Per adequatamente riſpondere lunghe e minute ricerche far ſi dovrebbero, ma dirò quanto per ora ſovvienmi. Della ſuppoſizione, che dalla Scrittura ogn' intereſſe di danaro ſia proſcritto, io non ſo d'aver veduto più antica teſtimonianza che de' tempi dell'Imperador Baſilio Macedone nel nono ſecolo. Non ſe ne ha cenno ne' Paralleli del Damaſceno, opera dell'ottavo. Ma leggo nella Novella 83 di Leon Sapiente, che regnò nel principio del decimo, come *vietandoſi ne' ſacri teſti le uſure*, moſſo da queſto il padre ſuo d'eterna memoria, ſtimò doverſi generalmente proibire il pagarle, e così fece con una legge; ma eſſendo ciò tornato male, e avendo la ſua buona mente ſortito *a cagione di quelli, che ſi trovavano in povertà, e in biſogno, cattivo effetto*; ſtante che, dic' egli, la natura umana di tanta ſublimità non è capace, ad abrogar la legge del Padre fu il figliuolo coſtretto. Quinci poſſiamo ſicuramente arguire, che l'opinione del condannarſi dalle Scritture ogni frutto, negli anteriori tempi non v'era, e da i ſanti Padri non ſi tenne, e non ſi conobbe; poichè ſiccome introdotta che fu, l'Imperador Baſilio ſi ſtimò tenuto a ſecondare tal ſuppoſto precetto con le ſue leggi, così ſarebbe ſicuramente avvenuto anche ſotto gli antecedenti Imperadori Criſtiani; e non avrebbe all' incontro fiſsata la Centeſima Coſtantino, nè l'avrebbero confermata Graziano, Valentiniano, e Teodoſio; nè Giuſtiniano, che alla pietà Criſtiana dedicò i primi dodici Titoli del ſuo Codice, l'avrebbe mai anco ne' grani approvata. Contra le quali leggi non avendo verun Padre detto parola, par ſi renda indubitato, che non le credettero alla divina con-

γίνεται ἀνὴρ ἀφ' ἑτέρου ὑπόδικος ἢ πρὸς τὸ ἀμεί-νον &c.

trarie, nè le Scritturali ordinazioni annullanti. Appar dunque sempre più, che nell' inveire contra le usure, di quegli eccessi intesero, quali distruggendo le misere famiglie, e i paesi, anche alle leggi civili derogavano, ed erano opposti.

CAPO TERZO.

Canoni, e Decretali.

AVendo noi veduto finora ampiamente, come uniforme a i documenti della Scrittura fu il sentimento de' Padri, e come in tutta l'antichità altra usura non si condannò mai, che la contraria, o in qualche modo pregiudicante alla carità del prossimo, o alla giustizia; passeremo ora a' tempi inferiori, e verremo di mano in mano fino alla nostra età. Per consumar però quanto si può richiamare da' prischi secoli, ci resta a parlare ancora degli antichi Canoni, che furon norma de' posteriori. Faremo dunque principio dalla venerabil radice di tutti.

Il Concilio Niceno in proposito delle usure a tutti gli ecclesiastici decreti andò innanzi, e servì d'insegnamento, e d'esempio. Abbiamo nel Canone suo XVII. come essendo che *molti nel Canone ecclesiastico* (vuol dir nel catalogo) registrati, dall' avarizia, e dall' amore di *vergognoso guadagno* indotti, dando a usura, *esiggevano le Centesime*; il Concilio giudicò convenevole di decretare, *che se dopo il decreto si ritroverà chi esigga le usure, o faccia il medesimo in altro modo, esiggendo le Sesquialtere, o inventando qualch' altra maniera di vergognoso provento, questi sia deposto, e cancellato dal Canone*. Osservisi prima come la sentenza cadde su le persone di Chiesa, alle quali parimente s'interdisse più volte ogni spezie di mercatura, e d'interesse mondano, essendo che *Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus*. Balsamone Greco Canonista: *il presente Canone stabilisce doversi deporre que' Cherici, che usu-*

Conc. edit. Ven. to. 2. c. 39. διχοτοκίαν &c. οἱ δανείζοντες ἡμιολίας ἀπαιτεῖσθαι &c. ἢ ἡμιολίας ἀπαιτοῦντες.

2. Tim. II. 4.

uſureggiano, ed eſiggono le Seſquialtere, e qualch' altro vergognoſo guadagno inventano. Oſſerviſi in ſecondo, come parlò il Concilio dell' uſura eccesſiva, e dell' eſercitata verſo de' poveri, ſtante che nominò *le Centeſime*, introdotto eſſendo d' imporne più d'una; e nominò le *emiolie*, o ſeſquialtere, quali correan ne' grani, quando ne abbiſognavano i contadini, ed aggiungevano la metà del capitale, dandoſi due, e facendoſi render tre, che fa 50 per 100. Della voce *emiolie*, e del ſuo ſignificato molto ſi potrebbe dire, ma ſi dirà tutto con pregar chi legge a vedere il Gottofredo ſopra la legge di Coſtantino nel Codice Teodoſiano, e il Beveregio ſopra queſto Canone nelle ſue *Pandette*. Ora il ſudetto Canone ha da eſſer la noſtra ſcorta, per intendere il vero ſenſo di tutti gli altri, eſſendo certo, che niun degli altri ſi ſarà allontanato dal ſenſo ſuo. Anzi ne' Concilj generali altro decreto in tal materia non fu fatto per lo ſpazio d'undici ſecoli. Fu bensì ordinato nel Calcedoneſe, che ſervì in ciò di regola prima, ed univerſale, non dover gli Eccleſiaſtici verun negozio, nè verun ſecolare impiego intraprendere.

t. 1. p. 211.

Tra' Concilj particolari fu primo il Laodiceno a parlar d'uſure, ed altro non fece che ripetere il Canone Niceno, vietando a gli Eccleſiaſtici, e le ſeſquialtere riprovando. Aſſai ſi parla d' un Canone del Sinodo Illiberitano, ma il tempo n' è incerto, e il Canone, ſiccome alcuni altri che ſi pretendono rogati in quel Sinodo, di poca fede. Diceſi in quel Canone, che i Cherici uſureggianti ſi degradino, e che anche i laici, ſe perſiſtono, *ab Eccleſia projiciantur*. Ma queſt' ultimo detto è per ogni conto contrario alla diſciplina de' primi ſecoli. Il primo a metter fuori tal Canone fu Iſidoro Mercatore. Reginone, e Burcardo molti Canoni di tal Concilio addusſero, ma non già coteſto. Ivone, e Graziano non ne abbracciarono, e non ne riferirono che la prima parte. Volendo contra ogni ragione ammettere anche la ſeconda, s'intenderebbe dell' uſure barbare di que' tempi, ed a poveri impoſte. Si parla altresì

Can. 4. πόκους καὶ τὰς λεγομένας ἡμιολίας λαμβάνειν.

d'un Canone del Sinodo Arelateſe I. *De miniſtris* (cioè ſerventi alla Chieſa) *qui fœnerantur, placuit eos, juxta formam divinitus datam a communione abſtinere*. Ma il ſenſo è molto ambiguo, e poco ſicuro il dettato. E' noto, che in alcune parti quel Sinodo fu interpolato. Tal Canone non ſi vede, dove in Optato Milevitano ſi parla degli altri. Le parole *juxta formam divinitus datam* non ſi hanno in Ivone, e furono dopo lui aggiunte: ma comunque ſia, ſi parla degli Eccleſiaſtici. Ne' varj Concilj d'Africa furon riprovate più volte nelle perſone di Chieſa le uſure. Vi ſi legge altresì una volta, che ſi riprendeano ne' laici ancora, e ch'era pericoloſo l'andar contra i ſacri teſti: ma varian tanto gli atti di que' Concilj ne' Mss, e nelle edizioni, che poco ſi può fiſſar di certo. De' Mss ſi potrebbe prender ſaggio oſſervando i Capitolari di Verona. Certo ſolamente è, che ſi riprovano l'eſorbitanze di que' tempi, e l'angariare i miſerabili, appunto come nella Scrittura. Nel Concilio Trullano il decimo Canone proibì l'uſureggiare, ma ſolamente a' Veſcovi, Preti, e Diaconi; non a' laici, e nè pure a' Cherici minori, perchè allora non ſi computava tra gli Ordini ſacri il Suddiaconato.

Troppo lungo riuſcirebbe l'andar ricercando quanto in tutti gli antichi Sinodi provinciali fu decretato: ma le ſeguenti avvertenze per tutti baſtino. Non ſi vietaron mai le uſure giudiziali, e compenſative, ma bensì le inique, e alla carità contrarie. Si vietò il meſtiere, e la profeſſione; a quelli che la eſercitavano concorrendo allora i biſognoſi, ch'altri non erano ſe non i poveri. I divieti ſi eſpreſſe quaſi ſempre, che cadevano ſu quelli ch'eran di Chieſa. I Sinodi regionarj in fatto di coſtumanze, non ſempre obligano i Criſtiani dell'altre parti, perchè può avvenire, che in un paeſe ci ſia biſogno d'una regolazione, qual non convenga all'altre: per gl'intereſſi di danaro a cagion d'eſempio altra legge ci vuole per paeſi ſenza commerzio, e dove non ſi trovin che poveri, ed altra per paeſi abbondanti di contante, e mercantili. Prima d'uſcir dell'antichità rammen-

menteremo ancora, come per avere in pronto quanto da tanti Concilj, e Sinodi si era decretato, varie raccolte di Canoni furon fatte. Ecco ciò che si ha nella prima, cioè in quella che porta il nome di Canoni Apostolici. *Vescovo, Prete, o Diacono, che sia usurajo, o cessi, o si condanni*, cioè si deponga. Così in tutte l'altre, che varj nomi portano, decreto non si vede che s'indirizzasse in questo proposito a' secolari. Can. 36. ἢ παυεσθω, ἢ καθαιρεισθω.

Or passiamo a' mezzani, ed a' bassi tempi. In essi pure strepitano i Sinodi contra l'usure; ma sempre delle inique, e scelerate intendendo, quali di secolo in secolo non solamente non cessarono, ma si accrebbero. Veggasene un saggio nel Concilio di Parigi VI tenuto nell' anno 829 in Francia essendo più a proposito di far ricerca, poichè in Francia più che altrove Canoni furon fatti contra l' usure. Affermano i Padri di quel Concilio, come moltissimi a que' tempi *in tantam turpissimi lucri rabiem exarserint, ut multiplicibus atque innumeris usurarum generibus, suâ adinventione & cupiditate repertis, adeo Pauperes Christi affligant, ut exceptis aliis* (cioè oltre all' altre) *oppressionibus, quibus ad injuriam Dei atrociter cruciantur, hoc speciali malo multi eorum fame, & egestate confecti pereant*. Conc. Ven. tom. 2. c. 743. Veggasi bene, quai costumi corsero, e di che parlano i Sinodi, e s'era necessario, che assolutamente si procurasse in que' tempi d'abolire anche il nome d'usura, mentre l'usura, che allor correa, era sceleraggine, e depredamento. A i miseri, che umilmente chiedeano tanto di grano che bastasse a vivere, con qual condizione concedeasi? l' impariamo da' Padri medesimi del Concilio sudetto. *Evenire solet, ut pro uno frumenti modio taliter mutuato tres aut certe quatuor modii a Pauperibus tempore messis violenter exigantur*. Questo era ben' altro, che dar dieci, e farsi restituir quindici, come a' tempi di Costantino, e di S. Girolamo: questo non era più 25, o 50, era 300, ed era 400 per 100. *Quod & de modio vini similiter fieri solet. Sunt etiam alii crudelissimi fœneratores, qui tempore necessitatis nihil*

nihil commodare Pauperibus volunt, niſi meſſellas ſuas, & vineolas, & pratella in pignus dederint, ut quidquid frugum in hiſce colligi poterat, pro parvo quod mutuum acceperunt, ex aſſe amittant. Ecco di quali uſanze intendono i Concilj: nè punto neceſſario era, d' andar ciò ſempre dichiarando, ed eſprimendo, come qui per accidente fu fatto; poichè il general coſtume, che in quelle età correa, facea che tutti ſenz' altro intendeſſero; non potendo parlare i Sinodi del preſente preſſo i buoni Criſtiani moderatiſſimo intereſſe, di cui allora nè v'era uſo, nè v'era idea. All' incontro ſe ſi foſſe inteſo di condannare anche chi piccolo, e non gravoſo frutto riceveſſe, queſto ſi ſarebbe ſenza dubbio eſpreſſo ſempre, perchè ſenza eſprimerlo niuno avrebbe potuto intendere.

Sia lecito d' inſerir qui un inſigne Scrittore di que' ſecoli, cioè S. Brunone, Veſcovo di Segna nel Lazio, il quale nel ſecolo del mille, e nel ſuſſeguente fiorì. Interpretando il Levitico que' ricchi ripreſe, che con le uſure rapivano le lor poſſeſſioncelle a' poveri: *importuno foenore ſuas eis poſſeſſiunculas ſubriperent: ſæpe enim vidimus parva pecunia mutuata totam ſubito Pauperum ſubſtantiam devorari.* Sopra il Salmo XIV. *in tali facto Caritas perit, & Pauperes ſuis facultatibus exſpoliantur.* Non altri che il povero ricorreva allora agli uſureggianti per moneta.

pag. 105.

Proſeguendo i Concilj, e tralaſciando le minute ricerche, il primo generale, che dopo il Niceno deteſtaſse gli uſurieri, fu il Lateranenſe II dell'anno 1139, il quale ſtatuì foſſero tenuti per infami, e non ſi emendando foſſero privi di ſepoltura: ma per intendere ſopra di che cadeva tanto caſtigo, baſta leggere il decreto. *Porro deteſtabilem, & probroſam divinis & humanis legibus, per Scripturam in veteri & novo Teſtamento abdicatam, illam, inquam, inſatiabilem fœneratorum rapacitatem damnamus.* Quell' uſura fu proſcritta, che anco per le umane leggi è dannata. Replicò tal ſentenza il Lateranenſe III. Non c' è pena, che que' ſcelerati non meritaſsero, e tanto più quanto

Can. 13. Conc. t. 12. c. 1503.

to era frequente, e comune il delitto. *In omnibus fere locis tantum uſurarum crimen ita inolevit, ut multi aliis negotiis prætermiſſis, quaſi licite uſuras exerceant*: e non è maraviglia, poichè per tal via, e tal meſtiero in breviſſimo tempo arricchivano. Giuſtamente altresì fu più volte ordinato, che doveſsero gli uſuraj reſtituire il mal tolto, e non ci foſse in ciò remiſſione. Più volte furon confermati nel ſecolo del 1200 gli anteriori decreti, e aggiunto, che gli uſuraj foſſero inteſtabili. Da gli atti del Concilio Lioneſe I. dell' anno 1245. ſi vede come allora *uſurarum vorago multas Eccleſias pene deſtruxerat*. Nel Lateranenſe quarto temporali pene s'impoſero anche a' Giudei, ſe *graves, & immoderatas uſuras extorſerint*. Sinodo dell' anno 1282 ſtatuì, *quod omnes uſurarii ſint ipſo facto vinculo excommunicationis innodati*: ma per ſapere di che s'intenda, leggaſi ciò che precede. *Ne totam terram inficere valeant infigentes rapaces oculos bonis alienis, quorum ſubſtantias exhauriunt infelici commercio uſurariæ pravitatis, quæ paſſim colitur a nonnullis divitibus, & aliis, qui ſe ſolo nomine aſſerunt mercatores, quod ut loquamur rectius, direptores poſſumus appellare*. E appreſſo. *Pericula mortifera per pravitatem uſurariam miniſtrant accidere Pauperibus, & egenis, ut facilius ad extremæ paupertatis diſcrimina eoſdem perducant*. Ecco ſopra di che cade la ſcomunica; ſul ridurre all' ultime eſtremità chi anche ſenza queſto era povero. In quell' età ſi trovò ancora chi per convalidare le ſue inique eſtorſioni, incominciò a difenderle come lecite, e a ſoſtenere, che tal meſtiero poteſſe eſercitarſi ſenza peccato: onde il Concilio di Vienna in Delfinato l'anno 1311 ſotto Clemente V. ordinò, che contra un tale ſi doveſſe procedere, come contra gli Eretici. *Sane ſi quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare præſumat, exercere uſuras non eſſe peccatum, decernimus eum velut hæreticum puniendum*. Il decreto, del tempo, e dell' autor del quale aſſai per altro ſi dubita, è riportato nelle Clementine. Fu definito altresì, *quod Communitates, aut qui-*

Conc. Ven. tom. 14. c. 876.

tom. 14. c. 755

lib. 5. tit. 5.

quicumque Officiales, qui tantùm ſcribere, vel dictare, aut quod ſolvantur uſuræ, vel quod ſolutæ non reſtituantur, plene, libere, ac ſcienter præſumpſerint, ſententiam excommunicationis incurrant. Ereticali errori ſi poſſon dare anche in materia di coſtumi, e tal ſarebbe chi difendeſſe non eſſer peccato l'uſura: ma a gran torto vien citato queſto paſſo nella controverſia di cui trattiamo, e con poca ſincerità ſi fa credere, che l'una delle parti difenda l'uſura, quale inteſa come nella Scrittura, e da' ſanti Padri, e da' Concilj, e in queſto Decreto s'intende, da tutti i Criſtiani è ſempre ſtata condannata, e aborrita, nè ſu queſto va la quiſtione. Chi adduce abominarſi in queſto Decreto non le uſure eccesſive, ma *qualunque uſura*, viene a dire che ci ſi eſcludano anche le ammeſſe eſpreſſamente dal gius Canonico, ed anche le compenſative; con che ripugna a i Teologi tutti, ed anche a ſe ſteſſo. Chi in favor della contraria opinione, fa pompa de' ſudetti fulminanti decreti, e delle ſcomuniche, e dell' intimata privazione di Sacramenti, e di ſepoltura, fa apertamente conoſcere il proprio inganno; poichè appunto da queſte ſpaventoſe condanne s'intende ſubito, che non di frutto amorevole, e proporzionato ſi parlava allora, ma di rapine crudeliſſime, che riduceano ben toſto a mendicità. Così è da dire di chi ricorda que' detti di Catone, e d'altri Filoſofi, che l'uſureggiare era l'iſteſſo che uccidere, e che diſtruggere. Chi vuol far credere, che di qualunque frutto, giuſto ſia o ingiuſto, tenue o eccedente, il Canone debba intenderſi, perchè non diſſe *uſuras immodicas*, ma generalmente *uſuras*, inganna i ſemplici; poichè nella voce *uſura* vi era, e c' è ancora inchiuſa quella d'*immodica*, mentre altra uſura che immodica, e che ſopra de' poveri non correa, come in tutti i monumenti appariſce. Così nelle leggi modernamente fatte contra l'uſura non c' è ſtato biſogno d'aggiugere *eccedente*, perchè la voce uſura vien ſenz' altro comunemente in ſenſo di vizioſo frutto inteſa. Ora ecco in ſomma, come ſpicca in tutti i Concilj l'antico ſpirito della Chieſa di de-

deteſtar l'uſura, ma illimitata, e co' poveri; nè punto importa, che qualche volta foſſero citate contra sì fatto orribile abuſo anche parole di Scrittura, che veramente per tal precetto non baſterebbero, poichè baſta, che il decreto ſia ſanto e giuſto, e che negli inſegnamenti della Scrittura fondato ſia; nè è punto neceſſario, che ciaſcuna delle pruove che ſe ne accenna, o delle autorità che ſe ne adduce, ſia concludente.

Nell' eſporre i Decreti de' Concilj, noi abbiam parimente meſſi innanzi quelli de' ſommi Pontefici; perchè o queſti preſedettero, foſſe in perſona, foſſe per Legati, ſe i Concilj fur generali, o gli autenticarono approvandogli, ſe fur provinciali. Perciò alquanti de' medeſimi decreti altri gli riferiſce ſotto i nomi de' Concilj, ed altri ſotto i nomi de' Papi. De gli antichi abbiam veduto i ſentimenti, ove ſi è parlato di S. Leone, e di S. Gregorio. Alla metà del ſecol nono Leone IV in Omilia diretta a' Sacerdoti, che avean cura d'anime, parlò così. *Nullus veſtrum uſuras exigat, aut conductor fœneratorum exiſtat.* Queſte parole ſi hanno anche nella Sinodica *ad Presbyteros* di Raterio Veſcovo di Verona in quel tempo, e la lezione vi è più ſana: *& conductor fœnoris.* Anche l'antico Pontefice Gelaſio primo avea con ſuo decreto intimato agli Eccleſiaſtici: *aut ab indignis poſthac quæſtibus noverint abſtinendum, & ab omnibus cujuslibet negotiationis ingeniis, cupiditateque ceſſandum, aut in quocumque gradu ſint poſiti, mox a clericalibus officiis abſtinere cogantur.*

Conc. t. 9. c. 1031.

Conc. t. 5. c. 318.

Speſſe volte in tal propoſito autorità ſono addotte d'Aleſſandro III. Nelle Decretali *de uſuris* nove capitoli di lui ſi hanno. Il primo vieta a ſoli Cherici, e vi mette anche un' appendice molto notabile. *Quod ſi poſt hujuſmodi conſtitutum in Clero quiſquam extiterit, qui deteſtandis uſurarum lucris inſiſtat, Eccleſiaſtici officii periculum patiatur, niſi forte Eccleſiæ Beneficium fuerit, quod redimendum ei hoc modo de manu Laici videatur.* Il ſecondo non è ben riferito da Graziano: *Duximus injungendum, ut eos qui de poſſeſ-*

v. Conc. Ven. tom. 13. c. 535.

sionibus &c. Dal Papa fu ſcritto così: *duximus injungendum, ut liceat tibi Clericos tuos, qui de poſſeſſionibus &c.* onde in queſto ancora il comando ſi riſtringe agli Eccleſiaſtici. Nel terzo ſi ordina di non ammettere all' altare, e di non dar ſepoltura a que' ſcelerati, che publicamente eſercitavano la profeſſione di dar' a uſura con l'eccesſo, e con la crudeltà, ch' era allora in uſo. S'inſegna nel quarto, che nè pure per redimer captivi tale iniquità ſia permeſſa. Nel quinto, che coloro, i quali così fatte uſure *extorſerint*, debbano ſenza remiſſione reſtituirle *his, a quibus extorſerunt*. Dell'iſteſſe parlano il ſettimo, ottavo, e nono, nè potean certamente intender d'uſure moderate, quali ſappiamo, che da neſſun' uſurajo ſi praticavano. Nel ſeſto ſi riprova dal Pontefice chi per la dilazione del pagamento vendea ſei ciò che valea cinque, ma non ſi riprova *nomine uſurarum*, bensì per l'eccesſo, e per altre ragioni.

Segue Epiſtola d'Urbano III. nella quale conſultato, *an uſurarius debeat judicari*, chi dà *mutuam pecuniam*, affinchè *plus ſorte recipiat*, e non vuol liberare il debitore, *donec emolumentum aliquod inde percipiat*; e chi vende le ſue merci *longe majori pretio* per la dilazione del pagamento; riſponde che coſtoro *judicandi ſunt male agere*, e che debbono efficacemente eſortarſi a reſtituire. Or quì ſi potrebbe in prima dire, che il dare *pecuniam mutuam* ſignifica propriamente dare in preſtito, nel qual caſo non ci dee intervenire profitto alcuno. Ma è da conſiderare in oltre, che per intender' a modo un autore, convien ſempre avere in mente il tempo ſuo, e di quel tempo i coſtumi, perchè da queſto dipende il ſignificato delle ſue parole. L'uſure allora cadevano ſopra de' poveri, come tante volte ſi riconoſce, ſopra quali non è lecito nè poco nè molto d'approfittarſi. E' da conſiderare ancora, che il *plus*, *e l'aliquid* di que' tempi era uſura enorme: non ſi era introdotto ancora, nè per più ſecoli poi s'introduſſe, di far correre il danaro al cinque, al quattro, al tre per cento: s'imponeva ſenza miſura, e di queſto è che Urbano parla, parlar non potendo

do di ciò che non v'era? Eran que' tempi, quando come abbiam veduto, gli uſurieri *infligebant rapaces oculos bonis alienis, quorum ſubſtantias exhauriunt*; e trattavano *pauperes, & egenos* in modo, che facilmente *ad extremæ paupertatis diſcrimina eoſdem adducebant*. Non dee altresì tralaſciarſi, che lodevole era in que' tempi quanto ſi dicea, per eſtirpare così prava conſuetudine, e per imprimerne maggior' orrore, e non debbon però ſcrutinarſi criticamente tutte le parole della riſpoſta d'Urbano. Quanto al detto che inſerì, *Date mutuum, nihil inde ſperantes*, l'inteſe ſenza dubbio del dare a' poveri, e agli anguſtiati, non potendoſi ſoſpettar che intendeſſe, *fate limoſina a' ricchi*. Nel terzo queſito, cui riſponde con queſt' Epiſtola, convien' avvertire, che non ſi parla di quel mercante, il qual per la dilazione nel pagamento vende alquanto più, ma di quello che vende *longe majori pretio*. *Conc. tom. 14. c. 755.*

Vengono appreſſo nel Titolo, in cui ſiamo, i decreti d'Innocenzo III. co' quali ſeguendo l'orme d'Aleſſandro, vitupera gli empj uſuraj di quel tempo, e toglie loro ogni ſutterfugio. In quello contra gli Ebrei, dichiara che per tal via *brevi tempore Chriſtianorum exhauriunt facultates*; e dichiara ſopra quelli cader la pena, che *graves immoderataſve uſuras extorſerint*. In quello, che incomincia *Salubriter*, inſegna, che un genero, il quale tien dal ſuocero poſſeſſioni in pegno, finchè ſi sborſi la dote, non è tenuto a computarne i frutti in conto di capitale, perchè ſpeſſo appena baſtano i frutti della dote *ad onera matrimonii ſupportanda*. Ecco definito, che ſi poſſono goder frutti in mancanza, e per privazione di Capitale, che dovrebbe averſi in mano, e per ſupplire a perdita, ed a pregiudizio, che ſi patiſce. Nè tal caſo è ſolo, perchè più altri ſe ne poſſono annoverare d'equità non punto inferiore, ed alcune ne annovera la Gloſa al capo ottavo di queſto Titolo. Un' altra terminazione di queſto Pontefice è quì a propoſito di riferire, in altro Titolo regiſtrata. Lite bolliva, ſe doveſſe contarſi a un marito la dote, venendogli oppoſto, *De uſur. cap. 12.*

che *ad inopiam vergeret*. Decide Innocenzo, che o gli si dia il fatto suo sotto quella miglior cauzione, che assegnar potesse; o si metta la dote in mano d'un mercante, acciochè il marito con parte di quell' onesto emolumento supplisse a i pesi del matrimonio: *vel saltem alicui mercatori committi. ut de parte honesti lucri dictus vir onera possit matrimonii sustentare*. Si può dunque dar contante a' mercanti per negoziarlo, ricavandone una proporzionata parte del guadagno sicuramente.

Per vestras. De donat. int. vir. & ux.

Ultimo capitolo è il *Naviganti* di Gregorio IX. Si divide in tre articoli. Stabilisce col secondo, che non si reputi usura il dar dieci scudi, per ricevere a un certo tempo altrettante misure di grano, o di vino, le quali se bene quando si dà il danaro vagliono più, è però in dubbio se varranno più o meno allora. Stabilisce col terzo, che per l'istessa ragione del dubbio non cade in usura, chi non essendo allora per vendere, vende per far cosa grata panno, o grani, o altra merce, *ut amplius quam tunc valeant in certo termino recipiat*. Non corrisponde a queste due il primo, se lo riceviamo come comunemente si legge, *Naviganti, vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniæ quantitatem, pro eo quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus*. Ma se bene così leggono le stampe tutte, e se bene così fu letto fin dal tempo delle Glose, e de' Sommisti, sembra più chiaro del Sole, che il buon Pontefice scrivesse, *usurarius non est censendus*, e che la negativa particola restasse al primo copista nella penna. Chi vorrà creder mai, che Gregorio IX instruttissimo, e studiosissimo del Gius Canonico, decreto dettasse così contrario alla massima comune, e volesse, che chi dà quattrini a mercante, che va in mare, o che si mette in viaggio per terra, prendendo in oltre sopra di se il pericolo de' naufragj, o de' ladri, non possa del pericolo a cui s'espone, aver compenso alcuno? non ripugna questo al natural senso? ci fu mai chi dicesse, che gli assicurarori non debbano esigger mercedè? Ma osservisi il com-

compleſſo del canone, e la conneſſione del primo articolo col ſecondo. Potrebbe ſtare inſieme, *uſurarius eſt cenſendus*, e *ille quoque non debet ex hoc uſurarius reputari*? chi non vede, che il dire, *Ille quoque non debet uſurarius reputari*, eſigge neceſſariamente che precedeſſe, *uſurarius non eſt cenſendus*? Il *quoque* indica ſimilitudine di ſentimento non contrarietà. Aggiungaſi la conformità, che neceſſariamente ſi richiede ne' tre punti del decreto. Ne' due che ſeguono ſi ſcuſa dall' uſura pel *dubbio* ſe varrà più o meno, che vuol dire per ragione del *pericolo*: non potea dunque determinarſi al contrario nel primo. Con tutto ciò da infiniti autori, leggi, regole, eccezioni, ſpecolazioni ſopra il ſuppoſto di queſta condanna lavoranſi. Riflettaſi anche da queſto, come non ha da eſſer vietato il fare in queſta materia qualche nuova oſservazione, tuttochè con eſsa ſi andaſse contra la corrente degli Scrittori. Ho quì a caſo dinanzi agli occhi il *Jus Canonicum* del Padre Anacleto Franceſcano, autor Tedeſco molto lodato, e che va ora forſe più d'ogn' altro per le mani di chi ſtudia Caſi. Tre titoli ei pianta per lecitamente eſigger frutto: lucro ceſſante, danno emergente, pericolo di perdere il capitale: *ita communiter Doctores*: non erà però quivi da dire, che ciò ſia *contra Innocentium*, ma bensì ſecondo Innocenzo, dove ſia ben letto. Alla difficoltà del canone *Naviganti* riſponde. *Si mutuator aliquid ultra ſortem exigat propter periculum rei mutuatæ, quod in ſe ſuſcipit, & vere ſubeſt, non committitur uſura: ita cum D. Thoma Opuſc. 73. tam Theologi quam Canoniſtæ ſatis communiter*: ma per riſolvere la difficoltà del Canone inferme ſono le ſpeculative riſpoſte di molti, quando così doveſse leggerſi; e a torto rigetta queſt'Autore il creder d'alcuni, che vada letto *non eſt cenſendus*. *lib. 5. t. 19. 4.*

Venendo alle Bolle, e a' Pontificj Brevi, uſciron queſti per occaſion de i Cenſi, e de' beni Cenſuali: di queſti però opportuno ſarà qualche notizia premettere. Cenſo a tempo de gli antichi Imperadori ſecondo l'uſo più comune

di

di tal voce, era la descrizione, il catalogo delle persone, e de' terreni, sopra quali cadeva il testatico, ed il campatico. De' terreni si esprimeano le qualità, ed era capital delitto, s' altri *quo declinaret fidem censuum*, avesse in ciò usata frode. Quinci venne il chiamarsi *Censuarii* quelli ancora, che pagavano a qualche privato pensione su i loro campi, *quot sint censuarii vel coloni*. Spezie di censi, benchè allora così non si chiamasse, fu ancora l'uso antico di obligar qualche cosa, quando si prendea danari. Marziale in un epigramma:

Cod. Th. lib. 13. t. 11. l. 1.

l. 7. Cod. de bonis proscript.

Cum rogo te nummos sine pignore, non habeo, inquis,
Idem, cum pro me spondet agellus, habes.

lib. 12. ep. 14.

Così l'amministratore, che ne prendea per conto d'un Publico, potea *rem ejus obligare*. Obligazione di qualche fondo introdussero singolarmente per lor sicurezza di chiedere gli usuraj, se avveniva che dessero contanti a chi possedesse beni; l'impariamo da S. Ambrogio: *petunt obligari sibi avitum prætorium*. O pegno di cosa mobile, o ipoteca su qualche stabile veggiam che esiggevano in quell'epistola di Sidonio Apollinare sopramentovata, dove parla d'un Massimo, che con animo più nobile avea data una somma *nil loco fiduciæ, pignorisve vel argenti sequestrans, vel obligans prædiorum*. Procedendo i tempi, e per lo scemare della moneta accresciute di molto le usure, difficilmente potendo chi le esercitava cautelarsi co' pegni mobili, incominciarono a voler per lo più assicurato su qualche stabile il lor danaro, e l'usura. Quinci presero piede, e moltiplicarono sempre più i moderni censi. Non veggo però esempio nè formola d'istrumento di tal natura nella Somma Rolandina, onde non pare fosse allora per anco tal' uso in molto corso.

D. de pignor. l. 11.

De Tob. cap. 6.

Fra le Decretali, la prima menzione se ne vede nell' Estravaganti Comuni, dove Martino V. e Callisto III. a petizione di Vescovi oltramontani dichiarano lecito, e da sospetto d'usura esente, il fondar censi sopra beni, e case, e l'esiggerne provento, e il potersene con restituire il danaro af-

affrancare. Ma più ampia, e più precisa fu la Costituzione di Nicolò V. dell' anno 1452. a istanza d'Alfonso d'Arragona. Si espose in essa, come ne' di lui Regni in Italia, e in Ispagna, i popoli *insatiabili usurarum voragine miserabiliter consumuntur*; e che tanto secolari come ecclesiastici per sottrarsi dalle esorbitanti usure aveano da immemorabil tempo in uso, anche *per municipalia hujusmodi Regnorum, & partium jura*, di procurar danari *per venditiones annualium censualium*, o con ispezialità, *vel etiam generaliter super omnibus bonis*. Ma trovandosi chi dubitava d'usuraria pravità in quest' uso, il Pontefice di ciò richiesto approva tal costume, e lo conferma con la facoltà di redimere per consimil prezzo: ma tuttociò *dummodo annualis census decimam partem principalis recepti, seu pretii non excedat*: e per sicurezza *cum potestate vendentes personas, earumque proprietats, & singula mobilia, & immobilia bona obligandi*. Conchiudesi, che in questo modo si possa *libere & licite contrahere ac emere & vendere, nec propterea usurariam pravitatem committere, dummodo quodlibet annuum censuale*, non passi li dieci per cento, che allor correa. Non credea quel gran Pontefice indifferente, e ugualmente peccato, l'esigger molto di frutto, e l'esigger poco. Confermò Paolo III. cent' anni dopo a istanza de' Marchigiani, *ut ab Hebræorum usurarum voragine se liberare valeant*, esser leciti, e validi tali contratti, benchè *a nonnullis nimium scrupulosis, & jurium ignaris* si temesse, che dovessero essere un giorno proibiti: gli scrupoli d'alcuni, in questo proposito nè pure a' Pontificj decreti si acchetano.

Ma poco andò, che gravi e non pochi abusi in questa materia s' introdussero. Chi dava il danaro pattuiva, che se il corrisponder la pensione non fosse pronto, del ritardo si pagasse l'interesse: pattuiva, che il debito si rendesse perpetuo, e non potesse redimersi; che se il fondo perisse, dovesse il debitore ciò non ostante pagar sempre il medesimo, con più altre clausule non approvabili. All' incontro

chi

chi riceveva la moneta, fondava alle volte l'annua rendita ſopra merci, o altre coſe mobili, e diſperdibili, o ſe ſtabili, nominate in genere ſenza dichiarar miſura, e confini. Si affrancava d'improviſo ſenza farne preceder notizia. Volea dopo qualche tempo minorare il cenſo già ſtipulato, e in altre guiſe pregiudicava alle ragioni del creditore. Perciò il ſanto Papa Pio V. l'anno 1568 agli abuſi con la ſua famoſa Bolla provide, con manifeſta intenzione di tener la bilancia giuſta, di modo che nè chi dà, nè chi riceve abbia danno. Regole adunque preſcriſſe. Che non ſi fondi un'annua rendita ſe non ſopra coſa immobile, fruttifera, ed eſprimendo i confini, o ſopra coſa, che ſe bene non è vero ſtabile, almeno *pro immobili habeatur*. Che il danaro ſia effettivamente contato. Che ſia proibito il volere anticipazioni, l'obligare a caſi fortuiti, e l'impedir d'alienare. Che volendo vendere, ſia preferito il padron del cenſo. Che non ſi poſſa patteggiare intereſſe per tardanza nel pagare il frutto. Che non ſi poſſa accreſcere il cenſo una volta ſtabilito. Che ſe periſce, in tutto o in parte, lo ſtabile, ſopra cui è fondato il cenſo, periſca a proporzione anche il livello, e che queſto col rendere il prezzo ſi poſſa in perpetuo eſtinguere. Che chi vorrà eſtinguere ſia tenuto denunziarlo due meſi innanzi; dopo la qual denunzia non ſeguendo lo sborſo, chi diede il danaro poſſa ripeterlo: *etiam ab invito pretium repeti poſſe*. Fuor di tal caſo che non ſi poſsa patteggiare d'aver' indietro il ſuo capitale da chi non aſsente di darlo. Queſte ſon le regole a' contratti di cenſo da S. Pio V. fiſsate, avendo così con ſomma rettitudine proveduto all' indennità di chi dà in tal modo capitali, e di chi riceve; con che riſecò varie fraudi, che nel fondar realmente annui cenſi s' erano introdotte. Non diſapprovò adunque, e non condannò il dare ad altrui comodo capitali, riſcotendone il ſuo frutto; ma quando ſi faccia con inſtituir cenſi reali; ne inſegnò il modo, perchè nè l'una parte nè l'altra abbia danno. Non per queſto riprovò egli ogn' altro genere di contratto, del cenſuale, e reale aven-

avendo parlato unicamente; e ſe allora foſse ſtato introdotto di accomodar di danaro con aſsai maggior facilità, e con aſsai minor' aggravio del proſſimo, chi dubita non l'aveſse parimente approvato?

In quella Bolla, che in pochi paeſi ſi è meſsa in pratica, più Dottori, e Teologi hanno avvertito, come ſe mancano quelle condizioni, che dipendono dal gius poſitivo, non ſi rende invalido, nè infetto d'uſura il contratto, altre leggi correndo ne' varj paeſi. E tra queſte che non poſsa il compratore, cioè quello che sborſa il danaro, ridomandarlo più, nè sforzare a redimere. Per non far qui parata di citazioni, baſti per tutti Lodovico Cenci Perugino. Inſegna queſti quai patti, benchè eſcluſi nella Bolla di Pio V. non però rendano vizioſo il cenſo, e mette il ſudetto tra queſti: *cum enim tale pactum non ſit contra ſubſtantiam contractus, ut dictum eſt, ſed dumtaxat contra jus poſitivum introductum per Pontificum conſtitutiones &c.* Può vederſi ſingolarmente il Leotardi alla Queſtione 44. num. 9. e le autorità da lui citate. La Rota Romana nelle ſue Deciſioni ſpiegò più volte, come non tutti gli articoli di quella Bolla ſono eſsenziali, e inducenti uſura. Vegganſi le ſoggiunte al ſuo libro dal Cenci: *Verba illa*, contractuſque ſub alia forma poſthac celebrandos fœneratitios judicamus, *referuntur ad illa quæ dant formam contractui, non autem ad alia pacta, quæ non ſunt contra ſubſtantiam*. E nella Deciſion ſeguente ſi replica, che quella clauſula *reſtringitur ad illa duo, quæ ſunt de forma, non autem ad alia pacta*. E nella ſettanteſima: *Bulla Pii V. ſuper cenſibus recipit interpretationem paſſivam a jure communi. Cum ſit exorbitans & correctoria, ideo interpretanda ut minus ledat jus commune quam fieri poſſit*. Convien ſapere ancora; che queſta Bolla dal medeſimo Pio V. fu poi con altra nel 1570. *dichiarata*, e da Gregorio XIII, in quanto appartiene ad alcune delle condizioni, novamente moderata, come ſi può vedere nella riportata a diſteſo da Stefano Quaranta, Canoni[illegible], e giudice ſinodale di Napoli nella

Quæſt. 60. n. 19.

Dec. 146. n. 6.

n. 2.

pag. 377.

ſua *Summa Bullarii*. Veggaſi anche il P. Amort Canonico
pag. 384. regolare nelle *Controverſie Nuove*. In eſsa, che fu data il dì 7 Gennajo 1574 ſi rappreſenta, come eſsendoſi ordinato in quella di Pio V. *ut cenſus non generaliter ſuper omnibus bonis, ſed ſpecialiter ſuper re certa imponatur, aliaque ad juſtitiam contractus minime neceſſaria*; ed eſsendoſi nell' eſecuzione trovato non poterſi oſservare ſenza grandiſſimo danno, Pio V. medeſimo concedette *ſuarum literarum declarationes, & moderationes*; quali non baſtando, Gregorio a richieſta del Re Cattolico Filippo II. rimiſe in pieno vigore quella di Niccolò V. *perinde ac ſi prædictæ literæ Pii V. non emanaſſent*: e ſtabiliſce, che ſpezialmente nella Sicilia niuna regola abbia luogo, che dal preſcritto per Niccolò V. ſi ſcoſti. Quella dunque del non dovere i cenſi eſſere ſcambievolmente redimibili, di cui da Niccolò V. non ſi fece menzione, ſembra reſtaſſe con ciò poſitivamente rivocata: e benchè la Bolla di Gregorio ſingolarmente alla Sicilia s'indirizzaſſe, *præſuppoſitive* però ſembra eſcludeſſe generalmente la neceſſità di tal condizione.

Fra gli autentici diplomi raccolti nel Bollario del Cherubini, ſi rendono oſservabili le erezioni fatte da più Pontefici non poche volte di Monti, appunto come tutti gli altri Principi ſecondo le occorrenze hanno fatto, e fanno. Di ſomme grandi hanno ſpeſſo avuto biſogno anche i Papi per opere pie, per ſollievo de' loro Stati, e per ſoccorſo della Criſtianità. Chi ardirà biaſimargli, ſe hanno cercato danaro pagandone annualmente l' intereſſe a chi lo contribuì? non altramente ſarebbe ſtato contribuito. E poichè quando ſi tratta di ſomme grandi, e di Principi che le ricercano, niuno ſuol portare il ſuo danaro, ſe non reſta ipotecata ſegnatamente qualche rendita, ed aſſegnata al pagamento del frutto, perciò in tal maniera fu proceduto, e ſi procede ſempre. Ma non per queſto riſchio incorre alcuno, chi in tal modo impiega il contante. Veggaſi per ſaggio l'erezione del Monte Siſto fatta l'anno 1581. Alla principal gabella obligata più altre in mancanza ſe ne ſoſtituiſcono;

ſcono; e finalmente, *nec non omnia & ſingula alia Sedis, & Cameræ mobilia, & immobilia bona, juraque, res, & actiones, præſentia & futura, ubique locorum & gentium exiſtentia, præfato Monti Sixto in ſolidum & integraliter obligamus, & hypothecamus*. Così più altre volte. Nell' erezione del *Monte delle Provincie* fatta da Gregorio XIII. dove chi portava moneta dovea riſcuotere *ſex cum dimidio pro quolibet centenario, & anno*, ſi aſſicurò ognuno, che non avrebbe il ſuo capitale, e frutto corſo mai pericolo alcuno, nè pure in qualunque caſo fortuito, *quantumlibet inexcogitabili*. E quando nel 1584. il medeſimo Pontefice reſe perpetuo, e ineſtinguibile il Monte *Alumeriarum*, riducendolo al cinque e mezzo per cento, provide, *ut perpetua ſtabilitate muniretur*; talchè quelli che ci avean meſſo danaro, *certi eſſent & ſecuri de dictis quinque ſcutis cum dimidio annuatim indubitanter percipiendis*. Senza queſto neſſuno avrebbe arriſchiato il ſuo.

In un *Moto proprio* di Pio IV. color ſi deteſtano, che il danaro *ad longe majorem & nimis exceſſivam, penituſque uſurariam, & Chriſtianam profitentibus religionem ſanctis Canonibus interdictam, atque damnatam ſummam dare conantur*. Bolla dell' anno 1586 di Siſto V. contra le ſozietà uſurarie, della quale avremo occaſione di parlare ancora, commiſera nel proemio coloro, i quali *ſe ipſos in uſurarum voraginem Deo hominibuſque odioſam, ſacris canonibus damnatam, & Chriſtianæ Caritati contrariam foede immergunt*. Ecco come i ſommi Pontefici coſtituiſcono l'uſura nell' eccesſo, e nel danno, e quella inſegnano eſſere l'interdetta da' ſacri Canoni: ecco come di quella intendono ch' è Voragine, e ch' è *odioſa a Dio, e agli uomini*; non di contratti, quali all' una parte, e all' altra ſieno accetti, e grati. Gl' intereſſi del danaro cadono ſotto l' inſpezione politica, e da chi regge ſi cambiano ſecondo occaſioni, e ſecondo circoſtanze. Vedeſi in Pontificio Diploma del 1565, che contiene una riforma de' banchieri Ebrei, come i lor capitoli ſi erano variati *ſecondo la diverſità de' tempi*.

Correndo allora in altre parti fino il 30, vietaſi loro fra l'altre coſe il dar quattrini *a ragione di più che 24 per 100 l'anno, già lor conceſſo, e d' eſiggerne in qualunque modo intereſſe d' intereſſe*. Gregorio XIII. ordinò poi, che non poteſſero a più di 18. Queſte miſure variano *pro varietate locorum, & temporum*, dice la ſacra Rota; ma breviſſimo tempo durarono tali eccеſſi da neceſſità prodotti, e fu ben toſto ſcemato, e ridotto l'intereſſe di mano in mano: veggaſi il de Luca l. 5. c. 7. ma impariſi da queſto, a quai ſtravaganze riduceſsero talvolta le Città, e gli Stati le diſgrazie, e le dure condizioni de' tempi, e come queſte ſon coſe alterabili, e che a miſura della neceſſità, e ſecondo paeſi, e congiunture ſon regolate. In altre circoſtanze abbiam veduto con quanto rigore i ſommi Pontefici decretaron caſtigo a gli Ebrei, quando imponeſſero *graves, & immoderatas uſuras*. Il loro zelo gli fece anco dar fuori Decreti ſpeziali contra il darſi da alcuni mercanti danari *a cambio ſecco*, overo *ad cambium, & recambium*, e contra altri contratti per vizioſe circoſtanze peccanti, benchè foſsero poco frequenti. Ciò poſto crederem noi, che niuno ne avrebber fatto mai contra le private ſcritte di modeſto frutto, ſe le aveſsero giudicate peccaminoſe, dopo che l' uſo ſe ne cominciò a rendere così generale, e così comune, com' è tuttavia? Potrebbero qui ricordarſi ancora tante Bolle date da più Pontefici a i Monti di varie Città, con la facoltà eſpreſsa d' eſigger frutto annuo da chiunque vi porta contante, il che ſi pratica tuttora.

vedi la Dec. 12. preſſo il Cenci.

Non ſi può ſfuggire di far menzione d' un preteſo, e non più inteſo Breve di Gregorio XIII, del quale ſi fa da alcuni meſi in qua gran rumore in queſte parti, deciſivo pretendendoſi della diſputa. In tal carta ſi condanna come uſurario, e come non iſcuſabile per niſſuna legge, nè per conſuetudine, nè per buona intenzione, l'uſo che corre da ſecoli in tutta la Germania cattolica, appoggiato a ſolenni, e preciſe Coſtituzioni Imperiali, di dare, e prender danari al cinque per cento. Se cotal deciſione poſſa crederſi in tal mo-

modo emanata dalla ſapienza, e dalla prudenza d' un Romano Pontefice, giudichi ogni perſona di vero ſapere fornita. Giudichi altresì, ſe poſſa crederſi uſcita da Gregorio XIII. il quale in varie occorrenze a benefizio de' ſuoi popoli più Monti ereſſe, dove ſi pagava anche il ſei, come nel Bollario ſi vede, e che l'anno 1583 in quello detto *Gabellæ Studii* eſpreſſe, che da chiunque, ed a chiunque vi metteſſe danaro *quinque pro quolibet loco fructus, & emolumenta, abſque aliqua conſcientiæ ſcrupulo, atque infamiæ nota, vel uſurarum ſuſpicione exigi, & ſolvi poſſint, & in ſortem principalem computari non debeant*. Il documento, di cui ſi tratta, non fu mai ſtampato, ma è cavato da libri a penna. Quel Caſiſta, che per far prevalere la ſua opinione il compoſe, o l'alterò, e quelli ancora, che con buona fede ora ſe ne vagliono, poco eſperti nella materia diplomatica ſi dimoſtrano. *Copia Brevis Gregorii XIII. ad Ducem Bavariæ*. Non parlano così barbaro i regiſtri Romani, di chiamare una copia *Copia* in Latino; e non ſi vede mai Pontificio Breve a un gran Principe diretto *ad Ducem* ſenza il proprio nome di lui. *Sæpius ad nos ſcripſiſti*; quaſi un Duca di Baviera non aveſſe meritato, che gli foſſe riſpoſto la prima volta, nè la ſeconda, ma ſolo dopo avere ſcritto *ſæpius*. Segue, *ſuſpectum tibi vehementer eſſe morem illorum locorum quinos nummos in centenos mutuo datos exigendi, cupereſque ex nobis cognoſcere &c. Illorum* ſenza aver nominato luogo alcuno non fa ſenſo, e non hanno veduto, che anderebbe letto *iſtorum, di coteſti*: ma che parlare ſarebbe queſto? e così l'altro *nummos exigendi in centenos*, e poco dopo, *ſententiam ipſam in his literis mittimus*. L'arte Critica diplomatica, alla quale lavorai già molto, e ne publicai l'Introduzione conſiſtente nell'Iſtoria dell' uſo de' diplomi, e degli atti, avrebbe quì facil campo da eſercitarſi. Una rifleſſione ſi faccia ſopra tutto. Come ſarebbe poſſibile, che tal decretorio Breve, congiunto con la volontà del natural Principe, non aveſſe avuto effetto alcuno in Baviera, ma vi foſſe continuata ſenza inter-

ru-

ruzione la conſuetudine, niente meno che nell' altre provincie della Germania? Per aſſicurarmi in queſto fatto di non errare, ho voluto conſultarne Monſignor Vincenzio Luccheſini attual Segretario de' Brevi ad Principes; Soggetto, cui pochi ſono non ſolamente nell' arte Iſtorica, e nello ſcrivere Latino, e Greco, ma nella più ſcelta erudizione, che poſſano oggi giorno paragonarſi; di che reſterà facilmente perſuaſo qualunque atto a tal giudizio vegga ſolamente le ſue *Iſtoriche annotazioni* a Demoſtene.

Non è da tralaſciare di far menzione del noto corpo del Gius Canonico; ma poco ci reſta a dirne, perchè quanto contiene il ſuo teſto, è ſtato già da noi addotto, e conſiderato, ſpezialmente ove ſi ſon riferite le autorità de' ſommi Pontefici. Se aveſſe mai avuta l'ultima mano, non caderebbe fuor di propoſito il mettere a piè di queſto un Trattato in tal materia, lavorato gran tempo fa per occaſione de' noſtri Mss. Capitolari, ne' quali antichiſſime, e prezioſe reliquie ſi conſervano attinenti a Canoni. Veggaſi per ſaggio negli Opuſcoli anneſſi all' *Iſtoria Teologica* l'articolo intitolato *Codices Concilia, & Canones continentes*. Nel Gius Canonico ſi può prima diſtinguere il moderno, e l'antico, laſciando del moderniſſimo, che or nelle liti frequentemente ha luogo. Nelle antiche collezioni i Sinodi, e l'epiſtole ſi miſero a diſteſo: di quelle niuno ha parlato meglio del Padre Coutant nella Prefazione all'Epiſtole Pontificie. Seconde in ordine fur quelle, dove le materie ſono ordinate in titoli, e in capi. In queſta claſſe ſpiccano ſopra gli altri Reginone, Burcardo, Ivone, e finalmente Graziano, che verſo la metà del ſecol duodecimo lavorò l'ampia ſua raccolta, qual ſerve ancora, quaſi come a i Forenſi le Pandette della ragion Civile. Altra collezione di Decretali nel ſuſſeguente ſecolo fece compilare Gregorio IX. ed altre raccoglier ne fece Bonifacio VIII. alle quali ſi aggiunſero le Coſtituzioni di Clemente V. e le Eſtravaganti. Tutto queſto corpo di teſti di Scrittura, e di Concilj, di epiſtole Pontificie, e di paſſi d'antichi Padri è compoſto. Intorno all' uſu-

uſura però parte di que' luoghi raccoglie, che nel parlare della Scrittura, de' Padri, e de' Pontefici, e de' Concilj in queſto Trattato ſi ſono addotti; ma con queſto di più ſi ſon quì addotti, che non paſſi tronchi, come forza è di fare in cotali raccolte, ma ſi è riferito, ed eſaminato il conteſto loro, onde non ſi può sbagliare nel comprenderne il ſentimento, come facilmente far ſi può, quando non ſe ne veggano che alcune diſtaccate parole. Queſta è la cagione, per cui poco addentro ne i veri ſenſi penetrar ſogliono que' Canoniſti, che i rivi del gius Canonico nella collezion di Graziano aſſaggiano, ma non ricorrono a i fonti. Certamente adunque ſi condanna l'uſura nel Gius Canonico, ma non in altro ſenſo può intenderſi, che gli Autori, e che i monumenti, de' quali ſi regiſtrano i paſſi, intendeſſero. In queſti l'autorità conſiſte, non nelle parole che mette Graziano di ſuo. Con tutta verità vi ſi dice più volte, che l'uſura, e nel vecchio, e nel nuovo Teſtamento deteſtaſi, perchè nel nuovo ancora, ſe bene di tal punto non ſi parla, tante volte l'eſigger troppo, e l'eſigger da poveri vien condannato, quante ſi predica la carità, l'amor del proſſimo, e la giuſtizia, e quante ſi rimprovera la crudeltà, l'inurbanità, e l'avarizia.

Abbiaſi riguardo ſempre a non equivocare, o a non interpretare ſiniſtramente. Reginone per cagion d'eſempio ha quell' articolo tolto da' Capitolari, ed anche da Graziano addotto, qual ſi profeſſa venir dal Concilio Agatenſe, benchè ne' ſuoi Canoni non appaja. *Uſura eſt ubi amplius requiritur quam datur, verbi gratia ſi decem ſolidos, & amplius requiſieris; vel ſi dederis frumenti modium unum, & ſuper aliquid exigas.* Convien quì oſſervare, come ſi parla del dar dieci monete, e del dare un moggio di frumento, di che non abbiſogna ſe non il povero per vivere. Che giovan dunque tali detti, per provare che le migliaja, e le decine di migliaja debbono altrui darſi ſenza alcun pro? Avvertir ſi vuole ancora, che l'*amplius requiritur* allude a S. Girolamo, dove dichiara, che l'*amplius*

Regin. l. 1. c. 184.
Cauſ. 14. q. 4. c. 4.

era

era dar dieci moggia, e farsene render quindici. Se i Pontefici, se i Concilj, se gli autori tutti del gius Canonico si fossero inteſi di escluder generalmente anche il quattro, e anche il tre per cento, si può egli credere, che non l'avessero dichiarato, nè espresso mai? Insegna Graziano, che

ad Cauſ. 13. q. 2. c. 4. *quæ legibus expreſſa non ſunt, arbitrium ſequuntur humanæ voluntatis.* Bisogna sempre intendere con relazione a gli altri documenti, e con discretezza, e misura. Così dee

Diſt. 88. c. 11. farsi ove si legge, *nullus Chriſtianus debet eſſe mercator, aut ſi voluerit eſſe, projiciatur de Eccleſia Dei*: preso da opera suppoſta. All'incontro molta riflession merita la Costituzione riportata nella seconda parte del Decreto, che non potendo una Chiesa, o un pio luogo soddisfare a i de-

Cauſ. x. qu. 2. c. 2. biti co' suoi beni mobili, *res immobiles ſpecialiter dentur pignori, quarum fructus creditor ſibi reputet tam in ſortem quam in uſuras uſque ad quartam Centeſimæ.* Con che si ammette, e si approva l'onesta usura, ridotta quì alla moderazione in que' tempi insolita del tre per cento, perchè si trattava di Chiese, e dice la Glosa poco prima, che *quidquid habet Eccleſia, pauperum eſt.*

Chiudiamo con riflettere, come additò di che vadano inteſe tutte le Costituzioni, che si hanno nella ragion Canonica contra l'usure, Gregorio decimo, quando alla testa

Decr. l. 5. tit. 5. del Concilio di Lione incominciò la sua così: *Uſurarum voraginem, quæ animas devorat, & facultates exhaurit, compeſcere cupientes.* E quando nella medesima fece inibizione di dar ricetto, e di favorire in modo alcuno *publice fœnebrem pecuniam tenentes.* Era publico mestiero, avaramente, e crudelmente esercitato, e contra chi in tal modo l'esercitava tutte le imprecazioni s'indirizzano: perciò quelle condanne a' presenti costumi non s'adattan punto, nè di quelle si può da gli avversarj nella question presente far' uso. In somma le usure, che offendono la carità, e la giustizia si escludono dal gius Canonico, nè Canone, o Bolla, o Pontificia epistola si trova alcuna, in cui le dotali, le pupillari, le di prezzo non pagato, le testamentarie,

le

le dovute a Chieſe, e più altre, e ſopra tutto le compenſative del danno veniſſero riprovate mai. A torto dunque, contra i pro generalmente ſi adducon Canoni, quando gli antichi ſolo alle perſone di Chieſa, e ſopra i poveri gli vietarono: e quando in neſſuna coſtituzione fino al giorno d'oggi ſi è dichiarato illecito l'eſigger frutti, quando ſia ſenza aggravio, anzi con utile, e piacere di chi gli corriſponde. A piè del ſeſto libro delle Decretali lungo catalogo è ſtato poſto: *Regulæ juris Cæſarei, ex quibus majori ex parte ſumptæ ſunt regulæ Pontificii juris*: tanto è lontano, che il gius Canonico non abbia riguardo al Civile. Queſta è tra l'altre. *Jure naturæ æquum eſt, neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiorem*. Queſt' altra ancora. *Non alienat, qui dumtaxat omittit poſſeſſionem*. Ricordiamo anche la ſeguente. *Omnis definitio in jure civili periculoſa eſt*. Chi è al fatto di queſta materia ben vede l'uſo di queſte Regole, dalla ragion Canonica ſpezialmente adottate. Gran forza potrebbe quì farſi ancora, conſiderando quante volte, ed in quanti caſi le canoniche leggi ſeguitano, e ſi conformano alle civili, di modo che in tanto non ſiam tenuti nel Foro della coſcienza, in quanto non ſiam tenuti nel giudiziale. Chi dell' uno e dell' altro ha pratica, oſſervazioni a queſto propoſito molto importanti potrà quì mettere inſieme. Odaſi Melchior Cano. *Pontificum jura plerumque civili auctoritate, rationeque utuntur*. E poco dopo. *Num juſtitiæ, & æquitatis in foro etiam conſcientiæ rectus arbiter eſſe poteſt, niſi multa a Jureconſultis, & civili prudentia mutuentur?* Parlando delle pandette: *ſanctum, inquam, volumen eſt*. E nel Capo ſuſſeguente. *Quamobrem ſi Theologus ex illis argumentum ſumat, nihil abhorrebit a profeſſionis ſuæ inſtituto*.

De locis l. 10 c. 8.

Due verſi per ultimo compimento crediam bene di aggiungere in propoſito de' Canoniſti Greci, poichè convien ricordarſi, che ſecondo il Cardinal de Luca *recepta propoſitio eſt, quod in hac materia uſuraria Canoniſtis potius quam*

Theatr. l. 5. P. 1. Diſc. 26.

quam Theologis deferendum eſt. Ne i Greci Canoni, e nelle collezioni fattene, pochiſſimo ſi ha, che a noſtra materia appartenga. Le proibizioni d'eſercitare il meſtier dell'uſure vi cadono tutte ſu gli Eccleſiaſtici. La più ampia fatica di queſto genere fu il Nomocanone di Fozio, nel quale queſte parole ſi leggono. [a] *Il divieto a' Cherici di prendere uſure, parmi aſſolutamente s'intenda ne i preſtiti, e per ragion di patto, non già dove vengono da ſe per la dilazione ne i caſi di buona fede*, cioè quando il preſtato non vien reſo a tempo: e cita Novella di Giuſtiniano, in cui ſi dice di eſiggere [b] *de' legati pii, quando dilazione intervenga, frutti, ed uſure*. Quì Teodoro Balſamone comentando lodò Fozio, per avere interpretato, che anco Veſcovi, e Cherici poſſano riſcuotere uſure, quando con queſte ſi compenſa danno. [c] *Ringrazia dunque il Patriarca Fozio, che rettamente interpretò, Veſcovi, e Cherici eſigger l'uſure come intereſſe, cioè come importare del pregiudizio*. Riprovò per altro quel Canoniſta le uſure, e prima di lui le riprovò Zonara, [d] comentando il canone Niceno; ma parlavano degli Eccleſiaſtici, e parlavano di quelli fra loro, che *tal meſtiero eſercitaſſero quaſi una ſpezie di negoziazione*: ed eran que' tempi, quando come dall' iſteſſo Zonara altrove s'impara, [e] *chi preſtava per cagion d'eſempio cento moggi di fru-*

(a) *Nom. tit. 9.* ἡ δὲ κώλυσις τῶ λαμβάνειν κληρικὸν τόκους, ἐμοὶ φαίνεται παντα χῆ περὶ τῶν ἀπὸ δανείου, ἤγουν συμφώνων λελέχθαι, οὐ μὲν ἐπὶ τῶν σιωπηρῶς ἁρμοζόντων ἐξ ὑπερθέσεως ἐπὶ τῶν βοναφίδι ἀγωγῶν.

(b) ἀπαιτεῖσθαι τόκους καὶ καρπούς.

(c) Καλῶς ἑρμηνεύσαντι ἀπαιτεῖν ὡς διαφέρον τόκους &c. *tamquam id quod intereſt*.

(d) *Zon. in Pand. Can. tom. 1. p. 13.* λαμβάνων τόκους ἐκ μεταχειρίσεως, ἤγουν ὡς οἱονί τινα πραγματείαν &c.

(e) *pag. 519.* δανείζων γάρ τις σῖτον τυχὸν μοδίους ἑκατὸν, συμφωνεῖ λαβεῖν μετὰ καιρὸν ὡρισμένον μοδίους ἐπέκεινα τούτους· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως.

frumento, patteggiava di riceverne dopo il tempo prefinito altri cento ſopra quelli, e così nell' altre coſe. Ecco quali orribili coſtumanze correano nel fine del ſecol duodecimo, dalle quali preſero motivo di eſecrar ſenza fine l'uſura i Sommiſti. Ora a queſti facciam paſſaggio.

CAPO QUARTO.

Sommiſti, e Caſiſti.

AVendo nel ſecol duodecimo Pier Lombardo dato fuori i ſuoi quattro libri delle Sentenze, co' quali raccolſe ordinatamente le principali materie Teologiche, e i fondamenti ancora di quanto alle virtù ed a' vizj appartiene, *Somma*, cioè Sommario della Teologia fu chiamata la ſua fatica, e il nome di Sommiſti a quelli, che ſucceſſivamente l'imitarono, ne conſeguì. Non è da dubitare, che non inveiſſero queſti ancora contra l'uſura, quale a lor tempi era enorme; ma niun di eſſi dichiarò mai d'intendere per uſura anche il quattro, o cinque per cento, ſe un giorno veniſſe in uſo, e ſe veniſſe eſatto da facoltoſi, e per capitali a lor vantaggio, e con lor piacere a tal condizione richieſti. Vero è però, che paſſarono in queſto avanti, e che ſupponendo di ſecondare le note parole della Scrittura, ſi fecero co' lor ſottili ingegni a ſpecular ragioni per comprovare filoſoficamente il ſuppoſto precetto. Il Lombardo altro non fece, che addur tre paſſi da noi già riferiti de' Padri. Dopo di lui molt' altri inſigni Autori di que' tempi, quaſi nelle medeſime rifleſſioni convennero; ma convien riferirle a que' paſſi di Scrittura, ſopra quali ſi appoggiano, e ſecondo il vero ſenſo di eſſi convien' intenderle. Que' venerabili Scrittori procurarono di ſtabilire il fondamento delle lor Somme ſopra ſentenze d'antichi Padri; non dobbiam dunque intenderle diverſamente da quel che i Padri, come abbiam veduto, intendeſſero. Convien' altresì aver ſempre in mente, che ne' tre ſecoli delle Somme inſierì

più che mai la crudeltà delle uſure, onde coteſta era, che que' degni Autori ſi sforzavano di eſtirpare, e non l'uſo di cui ſi tratta, e il qual non era per anco nato.

In queſt' ordine di Scrittori non faremo già menzion di tutti, come ne' ſanti Padri ſi è fatto, il che ſarebbe anche ſoverchio, perchè ci ſi ripetono ſempre le ſteſſe coſe; la faremo ſolamente d'alcuno de' più illuſtri, che di noſtra materia ragionò più degli altri; nè i paſſi tutti a queſto propoſito attinenti riferiremo, ma laſciando i notiſſimi, qualche ſaggio ne daremo ſolamente, affinchè ſi vegga, come in coteſti Autori non que' ſoli detti ſi ritrovano, che addur ſi ſogliono, e che non tanto ad eſſi attribuir ſi debbono, quanto a i tempi; ma più altri ancora, che meritano d'eſſer principalmente conſiderati. Prima d'altro avvertir ſi vuole, che niun di loro ſcartò le uſure, che ora ſi direbber pro, aſsolutamente. In quattro caſi le aſserì lecite Aleſſandro di Hales. Innocenzo IV. in cinque. I Chioſatori del gius Canonico in ſei. S. Raimondo le venne ad aſserir lecite in ſette. In ſette anche Celeſtino V. nel ſuo Opuſcolo nono: *in ſeptem caſibus uſura licite petitur ſecundum jus canonicum*. Ma il Palermitano dodici caſi recitò, ne' quali eſigger ſi poſsono, e il Cardinale Oſtienſe tredici; altrettanti anche S. Antonino, e il Toſtato alcun ne aggiunſe; ma c' è in oltre quello de' Monti di pietà, e qualch' altro ancora non mentovato. Non è dunque ſecondo i Sommiſti, nè ſecondo i Canoniſti da riprovare il frutto generalmente, nè per ragioni ingegnoſe, e ſpeculative, ma da eſaminare il beneficio, o il danno del proſſimo, e le leggi, e i caſi, e l'effetto de' contratti, e le circoſtanze. Avvertaſi quì come niun di que' caſi, ſi trova mentovato nella Scrittura, o ne' Padri: ſi può adunque per comun conſenſo de' Teologi eſiggere i pro molte volte anco ſenza l'autorità eſpreſsa della Scrittura, e de' Padri. Avvertaſi ancora, come a torto modernamente ſi fiſsa, che l'uſura peccaminoſa conſiſta *in augmento ſortis*, perchè c' è l'aumento della ſorte anco in tutte le comunemente ammeſse, e pure in quel-

quelle nè c'è peccato, nè riprovata uſura. Sopra tutto oſſerviſi, che concorda ognuno nell'ammettere, e nell' approvare le uſure compenſatorie, cioè quando ſi compenſa col frutto il danno di chi sborſa il danaro. Nella Somma Aſteſana fra le ragioni, per cui ſi rendono oneſti i frutti, ſi ricorda, come quelle leggi, le quali *permittunt uſuras exigi ratione intereſſe, vel ratione moræ, ſunt bonæ, & approbandæ*. S. Tomaſo ſecondato da tutti così inſegna nell' aurea Somma. *Qui mutuum dat, poteſt abſque peccato in pactum deducere recompenſationem damni, per quod ſubtrahitur ſibi aliquid, quod debet habere*. Tanto par che baſti, per rendere irreprenſibile l'opinione, che in queſto Trattato ſi propone.

lib. 3. tit. 11.

2. 2. q. 78. art. 2. ad 1.

Dal medeſimo Santo abbiamo nell' Opuſcolo ſopra le uſure, come *quædam uſuræ in ſacra Scriptura, & etiam in legibus humanis conceſſæ ſunt tamquam licitæ*. La quinta delle ſei condizioni, per cui le ammette, *dicitur intereſſe, ſive damni recompenſatio*. Tratta nel Capo nono a lungo, *quomodo in emptione redituum ad vitam incidat vitium uſuræ*; e vi aſsolve da ſoſpetto d'uſura il contratto di chi dà *centum libras, ut habeat decem annuatim quandiu vixerit*: e alla difficoltà contra queſt' uſo, che veniva fatta per la divina legge, riſponde che tal legge della Scrittura fu temporale, e per quel popolo, e contra quelli, *qui de pauperum neceſſitatibus negotiantur, & ſtudent poſſeſſiones aliorum acquirere, quando tenentur ex fraterna caritate eis indigentibus accommodare, & accommodata paulatim de fructibus agrorum recipere*. Notabile nell' iſteſso capo è queſto documento ancora. *Qui dominus eſt alicujus rei, dominus eſt & uſus ejuſdem rei*. E appreſso. *Dicimus etiam ſecundo, quod dominus verus alicujus rei poteſt eam transferre in alterum gratis, vel etiam pro pretio*: chi dà a intereſse trasferiſce *pro pretio* l'uſo della moneta. Seguita; *verus dominus rei, ſicut poteſt dare vel vendere proprietatem rei vel uſum, ſeu fructus alicujus poſſeſſionis ſimpliciter quantum ad omne tempus, ſic poteſt dare vel vendere quantum*

Op. 73. c. 4.

cap. 7.

quantum ad tempus determinatum, vel particulare. Tal legge ſembra correre per qualunque coſa, e però nel contante ancora, purchè non ſia dato in preſtito, onde ſegue: *eſt etiam animadvertendum, quod in mutuo penſari debet tantum rei ſubſtantia, & valor ejus*; ma diverſamente dovrebbe intenderſi, quando l'uſo ne foſse ſtato trasferito *pro pretio*. Adduce più ragioni, e l'autorità, per cui parea uſurario certo contratto, che allor faceaſi, poi ſoggiunge: *ſed contra hoc eſt conſuetudo generalis, quæ videtur, & toleratur ab Eccleſia*. E noto come queſt' Opuſcolo ſopra le uſure tengono alcuni non eſsere di S. Tomaſo, ma di Fra Egidio da Leſſino dell' iſteſs' Ordine, il qual fiorì nell' iſteſso tempo, e probabilmente fu ſuo diſcepolo, Soggetto, come ſcriſse il P. Echard *inter ſui ſeculi doctiſſimos*. Ma eſsendoſi citato come di S. Tomaſo da tanti per tanto tempo, e di lui aſserendoſi pur' ancora da uomini di vaglia, l'ho laſciato nel ſuo poſseſso. Nota il Santo nella Somma come *ſi quis concederet pecuniam ſignatam ad oſtentationem, vel ad ponendum loco pignoris, talem uſum pecuniæ licite homo vendere poteſt*: onde parrebbe, che anco quando la concede, perchè quegli ſe ne vaglia a ſuo piacere, eſsendo tanto maggior benefizio. Vi nota ancora, come *poteſt eſſe quod accipiens mutuum majus damnum evitet, quam dans incurrat, unde accipiens cum ſua utilitate damnum alterius recompenſat*. Sopra tutto è da far caſo di quella decretoria ſentenza: *Illud in opere noſtro dicitur eſſe juſtum, quod reſpondet ſecundum aliquam æqualitatem alteri; puta recompenſatio mercedis debitæ pro ſervitio impenſo*. Parole replicate a puntino da S. Antonino, ove tratta del gius Canonico. Nè ſi dica non eſser tale il vero ſignificato Latino della voce *ſervitium*; perchè tale era in que' tempi, e preſso Sommiſti, facendone indubitata fede S. Raimondo, e S. Antonino medeſimo, ove ſi obietta, che chi fu ſervito di contanti, debb' eſser *gratus ex ſervitio impenſo*; e dove ha: *quamvis enim recipiens ſervitium mutui tenetur naturaliter ad antidota, ideſt ad recompenſan-*

cap. 10.

Script. Ord. Prad. t. 1. p. 371.

2. 2. q. 78. art. 2. ad 6.

2. 2. q. 78. art. 2. ad 1.

2. 2. q. 57. ar. 2.

tom. 1. cap. 193. ed. Ver.

t. 2. c. 77. & 91.

ſundum ſervitium &c. Va letto *antidora* dal ſenſo, e dalla legge nelle Pandette, ἀντίδωρα. Chi può negare adunque, che per autorità de' più inſigni Sommiſti non ſia lecito eſiggere di tanto beneficio mercede? Mi ſovvien quì dell'oppoſizione fatta all'Angelico per quella ſua dottrina: *Si aliquis velit carius vendere res ſuas, quam ſit juſtum pretium, ut de pecunia ſolvenda emptorem expectet, manifeſte uſura committitur*, quaſi ſi opponga alla contraria deciſione di Aleſsandro III. riportata nel gius Canonico: *licet autem contractus hujuſmodi ex tali forma non poſſit cenſeri nomine uſurarum &c.* Ma biſogna ſottointendere ciò, che il Pontefice dichiarando aggiunge, eſser con tutto ciò in quel caſo peccato, e queſto per ragion dell'eccesſo, poichè per la ſola breve dilazione del pagamento vendeano ſei ciò che valea cinque, ch'è un venti per cento. Ecco però come non biſogna nè pur credere, che nieghi S. Tomaſo al mercante di vendere un poco più, e con giuſta proporzione al danno, quando vende a credito, e ſenza toccar danari.

l. 25. D. de pec. bæt.

2. 2. q. 78. art. 2.

Decret. l. 5. tom. 19. c. 6.

Fra gli altri autori a queſto tratto di tempo aſsegnati non è ſconvenevole il diſtinguere Giovan Gerſone, sì per la ſua celebrità, come perchè così ſcriſse nel principio del ſuo Trattato *de Contractibus*. *Suſceptio præſentis opuſculi principaliter eſt non de quolibet contractu plene loqui, ſed ad inveſtigandum quis contractus vere dicatur uſurarius.* Alcune ſentenze ne traſceglieremo. Alla c. 171. *Arbitrio legislatoris ſubjacet contractuum modificatio, limitatio, vel amplificatio. Deducitur ex hoc, quod ad legislatorem ſpectat legum inſtitutio: formalis autem ratio contractuum conſiſtit in conformitate ad leges.* Nella medeſima. *Qui diceret hoc argumentum eſt validum: lex antiqua judicialis ſic vel vel ſic dicebat præcipiendo, vel probibendo; ergo taliter nunc agere Chriſtiani tenentur, falleretur; quoniam hæc conſequentia nedum falſa eſt, ſed hæreticalis.* Poco dopo: *in materiis uſurarum, quibus dum quæritur aditus præcludi, condemnantur multi contractus, qui ſecundum legem Dei non ſunt uſurarii, nec illiciti, & eſſent utiles tam Reipu-*

tom. 3.

publicæ quam perſonis. Alla c. 173, *Uſurarius contractus nominatur aliquando talis apud doctores, vel populum, vel legislatorem, qui proprie & ex ſuo genere non eſt uſurarius*, Alla c. 185. la prima Regola, che ſi pianta, è la ſeguente. *Omnis contractus, quo licite venduntur vel emuntur reditus perpetui, poteſt ſimiliter eſſe licitus, ſi eodem contractu ſimiliter ſe habente, detur Facultas Mutua redimendi, præſertim in Foro conſcientiæ*. Alla c. 186. riferiſce il ſeguente detto del celebre Cardinale Cameracenſe ſuo maeſtro *Super contractibus humanis, qui præſuppoſito peccato ſunt Naturales, & Neceſſarii, non debet leviter reprobatio fieri, nec reſtrictio, vel ad uſurariam pravitatem reductio*.

S. Bernardino, che forſe più a lungo, e con più fervore d'ogn' altro in queſta materia declamò, diſe ne' ſuoi Trattati, che l'uſura *eſt mater illegalitatis, & deceptionis nam ſubtiliſſimos contractus, & dolos ſtudioſiſſime excogitat, ut ex multiplicibus vitiis fœnus exerceat, & rapinas acquirat*. Veggaſi di che intendeano, quando i Santi di quel ſecolo maledicean le uſure. Segue quivi: *Mutuum quod ab uſurario Pauperi datur, opium dici poteſt, quo dormiens ſoporetur, ut inſenſibiliter de illa modica ſubſtantia ſua eviſceretur*. L'uſurario *eſt Pauperum homicida, nam pauperi aufert veſtimentum, domum, agrum, lectum, cibum, potum, & omnem victum, & per conſequens aufert & vitam*. Queſti tali *comedunt egenorum domos, vineas, veſtes, denarios, ſegetes, arva, & cuncta illorum bona conſumunt*. Oſſerviſi, come l'iſteſſiſſimo linguaggio uſa queſto, ch' è quaſi l'ultimo degli Autori da noi conſiderati, che usò il primo, cioè S. Baſilio, e come l'uno e l'altro dell' eccesso, e de i poveri iſteſamente ragiona. E così comuni erano anche nel decimoquinto ſecolo ſimili enormità, che mal contagioſo lo chiama il Santo, e atteſta, come *ad tempora noſtra tantum jam excrevit uſuraria labes, quod jam nullus de ea rubor, nullus de ea timor*. Eſclamò più volte *uſura procedit a magna crudelitate, quia quanto proximus plus eget, uſurarius ſibi plus fœneratur*. Da i ſuoi colpi *numquam li-*

tom. 2. Serm. 44.

tom. 3. Serm. 26.

be-

berabitur Pauper donec ſic acceperit porcellum, vineam, & omnia quæcumque habebit. Ecco ſopra qual ſorte di gente cadea pur' ancora l'uſura, e quali effetti producea. Quinci diſſe con tutta ragione, che il dar' a uſura *eſt ars magis abominata, quam aliqua alia ars mundi*. Direbbeſi così di chi ora ajuta il proſsimo nelle occaſioni di ſuo guadagno, o di ſuo vantaggio, con frutto di tre o quattro per cento? Con tutte le ſue giuſte invettive contra l'uſura tiene S. Bernardino, che perſona, qual mi dee cento ducati di prezzo fra tre anni, poſsa col mio conſenſo vender quel tempo, e ſoddisfare con darmene 85 ſubito, ritenendoſene 15 per l'anticipazione che mi fa, che vien' a eſsere cinque per cento: *quia anterioratio hæc pretio æſtimabilis eſt, ideo licite vendi poteſt*: e altresì perchè, *quamvis pecunia ex ſe non valeat plus ſe ipſa, tamen ex utentis induſtria & facultate aliquem valorem acquirit; ideo ille uſus, ſeu facultas utendi poteſt ab eo, cujus ille uſus eſt, legitime vendi*. Più bella e più preciſa deciſione della preſente controverſia non ſi potrebbe deſiderare. tom. 2. Serm. 34.

Di S. Antonino convien per ultimo far' ora menzione diſtinta, perchè nella ſua Somma a lungo trattò delle uſure. Che intendeſse per uſura lo ſpiegò nel bel principio. *Omnis enim verus fidelis ſummopere ſe cavet ab uſurarum voragine, quæ ſubſtantias exhaurit, & animas devorat*. Ecco di che tratta, ed a qual' uſura è in ſoſtanza da riferir quant' ei dice, a quella ch' è voragine, e che le altrui ſoſtanze eſauriſce, come nel ſecolo del 1400 faceaſi. Nell' iſteſso Capo: *Uſura ſemper rodit, & conſumit Pauperum oſſa*. Ecco ſopra di cui correva, e non vuole che corra uſura. Così altrove: *avarus eſt crudeliſſimus & ad Pauperes & ſibi*. Di ciò che vedea comunemente praticarſi ei ragiona. *Vidi enim ſæpe per experientiam, quod accipientes mutuo pecuniam ſunt in tanta & tali egeſtate, quod quidquid volunt creditores faciunt*. Degli anguſtiati, a quali nulla è lecito imporre, intende adunque, quando dice, *Accipiendo aliquid ultra capitale hæc dicitur uſura*. Ma gli eccesſi di tom. 2. c. 74. ed. Ver. c. 81. c. 93. t. 1. c. 714.

guadagno da una parte, e di desolazione dall'altra, che più volte appariſce in queſta Somma, ſi producean dall' uſure, moſtrano a baſtanza quanto foſsero allora violente. E' oſ-
c. 75. ſervabile dove inſegna, che l'uſura *ſemper eſt peccatum, & mortale, & grave*. Non avea dunque per uſura ſe non l'aggravante, e che fa al proſsimo ſenſibil danno; poichè conſiderata come ladroneccio, convenendo certamente ammettervi almeno parvità di materia come nel furto, ſe aveſse tenuto per uſura anche qualunque tenuiſsimo frutto, o ricognizione, non l'avrebbe detta *mortale, e molto grave peccato ſempre*. Equivoca in queſto più d'uno; perchè quando ſi dice darſi parvità di materia nel furto, non ſi vien' a dire, che ſia lecito rubare fino a un certo ſegno, ma che fino a un certo ſegno il peccato non è grave: così converrebbe ragionar dell' uſura. Ha S. Antonino nel Capo ſuſſe-
guente, *& eſt ſemper mortale uſura, quia contra juſtitiam,*
c. 87. *& caritatem, & divinam legem*. Secondo lui non è dunque peccaminoſa uſura, nè contraria alla divina legge, ſe
c. 75. non quella, che offende la giuſtizia, e la carità. Con ſomma prudenza divide le coſe non in due generi ma in tre, e mette la moneta da ſe, ſiccome quella che con l'uſo ſi diſtrae, ma non periſce, nè ſi conſuma; per lo che non ſi potrà ragionar di eſſa quando ſi preſta, come ſi ragiona de' comeſtibili. Prova con tre ragioni non eſſere uſura, quando avend' io contante, col quale era per andare in Fiera, e inveſtire in merci, o per comprar poderi, io lo
c. 93. dò a chi mi promette di reſtituirlo *cum lucro ſperato*. Tenne adunque, ch' altri poſſa farſi compenſare il danno, che patiſce privandoſi del danaro, benchè l'utilità che perde non foſſe ſicura, ma ſolamente con fondamento ſperata.
c. 106. Così in altri caſi *non eſt uſura illud damnum exigere a debitore, quod percipit ex carentia illius pecuniæ ſibi debitæ; non enim debet gravari ex ſervitio impenſo ſecundum Raimundum*. Parlando di uſure tali, alla difficoltà, che la-
c. 106. pecunia *non eſt fructificabilis*, ſi riſponde quì, che *ſicut*
c. 89. *nec terra ex ſe fructificat, ſed cum labore hominis, ſic &*

pe-

& pecunia ſimul cum induſtria hominis. Le permeſſe da tutti non vuol ſi chiamino uſure. Ammette come permeſſe tutte le nominate dall' Oſtienſe, e ne aggiunge alcun' altra ancora. Ammette *quando Titius indigens pecunia* vende c. 137. cento fiorini d'oro di annua e perpetua rendita a Mario ſopra tutti i ſuoi beni, *ſuper omnibus bonis ſuis*; e afferma tal contratto, quando ſia a prezzo competente ſecondo il paeſe, eſſer lecito, anche pattuita la facoltà di redimere al venditore. E pure quando un facoltoſo obliga tutti i ſuoi beni, ceſſa quel riſchio che in oggi da alcuni ſi vuol neceſſario per non cadere in uſura. Tal contratto afferma eſſer vera compra, e vera vendita, benchè per eſſo non ſi acquiſtino veramente fondi, ma *quia ex tali contractu acquiſitum eſt jus percipiendi reditum illum*. Tal gius tiene ancora, che ſi poſſa comperare non meno de' beni mobili, e immobili, perchè *non venditur ipſa pecunia, ſed jus percipiendi reditus illos pecuniales*; e perchè *jus percipiendi quolibet anno talem pecuniæ quantitatem ſub bonis alicujus vendentis, ſive hereditarie, ſive ad vitam ipſius ementis, non eſt pecunia, ſed diſtinguitur unum ab alio*. Che altro è quel che or ſi chiama dare a intereſſe? la maggior parte di queſta Somma ſi rigira intorno a que' contratti, che davan motivo allora a più queſtioni per ragion de' capitali, che ſi era cominciato a mettere a frutto ſu i publici Monti: e poichè in ciò la materia è legale, non di ſanti Padri, ma adduce ſempre infinite autorità di Legiſti. Dover però vorrebbe, che da queſt' Autore il moltiſſimo, che per ſua dottrina è ſommamente lodevole, ſi prendeſſe, non quello appunto, anzi quello ſolamente, ch' è da donare al tempo, e ch' è ſcuſabile per certi sbagli fra molti Legiſti d'allora invalſi, i quali credeano la centeſima degli antichi voler dire cento per cento, e ſi fondavano ſu le definizioni da eſſi ſteſſi lavorate del Mutuo, e dell' uſura. Leggeſi ove de' Monti ſi tratta: *lucrum intentum ſecundario, non autem principaliter in mutuo, non inducit uſuram ſecundum* c. 165. *communem opinionem*. Leggeſi, *Fateor quod quidquid ju-* c. 167.

ris habent in dicto Mutuo, vel ad dictum Mutuum super dicto Monte, licite vendere possunt. Notabile insegnamento abbiamo da quest' Autore. *In Decretis quædam ponit Gratianus, auctor libri, quæ non tenentur; quædam alia a Conciliis, vel summis Pontificibus edita, quæ sunt revocata, seu immutata per consuetudinem generalem contrariam, & abrogata.* Anche secondo questo Santo adunque la general consuetudine in contrario fa nuova legge.

tom. 4. c. 602.

Non si può sfuggire di far qualche osservazione sopra il comento a questa Somma aggiunto recentemente, quinci essendo nate le querele, e le istanze, che hanno costretto a scrivere in questa materia. L'autore commisera nella Prefazione, e deplora *eruditorum, doctorumque hominum infelicitatem*, perchè in quest' età attendono alle Inscrizioni, alle Medaglie, all' Epoche antiche, alla Filosofia, alla Matematica, in vece d'applicarsi a' Casi di coscienza. Ogni genere di studio, e di lettere si dovrebbe secondo lui adunque bandire, e diventar tutti Casisti. Ma per ristoro di tale infelicità confessa nell' istessa pagina, che sarebbe molto desiderabile tornasser que' tempi, quando anche gli affari di coscienza, e le confessioni si spedivano molto meglio senza Casisti. Gli Ordini religiosi tutti, nella scelta che fanno de' Soggetti per le Letture, non soglion mostrare d'aver lo studio de' Casi in tanto pregio. L'opinione di chi crede consister l'usura nell' aggravare, per poco che sia, chi non si dee, ovvero nell' imporre sopra *il prefinito dalla consuetudine, e dalle leggi*, questo Scrittore la chiama *errorem novitium*: *novitium dogma* la chiamò anche l'editore di S. Leone. Segue nella general Prefazione: *ut inquam novitium hunc errorem fusiori calamo configeremus, istorum temporum ignoratio suasit.* Intende per quest' ultime parole non già che s'ignorino i tempi nostri, come par che in Latino vengano a dire, ma che a nostri tempi regna l'ignoranza: questa però prende a sconfiggere, ed insieme *nonnullos catholicos catholicæ doctrinæ minus peritos.* risolvendo di convincere *Hæreticos, & imperitos hosce Catholi-*

tom. 1. p. 11.

pag. xx.

licos. Anzi pianta nel principio della ſua Prelezione, che l'opinione oppoſta alla ſua è aſſolutamente *error non tam moribus quam Fidei pernicioſiſſimus*; e coloro vuol ſi abbiano per conclamati, che l'altra ſentenza *Hæreticam eſſe minime credunt*. Gli vuole ancora da Canone contra un' Ereſia fatto già condannati, e aggiunge gentilmente: *Pudeat nonnullos ceteroquin catholicos hæc ignorare, ac ex ignoratione ſimilem errorem defendere*. tom. 2. p. XXIV. p. XXXIV.

Se così impetoſo procedere cadeſſe bene, dov' altri ſi accingeva a inſegnar Morale, non ſo. Non ſo altresì, ſe foſſe lecito di ſcriver così, per occaſione di chi nè pure una parola in tal fatto avea ſcritta mai, nè fatta ſcrivere, nè detta in publico, ma ſolamente in privato all'Autor medeſimo, cioè all' equivalente, perchè ſi riduceſſero in queſto punto a moderazione; quell' intereſſe nella loro edizione forſe prendendo, che nell' altre quel tale ha preſo. Ma tutto perdoniſi alla buona mente, e alla buona intenzione, della quale dobbiamo eſſer perſuaſi. Così piaccia a Dio ſia parimente perdonato, ſe avverrà che ſi faccia mai rifleſſione alla conſeguenza, del proclamare come rea di peccato grave, e di eretical dottrina una pratica, che ſi conoſce neceſſaria agli Stati, e che dall' autorità ſuprema del noſtro Principe col mezzo de' ſuoi tribunali tutto giorno ſi convalida, e ſi conferma. Doniſi molto a quella franchezza, la quale è conſueta a chi pieno di ſpirito battaglievole vien' in campo armato alla leggera; e la quale facilmente s'inſinua in chi per l'uſo della ſcuola d'alto in baſſo s'accoſtuma a riguardare gli altri mortali. In oggi non c' è coſa più agevole che far libri, e veggiam però come ſon più quei che ſcrivono di quei che leggono; più agevole ancora l'andare in groppa de' libri altrui. Il ricopiare è facile, l'imbrogliare alquanto più non difficile: batter veramente il punto, del qual ſi ragiona, e del qual ſi diſputa, non ſi crede neceſſario da tutti. Quello, che non ſi è potuto paſſar ſenza ſcuoterſi, è ſtata unicamente l'autorità arrogataſi di dar nota d'Ereſia, e in controverſia apparte-

nen-

nente a costumi asserir l'una delle opinioni *errore non tanto pernicioso a' costumi quanto alla fede*, scusando solamente per l'ignoranza chi non ha per *Eretica* cotal sentenza. Quanto lontani dall' imitare, e dal rappresentare la moderazione, e lo stile del loro Autore! non solamente alieno dal definir per ereticale, ma nel dichiarare in questa materia un' usanza peccaminosa circospettissimo: talchè apportò per lo più le varie opinioni, e lasciò indeciso. Trattando de' prestiti a frutto, introdotti allora in favore delle Repubbliche Veneta, Genovese, e Fiorentina, non approvò le ardite condanne di molti, e addusse S. Tomaso insegnante,

S. Ant. t. 2. c. 188. *quod quæstio, qua quæritur de aliquo actu, utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ, aut Canonis, seu determinationis Ecclesiæ, vel evidens ratio, non nisi periculosissime determinatur.* E poco dopo: *Multo magis in prædicatione in hujusmodi materia non est præcipitanda sententia, quod sit mortale, seu usurarius contractus*: e se taluno reputasse tali contratti leciti, e avesse chiesto il parere d'uomini savj, *relinquendus videtur judicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio.* Disse bensi parlando degli empj usuraj d'allora, che *semper a Christicolis hæc usura habita est pro magno & enormi scelere, & ad tollendam omnem excusationem hujus maledicti vitii Ecclesia statuit, ut si quis pertinaciter hoc assereret, ipsam scilicet non esse peccatum, & grave*, come alcuni allora asserivano, *hæreticus habeatur*: la qual' asserzione eretical pertinacia senza dubbio conteneva: ma con qual coscienza del canone quivi accennato si fa uso in questa disputa? Il Canone recitato da noi nel Capo antecedente, parla così. *Si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare præsumat, exercere usuras non esse peccatum &c.* Chi non vede, che il nome usura si prende quì nel cattivo senso, e che si parla della scelerata di chi facea in que' tempi cotal mestiero, e che si dichiara doversi punire come fosse Eretico, chi asseriva potersi tal' iniqua professione esercitare senza peccato? Or che

c. 189.

fa

fa queſto alla queſtion preſente? chi ha mai detto, che non ſia peccato l'uſura? e dove ſi dice nel Canone, che contengano uſura i contratti all' una e all' altra parte giovevoli, e come tali approvati da' Principi, e dalle leggi, de' quali quì ſi parla? e che cada in Ereſia chi con la ſcorta di tanti e tanti approvati, e famoſi Teologi gli difende? Non manca in oltre chi creda, non eſſer così certo, che per quel canone il reo ſi dichiari Eretico; ma bensì che ci ſi ordini di procedere contra di lui col rigore iſteſſo, con cui ſi procede contra i ſoſpetti d'Ereſia: *injungentes, ut contra eos, quos de errore hujuſmodi diffamatos invenerint, aut ſuſpectos, tamquam contra diffamatos vel ſuſpectos de hæreſi procedere non omittant*. Nell' infinito numero de' Scrittori di queſta materia qualcuno per altro vi ha, che precedette a così autorevol definizione; ma non intendeano di ciò, che or s'intende; e in ogni caſo era meglio ſeguitare i pochiſſimi, o i moltiſſimi? l'ardimento ſingolare, o la dottrina, e prudenza comune? E ſtato oſſervato da chi ha degli Autori notizie particolari, come chi ha ſcritto in tal modo, non ſi occupò nelle Confeſſioni: non ſi occupano in tal miniſtero nè pure i noſtri degni editori. Quinci credeſi da molti poter facilmente prender' origine qualche ſingolarità d'opinione in queſta materia, perchè il veder l'intrinſeco delle coſcienze, e degli affari del Mondo, e delle famiglie, fa acquiſtar notizie, che non s'imparan ne' libri. Se altri mai avendo incominciato a confeſſare, foſſe ſtato pregato, benchè piiſſimo, e integerrimo, di deſiſtere, e con qual coraggio potrebbe poi far libri per inſegnar' a confeſſare?

La *Prelezione* contien molte coſe mille volte dette, e ridette da chi è della contraria ſentenza, e di citazioni del Salmaſio ſi adorna, nè di lode vorrei defraudarla; ma s'altri eſaminar la voleſſe a parte a parte, aſſai temerei d'involucri, d'inconcludenza, di contradizioni, di falſe deduzioni, d'arbitrarj ſuppoſti, e d'equivoci. Col ſolo avvertire, che S. Antonino biaſima, e deteſta la vera e ſcelerata uſura, e che in queſto ſiam tutti d'accordo, tutto il de-

declamar della Prelezione va a terra. Gran pompa secondo il solito si fa delle autorità, che predicano l'usura per abominevole, per detestabile, per proscritta dalle divine, e dalle umane leggi; non ricordandosi mai, che non è questa la controversia; e non accorgendosi, che quanto più quelle autorità son veementi, e terribili, tanto meglio dimostrano, come non degli amorevoli e onesti pro favellano, ma delle usure d'allora divoratrici. Il Canone poco fa
c. XXXIV. & XXXXII. accennato si afferma che fu contra i Patareni, *qui omnium primi huic errori præcinuisse leguntur*; quando quegli Eretici di tutt' altro parlarono, che dell' usura, e del citato documento presso il Sign. Arciprete Campagnola si ha, che l'inquisito oltre all'aver avuto commerzio, e lega co' Vescovi Patareni, *invenimus etiam ipsum male credidisse de resurrectione mortuorum*, ed aver' anche sostenuto che l'usura non fosse peccato; i quali errori non avean relazione alcuna con quelli de' Patareni. *La regola generalissima*,
c. LIV. per l'usura ricercarsi prima, che *mutuum interveniat*, non dee imputarsi a questi autori, essendo di tanti altri; per altro è inverificabile, non potendo mai stare insieme prestito, ch' è un dono dell' uso, e usura, ch' è darlo a prezzo. Che
c. LV. *dominium pecuniæ* ÆQUE *transferatur donationis, ac mutui causa*, talchè prestar danari, e donargli venga ad esser l'istesso, se fosse scritto in volgare (sia detto con venia) farebbe rider tutti: non si era in questo punto passato ancora così avanti, nè si era più detto, che *transferatur æque*, perchè ognun sa che chi riceve in prestito in qualunque modo sia, è tenuto a restituire, onde la cosa non si può mai dir fatta sua, come la ricevuta in dono. Buon per noi dati a gli studj, che non sa il popolo, quali sentenze si trovino scritte non di rado ne' libri. Ammettesi poi, che la pecunia *per*
c. LX. *se sterilis lucrum parere possit ratione periculorum*: ma siccome i pericoli non fanno mai, che partorisca dal corpo suo come le piante fanno, così vien con questo ad ammettere, che si possa dalla pecunia trar frutto, benchè per se non
c. LII. & XI. partorisca, e sia sterile: tanto basta. Approvasi la compra

tem-

temporale, unita a locazione fatta nell'istesso tempo al medesimo venditore, quale altro esser non può che finzione, e con che tutta la fabrica della Prelezione distruggesi. Gli assiomi, co' quali si procede, rendono alle volte molto oscura una materia, che dovrebb' essere intesa da tutti: *quidquid intrinsecum est mutuo, æstimabile pretio non est, non omne autem extrinsecum mutuo est æstimabile &c.* Dicesi che la Fiducia si condannò come usura da S. Ambrogio, e ch' era una compra *cum pacto retrovenditionis*; cosa non sognata veramente da lui, e quand' egli altro non fece, che metter tal nome in lista con gli altri molti, de' quali si valea chi usureggiava: *chirographum nominat, hypothecas flagitat, pignus usurpat, fiducias vocat*; e quando non per compra, nè per contratto, ma l'usò quivi per pegno, come Cicerone ove dice, *fiducia tamen accepta*; e come quasi tutti gli Scrittori. Veggasi il Gotofredo, che però forse troppo sottilmente filosofa sopra questo nome. *Ne fiducient, ne vendant* in Iscrizione Gruteriana significa *non vendano, e non impegnino*. In papiro del sesto secolo da me publicato nell' Istoria de' Diplomi si protesta, che le sei once del fondo venduto non erano *infeduciate* a nessuno.

c. LXII. De Tob. c. 12. pro Flacc. ad Cod. Tit. 1. p. 253. Grut. 638. 4. Ist. Dipl. p. 167.

Strani principj leggonsi quì talvolta. Che *quidquid ex mutuo interest debitoris, æstimabile creditori non est*. Propriamente questo verrebbe a dire, *qualunque danno al debitor ne venga*: così S. Antonino: *interesse enim dicitur cum aliquid alicui deest, quod sibi debetur de jure*. E il Cuiacio: *id quod interest, quod nihil aliud est, quam utilitas quæ mihi abest*. Ma il Prelettore vuol che all'incontro significhi, *Nulla debitoris Utilitas ex mutuo creditori dat jus in lucrum*. Ponderi quì il lettor discreto la forza, e l'effetto di questa massima, che qualunque gran guadagno, qualunque gran benefizio altri riporti con l'uso de' quattrini ch' io gli ho dati, io non possa ritrar da lui un tenue frutto di essi, nè utilità veruna. Lasciamo, che insegnò S. Tomaso, come *est mensuranda recompensatio secundum utilitatem, quam consecutus est ille, qui beneficium accipit*: e

c. LXVII. c. 187. Observ. l. 22 c. 31. Qu. Disp. 13. art. 4. ad 5.

tocchiamo quì ſolamente, come ſe ne adduce in prova l'autorità di chi ha ſcritto, che per ſapere, QUANTUM *recipi æquitas permittat*, non biſogna guardare quanto guadagni chi ha ricevuto, ma quanto diſcapiti chi ha dato: veggaſi ſe queſta ſia bella prova del non eſſer *valutabile*, che vuol dire del non poterne il creditore ricavar nulla. Di tal tempra è ben ſovvente quì il raziocinio. Citaſi in pruova anche S. Tomaſo ſenza addurne il paſſo; ma nel citato Articolo di lui ſi legge all'incontro, che *in amicitia utilis*, qual' è quella di chi dà, e riceve a intereſſe, *conſideratur æqualitas utilitatis*; *& ideo recompenſatio fieri debet ſecundum utilitatem perceptam*: il che non va quì inteſo a rigore, ma moſtra, quanto ſia lontano, che non ſi poſſa ritrarne alcun pro.

2. 2. q. 78. ar. 1. ad 3.

c. LXVIII. Ma ſupera tutti gli altri l'aſſioma, che quì ſuccede. *Periculum ſortis ſeu capitalis in mutuo æſtimabile non eſt*. Nè pure il pericolo di perdere il capitale vuol ſia conſiderabile, nè che dia titolo per imporne diſcreto frutto: anzi c. LXX. trova eſſer *mirum*, *atque pudendum*, che tal titolo da' Criſtiani ſi adduca; e ciò, benchè il pericolo non ſia ſolac. LXXI. mente poſſibile, ma *probabile*, vuol dire, che il capitale poſſa tenerſi probabilmente che ſi perda. Le falſe ragioni, e i nomi de' Padri ſenza lor parole in conferma addotti, ſi eſamineranno da chi avrà la coſtanza di legger tutto. Per ora baſti oſſervare, come tale aſſerzione non del gius canonico, e non della dottrina fra Caſiſti più comune ſi prende cura. Abbiam veduto nel capo antecedente, come un Caſiſta celebre piantando la contraria maſſima, ſoggiunge, che così tengono *tam Theologi quam Canoniſtæ ſatis communiter*. Il Prelettore cita per ſe parole di S. Antonino che non ſi trovano, ma in quel Capo medeſimo ci ſon bensì le c. 102. ſeguenti: *aut recipit illud ultra ſortem præciſe ratione periculi, ut pretium periculi, & ſic non eſt uſura, ſed licitum*: il qual teſto non pare oſcuro. Così inſegnò S. Antonino ſpiegando il canone *Navigantis*, nel quale tre volte ſi ſtatuiſce, che il ricevere *ultra ſortem ratione dubii*, e per ra-

ragion del pericolo, non ſia uſura. S. Tomaſo diſſe di certi contratti, *non poſſunt excuſari propter rationem dubii, vel periculi, quia non dubitatur veriſimiliter*. L'Aſteſano Minorita, che cent' anni prima di S. Antonino diede fuori un' intera, e compita Somma, ſtampata poi nel 1480 a Venezia, inſegnò, che *periculum, & dubium excuſant ab uſura*. Autor graviſſimo ci s'è ora aggiunto da poter citare contra il ſudetto aſſioma, cioè il Prelettor noſtro dove afferma poche pagine innanzi, che il danaro può produr guadagno *ratione periculorum, quibus objicitur*. Op. 73. c. 10. lib. 3. tit. 11. c. 1x.

Nelle annotazioni, dove dice S. Antonino, che ſe chi diede il valſente *ex carentia pecuniæ mutuatæ paſſus fuiſſet damnum*, chi ricevette ha obligo di reintegrarlo, *etiamſi non feciſſet pactum de hoc*, ſi conchiude tutto all' incontro, che *ſi mutuator damni compenſationem in pactum non deduxit, mutuatarius ad eam non tenetur*. Poco prima non ſarebbe ſtato inopportuno l'avvertire, che il Detto citato come di S. Ambrogio non è di lui, il che potea avvertirſi nelle citazioni alcun' altra volta. Ho oſſervato a ſorte dove inſegna S. Antonino, che chi gode i frutti di poſſeſſione data in pegno finchè ſi dia la dote, gli gode lecitamente, *nec tenetur* di computargli *in ſortem*, e cita il canone *Salubriter*, che così veramente ſtabiliſce. Si limita nelle note, che queſto corra ſolamente, quando il marito era per impiegar quella ſomma in fondo fruttifero, e non già *ſi ex privatione dotis nullum damnum pateretur*. Ma come mai potrebbe darſi, che niun danno patiſſe chi non riceve la pattuita dote? e perchè ſi limita dove il canone parla generalmente? Diceſi quivi ancora, che le vedove alle quali vengono aſſegnati dagli eredi del marito terreni per l'importare delle lor doti, commettono uſura, ſe non vanno computando quell' entrata in conto del Capitale. Ma arrivate dopo alcuni anni al termine della dote, dovran dunque reſtituire il fondo; ora in appreſſo di che viveranno? Alcune così fatte ſentenze, che ſi trovan talvolta ne' Scrittori di que' tempi, vanno interpretate per altre, che ſi trovan c. 77. c. 80.

ne' medeſimi, e non laſciate così dure, anzi inaſprite ancor più. All' incontro, dove in alcuni ſi trova, che *in modico pretio contrahentes licet ſe invicem decipere*; non biſogna addurre, che la legge civile *deceptionem citra dimidium permittit*, nè che *citra dimidium decipere licet in Foro externo*. Queſta ſecondo le Romane leggi è beſtemmia, perchè non ſi troverà in eſſe mai, che *licet decipere*, vi ſi troverà bensì all' incontro, che *deceptis non decipientibus jura opitulantur*; e che editto ſi propoſe, perchè foſſero reintegrati *quicumqne decepti a creditoribus fuerint*. Non fu oneſto, che da non pochi Giuriſperiti così ſi eſponeſſero quelle leggi, che trattano del tagliare i contratti, quali ebbero già eſecuzione: poichè non eſſendoſi creduto utile al publico, il dar' adito a infinità di liti, con riandare per preteſa di qualunque leſione i fatti già conſumati, ſi ſtabilì, che altri non foſſe tenuto a retrocedere, o a ſupplire, ſe non quando *nec dimidia pars veri pretii ſoluta ſit*; il che ſi oſſerva, dove corre il gius Romano, anche in oggi: *Hoc enim ſolum quod paulo minore pretio fundum venumdatum ſignificas, ad reſcindendam venditionem invalidum eſt*, Ma per altro in quell' iſteſſo Titolo ſi ferma contra gl'inganni, *che malæ fidei emptio irrita eſt*, e che la buona fede *in hujuſmodi maxime contractibus exigitur*: e ſi dicea nell' antico Editto degli Edili; *Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores quid morbi, vitiique cuique ſit*. Scriſſe Pomponio veramente, *in pretio emptionis, & venditionis naturaliter licere contrahentibus ſe circumvenire*; ma biſogna intendere del poter' addurre ciaſcun per ſe quelle ragioni, che poſſono far' apprezzare più o meno. Scriſſe Paolo ancora concederſi, *quod pluris ſit minoris emere, quod minoris ſit pluris vendere*, ma s'intende fino a un certo modeſto ſegno. Dichiarò l'Imperador Coſtantino, non eſſer decente il turbare *venditionis, atque emptionis fidem*, e che liti ſi deſtino ſopra i volontarj contratti *ſola pretii vilioris querela*.

c. 137.

c. 132. 133.

l. 2. D. ad S.C. Vell.

D. de Ædil. ed. l. 1.

l. 8. & 2. de reſcind. vend.

l. 1. & 5.

lib. 1. de Ædil. ed.

l. 6. D. de min. 25. ann.

D. Loc. & cond. l. 22.

Cod. Th. lib. 3. l. 1.

Ora non biſogna dimenticarſi di proſeguire il noſtro aſ-

assunto. Da' Sommisti procedendo i tempi son discesi in numero infinito i Casisti. Se tanta copia di libri in tal genere sia riuscita giovevole, o no, a me non appartiene di esaminare. In generale io tutti venero, ma forse ad ampliarne tanto la quantità, può aver qualche volta contribuito la piacevole immaginazione di diventar con sì poca fatica legislatori, ciò che altre volte solamente a i Personaggi supremi, ed al fior de' saggi era dato. In fatti come veri legislatori son riguardati da chi in questo studio si occupa: talchè se tu sopra qualche dubbio di coscienza interroghi, assai spesso non dalla considerazione de' comandamenti di Dio, e della Chiesa, non da i santi Padri, non dalle sacre Carte, o da i Canoni, e non dalla ragione, o dalle leggi suol derivarsi la risposta; ma ti diranno, che bisogna veder gli Autori, e filze di nomi alle persone di lettere ignoti reciteranno, secondo il detto de' quali credono doversi ogni dubbio risolvere. Ma siccome così fatti Autori discordi sono sempre, e contrarj fra se, così non risoluzione de' quesiti, ma unicamente motivo di contrasto, e occasion di disputare ne sorge. Giustiniano nel publicar la raccolta delle leggi comandò a' Giurisconsulti, che non osassero *commentarios illi adplicare, & verbositate sua supradicti Codicis compendium confundere*: e replicò, che solamente paratitli fosse lecito di apporvi; *alias autem legum interpretationes, imo magis perversiones, eos jactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus*. Lungi ch'io mai creda potersi desiderare, che comando simile fosse stato a' nostri tempi imposto in riguardo a i divini precetti; ma non si può negare, che negli antichi secoli assai meglio senza questa spezie di libri non procedessero gli affari di coscienza, e le confessioni. Il Decalogo, i Canoni penitenziali, la tradizione di Vescovo in Vescovo, le leggi, la consuetudine, la prudenza, e la ragione a sufficienza servivano. Ora sottigliezze, e raffinamenti infiniti inviluppano, e riempiono d'ambiguità le coscienze. Ardirei quasi dire, che senz' altri

Cod. lib. 1. tit. 17. l. 1. l. 2.

tri ſtudj il miglior libro talvolta intorno a quello, che ſi può fare e non fare in fatto d'intereſſe, ſia la coſcienza di ciaſcheduno, quando da paſſione non ſia acciecata, e corrotta. *Si vis cognoſcere utrum ſit uſura, vel non, quære tuam conſcientiam*: aurea ſentenza di S. Bernardino, dove parla di certi contratti. E S. Tomaſo nell' Opuſculo 73 *in hoc caſu* (ch' era dubbio di uſura) *conſcientia aut excuſat, aut accuſat*. Senza involucrarſi in tante ſottili dottrine, chi non vede quando un contratto inferiſce leſione o no, e quando giova al proſſimo, o in qualche modo il danneggia? e pure quì conſiſte il midollo della Teologia in queſto propoſito. Quinci validiſſimo argomento credon di trarre per la lor ſentenza, quelli che tengono non aver' ombra di peccato il fare verſo facoltoſi private ſcritte al tre o quattro per cento: poichè tanti uomini d'ottimo coſtume, e timorati di Dio, quando particolar ſuggerimento di qualcuno non gli abbia inquietati, e meſſi in ſoſpetto, non ſe ne confeſſano, non paſſando loro per la mente, che poſſa eſſer peccato.

tom. 3. Serm. 30.

Poichè tutto ſi è voluto ridurre in aſpetto ſcientifico, ſe tutti quelli, che di Caſiſtica hanno ſcritto con queſt' idea, quel fondo aveſſero, che per decidere quiſtioni cosi fatte, e per entrare in caſi, talvolta così difficili, che non avvengon mai, ſi richiede, può rivocarſi in dubbio. Ci vorrebbe in prima ſtudio ſodo anche della Moral Filoſofia, quale da gran tempo non è più in uſo. Per mancanza di eſſa ſi è trovato più d'una volta equivocar grandemente, ed eſſere all' oſcuro del vero ſignificato de' nomi, e de' termini, e non ſaper punto i confini dell'una Morale, e dell' altra, perſone che di Caſiſtica ſcrivono. Ci vorrebbe appreſſo fondato ſtudio della Giuriſprudenza civile ſenza della quale non poſſiamo al certo in materia di roba pretendere d'eſſer giudici. Nelle controverſie, che da paſſi di Scrittura prendono origine, qualche notizia ci vorrebbe anche dell' Ebraico, e del Greco. Sopra tutto neceſſaria ſarebbe una perfetta indifferenza; ma la contrarietà de' pareri, e la diverſità

versità degl' instituti ha prodotto emulazioni, e partiti. Se questo possa produr passioni, e influire nelle opinioni, lascio ch' altri consideri. Quanti volumi abbiamo di questo genere, il fin de' quali sembra esser più tosto di battagliare che d' instruire! In alcuni poi per facilitar la legge, sentenze alle volte s' incontrano, che destan riso, o che fanno maraviglia, ed orrore: in altri all' incontro parrebbe, ch'altro non si fosse studiato, se non di render chimerici, e d'impossibile esecuzione i precetti. Per quanto spetta a nostro proposito, la maggior parte di quelli che hanno scritto, si son ricopiati gli uni gli altri, seguendo la prevenzione, senza farsi a esaminar la cosa in se stessa, e senza credere che ci fosse bisogno di particolar' applicazione, per ben comprendere il vero sentimento della Scrittura, e de' Padri. Tanto mi ha confessato più d'uno, che si è prima professato dell' una, e che dopo presa seriamente la materia per mano, è passato, e si professa ora dell'altra schiera.

Per tutto questo però non si creda già, che chi è della sentenza in questo Trattato difesa, rifiuti il parere, e la dottrina del Coro de' Casisti, anzi l' abbraccian tutti, e secondo essa di regolarsi intendono: ma bisogna avvertire, che l' università di tal professione non si restringe in quelli che hanno scritto: quelli ne sono una piccolissima, e rispetto al numero quasi insensibil parte. Casisti sono senza dubbio i Confessori tutti, non dovendosi credere, che tanti buoni Religiosi, e da Vescovi approvati, esercitino tal ministero senza quel tanto di cognizione, che a ben' esercitarlo richiedesi. Ora dicesi comunemente, che di cento Confessori, quali in una Diocesi si ritrovino, sarà assai se dieci si troveranno, che non ammettano la pratica di dare a interesse, anche per private scritte, con modesto, e da' Giudici autenticato frutto, e dove niuna spezie d'oppressione, ma benefizio scambievole accada. C' è chi afferma, in qualche Città non essersene talvolta trovato nessuno. Ecco però com' anco per comune sentenza de' Casisti il modesto interesse del danaro è consolidato: e tanto più

dee

dee valere la pratica di chi confessa sopra la teorica di chi scrive, quanto che chi fa libri corrisponde a chi armeggia in un'Accademia, e chi confessa, si trova in campo da vero, ed essendo tutto giorno in azione, vede assai meglio l'intrinseco delle coscienze, ed ha nell'istesso tempo in pericolo anche la sua. Aggiungasi, che non pochi de' Moralisti possono, e debbono sanamente interpretarsi. Dicono, che non è lecito esiggere alcun pro per leggero che sia, e dicon bene, perchè intendono allora da chi dimanda per uscir di prigione, per nodrir la famiglia angustiata, per sottrarsi a fastidiosi accidenti da povertà prodotti. Dicono, che non è lecito usureggiare nè co' poveri, nè co' ricchi; e dicon benissimo, perchè intendono allora di quella ch'è vera, e criminosa usura, siccome eccedente il giusto limite da' tribunali, e dalla consuetudine de' buoni prescritto.

Ma c'è di meglio. Secondo gli Scrittori ancora di Moral Cristiana, anzi secondo la dottrina Casistica appunto, irreprensibile sembra rendersi la corrente pratica, e comprovata l'opinione di cui trattiamo. Stabilirono già i più venerati Sommisti, che non siam tenuti a far bene al prossimo con nostro danno, e che quando il dar somme a chi le chiede ci cagiona pregiudizio, possiam di questo esigger lecitamente compenso. Sopra questa dottrina fabricarono la lor Massima inconcussa i Casisti; per ragion di *lucro cessante, o di danno emergente* potersi imporre, e ricavar frutto. Par che avessero mira anche a quell'antica legge, con cui si limitò l'importar de' danni. *Et hoc non solum in damno, sed etiam in lucro nostra amplectitur constitutio, quia & ex eo veteres id quod interest statuerunt.* Ora quest'istesso principio da chi tiene potersi dar somme a interesse si abbraccia, e secondo questo chiede esser giudicato; tanto è lontano, che dal linguaggio delle scuole, e dalla dottrina a' morali Teologi più comune allontanar si voglia. Avvertir convien solamente, di non guastare con raffinamenti, e speculazioni la sostanza di tal giusto fondamento, e di non porvi limitazioni, che vengano a distrugger l'assioma.

l. un. C. de sent. quæ pro eo quod int.

Chi

Chi avea in animo d'impiegare il ſuo valſente in acquiſtar tenute, o in trafficare, ſe lo concede altrui, perchè a piacer ſe ne vaglia, perdendo in grazia ſua quell'utilità ch'era per ritrarne, e ceſſandogli quel guadagno, vien dunque ammeſſo da' Moraliſti, che poſſa riſtorarſi dal ſuo diſcapito. Poſto queſto può dunque farlo ogni uomo ſavio, ogni buon' economo, ed ogni perſona diſcreta, che ſerva di ſua moneta chi ne fa iſtanza; perchè un tale non tiene il contante ozioſo, ma va ſempre indagando, come poſſa adoprarlo fruttuoſamente, e ſolamente i poco aſſennati, o in eccelſo avari ſi troveranno, che lo tengano volontariamente a lungo giacente, ed inutile. In vano per alcuni Caſiſti pretendeſi, che non ſi poſſa averne profitto, ſe l'occaſione d'inveſtire, e di guadagnare in altro modo non era appunto allora preſente. Chi ha più inteſo, che ſi debbano prendere in queſto modo gli aſſiomi di materia contingente? la preſenza ha da eſſer morale non fiſica. Se l'occaſione non è oggi in pronto, può venir dimani: chi ha ſomme da inveſtire è ſempre un mercante in Fiera. Inſegna S. Antonino, che chi era per far compre, o per *ſervare lucri cauſa certo tempore*, ſe eſigge compenſo, lecitamente lo fa, perchè *æquum eſt & pium in neceſſitate ſervire amico*; perchè *iniquum non eſt, ſi ratione capitalis — ſervetur indemnis*; perchè di quel danaro *ille fuiſſet uſus, ut capitali ſuo*; e perchè nel canone *Naviganti* ſi ha, che ſi può vender grano, o altre merci più del corrente prezzo, da chi non era per vendere allora, ma per conſervare *uſque ad tempus, quo veriſimiliter credebatur tantum valituras quantum vendit*. Io per altro ſe mi può eſſer lecito di proporre il mio ſentimento, ſarei quì alquanto più ſevero, nè crederei baſtar la veriſimiglianza, ma doverſi attender la certezza, ſpezialmente ſe di grani ſi tratta richieſti per altro fine che di mercatura. c. 38.

Ma ſi oſſervi in oltre, come la regola Caſiſtica non ammette il frutto ſolamente per lucro ceſſante, l'ammette ancora per danno emergente. Non è dunque neceſſario,

che mi ſi tolga guadagno, baſta ſe mi ſi toglie roba. Chi mai dirà, che la privazione non ſia danno? chi dirà, che ſia il medeſimo s'io tengo in borſa buone ſomme, o ſe non le tengo? Perch' altri poſſa pattuire compenſazion di danno, baſta per l'Angelico, che ſi ſottragga ciò che dovrebbe ſtare preſſo di lui. *Qui mutuum dat, poteſt abſque peccato in pactum deducere recompenſationem damni, per quod ſubtrahitur ſibi aliquid, quod debet habere.* Ma in oltre quand' io per compiacere altrui mi ſon privato d'una ſomma, non è egli vero, che ſe il giorno appreſſo impenſato accidente mi fa naſcere urgente biſogno, non poſſo valermene? che ſe occaſion ſi preſenta di vantaggioſo acquiſto, non poſſo abbracciarla? che ſe nuovo deſiderio mi prende, o ſe mi vien talento di tentar la fortuna negoziando, con quel danaro non poſſo adempierlo? non è dunque mai ſenza diſcapito, quando ſi dà fuori di mano il ſecondo ſangue, ch' è la moneta. *Receptor pecuniæ*, dice S. Bernardino, *non ſolum privat dominum ſuum pecunia ſua, ſed etiam toto uſu & fructu exercitandæ induſtriæ in illa ſeu per illam.* Giuſtamente adunque ſecondo la dottrina de' Teologi per tal danno, e per tal privazione ſi può eſiggere il compenſo del frutto. E oſſerviſi come ben' accordino con queſta dottrina le regole di chi tien la ſentenza, che in queſto libro s' illuſtra; perchè non ſolamente ſi vuole, che il frutto ſia legale, e modeſto, e che nulla ſi eſigga dagli afflitti, ma ſi vuole in oltre, che ſia ſenza verun frutto, quando ſi tratta di poca quantità di danaro, o di poco tempo: e perchè? perchè allora o non c' è danno, o è così piccolo, che non è valutabile. Ma non ſi può dir così, dove ſi tratta di ſomme conſiderabili, e dove ſi tratta non di giorni, ma di meſi, ed anni. Ecco però come l'uſura, di cui ſi tratta, è la compenſatoria da tutti ammeſſa, ed alla quale in ſoſtanza ſi riducono quaſi tutti i caſi, ne' quali da' Canoniſti viene ſpecificatamente approvata; ed ecco come in ſoſtanza anco l' autorità de' Trattatiſti, ed i lor principj fondamentali a tal ſentenza ſon favorevoli.

2. 2. qu. 78. art. 2. ad 1.

tom. 2. Serm. 41. p. 278.

All'

All' opinione, che abbiam moſtrata da tante venerabili autorità ſoſtenuta, pare a molti recar pregiudizio la condanna ſeguita d'alcune propoſizioni, che ſembrano qualche affinità aver con eſſa; ma tal ſoſpetto col giuſto eſame, e con l'attenta oſſervazione facilmente ſi purga. Quelle propoſizioni erano ſtate univerſalmente enunziate: venivano però a dire, che ſi poſſa ſenza ſoſpetto d'uſura eſigger frutto anche da' miſerabili, o da chi ſiam tenuti per qualche particolar ragione a gratuitamente ſoccorrere: venivano a dire, che ſi poſſa eſiggere anche per pochi danari, ed anche quando ſi preſta per giorni. Quando ſi dice *è lecito al mutuante*, ſi vien' a dire *ad ogni mutuante*: giuſtamente adunque furon condannate, ma dalla noſtra dottrina ſi condannano parimente. Con quelle generali aſſerzioni ſi veniva ad inſegnare, che qualunque mutuante, qualunque creditore poſſa in qualunque caſo per la ragione, o con la ſola cautela in ogni propoſizione accennata, impor qualche pro, il che è falſiſſimo. Non ſi dichiarava in eſſe, e non ſi eccettuavan que' caſi, quando con eſigger frutto la giuſtizia, o la carità ſi offende. Tanto baſtò per meritar condanna. Altre propoſizioni in altre materie ſolamente per la lor generalità ed ampiezza furon rigettate. Quinci è per cagion d'eſempio, che dopo la condanna di chi diſſe, non eſſer neceſsaria l'intenzione del Sacerdote ne' Sacramenti, ſi difende ancora, che baſta ſe *ſerio agat*; perchè la propoſizione eſcludeva ogn'intenzione e formale, e materiale, e non eccettuò chi faceſse quegli atti per giuoco. Sovviemmi che tal' era il parere anche del P. Abate Bacchini, ne' ſacri ſtudj mio venerato maeſtro. Nel propoſito di cui trattiamo, ſi difendono dalla maggior parte de' Teologi, e ſi paſsano da quaſi tutti i Confeſsori i Tre contratti, e ſi difende, e ſi coſtuma ancora in tutta la Germania quel modo, che vien detto cenſo Germanico; manifeſto contraſegno, che la condanna di quelle propoſizioni non ha influito, e non ſi è interpretata contra l'opinione, e contra la pratica, di cui favelliamo. Vien' addotta da taluni in con-

trario certa cenſura della Facoltà Teologica di Parigi, ma non vien addotto, che tal cenſura fu cenſurata a Roma ſotto Aleſsandro VII nel meſe di Giugno del 1665. ſiccome quella, che avea proſcritte opinioni, *quæ & graviſſimorum Scriptorum auctoritate, & perpetuo Catholicorum uſu nituntur*.

Convien' avvertire in oltre, che chi quelle propoſizioni avea ſcritte n'avea publicate dell' altre alla Carità, ed alla più ſana Teologia ripugnanti, e che l'une davan mano all' altre. Nelle propoſizioni, che ſi condannano, ſi attende più al ſenſo che alle parole. Qualche volta il vero ſenſo, e l'intenzione non ſi rilevano interamente ſe non dal compleſſo de' ragionamenti, e de' Trattati. Si condannano alle volte in bocca di quel tale, perchè ſi ſa altronde, qual ſia la ſua mente. Si può vedere nell' Iſtoria Teologica, come detti, che ſi lodavano in bocca de' Cattolici rigettava, e condannava S. Agoſtino in bocca de' Pelagiani. Pareva alle volte, ch' eſprimeſſero con tutta forza la cattolica dottrina; e pure, *chi crederebbe*, diceva il Santo, *che ſotto queſta confeſſione ſi occultaſſe contrario ſenſo*? Le parole, e le propoſizioni ſono talvolta le medeſime in chi ſente bene, e in chi ſente male, ma l'intelligenza è diverſa: quinci è, che le medeſime poſſono eſſere ora approvate dalla Chieſa, ed or riprovate. Di certa ſentenza, *poſſet bene intelligi*, ſcriſſe Agoſtino, *ſi non ab iſtis, quorum ſenſus notus eſt, diceretur*. Non ſi può però mai dalla riprovazione di qualche detto iſolato arguire contra opinioni, e dottrine in più Pontificj decreti approvate.

p. XXVI. 292. 303. &c.

De grat. Chr. n. 56.

ad Bonif. l. 4. n. 13.

Si è interpretato, che dalle ſudette condanne nè il triplice contratto, nè il cenſo ſcambievolmente redimibile reſtino eſcluſi, onde da tanti pur' ancora difendonſi. Tiene in oltre il P. Maignan, che da eſſe non ſi poſſa dedur ragione, qual faccia a propoſito di queſta controverſia, ſtante che quelle propoſizioni parlano del Mutuo, e il noſtro *non eſt contractus Mutui*, ma più toſto *conducti*, & *locati*. A piè delle cenſure di quelle cattive opinioni, che in-

pag. 108.

influïſcono nell' operare, mettono i ſommi Pontefici la regola, che niuno quelle *ad praxim deducat*. Non avendo dunque detto mai, che cada ſotto condanna il dar danari a condizioni diſcrete, e da' tribunali approvate, il che da tutto il Mondo ſi riduce *ad praxim*, ſi può raccogliere che lor mente non è mai ſtata di sbandir tal coſtume. Non ſi ſon mai condannate a Roma ſe non quelle propoſizioni univerſali, dall' ammetter le quali dedurre, o pretender ſi potrebbe, anche la vera, e nociva uſura venire autorizzata, ed ammeſſa. E' noto come la ſacra Congregazione *de Propaganda* alla richieſta de' Miſſionarj Cineſi ſopra la legge, e l'uſo di quel Regno, riſpoſe l'anno 1645. che ſe quelli che danno il danaro *aliquid accipiant ratione periculi probabiliter imminentis*, benchè non c' entri nè lucro ceſſante, nè danno emergente, con tutto ciò *non eſſe inquietandos*, purchè proporzion ci ſia *inter periculum, & id quod accipitur*. Il decreto è riferito dal P. Lodovico Bancel Domenicano, e dal Cabaſſutio, e fu approvato da Innocenzo X. e publicato. Ecco il ſaggio e vero ſentimento delle ſacre Congregazioni di Roma, che non ſarà per certo dalla mente comune de' ſommi Pontefici ſtato alieno, nè diſcordante. Pio IV nella Bolla contra i cambj illeciti altrove ricordata dichiarò, che le preſtazioni *eccesſive* ſono *affatto uſurarie*: nell' eccesſo adunque inſegnò conſiſter l'uſura: *ad longe majorem, & nimis exceſſivam, penituſque uſurariam &c.* e non avrebbe adunque condannato, nè tenuto per uſurario il modeſto frutto.

Io ſpero, che chiunque queſto libro con attenzione avrà letto, ſarà coſtretto per onor della verità a confeſſare, come nè i Padri Latini, nè i Greci, nè i ſacri Canoni, nè i Pontificj decreti altra uſura condannarono, o rimproverarono mai, che la eſorbitante, e nociva, overo quella che a miſeri foſse impoſta. Ma dovrà confeſſare in oltre, che la ſentenza in queſto Trattato diſeſa nè pure ſecondo i principj fondamentali de' Sommiſti, e de' Moraliſti può eſſer mai vituperata, e proſcritta. Da tutto ciò può ben' eſſer

leci-

lecito di dedurre, che opinione, e pratica da tanto, e così venerabil cumulo d'autorità ſoſtenuta, imputazione d'errore ereticale non potea, nè dovea ſenza riſentirſi ſoffrire. Ora a un altr'ordine di conſiderazioni faremo finalmente paſſaggio.

Il Fine del Libro Secondo.

DELL' IMPIEGO DEL DANARO

LIBRO TERZO

CAPO PRIMO.

Dopo le autorità ſi paſſa a conſiderar le ragioni, e prima quelle, che ſi adducono per la contraria ſentenza.

IN tutto queſto Trattato non ſi è parlato finora, e non ſi è fatta ricerca ſe non dell'Autorità. E' ben giuſto di farſi ormai a conſiderare anco la Ragione; atteſo che non ſi tratta qui della Trinità, non dell' Incarnazione, non dell' Euchariſtia, miſterj adorabili, e incomprenſibili arcani: ſi tratta di materia umana, ſi tratta di giuſtizia commutativa, nel regolare, e nell' intender la quale, hanno ſempre avuta parte l' equità, la prudenza, il publico benefizio, il politico governo, le leggi. Poichè l' autorità, come abbiam veduto, ſta certamente per noi; o almeno ſecondo il nuovo detto d' alcuni degli avverſarj, che da quanto ſi è finora addotto vorrebbero pur diſenderſi, è così ambigua, e diſputabile, che in queſto fatto non ſi può dir che decida, il che per altro da noi non ſi ammette punto; convien finalmente far' uſo dell' intelletto datoci da Dio, ed eſaminare anco le ragioni. Ragioni grandi certamente ci vorranno per eſcludere un uſo, di cui tanto abbiſogna la vita civile, e la ſocietà. Gli autori fioriti ne' baſſi, e proſſimi tempi con acuto ingegno ſottili argomenti ſpecularono, per provar giuſta e ragionevole quell' opinione, che equivocando ſup-

ſuppoſero derivare dalla Scrittura. Se di queſti argomenti altro uſo non ſi foſſe poi fatto, ſe non quello de' primi che gl' inventarono, cioè d' alcuni Sommiſti, e Legiſti di que' tempi, ſarebbe ſoverchio il ribattergli; poichè non avendo eſſi nel parlar dell' uſura potuto intendere ſe non di quella che a' lor tempi correa, qualunque argomento ſi adopraſſe per abolir tanta ſceleraggine, meritava d' eſſer laſciato correre. Avvenne ad eſſi in queſto propoſito, e ad alcun' altro talvolta ancora, ciò che avvertì S. Tomaſo eſſer' avvenuto nel punto del Limbo; che per render più deteſtabile l' errore de' Pelagiani, qualche Padre parlò talvolta in modo che ſembra eſprimer troppo. *Ideo autem Sancti tali modo loquendi uſi ſunt, ut deteſtabilem redderent errorem Pelagianorum*. Il medeſimo appunto nel parlar dell' uſura è avvenuto. Per diſſipare le enormità, che in tal genere ſi frequentavano, e per metterle in orrore, alquanto più ampiamente fu parlato talvolta, che forſe non conveniva, e di troppo ſottili ſpeculazioni ſi valſero. Ma poichè i moderni Scrittori di così fatti argomenti ſi ſervono, per provare illecito anche il modeſto, e da' tribunali autorizzato frutto, meſſo ora per le perſone da bene in uſo, neceſſaria coſa è il far vedere quanto pajano inconcludenti le ragioni.

Quæſt. diſp. De malo q. 5. art. 2.

Pretendono di ſtabilir con la prima, che qualunque intereſſe ſopra danaro altri prenda, pecchi contra la legge di natura. Strana ſembra ſubito così fatta aſſerzione, perchè la natural legge inſegna di non far male altrui, ma non già di non far bene, e col conceder danari a modeſto frutto gran benefizio per lo più ſi reca. Strano altresì, che il gius naturale, cioè quello, *quod natura omnia animalia docuit*, debba comprendere la qualità, e la miſura de i contratti. E' ſtrano ſopra tutto, che la legge comune, eſtratto della ſapienza antica, e dell' oneſtà, e che le leggi altresì moderne di tante genti, e di tanti popoli permettano, anzi preſcrivano ciò che ſi opponeſſe a quel lume, qual ſeco porta ogn' uomo naſcendo. Adducono per fondamento, che la moneta non germoglia, ſiccome per ſua natura ſterile,

D. de juſt. & jur. l. 1.

le,

le, ed infruttifera, onde vien' a fare contra natura chi la vuol render fruttante. *Fabulæ ſpeciem iſta conſideratio continet*, ſcriſſe il Cardinal de Luca. Da tal conſiderazione è nato il mirabile moderno aſſioma, che danaro non dee far danaro, quando veramente altro non c'è che ne faccia ſe non il danaro, e l'induſtria. Ora ſe per infruttifero s'intende ciò, che da ſe non produce frutto, non ſi potrà cavar' utile ſe non dagli alberi, e dalle piante. Se s'intende ciò che ſeminato non naſce, non ſi potrà ritrarre utilità da niſſuna coſa, ſalvo quelle che poſſono ſervir nella terra di ſemi. E perchè dunque accordan tutti, che ſi può dare a prezzo l'uſo di gioje, argenti, arredi, e d'infinite coſe che ſeminate non naſcono? Chi ha più inteſo, che il danaro, perchè non ci venga contra natura, debba uſcir materialmente dal corpo di quella coſa, che ci dà rendita? Inſegnò Accurſio ſopra i Digeſti, che il frutto del danaro *dicitur acceſſio civilis, quia extra corpus venit*. Avea già inſegnato Ulpiano, che *uſuræ vicem fructuum obtinent, & merito non debent a fructibus ſeparari*. Come non frutta il ſoldo ſe per eſſo altro ſoldo ſi acquiſta? e ſe qual vero Proteo in tutte le coſe ſi trasforma, e tutte le coſe in eſſo ſi convertono? Veggaſi S. Baſilio nell'Omilia, dove a gli avari farſi oro afferma il frumento, il vino, ogni merce, e fino ogni penſiero: anzi *l'oro iſteſſo genera oro, moltiplicandoſi per le uſure*: parole riferite nel gius Canonico ſotto nome di S. Ambrogio, e alteratamente tradotte.

Theatr. lib. 5. P. 1. Summ. c. 1.

l. 13. tit. 7.

l. 34. D. de uſuris.

tom. 2. p. 41. αὐτὸς ἑαυτὸν ὁ χρυσὸς ἀπογεννᾷ πολυπλασιαζόμενος ἐν δωδέκασι.

Diſt. 47. c. 8. Sicut ii,

Col nuovo raziocinio degli avverſarj ſi potrebbe pretendere, che dica bugia, chi dice ricavar cento ſcudi dalla ſua poſſeſſione, perchè la poſſeſſione non produce ſcudi, ma grani, ed uve. Queſti ſon giuochi di parole. Se la moneta foſſe veramente ſterile, ed infruttifera, come ſi accorderebbe tutto il Mondo a dar per eſſa nelle vendite terreni fertili, e attualmente fruttanti? Non va conſiderata la moneta come metallo giacente in una caſſa, ma come capitale utilmente impiegato. Come iſtrumento del negozio non è più ſterile, anzi nulla c'è di più fruttuoſo al

Mondo. Dichiamo che il coltello taglia, e pur non taglia ſe non moſſo, e inſtrumentalmente: così appunto il danaro frutta. Senza l'opera umana ſarà ſterile anche il campo. La moneta non partoriſce moneta, come terreno non partoriſce terreno; ma il terreno lavorato dà grani, e il contante inveſtito dà entrata. Accorda S. Tomaſo, che *ſi quis concederet pecuniam ſignatam ad oſtentationem, vel ad ponendum loco pignoris, talem uſum pecuniæ licite homo vendere poteſt*: e pure il metallo tanto per ſe è ſterile dato in un modo come dato in altro. Quando un mercante compra una coſa per cinque ſcudi, e la rivende ſei, che altro fa, ſe non che i ſuoi cinque ne producano un di più? e ſarà queſto contra natura? Se tal ragion valeſſe, ci ſarebbe eſſenzial differenza dal preſtar grani che naſcono, e vino che non naſce: e potrebbero generalmente eſſer dati a intereſſe i grani, quali ſeminati naſcono; e pure tutto all'incontro dal preſtargli a poveri raro ſarà che ſi poſſa con buona coſcienza ritrarre profitto alcuno. Gli antichi legislatori, quali così bene intendeano la natura delle coſe, in quanto al benefizio publico ſi riferiſcono, dicero all'incontro più volte: *nec tamen debet ei ſterilis eſſe pecunia. Nummi ſteriles ex eo tempore non erunt*. Il grano finchè ſta ſul granajo è infruttifero anch'eſſo: per ritrarne frutto biſogna ſeminarlo, o venderlo. Così per l'appunto il danaro: finchè ſta ozioſo nello ſcrigno, è ſterile; perchè renda frutto convien ſeminarlo, e farne uſo. La qualità ſua porta, che non ſi ſemini in terra, ma nelle mani degli uomini, o comperando, o in altra maniera impiegandolo. Non tutte le coſe vanno adoperate nell'iſteſſo modo, ma non per queſto la diverſità dell'eſſer fiſico impediſce, o corrompe l'uſo morale. Quaſi tutto quello che dà rendita, la dà in virtù dell'induſtria, ma l'induſtria conſiſte in uſar tutto ſecondo ricerca la natura ſua. Se il danaro foſſe veramente ſterile, l'uſufrutto di eſſo ſarebbe un nulla: or perchè dunque vien cercato, o procurato con tanta iſtanza?

2. 2. qu. 78. art. 1. ad 6.

D. de contr. tutel. l. 3. D. de uſur. l. 7.

Penſier così ſtraordinario in que' tempi, quando tutto ſi cer-

ſi cercava in Ariſtotile, da Ariſtotile in parte fu derivato, il quale in un luogo della Politica ſembra a prima viſta aver per contronaturale l'uſura: Ma il ſentimento ſuo è diverſiſſimo, e non fa punto al caſo noſtro. Chiunque ſi farà nell' Autore a oſſervarlo, troverà come intende quivi per naturale ciò, che da ſe la natura inſegna, e per non naturale ciò che dall' arte, e dallo ſtudio s' impara. Dice però, che de' due modi d'acquiſtare [a] *altro è ſecondo natura, altro più toſto per perizia, ed arte*. Dice che d'ogni coſa due uſi ſi poſſon fare, [b] *convenevole l' uno e l'altro*, benchè non all' iſteſso modo, perchè l' uno proprio alla coſa, e adattato, l'altro non proprio. Dà per eſempio del primo, quando ci ſerviamo del calzamento per calzarci, del ſecondo, quando ce ne ſerviamo come di merce per commutare in altra, o per ritrarne moneta, non per queſto eſſendo veramente fatto. Dice, che *ſecondo natura* in prima è cercar vitto, ed utile dalla terra, e dagli animali. Ma perchè d'utile, e di guadagno ci ſon due vie, l'una che vien dalla buona economia, [c] l'altra che vien dall'arti cauponarie, e fraudolenti, dice, che il permutare in queſto ſecondo modo giuſtamente ſi biaſima, non eſſendo [d] *ſecondo natura*; e che *con giuſtiſſima ragione l' Oboloſtatica è in odio*, perchè trae il guadagno dal danaro iſteſſo, e non [e] *dalla permutazione, in grazia di cui fu fatto*. Mette adunque per uſo naturale e primo della moneta il permutarla con altre coſe, come del calzamento il calzarſi; e per fuori del naturale, e ſecondo, il farla partorire altra moneta, come dal calzamento il valerſene quaſi di merce. In queſta claſſe di azioni fuor di natura ripone ancora il comprar merci, e riven- c. 10.

(a) *Polit. l. 1. c. 9.* ἔστι δὲ ἡ μὲν φύσει, ἡ δ' οὐ φύσει αὐτῶν, ἀλλὰ δι' ἐμπειρίας τινὸς, καὶ τέχνης &c.

(b) ἀμφότεραι δὲ καθ' αὑτὸ.

(c) τῆς μὲν καπηλικῆς, τῆς δ' οἰκονομικῆς.

(d) εὐλογώτατα μισεῖται ἡ ὀβολοστατική.

(e) μεταβολῆς γὰρ ἐγίνετο χάριν.

derle, ma non per questo è da dire, ch'ei riprovi la mercatura in altri luoghi da lui lodata. nè che condanni in verun caso ciò che procede secondo i tribunali, e le leggi, in che più volte ei fa la giustizia consistere.

Di molta importanza è l'avvertir due luoghi della traduzion Latina, che quest' equivoco cagionarono. Dove dice Aristolile che ἡ ὀβολοστατικὴ giustamente era in odio,
c. 10. fu tradotto *ratio fœneratrix*, ch' è troppo generale. L'*obolostatica* era l'usura più vituperata, siccome quella che soldi, e mezzi soldi esiggeva da poveri di giorno in giorno. Tre semioboli al giorno esiggea colui per ogni dramma
cap. 2. presso Teofrasto: vedi sopra nel Libro secondo. Perciò ὀβολοστατεῖν ch' è in Polluce, fu reso in Latino *de minimis fœnerari*. Di questa adunque parla Aristotile quando vitupera, non d'ogni usura come la versione ha fatto credere. In fatti poco dopo per significar l'usura in generale dice,
c. 11. τοκισμὸς, e senza alcun biasimo l' annovera tra i modi di procurar danaro insieme con la mercatura, e coll' impiegarsi a mercede.

Altro sbaglio ha fatto prendere la version Latina, ove ha in quell' istesso luogo, che il procurar danaro usureggiando più di tutti gli altri modi *abhorret a natura*. Aristotile dopo aver detto, che il più natural modo è di profittar de' frutti della terra, e degli animali, e che tal non è l' emolumento dell' usura, perchè il danaro fu instituito primamente per commutarlo in altre cose, aggiunge: ὥστε καὶ μάλιστα παρὰ φύσιν ἐστὶ τῶν χρηματισμῶν ἕτος. *talchè tra i guadagni questo è singolarmente fuor di natura*. Cotale è il senso, come quando si dice παρὰ ταῦτα *præter hæc*, *extra hæc*. Ma perchè quella Greca proposizione spesso vuol dir *contra*, il traduttore, così la prese, e rese *abhorret a natura*. Non potea mai esser questo il sentimento del Filosofo, mentre avea già premesso parlando del calzamento, che così l'uso suo naturale, come il non naturale, cioè quello che si fa per industria mercanteggiando, son convenevoli. Bella conferma di tutto ciò mi par di rinvenire in

Se-

Seneca. *Quid enim iſta ſunt? quid fœnus, & kalendarium, & uſura, niſi humanæ cupiditatis Extra naturam quæſita nomina?* La natura del ſol neceſsario ſi appaga, e *fuor di eſſa* però ſono tutti gli accreſcimenti ſoverchi; ma non per queſto *contra natura* ſtimò le uſure, bensì fuor di eſſa: *extra*, come Ariſtotile παρὰ φύσιν. *de Ben. l. 7. c. 10.*

Ora ritornando non ci ſarà certamente chi nieghi poterſi allogare, e ricavar danari da un ſito nella piazza opportuno per chi vende, da un palchetto in qualche ſpettacolo, da una feneſtra in occaſion di ſolennità, da una ſedia in qualche funzione; e pur da quella feneſtra o da quella ſedia non poſſono uſcir materialmente monete, e chi ſeminar le poteſſe, nulla ne naſcerebbe. Sterili ſon per natura infinite coſe da ſe, che utili e fruttifere ſi rendono con l'induſtria. Poichè col ſoldo pingui rendite, e cariche lucroſe ſi acquiſtano, come potrà chiamarſi ſterile, e infruttuoſo? E dunque mero ſcherzo di parole, e che appunto per iſcherzo parrebbe addotto, il dire, che la moneta non poſſa renderſi fruttante, perchè non fruttifica da ſe, come le piante fanno, e perchè ſeminata non naſce.

Altra ragione vien' appreſſo decantata ſopra tutte l'altre: che quando altri dà a intereſſe, trasferiſce il dominio, di modo che que' mille ſcudi non ſon più di chi gli diede, ma unicamente di chi gli ha ricevuti. Or non è giuſto dicono, che la coſa frutti ad altri che al ſuo padrone, e non può chi la diede volerne ricavar frutto, quando non è più ſua. Queſto è il fondamento maſſimo, e ſi può dir' unico degli argomenti avverſarj: da queſto hanno deſunta la forza da lor voluta nel Mutuo, e ſu tal ſuppoſto ſoglion procedere tutti i lor ragionamenti, e dottrine. Convien dunque far' ampiamente conoſcere, quanto inſuſſiſtente così fatto appoggio ſia, e come il lor ſuppoſto da alcuni equivoci foſſe meramente prodotto. Al che prima di devenire, dover vuole, che ſi chiegga prima a i dotti Moraliſti perdono: non ad altri che ad eſſi ſteſſi vuol rimeſſa chi ſcrive la deciſione di queſto punto, ma implorando, che ſi degnino ſolamen-

mente di ſcorrer prima, e di eſaminare quanto in pochi verſi ſi è quì per addurre.

Egli è indubitato, che dopo aver' io data una ſomma a intereſſe, mi reſta come prima, finchè avrò vita, ſenza niuna contradizione, l'arbitrio di vendere, qual coſa mia, a chi mi piace quel capitale. Come vendere, così lo poſſo donare, laſciare in teſtamento, ſottoporre a fidecommiſſo, giocare alla baſſetta (caſo avvenuto) e farne, come dell'altre mie facolta, ciò che più mi piace. Or come dunque ſi può mai dire, che non ſia più mio, e ch' io non vi abbia più alcun dominio, onde non mi ſia lecito ricavarne frutto: Quèſto ſolo, s' io non non erro, baſtar potrebbe; ma proſeguiamo.

Perchè di ciò ch' è mio mi ſi levi, e ſi trasferiſca ad altri in virtù d'un contratto il dominio, è neceſſario ſenza dubbio, che la mia intenzione, e il conſenſo mio ci concorra, altramente potrebb' eſſere un' inganno ma non un contratto. Or s'interroghi chiunque abbia in tal maniera inveſtito danari, e ſe un ſolo ſi troverà, che dica d'aver creduto di privarſi con ciò della ſua proprietà, e di alienare, cedo alla cauſa. L'alienare è un privarſi di rendita, e il dare a intereſſe è un coſtituirſi rendita, come potranno mai diventar l'iſteſso?

I contratti per cui ſi aliena, e ſi trasferiſce da uno ad altro il dominio delle coſe, ſono vendita, e donazione: niun dirà, che chi mette a frutto il danaro, lo doni, nè lo venda. Vedremo a ſuo luogo come tal contratto è veramente locazione; ma la locazione non trasferiſce dominio. Tanto dee reſtituire chi ha preſo a fitto un podere, quanto chi prende quattrini a intereſſe. Or come ſi può mai penſare, che ſia il vero ſignore di qualſiſia coſa, chi la tiene con obligo di reſtituirla al padrone? e chi al padrone dee, finchè la tiene, pagarne il pro? *nemo uſuram pro pecunia ſua pendit*, ſcriſſe Seneca; e *non alienantur nummi qui ſic dantur, ut recipiantur*, diſſe Ulpiano.

de Benef. l. 7. c. 4.

l. 55. D. de Solution.

Non biſogna confondere l'arbitrio dell'uſo, cioè d'adoprare

prare a ſuo modo, che ha chi ricevette il ſoldo, col vero dominio. Anche chi tiene in locazione un podere può coltivarlo a modo ſuo, e può ancora laſciar di coltivarlo ſe vuole; e non per queſto diremo che n'abbia il dominio. Potrebbeſi tale arbitrio chiamare anche dominio ſe vuoi, ma non biſogna allora equivocare, quaſi altro che una ſpezie di dominio non ci foſse. Altro è il dominio utile, altro il diretto; altro è la proprietà, altro il poſſeſſo. *Aliud ſcilicet eſt dominium poſſeſſionis, aliud dominium proprietatis, quod & ſolidum, & perfectum dominium dicitur.* Dominio utile ſopra il podere ha, e gode chi l'ha in locazione, ma non per queſto priva del diretto il ſignore. Chi dà a intereſſe trasferiſce il poſſeſſo attuale, non la proprietà. Il dominio utile del conduttore non pregiudica punto al diretto del padrone, come il diretto del padrone non pregiudica punto al ſovrano del Principe. Odaſi Alvaro Pelagio nell'opera *De planctu Eccleſiæ. Uſus quarumcumque rerum conſumptibilium & non conſumptibilium uſu, eſt ſeparabilis a Proprietate, & Dominio.* Il mutuatario può bensì fare di quel danaro ciò che gli piace, ma rimanendo ſempre col debito, onde la ſua è una poteſtà infelice, e più dominj che avrà di queſto genere, tanto più ſarà povero; dove più che ne avrà il proprietario, ſara più ricco. Aggiungaſi, che il dominio del proprietario è perpetuo, dove quello del mutuatario ſvaniſce con la moneta. Il P. Maignan a noſtro propoſito così laſciò ſcritto. *Poſſum tradere dominium utile rei meæ, ſeu jus utendi, & mihi retinere jus dominii, quod eſt proprietatis.* In quanti altri caſi ſi ſepara dal dominio il poſſeſſo, talchè della ſteſsa coſa altri ha il poſſeſſo, altri il dominio vero? E' patente, che chi preſta, in qualunque modo il faccia, ritien ſempre ſopra la coſa il ſuo diritto: *nemo enim commodando rem facit ejus cui commodat*: e quel ch'è più, *qui actionem habet ad rem recuperandam, ipſam rem habere videtur.* Avvertaſi, che altro equivoco potrebbe naſcere anche per ragion del poſſeſſo, Dice la legge, che *rei commodatæ & proprietatem, & poſſeſſio-*

Vid. Got. Cod. Theod. tom. 2. p. 654.

l. 2. t. 56. p. 124.

pag. 10.

l. 9. D. Commod.

l. 15. D. de reg. jur.

l. 8. D. Commodati.

ſeſſionem retinemus. Come ſi verifica ciò, ſe il comodatario preſso di ſe la tiene? ſi verifica, perchè nel poſſeſſo c'è l'atto, e c'è il diritto. Chi ſi ſerve di coſa preſtata, ha l'atto del poſſeſſo, ma non ha il diritto di poſſedere. Così parimente avviene anco nelle coſe mutuate; nè importa che non ſi debba rendere il corpo iſteſſo di quelle monete, perchè ſi ha però da rendere l'importare iſteſſo.

Quando avviene, che per qualche motivo giuridico ſi faccia l'inventario, e il bilancio d'una facoltà, non ſi è veduto, nè ſi vedrà mai, che i capitali dati a intereſſe ſi tralaſcino quaſi alienati; anzi ſi regiſtrano, e ſi computano ſempre da tutti inſieme con gli altri fondi fruttanti di quella caſa: e ciò tanto ſe fur dati con publico iſtrumento, come ſe con private ſcritte. Niuno ſi trova adunque, che creda non eſſer' eſſi più di ragione di chi gli diede, ed eſſerne trasferito ad altri il dominio. In quelle Città, dove il ſavio uſo corre di notificare in publico regiſtro i contratti, chi ha meſſa in tal modo una ſomma a frutto, dichiara nel regiſtro d'averſene formato un capitale, e non d'averne trasferita in altri la ragione. In que' paeſi dove per occaſione di ſtraordinarie impoſte ſi fa ricerca negli atti notariali d'ogni ſpezie di rendita, ch'altri goda, chi ha fuori capitali, vien'aggravato per ragion di eſſi a proporzione. Or perchè adunque ſe paga le gravezze non dovrà goderne il frutto?

Se la ſomma diventi talmente di chi la riceve, che il vero dominio ne acquiſti, e non ſia più altro che ſua, niuno può meglio ſaperlo, e niuno può meglio inſegnarlo di lui medeſimo. Stiamone dunque al detto di chiunque abbia tolto danari a cenſo, o in cambiale. Noi troveremo che nè pur'uno in tutto il Mondo ſarà, il qual non profeſſi eſſer queſto un ſuo debito; vuol dire tener lui tal danaro in mano come roba d'altri, dovendolo in fatti un giorno reſtituire. Or come dunque poſſiam volere a ſuo diſpetto, e a diſpetto della realtà del fatto, che ſia interamente ſuo? Noi veggiamo, che chi è nel caſo, non crede al certo, che l'arbitrio

bitrio di valersene come vuole gli dia vero dominio, e renda que' capitali veramente suoi, poichè in tutte le occasioni ove occorra, non gli dà in nota come fondi proprj, ma come debiti, e come aggravj. Accorda con questo il general consenso de' sacri e de' profani, e degli antichi e moderni Scrittori, poichè quanto altri tiene in mano con averne debito, hanno sempre chiamato tutti *æs alienum*. Insegnò Ulpiano, come *æs alienum est, quod nos aliis debemus, æs suum est, quod alii nobis debent*. Come potrebbesi ora far mutare a tutto il genere umano opinione, e linguaggio? *l. 213. D. de verb. signif.*

Ma non basterà per troncare ogni dubbio il chiaro insegnamento della sacra Scrittura? Abbiamo nel Testamento vecchio, che l' uomo cattivo, e di poca fede, il quale ricevette in prestito, overo a frutto, se potrà, defrauderà il prestatore *del suo danaro: fraudabit illum pecunia sua*. E' dunque suo, cioè di chi lo diede, anche dopo che un' altro l' ha in mano, e sene serve a piacere. Abbiamo nel Testamento nuovo, come quel padrone sgridò il pigro servo, perchè la moneta lasciatagli non avea data a' banchieri, il che se avesse fatto, *io*, dis' egli, *venendo avrei ricuperato quel ch' è mio*, cioè il Capitale, e appresso l' usura: *& veniens ego recepissem quod Meum est cum usura*. τὸ ἐμόν. Sarebbe dunque stato ancora suo quel contante, benchè dato al negoziante, e permesso all' arbitrio suo: non avea dunque per questo mutato padrone, e non n'era traslatato il dominio. S. Ambrogio sopra questo passo. *Dominus cum dicit*, Quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, *non nostræ sed Suæ pecuniæ quærit usuram*. *Eccli. XXIX. 8.* *Matt. XXV. 27.* *in Luc. l. 9. n. 94.*

Io crederei di poter dire, che pochi punti disputati si veggan ridotti a così manifesta dimostrazione. Ma come dunque, dirà qui ognuno, la corrente de' Casisti si accordò nella contraria opinione, e mostra aver per principio primo, che si trasferisca interamente il dominio? cagione unica di tutto questo fu un passo de' testi civili, del quale però convien' or trattare. Ma sia lecito di osservar prima,

come non dunque dall'autorità delle ſacre Carte, non da quella della tradizione, non da Concilj, e non da Pontificj decreti ſi originò tal dottrina, veſtigio di eſſa in fatti non avendoſi in tutti i monumenti Eccleſiaſtici. Or come ſta, che quando per le moderate uſure ſi citano le Romane leggi, vengano rigettate con nauſea, quaſi ſolamente de' ſanti Padri, e degli Eccleſiaſtici decreti ſi debba far caſo, e in queſto punto, ch'è in tal materia il fondamentale, non più di Baſilio, non d'Ambrogio, non di Girolamo, ma unicamente ſi debba far conto di Triboniano? Ammettiamo con tutto ciò l'autorità di lui, e paſſiamo a oſſervare, come nell'intelligenza di quel teſto, rinaſcendo nel ſecolo del 1200 lo ſtudio legale, ingombrate ancora di tenebre le buone lettere, fu preſo da chi ne deduſſe l'opinione, che quì s'impugna, patente equivoco.

Inſt. l. 3. tit. 15. Il teſto parla così. *Mutui datio in iis rebus conſiſtit, quæ pondere, numero, menſurave conſtant*: in quelle fa entrare anche la moneta, e di eſſe dice, che *in hoc damus, ut accipientium fiant, & quandoque nobis non eædem res, ſed aliæ ejuſdem naturæ & qualitatis reddantur*. Quel che ſi aggiunge, *Inde etiam mutuum appellatum eſt, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat*, e che ſi ripete anche in altro luogo, non merita maggior conſiderazione, di quando ſi dice nelle leggi, che *poſſeſſio appellata eſt a ſedibus quaſi poſitio*, con altre ſimili etimologie infelici, e ſcherzi letterali. Diceſi nel terzo paragrafo, che *is cui res aliqua utenda datur, ideſt commodatur*, quegli *ab eo qui mutuum accepit, longe diſtat: namque non ita res datur, ut ejus fiat, & ob id de ea ipſa re reſtituenda tenetur*.

l. 2. D. de reb. credit.

l. 1. D. de acquir. poſſ.

Ora quì ſi oſſervi prima, come non ci ſi dice punto che chi dà a mutuo, alieni, nè trasferiſca il dominio: non ha dunque forza queſto luogo delle Inſtituzioni per provar l'intento, nè per iſtabilire che chi dà a intereſſe alieni, e del vero dominio ſi privi. Ci ſi dice ſolamente, che le coſe mutuate ſi fanno del mutuatario, il che è veriſſimo, e niuno nega, che quand' uomo ha tolto danari, que' danari non

ſiano

ſiano ſuoi; ma non ſono ſuoi in guiſa, che non ſiano nell' iſteſſo tempo anche di chi gli diede: nè quì c' è maraviglia alcuna: eccone in Seneca la preciſa dichiarazione: *Uterque ejuſdem rei dominus eſt: quomodò? quia alter rei dominus eſt, alter uſus*: ecco l'arcano di queſto dubbio ſvelato. Potrebbe dirſi ancora, come ſi è poco fa accennato, che chi gli tiene, gli abbia in dominio, ma dominio di poſſeſſo, non di proprietà, *quod & ſolidum, & perfectum dominium eſt*. *De Benef. l. 7. c. 6.*

Non ſi comprende mai il vero ſenſo delle leggi, ſe il lor ſoggetto non s'indaga, e non ſi penetra l'intenzione, ed il fine. Non ſi tratta ne' ſudetti paragrafi dell' uſura; ci ſi tratta, *Quibus modis re contrahitur obligatio*, e ci ſi tratta di due Azioni, che naſcono in virtù d'obligazion contratta: l'una ſi dice *Commodati*, per cui ſi poſſon ripetere le coſe permanenti preſtate; l'altra ſi chiama *Conditionis*, che dà di poter ripetere le conſumabili date in preſtito: da queſto contratto, dice il teſto, *naſcitur actio quæ vocatur Conditio*. Ora per farne intender la differenza, ſpiega il Giuriſconſulto, come *Mutuo* è quando ſi preſta coſa, che non dee renderſi ſe non in ſpezie; e *Commodato*, quando ſi preſta coſa, che dee renderſi la medeſima; donde naſce, che quelle ſi danno *ut accipientium fiant*, e in queſte *non ita res datur, ut ejus fiat*. Il riſultato adunque non è punto, che ſi traſporti, o non ſi traſporti il dominio; bensì, che in queſte chi ha ricevuto è obligato a rendere l'iſteſſo corpo, ma in quelle non già, perchè ſi danno affinche quel corpo diventi di chi lo riceve. Vedrà ognuno che così è, ſe leggerà l'intero, perchè dopo detto, *in hoc damus ut accipientium fiant*, ſegue, *& quandoque*, cioè dopo qualche tempo, *nobis non eædem res, ſed aliæ ejuſdem naturæ, & qualitatis reddantur*; e dopo detto, *non ita res datur, ut ejus fiat*, ſegue, *& ob id de ea ipſa re reſtituenda tenetur*. Vegga però chiunque di chiara mente è dotato, ſe tornino a propoſito queſti detti per provare, che non ſia lecito prender frutto, e che nel dar' a intereſſe ſi traſporti a chi riceve il dominio vero.

Cade qui a tempo di avvertire, che il non eſſer nella moneta tenuti a reſtituire l'iſteſſo corpo, non fa che non ſiam tenuti a reſtituire l'iſteſſa ſomma, onde nulla ſi può dedur da queſto nel fatto preſente. Non ſi conſidera quì l'eſſer fiſico ma il morale. Il metallo, la figura, gli accidenti della moneta non coſtituiſcono economicamente l'eſſenza ſua, ma bensì l'importar di eſſa, e il valore; perciò chi ricevè doppie, e rende in tanti ſcudi, ſe patto non oſta, adempie perfettamente l'obbligo ſuo: e perciò il Principe può far che le monete or vaglian più, or vaglian meno. Si può notare ancora, che il dominio è un diritto, vuol dire è fra le coſe *incorporali*, e non è un eſſer fiſico; però non è inſito nè attaccato al corpo reale delle coſe: quinci è, che può rimanere in me il vero dominio della moneta, benchè il corpo di eſſa ſtia preſſo un altro. Quand' io ho inveſtiti così mille ducati, chi può negare, che di mille ducati non reſti creditore? e per conſeguenza che non me ne reſti ſempre la proprietà, e il dominio ſolido? E ſe così è, perchè non avrò gius di cavarne frutto? che importa ſe ho conferito a un altro il paſſaggero dominio e del metallo, e del valore di quelle monete? poichè gliene ho però nell' iſteſſo tempo impoſto debito; debito di capitale, e di frutto; vuol dire, che gli ho data autorità di valerſi a ſuo piacere della roba mia, ma reſtando però ſempre mia. Mero ſofiſma è dunque il dire, che quella ſomma è talmente ſua che non ſia più mia. *Ejuſdem rei uterque dominus eſt, quia alter rei eſt dominus, alter uſus.*

Item 15. Aggiungeſi nelle Inſtituzioni, che per la ſudetta differenza, chi riceve a mutuo, in caſo d'incendio, di ladri, o qualunque altro, perde a ſuo danno, ma non chi riceve a commodato, ſe colpa, o negligenza ſua non c'interviene. Gli avverſarj vorrebbon dedurre, che l'uno abbia dominio, e l'altro no; ma non queſta è la ragione; bensì quella, che il corpo della coſa dell' uno è fatto, non eſſendo tenuto a rendere il medeſimo, dell' altro no, perchè dee render l'iſteſſo: la cura della conſervazione, e il pericolo dee reſtar neceſſaria-

riamente a chi il corpo della cosa possiede, ed ha pienamente in sua balia. Ma poichè in questo punto unicamente alle leggi civili gli avversarj ricorrono, stiamone dunque ad esse. Dopo i sudetti testi delle Instituzioni cento ne contengono le Pandette, pe' quali si approvano, e si autorizzano le limitate, ed oneste usure, e nè pur' uno, per cui la traslazion del dominio si accenni, o il regolato, e modesto frutto si accusi. Come vogliono adunque alla consuetudine, di cui si tratta, co' testi civili far guerra? E che risponderanno, se si mostrerà loro nelle stesse leggi, come *numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio, aut aliqua justa causa præcesserit*? e nell' istesso titolo, come *possessio, & proprietas misceri non debent*? l. 31. *D. de adquir. rer. dom.* l. 52.

Conchiudiamo finalmente, che due grand' equivoci in questo proposito soglion correre: l'uno di credere, che si trasferisca a chi riceve il dominio vero; l'altro di por tutto lo studio in provare, che chi riceve acquista dominio, il che non serve all' intento loro, e non basta; poichè per dedurne, che chi diede non possa esigger frutto, converrebbe provare in oltre, che chi dà si spogli, e si privi del dominio suo, e della sua proprietà, al che non pensano mai, e veramente in darno ci penserebbero. Accordisi, che ben parlino i Legisti, ed i Moralisti, quando dicono, che ne' Mutui si trasferisce dominio, mentre quello di quel corpo, e dell' uso suo si può dire sia trasferito; ma essendo che non per questo chi dà a interesse trasferisce mai il suo dominio più intimo, e più importante, cioè quello della proprietà, talchè si ritien sempre il gius di riavere indietro; ed essendo che il frutto in virtù della proprietà, e di tal gius si dimanda, qual difficoltà ragionevole può sopra questo mai farsi? In somma non può valere la ragion del Mutuo per escludere il pro del danaro, poichè come insegnano il Vescovo di Rodès Abelly, e il Vescovo di Sinigaglia Dandini, *il costituirsi un entrata non è prestare*; che vuol dire, non è fare un contratto di Mutuo nel senso che dagli avversarj s'intende.

Ci

Ci ſiamo alquanto in queſto punto diſteſi, perchè confeſſano gli avverſarj, che ſe la ragione ſta in queſto per noi, e ſe il lor ſuppoſto non ſuſſiſte, la lor ſentenza va a terra. Vaglia per tutti il più recente, cioè l'editore di S. Antonino. *Si id ſemel obtineant, non alienari pecuniam in mutuo, ſed in creditoris dominio perſiſtere, quum ex ea debitor fructum aut commodum capiat, creditori utique pecuniæ domino commodi vel fructus lucrum locationis nomine juſtiſſime penditur*. Confeſſa, e afferma, che ſe la ſomma inveſtita non è *alienata*, ma ne ritiene il vero dominio chi la sborsò, poichè chi l'ha ricevuta frutto ne ricava, e vantaggio, giuſtiſſimo è, che come di coſa locata ne paghi intereſſe al padrone. Laſcio di oſſervare, che ſe queſt'autore vede, e conoſce, chi l'ha in mano cavarne frutto, non dovea aſſerir più volte infruttifero il ſoldo: ma oſſervo ſolamente, come per eſigger frutto giuſtamente, ſi concede adunque, non oſtar la Scrittura, nè i ſanti Padri, purchè il capitale inveſtito tuttavia ſi aſpetti a chi l'inveſtì. A queſto punto però la controverſia riduceſi; il qual punto alla facoltà legale appartiene aſſai più che alla Teologia. Or come dunque ſi potea pretendere, che l'una delle opinioni ſia Eretica, e che error contenga non ſolamente a' coſtumi, ma pernizioſo ancor più alla Fede? dato che noi aveſſimo il torto, ſarà contra la Fede, e potrà eſſer materia d'Ereſia, ſe diremo, che i noſtri capitali in tal modo inveſtiti ſon noſtri? Oſſerviamo per fine ancora, a quanto debile appoggio ſi attenga una dottrina, la qual va a terra, ſe non ſi verifica, che danaro dato da chi vuol fare a ſe ſteſſo una rendita, ſia con queſto da lui *alienato*: come può crederſi che lo alieni, ſe vuol con eſſo coſtituirſi annua entrata? alienato che foſſe ogni entrata andrebbe in fumo. Per ſoſtener così fatta opinione è dunque neceſſario provare, che Capitali, quali poſſo a tutto mio arbitrio vendere, e donare, e giocare, con tutto ciò non ſono miei. E' neceſſario provare, che non ſon miei, benchè io nè gli abbia venduti, nè abbia conſentito mai d'alienargli. Che non ſo-

tom. 2. c. XXXII.

ſono miei, benchè in ogni occaſione tra i miei fondi fruttanti vengano da tutti computati, e conſiderati. E' neceſſario dire, che n'è traslatato il pieno dominio a chi profeſſa ſempre, e dichiara non averne altramente il vero dominio, e però gli dà in conto come debiti, e come *æs alienum*, cioè roba d'altri. E conviene ſoſtener finalmente, che non ſi parli con verità nelle ſacre carte, quando replicatamente in eſſe ſi afferma, il valſente altrui dato a fin di ritrarne uſura, rimanere, ed eſſer pur' ancora di ragione di chi lo diede.

Paſſiamo alla terza delle ragioni, declamata altresì grandemente da chi è del contrario partito. In quelle coſe, che uſandole ſi conſumano, l'uſo non è dalla coſa ſteſsa diſtinto: non poſſiamo adunque farci render la coſa, e pagar l'uſo, perchè in tal modo ci facciam pagare ciò che non è, o ci facciam pagare la ſteſsa coſa due volte. Ammirabile anche qui è la ſottigliezza; ma la realtà ſi è, che ſi può aver la moneta, e non farne uſo, dunque la coſa è diſtinta dall' uſo, dunque la moneta è una coſa, e l'uſo un altra, e dunque non è il medeſimo ſe del mio valſente ne fo uſo io, o ſe lo fa un altro: onde avendo data la moneta, e permeſso altrui di farne uſo a vantaggio ſuo, poſso giuſtamente farmi render la moneta, e pagare il benefizio ritrattone, ch'è un altra coſa, e che da eſsa è diverſo. S. Tomaſo nell' Opuſculo. *Lex Moſis generaliter omnem furem cujuſcumque rei, quæ uſum habet, & utilitatem, condemnabat ad reſtitutionem dupli, unum ſcilicet propter rei ſubſtantiam, & aliud propter rei ablatæ uſum.* Non diranno certamente, che il danaro ſia fra le coſe, che non hanno utilità, nè uſo; inſegnò adunque Mosè, che il poſſeſſo è diſtinto dall' uſo, e che altro è la coſa, altro l'uſo di eſſa, e che chi concede, o toglie la ſoſtanza, e l'uſo, due benefizj inferiſce, o due danni, de' quali ſeparatamente è da far ragione. cap. 20.

Equivoco anche qui hanno fatto prendere alcuni teſti legali. I comeſtibili, dice la legge, *neque naturali ratione*, *Inſt. lib. 2. tit. 4.*

ne, *neque civili recipiunt uſumfructum*, e a queſti, aggiunge, *proxima eſt pecunia numerata*. Ma l'eſſer proſſima non la dee far riporre interamente ſotto l'iſteſſa rubrica, ſiccome *locatio*, *& conductio proxima eſt emptioni*, *& venditioni*, e non per queſto è l'iſteſſo. Men bene ci ſogliamo acchetare alla diviſione in coſe, che nel primo uſo ſi diſtruggono, e in coſe, che dopo l'uſo rimangono, quaſi comprendente le coſe tutte. Quanto ſerve al vitto, ſvaniſce uſandolo, ma il danaro è d'un terzo genere, perchè nell'uſo ſi dà fuori, non ſi conſuma; mettendolo a frutto, ſi trasferiſce il ſuo corpo a un altro, ma il capitale, e l'importar di eſſo reſta noſtro; quel metallo ci potrebbe eſſer reſo, e ci può eſſere in equivalente cambiato; le quali circoſtanze in niun'altra ſoſtanza ſi accoppiano. Così ben fu detto in una Deciſion di Rota, che l'annue rendite non ſi computavano fra' beni mobili, nè fra gl' immobili, *ſed conſtituunt tertiam ſpeciem*. La ſpezial natura della moneta dà però luogo a contratti ſpeziali. Si paſſi, che il volere uſufrutto durevole di coſa, che altr'uſo non ebbe ſe non *la conſumazione della ſua ſoſtanza*, ſia un voler frutto di ciò che perì, e più non è. Si paſſi dico, perchè poterſi anche nel pane, olio, vino, e ſimili diſtinguere il dominio dall'uſo, ſi ſoſtenne da molti, e Pontificj decreti ſi hanno favorevoli a tal ſentenza. Gli Ordini religioſi più ſeveri hanno l'uſo de' lor comeſtibili, e gli conſumano, e non però ne hanno il dominio. Ma le ſomme di danaro nè fiſicamente periſcono, nè economicamente; perchè ſe quegli, a cui l'ho date, comperò con eſſe un ufizio di buona rendita, o ne acquiſtò un fondo pingue e fruttifero, emolumento gliene torna ſtabile, e permanente. Ecco però come la moneta non ſi conſuma con l'uſo, ma ſi moltiplica; onde giuſtiſſimo è, che dal concederne l'uſo oneſta utilità ſi ritragga. Oſſerviſi anche qui l'oneſtà della ſentenza, che in queſto Trattato s'illuſtra. Secondo eſſa per queſta ragione ancora non è lecito eſigger punto di pro, quando ſi ajuta con quattrini chi gli cerca per nodrir la famiglia, per proveder-

Inſtit. lib. 3. t. 25.

Vid. ap. Cencium. Dec. 3.

derla, per uſcir di prigione, o per liberarſi da altro duro caſo; poichè allora il danaro ſi diſperde, e per dir così va in nulla. Ma quando ſi dà a chi marita una figliuola, a chi acquiſta, a chi ſi libera da maggior' aggravio, a chi vantaggio durevole ſe ne procura, ne reſta allora un' utilità, per cui eſiſte ancora in certo modo nel ſuo effetto, e nel ſuo prodotto il valſente, e con giuſtizia ne voglio frutto.

Oltre a queſte ragioni grandiſſima forza in queſto litigio vien fatta anche ſu quella del Mutuo, quaſi tutto conſiſta in vedere, ſe ſia Mutuo, o non ſia. Mirabil coſa è, come in tanta luce di dottrine, in quanta oggigiorno crediam trovarci, equivoci, e viluppi regnino tuttavia in alcune materie maravigliosi. Se di tal fatto prendiamo a diſputare in altra lingua, nella quale però tal voce Latina non corra, come in tal ſenſo nè pur nella noſtra riceveſi, queſta decantata ragione sfuma, e va in nebbia. Virtù magica, non è per altro da credere venga attribuita a queſta voce: per vedere adunque quanto in queſta diſputa ſia concludente, convien riſolverla, e intendere qual ſignificazione le ſi dia. Se dicono ſignificare impreſtito, ſiam tutti d' accordo, perchè del preſtito ognun dirà, che non ſi dee dimandar frutto; e ſiccome niuno che preſti un cavallo, va poi a dimandarne nolo, così niuno, che abbia preſtato cento ſcudi a un' amico, va a dimandarne frutto. Se dicono, che ſignifica dare a intereſſe, non debbono ſupporlo vietato, perchè di queſto appunto è che ſi diſputa; e il dare a tal contratto nome di Mutuo, non può aver forza d' abbatter le ragioni, per cui ſi prova lecito l'inveſtire con oneſto pro il ſuo danaro. Ora poichè l'una di queſte ſignificazioni forza è che diano a tal nome, ecco, dicono i fautori dell' opinione che qui s' illuſtra, con poche parole riſolto il grand' argomento del *Mutuo*.

Gli uomini comuni a tal voce Latina, qual s'incominciò nel decimoterzo ſecolo a far' entrare nella definizion dell' uſura, reſtan confuſi; ma poichè queſta è materia che ſpetta a tutti, non pare approvabile l'uſare in eſſa parole

ambigue, oſcure, e che non ſiano da tutti inteſe. Anticamente *Mutuum* non fu veramente uſato come foſſe nome di contratto, perciò ſi ha nelle leggi un Titolo *de Commodato*, e non ſi hà *de Mutuo*. Anche in linguaggio caſiſtico forza è che ſervi la proprietà di roba data, che ſi diſperde nell' uſo. La ſua corriſpondente adunque in volgare non c' è, perchè *preſtito* ugualmente ſi dice anche delle coſe che ſi rendono in corpo. Molti queſto nome uſando conſiderano una parte del ſuo valore in Latino, d' indicar d'ordinario coſe che periſcono, o ſi diſtruggon nell' uſo; ma non ſi ricordano dell' altra di ſignificare regolarmente grazioſa preſtanza. Fu però uſato più volte anche per danaro dato a uſura; ma quando vien' ora uſato per preſtito, a ragione affermaſi, che tal contratto è di ſua natura gratuito, e non lucrativo; ma non debbono dedur da queſto, che non ſi poſſa mettere il ſuo danaro a frutto, perchè queſto è un' altro contratto, e converrebbe aveſſero provato prima, che ſolamente il preſtare ſia lecito; per la qual pruova buone ragioni ci vorranno, e non baſterà il dire che queſto è *Mutuo*. Che non ſia preſtito ſi conoſce ancora, perchè chi ha preſtato, ſe promeſſa non intervenne, può ridomandare il ſuo quando vuole, e chi ha dato a intereſſe non può, ſe non è ſcorſo il termine ſtabilito. Perchè i preſtiti ſien gratuiti, non c' è biſogno di veruna legge, non potendo mai ſtare inſieme preſtare, che vuol dire far dono dell' uſo, concedere per favore, e inveſtire, ch' è darlo a prezzo. In preſtito ſi dimanda a i benevoli, ſi dimanda per grazia, ſi dimanda quel che non è di danno, e di pregiudizio a concederlo. *Il dare a uſo*, dice Svida, *ſi fa con gli amici*, *il dare a intereſſe con tutti*. Se chi ha biſogno di farſi rendita de' ſuoi Capitali, foſſe richieſto di preſtargli, riſponderebbe che non può nè vuole far regali così fatti: perchè dunque ſarà tenuto all' uſo degl' impreſtiti, chi ha dichiarato di non preſtare, ma di dare a condizione d' oneſto pro? e perchè non dovrà pagar l' intereſſe chi nè ha ricevuto, nè dimandato in preſtito, ma col patto del conſueto frutto?

in Δανάσαι· τὸ μὲν χῆσαι ἐπὶ φίλων, τὸ δὲ δανεῖσαι πρὸς τοὺς τυχόντας.

Il

Il dar ſomme a intereſſe è una ſpezie di negoziazione: anche il danaro potendo aver ragion di merce, e il prezzo dell' uſo ſuo ſecondo la rarità, o l'abbondanza ſcemare, e creſcere. L'autor delle lettere Provinciali vorrebbe attribuire a furberia di parole, il poterſi ſecondo molti eſigger pro ſenza uſura; poichè dic' egli, per non commettere uſura, baſterà dire che non ſi hanno quattrini da preſtare, ma bensì da mettere a frutto. Sofiſma è però il ſuo, perchè la qualità di tutti i contratti ſi dichiara con le parole, *verbis obligatio contrahitur*; e quando una vedova, cui vien reſtituita la dote, ſopra la quale ha da vivere, riſponde, che non può metterla in mano di chi non gliene paghi oneſto frutto, nè inganna, nè pregiudica a chi ſi ſia, e ſi appoggia a giuſtizia di fatto non di parole. La conſuetudine di queſti termini fa, che ci s' imbrogliano talvolta quelli ancora, che ſtanno dalla miglior parte, com' è poco fa avvenuto al chiariſſimo Sig. Muratori: perchè dopo aver ſaviamente proteſtato, che *ſi dee limitar ragionevolmente la general propoſizione, che danaro non fa danaro*; *e che la legge di Gesù non è venuta dal Cielo per turbare, ed impedire il commerzio umano*; come potea dir poi nell' iſteſſa pagina, che *ripugna a i principj della legge Criſtiana il pretender frutto dal vero, o palliato mutuo*? Se per mutuo intende preſtito, queſto caſo non ſuccede mai, perchè niun galantuomo chiede frutto di ciò che da lui fu preſtato: ſe intendeſſe del mettere a frutto, verrebbe così a diſtruggere l'intento ſuo, e la ſua giuſta maſſima.

Inſtit. l. 4. t. 16.

p. 175.

Quì opportuna occaſione abbiamo di riflettere, quanto oſcuramento abbi apportato a queſta materia il ſuppoſto, che ne' proſſimi ſecoli generalmente preſe piede, del non poterſi ricavar nulla in virtù del contratto, cui ſi affiſſe il nome di Mutuo; e il non eſſerſi però quelli che andarono ſuccedendo, fatti a eſaminare il fondo di tal ſuppoſizione. Nacque da ciò, che anche que' molti, e inſigni Scrittori, i quali nella pratica l'opinion tennero che quì ſi difende, e de' quali però ſi ſono apportati i detti in gran copia, volen-

dola accordare con la ſuppoſta proibizione del Mutuo, in qualche perpleſſità, e contradizione è ſtato forza s'avvolgano. Veggiamlo nella Diſſertazione del ſudetto degniſſimo Autore, inſerita nel primo tomo della dotta e bella raccolta intitolata *Antiquitates medii ævi*; poichè in eſſa il ſentimento di tutti gli altri ravviſaſi. Piantaſi adunque per fondamento, che *Nemini Chriſtianorum ignotum eſt, aut eſſe deberet, a divino præceptore noſtro Chriſto proſcriptam fuiſſe ſpem lucri ex Mutuo*. Altri riſponde a queſto, che *damnatur lucrum ex Mutuo proprio, ſive ex re expreſſe, vel implicite gratis tradita*, non dall' improprio, e per coſa non conceduta gratuitamente, ma a prezzo; e riſponde, che *damnatur lucrum ex uſu rei conſumptibilis ſecundum quod eſt uſu conſumptibilis*, ma non *ſecundum quod non conſumitur, ſed contra multiplicatur*. Ottime ſono, e concludenti queſte riſpoſte; ma facciamo altre conſiderazioni. Nel propor la ſudetta maſſima, quell' unica autorità della Scrittura ſi accenna, dalla quale hanno creduto defumerla; *mutuum date, nihil inde ſperantes*. Ma noi abbiam veduto, come il Salvatore inſegnò quivi, che dobbiam beneficare non ſolamente gli amici, ma i nemici ancora, e preſtar loro altresì, quando da povertà, e per urgente biſogno gli veggiamo afflitti: e ciò anche ſenza ſperarne gratitudine, o ricompenſa alcuna. Or qual relazione con queſto documento ha mai la diſtinzion che corre fra il Commodato, ed il Mutuo? come ſi vuol mai da eſſo dedurre, che ſi poſſano dare a nolo, e preſtar con mercede, le coſe che ſi rendono in corpo, ma non quelle che ſi rendono in equivalenza? qual ragionare è mai queſto? io ne rimetto ad ogni ſano intelletto, che della prevenzione non ſia ſchiavo, il giudizio.

Tom. 1. c. 88.

P. Maignan. p. 112. & 139.

Ma oſſerviſi di grazia in oltre. Un precetto di tanta conſeguenza, e che tanto influiſce nel bene, e nel male delle famiglie, e degli Stati, ſtarà appoggiato a una voce uſata accidentalmente dal traduttor Latino, che potea ugualmente ſervirſi d'altra? S'egli dicea quì *commodate* in vece *di mutuum date*, come potea dire, e come altre volte diſ-

diſſe, tutta queſta dottrina del Mutuo ſvaniva, e non avea più donde originarſi, o donde pretenderſi originata. Il Salvatore per altro non diſſe certamente *Mutuum*, perchè parlava Siriaco: l'antica verſion Siriaca ha quì *vazefù*, il qual verbo, come ſpiega nel ſuo Leſſico Edmondo Caſtello, che nel Siro ebbe alla mano quello di Bar Bahluli, tanto ſignifica *mutuum dare*, come *commodare*, non avendo quelle lingue tanta preciſion di ſignificati. Il Vangeliſta non diſſe *Mutuum date*, perchè ſcriſſe in Greco. Diſſe δανίζετε, il qual verbo nel Salmo 36. dalla verſion Latina ſi rende *& commodat*. Nè il *mutuum* nel Latino ſignifica ſempre coſe conſumabili, perchè *mutuo acceperam* ſi dice ne i Re d'una ſcure. Anzi *Mutuum dare* nella Scrittura può anche ſignificare dar' ad uſura, perchè *Mutuo ſumamus pecunias* in Eſdra vuol dire *prendiam danari a intereſſe*: e nell' iſteſſo ſenſo *ad uſuram non commodaverit* ſi dice in Ezechiele. E molto conſiderabile ancora, che S. Matteo l'iſteſſo Sermone, e l'inſegnamento medeſimo riferiſce del Salvator noſtro, e non ha il detto *mutuum date nihil inde ſperantes*; non ſi contien dunque certamente in eſſo un precetto così particolare, e importante. qual ſarebbe il divieto generale a' Criſtiani di dar ſomme a frutto, poichè non avendoſi queſto in altro luogo del nuovo Teſtamento, troppo eſſenzial parte ne avrebbe S. Matteo tralaſciata. Ma quando il Salvatore con le parole da S. Luca riferite conſigliò a preſtare anche a' nimici, che ſono in penuria, crederem noi, che intendeſſe del preſtar ſolamente di quelle coſe che non ſi rendon le medeſime, e ſolamente in quelle far ſervigio a tutti? niuno dirà tanta inezia: ecco dunque che il *mutuum date* non ha quì forza di ſignificar ſolamente danari, o altre coſe che ſi diſtraggono, ma generalmente di preſtar ſenz' altro fine che di far bene: onde ſiccome non deducono da queſto, ch' altri non poſſa dare a i facoltoſi ſue robe a nolo, così non debbon dedurne, che non ſi poſſa dar loro capitali a frutto.

Tom. 1. c. 1605.

4. Reg. VI. 5.

2. Eſdr. V. 4. XVIII. 8.

Chi ſi occupa nello ſtudio de' Caſi, ſuole in oltre eſ-

ſerſi

ſerſi fatto nella mente un' abito, d'intender per Mutuo quando ſi trasferiſce il dominio, e per Commodato quando non ſi trasferiſce: quindi è, che ſi ſuppone già deciſo, non poterſi del ſoldo ricever frutto, perchè in virtù del Mutuo ne ſia traslatato il dominio, e non ſi abbia più ragione in eſſo. Ma quanto anche queſta ſuppoſizione ſia falſa, l'abbiam già dimoſtrato ampiamente. In fatti neſſun' autore, e neſſun monumento nè ſacro, nè profano avanti il decimoterzo ſecolo usò mai le voci di Mutuo, e di Commodato in tal guiſa, e ne' verbi di *mutuare*, e di *commodare* ſenſo di dominio, o di non dominio non ſi fece entrar mai. L'arbitrio dell' uſo, che acquiſta chi riceve la ſomma, non fa perdere il ſuo diritto a chi l'ha data. Il dominio di quello ſpira col primo uſo che fa del ſoldo; il dominio di queſto gli dura in perpetuo, reſtando ſempre padrone d'arbitrare, e diſporre di quel capitale a piacere: come dunque ſi può mai dire, ch' ei ſi privò del dominio ſuo? Dominio vero d'una coſa quel ſolo ha, che ha *autorità di diſporne ſenza rimaner con debito*. Chi ne diſpone ma rimanendone debitore, non può mai dire che la coſa ſia veramente ſua. Il diritto di ricavar frutto da una ſomma di danaro naſce dal gius di proprietà inſito nel padrone, quale egli non trasferiſce punto, quando la dà a intereſſe, e quale ei non perde mai, ſe non ne fa donazione, o vendita. Trasferiſce unicamente l'attual poſſeſſo del corpo di quelle monete; ma anche nelle Società, dove uno mette, e contribuiſce il contante, l'altro l'opera, e la fatica, il ſoldo ſta in altra mano, e chi l'ha in mano lo gira a modo ſuo, e non per queſto chi lo diede perde il ſuo dominio, onde quando la Società ſi ſcioglie, la ſomma gli torna, e la metà del guadagno altresì. Come ſi può mai penſare, che nelle parole *dabis mutuum* il ſenſo ſi celi di dare con traſportar dominio? ſe ciò foſſe, il conſiglio del Salvatore non procederebbe del preſtar coſe, quali ſi rendano in corpo, e non procederebbe d'eſſere in ogni occaſione verſo i biſognoſi corteſe, che ſarebbe aſſurdo grande. Nel precetto di non da-

dare ad uſura a' fratelli Ebrei, non fu detto *dabis mutuum*, ma *id quo indiget*, *commodabis*, il che parimente d'ogni ſorte di coſe s'intende, e non d'un ſolo genere. Dove ſi dice nel Deuteronomio, *Fœnerabis gentibus multis, & ipſe a nullo accipies mutuum*, non è patente, che *fœnerabis*, e *accipies mutuum* ſignificano l'iſteſſo? quanto è però lontano, che ſia così miſterioſa tal fraſe? Non c'è dunque per ombra tal forza nel *Mutuum date*. Chi tal forza, e tal contrarietà s'immagina in queſti vocaboli nella verſion Latina uſati, come ſpiegherà *mutuum commodare*, che ſi ha nel Deuteronomio? Deut. XXXIII. 20. XV. 3.

Or paſſiamo a vedere piena conferma di tutto queſto negl' inconvenienti, che dal dare a quel detto tal ſenſo procedono. L'accennata Diſſertazione proſeguiſce così. *Sed quum extrema incommoda civili ſocietati imminerent, ſi numquam liceret alteri pecuniam credere, atque præter ſortem aliquam lucri acceſſionem ſpectare &c.* Vede queſta verità ognuno, che abbia cognizione, e pratica della vita civile, e la vedrà ognuno, che libero da impegno faccia uſo del ſuo intelletto. Or non ſi rende da ciò manifeſto, e indubitato, che precetto ſimile Gesù Criſto non diede mai, e che tutt' altro ſentimento ſi contiene adunque nelle parole *mutuum date*? Ardiremo d'imputare al benigniſſimo Salvator noſtro, d'aver dato leggi, che ſiano impraticabili, e dalle quali *eſtremi incommodi conſeguano alla civil ſocietà*? molto poco avrebbe ponderato il Teſtamento nuovo chi tal beſtemmia proferiſſe. Continua l'onorato, e ſincero Autore. *Propterea excogitatæ ſunt in hanc rem, & inter Chriſtianos nonnullæ æquitatis rationes, ſervandi publici commercii cauſa; ita ut abjecto odioſo nomine fœnoris, & uſuræ, & moderata quadam invecta lucri captura, ſub aliis nominibus perduret, & pro legitima habeatur auri argentique ſignati negotiatio, atque verſura.* Per queſto è che *apud Chriſti fideles numquam deſiere tam honeſti quam inhoneſti fœneratores*. Ma ſe Gesù Criſto aveſſe proibito con legge il far locazione del danaro, cioè il ricavar mai qualſiſia provento dal

dal Mutuo, ſarebb' egli lecito inventare delle equità, rinunziare al precetto per ſervire al commerzio publico, e contentandoſi di abolire il nome, ritener la coſa? ſarebb' egli lecito, ſe ogni frutto foſſe peccaminoſa uſura, introdurre, e continuare moderato guadagno ſotto altri nomi, e aver con tutto ciò per legitimo il negoziar così la moneta? e potrebbero mai dirſi oneſte quelle perſone, che per eludere il divieto ſimili fraudolenze uſaſſero? io ne rimetto agli ſteſſi avverſarj la deciſione, quando degnar ſi vogliano di ponderare alquanto, e di eſaminar la coſa in ſe ſteſſa. Veggano, ſe il cambiar parole poſſa render permeſſa azione, che foſſe ſtata con la voce di Gesù Criſto proſcritta, e ſe con queſto ſi poteſſe ſperare di far' inganno all' eterno Giudice. Riconoſcaſi dunque anche da queſte conſiderazioni, come la moderna dottrina del Mutuo non ſi cela punto in quel detto preſſo S. Luca; e ſi riconoſca, come chi comprende, e confeſſa la neceſſità della corrente pratica, non dee accordare, ch' eſſa reſtaſſe con quelle parole del Salvatore sbandita, mentre ſi vien con queſto a dire, che ineſeguibil precetto, e all'umana ſocietà nocivo ci foſſe dal benigniſſimo Salvatore intimato.

Paſſando ad altro, fra le ragioni dagli avverſarj addotte è ſtato detto ancora, che il ricavare qualunque frutto di capitali dati a intereſſe, ſia proibito nel Decalogo col precetto di non rubare. Ma il rubare è azion nociva al proſſimo, e moleſta, e ingiurioſa, là dove il compiacerlo, quando per far bene i fatti ſuoi, chiede ſomme di danaro al tre, o quattro per cento, è azion grazioſa, benigna, e molto utile, ed accetta a chi riceve. Or come mai per una legge, che vieta il far danno, e il recar diſguſto, ſi ha da creder vietato il far benefizio, e piacere? Si è trovato ancora chi ha ſcritto, che ammeſſo il pro moderato, non ſi potrebbe più peccar di uſura. Ma per conoſcere il contrario, vada chi così credeſſe per la Città, e quanti poveri, e quanti ridotti in baſſo ſtato, o in gravi anguſtie incontra, tanti conoſca eſſere che poſſono dar motivo a tal peccato. Prenda

da ancora un Abaco, e quanti numeri vede ſuperiori a i pochi primi, tanti conſideri, che poſſon' eſſere i peccati di chi mette a frutto il danaro.

Mi ſovvien' ora, come non pochi ci ſono, a' quali ragion baſtevole per deteſtar la corrente pratica, e per impugnare chiunque la protegge, ſembra eſſer quella, che Scrittori dal grembo della cattolica Chieſa eſcluſi l'hanno in famoſi libri acremente ſoſtenuta, e difeſa. Queſta ragione, che da taluni vien celebrata ſopra tutt' altre, e da non pochi replicata con artifizio pompoſamente, ha preſſo me del mirabile. Tengono gli Eretici, che adorar ſi debba un Dio ſolo: non dovremo dunque farlo, per non convenire in queſto con loro? E' dunque ereticale tutto ciò che ha detto Calvino, e contiene dunque l'error di Gianſenio tutto ciò che i Gianſeniſti hanno ſcritto? Or che diremo di tant' altre dottrine, e regole di coſtumi, nelle quali convengono gli eterodoſſi con noi? poichè in materia Morale pochiſſimi ſono i punti, ne' quali diſcordiamo: non abbraccian' eſſi il Decalogo come noi? Potraſſi mai pretendere, che non ſe una dottrina ſia vera o falſa, nè ſe ſia utile al proſſimo, o nociva, ma ſolamente cercar ſi debba da chi venga favorita, o diſapprovata? Queſto ſarebbe un imitare appunto gli Eretici, i quali da ſpirito di partito, e non di verità condotti, più coſe non per altro impugnano, ſe non perchè da i Romani ſi abbracciano, talchè hanno sbandito fino il ſegno della Croce; che s'altri interrogaſſe, perchè nol ſi fanno, altro non credo poteſſer riſpondere, ſe non perchè il facciam noi. Se tutto ciò che dicon gli Eretici doveſſe ſenz' altro proſcriverſi, ci converrebbe rinegare i fondamentali miſterj della Trinità, e dell' Incarnazione, poichè in queſto il vero dogma dagli odierni eterodoſſi non meno che da noi vien difeſo. (a) *Non tutto quello che vien dagli Eretici è da fuggire*, diſſe S. Baſilio. *Non tutto quel che dicon gli Eretici è da ripudiare*, ſcriſſe S. Cirillo Aleſ-

(a) οὐ πάντα τῶν Αἱρετικῶν φεύγειν δεῖ.

ſandrino, [a] *imperciocchè molte coſe profeſſano, che noi parimente profeſſiamo*. Gelaſio I. nel Trattato *de Anathemate*.

Concil. Tom. V. *Numquid in ipſorum hæreticorum libris non multa, quæ ad veritatem pertinent poſita releguntur? numquid ideo veritas refutanda eſt, quia illorum libri, ubi pravitas ineſt, refutantur?* S. Gregorio ne' Morali:

lib. 5. c. 10. *Habent hoc Hæretici proprium, ut malis bona permiſceant*. Quanti zelanti Cattolici citano con approvazione luoghi di Scaligero, di Caſaubono, di Grozio, e d'altri tali ne' punti dove non errano? Ma in ogni caſo a me non potrà certamente eſſer rimproverato, d'aver preſo nulla in queſto punto da loro, perch' io non gli ho letti. Alcuni di que' Soggetti, che mi hanno ſtimolato a ſcrivere, mi hanno portato i famoſi libri ſpezialmente del Salmaſio, del Molineo, di Gerardo Noodt, e d'altri tali ſopra l'uſura, credendo farmi coſa gratiſſima. I medeſimi poſſono eſſermi teſtimonj, com' io nè pure ho voluto aprirgli; perchè ho voluto poter dire con verità, che nè pure un verſo ne ho letto. Se adunque in qualche coſa mi riſcontraſſi con alcun di loro, avverrebbe puramente quaſi per neceſſità, quando ſi tratta il ſoggetto iſteſſo: ma io tengo per fermo, che poco mi ſarà ciò accaduto, poichè ragionando talvolta con chi gli ha letti, mi parve di raccogliere che vadano per via differente, e che ne' punti più importanti benchè sì dotti non vedeſsero forſe molto, e poco avanti in queſto ſentiſsero. Mi vien detto, che accordano i ſanti Padri eſſer dell' opinione contraria a quella che quì s'eſpone, il che come abbiam veduto, è falſiſſimo: che concedono altresì contrarj eſſere i Concilj, ed i Papi, il che parimente è falſo, e con che o moſtrano di non eſſer penetrati oltre la corteccia de i decreti; overo, ciò ch' è aſſai più ſoſpettabile, malignamente, e con fine di ſcreditargli procurarono d'attribuire a' ſanti Padri, ed a' Canoni ec-

(a) *Cyr. ep. ad Eulog.* Ἃ πάντα ἴσα λέγουσιν οἱ Αἱρετικοὶ φεύγειν καὶ παραιτεῖσθαι χρή· πολλὰ γὰρ ὁμολογοῦσιν ὧν καὶ ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν.

ecclesiastici sentenze, ch' essi credeano non potersi con ragionevolezza difendere.

Non tralasciamo in grazia di far qui per fine un' importantissima riflessione. Quanto mai si allontana in questo proposito il pensare, e il ragionare in questa materia de' moderni da quello degli antichi! Degli antichi Padri, i quali tanto declamarono contra l'usure, nè pur uno si ritrova, che di veruna delle ragioni modernamente speculate menzion facesse. Niun di loro parlò mai della pecunia sterile, niuno della traslazion di dominio, niuno d'uso immedesimato con la cosa, non della forza del Mutuo, non d'Eretici, nè di lor dottrina. La ragione decantata da SS. Padri è sempre quella delle lagrime de' miseri, del distrugger le famiglie, e del ridurre a mendicità, che facea in que' tempi l'usura. All' incontro i moderni questo punto non toccan mai, nè toccare il potrebbero, perchè secondo i nostri principj se il frutto ha da esser lecito, beneficio e non danno ha sempre da recarsi al prossimo. Or chi non vuole alla palese verità far contrasto, dovrà pur confessare adunque, che non della cosa medesima parlavano quelli e questi, ma di molto diversa, e che qualche ambiguo detto de' santi Padri non può dunque mai riferirsi a quello, che al presente si controverte. Ognuno vede, che gli argomenti moderni escludono anche i pro moderati, e giovevoli, dove il motivo de' Padri ferisce unicamente l'usure ingorde, e nocive. Come possono vantare adunque i prevenuti per la contraria sentenza, di favellare col linguaggio de' santi Padri, e di aver da essi ricavate le lor dottrine?

CAPO SECONDO.

Ragioni, ſopra le quali ſi fonda l'altra ſentenza, del poterſi accomodar di danaro i facoltoſi con ricavarne modeſto frutto.

LA ragion maſſima, e fondamentale è appunto quell' iſteſſiſſima, per cui anticamente, e nelle paſſate età l'uſura fu deteſtata, cioè la Carità del proſſimo. Tutti i precetti morali ſon come conſeguenze dedotte da' principj generali e primi. L'immobile e general principio, ſopra cui poſa la giuſtizia, o l'ingiuſtizia de' contratti, è il comun benefizio, e l'indennità dell'uno e dell'altro de' contraenti. Era eſecrabile l'uſura antica, e quella de' paſſati tempi, perchè ruinava le famiglie, e ſucchiava il poco ſangue de' poverelli. Di queſto però abbiam veduto parlar ſempre la Scrittura, i Padri, i Papi, i Concilj, e non già della proprietà de' metalli, nè delle diſtinzioni *a parte rei*. Per unica ragione d'eſſer proibita l'uſura, Brunone Veſcovo d'Erbipoli nell' undecimo ſecolo, apportò, *ne is qui accipit, magis ſpolietur, quam juvetur*. Ma ſe la nuova diſcretezza, e tenuità del frutto rieſce ora più vantaggioſa a chi riceve il danaro, che a chi lo dà; ſe non ſi ſpoglia il proſſimo, ma ſi ajuta; ſe non c' è danno di veruno, ma utilità, per qual incanteſimo mai dovrà ſtimarſi peccato il giovare altrui? così parlano i favorevoli all' uſo, che fra gli uomini timorati modernamente corre.

in Pſal. 13.

Per verità chi decanta, che queſto è illecito, piccol diſguſto reca a chi d'oro abbonda, perchè nè comperando fondi, nè trafficando, s'inveſte il danaro con minor profitto. Diſpiacere, e travaglio reca bensì grandiſſimo a i coſtituiti in minor fortuna, e a tutti quelli, che ſe ben d'orrevoli facoltà non privi, nel mantenimento però, e nella condotta delle lor famiglie, o nel giro de' lor traffichi, hanno, o poſſono facilmente aver biſogno di tal ſoccorſo.

C'è

C'è chi crede, che gioverebbe aſsai, ſe ſi aſteneſse talvolta dal trattar di certe materie chi è ſuori delle vicende di fortuna, e non ha moglie, nè figliuoli. Il diſputare, e il declamar di taluni ſembra corriſponder talvolta alle regole, che voleſsero preſcrivere agli affari delle famiglie, e al governo degli Stati perſone, che abitaſsero nelle nuvole, ſenza veder mai altro che meteore. Chi penſa di far' opera pia, contra tal conſuetudine imperverſando, quanto deſiderabil ſarebbe, ſi ritrovaſse una volta a vedere per modo d'eſempio, e ad udire un' amoroſa madre, che avendo in pronto ottima occaſione per collocar la figliuola, e dipendendo la concluſion del contratto dal contar ſubito mille ſcudi, foſse corſa a chiedergli col pro conſueto, e incontrando negativa oſtinata, ſentiſse addurſi per ragione, che non ſi poſson dare in coſcienza, perchè le monete ſeminate ne i campi non naſcono, e perchè tal contratto ſi chiamerebbe Mutuo: ſentiſse forſe aggiungerſi ancora, che non davano a intereſse gli antichi Indiani, quali come ſi può raccoglier da Erodoto nel libro terzo, non avean' uſo di moneta.

Chi potrebbe riandare tutte le occorrenze della vita? Se mi vengono accordati ſubito 500 ſcudi, rimedio al precipizio d'una caſa, che non prevenendo, me ne coſterà poi cadendo tre mila. Mi ſi preſenta occaſione d'un acquiſto, che co' lavori, e coll' induſtria ſi può far rendere il dieci per cento; e tanto vantaggio per me, e poſteri dipende dal venirmi accordata quella ſomma che mi manca a intereſſe. Se trovo prontamente que' due mila, que' tre mila ſcudi, che ci voglion di più, marito una figliuola, una nipote, una ſorella, e la metto a ſtar bene per ſempre; ſe non gli trovo, l'occaſion fugge, e ad eſſa, e a me rimane in perpetuo l'affanno. Pio Religioſo, che in una Parocchia ſi occupa confeſſando, mi ha raccontato pochi giorni ſono, che due oneſti bottegaj, inquietati dalle nuove diſſeminazioni, ſono andati a lui unitamente quaſi piangendo. Dicea l'uno, Signore, ſe queſt' amico mi obliga a rendergli il ſuo capitale, col giro del quale quaſi mi mantengo, io ſon diſfatto.

to. Dicea l'altro, ſe queſti mi rende i miei danari, del frutto de' quali fin che ſtanno in ſua mano ſon ſicuriſſimo, la reputo mia grandiſſima diſgrazia. Or dovremo dunque, riflettea il Religioſo, affligger tanti in avvenire, e a tanti per divozione cagionar danno? Perchè ſi formi un peccato contravenir biſogna a qualche virtù. Ora a qual contravviene chi ſoccorre altrui, con dargli ſoldo a condizioni diſcrete? non certo a temperanza, non a fortezza: contravenir non potrebbe ſe non alla giuſtizia, e alla carità: ma come ſi può contravenire a queſte con un contratto, che non inferiſce danno ma benefizio, e che giova al proſſimo, e gli fa vantaggio, e piacere? Maraviglia per certo è, di veder buoni Religioſi talvolta, profeſſarſi della contraria ſentenza, perchè per una certa prevenzione più pia la ſuppongono, e più rigoroſa dell' altra. Or qual nuova ſpezie di pietà, e di ſeverità ſarà mai, l'abbracciar dottrina, che rieſce favorevole a i dovizioſi, e così infauſta a chi ha biſogno, ed a chiunque nel regger famiglia, o nell' amminiſtrare aziende di comunità, o d'altri corpi, ſtrettezze, ed anguſtie incontra? Chi ha qualche pratica del Mondo, e della vita civile, e degli umani accidenti, negar non potrà certamente, che ſe tal' opinione nelle Città, e nelle terre ſi metteſſe in pratica, affanni, e lagrime ſe ne produrrebbero ſenza fine.

Prima d'andar più oltre, ottimo ſarà di levare agli avverſarj le difeſe, facendo vedere quanto inſuſſiſtenti ſono le lor riſpoſte. Dicono adunque, che a tutto queſto pregiudizio de' biſognoſi ſarà rimediato, anzi ſi convertirà in benefizio, ſe chiunque dà ad intereſſe, d'ora innanzi preſterà gratuitamente com' eſſi vogliono. Ma queſto camminerebbe beniſſimo, dove ſi trattaſſe di dar grano a' poveri, e dove ſi trattaſse di dar trenta o quaranta ſcudi a una miſera famiglia, e ſcaduta; ma non ſi può dir così, dove ſi tratta di ſomme grandi, e dove ſi tratta di darle a chi vuol creſcer di condizione, o a chi, benchè allora ſtretto da particolare urgenza, è più grande, e più facoltoſo di colui che vien

vien richiesto. Questi dettami spacciar si possono in una scuola, ma non nella vita, e poson servire a un Mondo immaginario, ma non a quello in cui ci troviamo. Aggiungasi, che la carità dee correre per l'uno e l'altro, e che chi vien richiesto suol' avere i suoi figliuoli, e la sua famiglia anch' egli; ha anch' egli da supplire ad aggravj, e a mantenimenti, ed è tenuto a provedere con le sue facoltà all' indennità, e al sicuro stabilimento de' suoi: se non terrà buona regola, e se non caverà frutto alcuno da' suoi capitali, di comodo stato può facilmente decadere, e venir in cattivo. Ma quanti sono, che possano dar gratis migliaja e migliaja per anni ed anni? Che se chi ha, fosse tenuto ad accomodar del suo chi richiede, sarebbe meglio esser povero che ricco. Che gioverebbe esserci con la parsimonia, con l'attenzione, e con la prudenza reso benestante, ed agiato, se si fosse in obligo di prestar gratuitamente a chi forse ha consumato ne' vizj il suo? Ma si rifletta ancora: a prestare non siam tenuti, se non in casi molto rari, ed a poveri. Niuno però ha mai detto, che siamo obligati generalmente a prestare, e a privarci del nostro, anteponendo il vantaggio degli estranei al proprio, e a quello del nostro sangue: *dare mutuum non semper tenetur homo*, dice S. Tomaso. 2.2. q. 78. art. 1. Ponghiamo adunque: Cittadino, che o per iniqua usura di taluno, o per accidenti vien' a pagare il dieci per cento d'un grosso debito che ha, mi chiede con somma istanza quella somma al cinque. S' io la niego, e lo lascio con quell' aggravio, non pecco; se la concedo, e gli fo un benefizio che lo redime, commetto peccato grave: quai maraviglie son queste? Maraviglia sembra a taluni ancora, che secondo non pochi Scrittori si possa esigger premio di danaro per far sicurtà, e secondo i medesimi non si possa per dar somme ad arbitrio altrui, ch' è tanto maggior benefizio, e che si fa con tanto maggior disturbo. Maravigliosо pare altresì a qualcuno, che possa secondo tutti esigger premio chi rimette da una Città ad altra l'altrui moneta, e non possa chi concede la propria per mesi ed anni: quello è benefizio di luo-

go,

go, questo di tempo. E che direbbe chi poco sa, perchè de' mondani affari poco s'impaccia, se uomini savj udisse affermare, che alle volte più caro si ha di ricevere a onesto frutto che in prestito? poichè ricevendo a frutto, per tutto il pattuito tempo altri è in sicuro, e può prender le sue misure, nè della tenue prestazione si aggrava: ma pigliando in prestito, chi diede può sempre venire da un giorno all' altro, e per improviso accidente natogli costringere con grandissimo disturbo a restituzione. E quanti in oltre favori di questa sorte non vogliono, nè di rimanere così vincolati, e con obligo tale a veruno soffrirebber mai?

Insistiamo di grazia ancora in una considerazione, che non si suol mai fare: è nostro prossimo anche chi dà, e non chi riceve solamente, onde anco a lui si dee riservar ragione. Che avverrebbe di tutte le persone, quali hanno la lor sostanza in danari, se non potessero in così fatta maniera impiegargli, e non dovessero dargli altro che gratuitamente? Dirassi, che o comperando, o trafficando altr' uso ne facciano. Ma e quando altra occasione non è in pronto? e quando non si trovano in grado d'arrischiar nulla? e quando per altri impieghi la quantità non basta? e quando non si può abbracciargli senza entrare in fastidj grandi? Che farebbero tante vedove, che farebbero tanti legatarj, che farebbero tante Chiese? e sopra tutto si avverta. Grand' errore di chi tratta queste materie con lo studio di molti libri, ma senza quello del mondo, è il suppor sempre, che ricco sia chi dà, e povero chi riceve. Avviene all' incontrario spessissimo. Infinite mediocri persone, e molto ristrette di facoltà, mettono, ed hanno per grazia di poter mettere a frutto in mano di qualche negoziante, overo di qualche Comunità, e di qualche Publico che ricerchi, quel poco valsente, che dee lor servire di sostentamento. Bella carità però sarebbe il predicare, che questo è illecito, e che non possono senza peccato ricavarne pro: ma di che dunque viveranno? Ecco però come per ogni ragione affatto invalido è il dire, che mancando il dare a interesse, e con

ciò

ciò quella comunicazion di moneta, che nella civil ſocietà è neceſſaria, ſi poſſa rimediare preſtando gratuitamente; il che nelle ſomme grandi, e per aſſai tempo non ſi farà mai, e non ſi può fare, e il che diſtruzion ſarebbe di chiunque ſopra i ſuoi capitali dee vivere.

Paſſiam' ora alla ſeconda riſpoſta degli avverſarj, i più de' quali profeſſano eſſere aperto l'adito a dar con utile il ſuo danaro, fondandolo, e inſtituendo Cenſi, il che affermano eſſer permeſſo, e tanto per ſupplire all' occorrenze eſſer ſufficiente, benchè ogn' altra maniera ſi tolga. Ma prima condizione, perch' altri poſſa inſtituir Cenſi, è quella di poſſeder tenute, o caſe, o altri ſicuri fondi. Poſto ciò come ſi può mai dire, che con tal permiſſione ſia provveduto al biſogno publico? quanti ſon mai, anche d'oneſta condizione, che averi non poſſeggono di tal natura? quanti eccleſiaſtici, quanti mercanti, quanti cittadini, anco beneſtanti ed agiati, immobili beni non hanno? e a tutti queſti nelle urgenze di lor famiglie o de' loro affari dovrà eſſer precluſa ogni ſperanza di così neceſsario ajuto? Qual nuova regola di carità ſarà mai il predicare, che con chiunque coſe fruttifere non poſſiede, *nullus cum hoc utilis, licituſque contractus iniri poteſt*? diranno, gli ſi preſti: ma quante volte un tale chiederà qualche ſomma a chi è meno agiato di lui, talchè molto inoneſto ſarebbe, ſe privare il voleſſe del giuſto pro? E fra quelli ancora, che di terreni, e di caſe hanno dovizia, quanti ſi trovano, che parimente ne rimarrebber privi? Tutto cambia col volger de' ſecoli. Da' tempi di S. Pio V. in qua è così moltiplicato l'uſo de' fidecommiſſi, delle primogeniture, e d'altri teſtamentarj legami, che molti anche Grandi, e facoltoſi non hanno un palmo di terra in libertà, e da poter' obligare inſtrumentando. Niuno dunque ſarebbe mai cenſo con eſſi, nè appoggerebbe capitali di rilevanza a fondi, che non ſono idonei. Che dovranno dunque far que' tali in occaſioni urgentiſſime, ſe reſta vietato di ſoccorrergli a chi per conoſcenza di loro onoratezza, e buona coſcienza non ha difficoltà a fidar

Prael. ad S. Ant. c. LIII.

loro col frutto corrente ſomme anche conſiderabili in virtù d'un privato ſcritto?

Ma nè pure chi ha fondi liberi, potrebbe moltiſſime volte per via di Cenſi iſtrumentati procacciarſi opportuno ajuto. Chi accorda ſomme di danaro per queſta via, vuol prima veder chiaro. Vuol ricercare informazioni, e notizie: vuol veder teſtamenti, cedole, e notificazioni: vuol ſaper che debiti, che ſicurtà, che obligazioni: vuole in ſomma ſcrutinare il diritto, e il riverſo d'una facoltà. Tutto queſto ricerca tempo, e tempo alle volte aſsai lungo. Aggiungaſi, che a procedere per tal via canonicamente, ſi dovrebbe andar fuori, e perticare, e circoſcrivere quel tanto di terreno che reſta ipotecato. Ma le occorenze ſono ſpeſso ſubite, e preſentanee. Un fiume ingroſsato minaccia di romper gli argini. La ſpedizion d'una lite vien d'improviſo intimata in termine d'otto giorni. Un figliuolo fa ſapere di trovarſi in pericol grave, qual con danaro ſi può ſcanſare, overo d'aver contratto un debito, che a coſto della ſua riputazione convien che pagi a momenti. Qual' altro modo ci ſarà ſe non trovare chi ſenz' altro intervento di Notajo, e di Procuratore, dia ſubito a oneſto patto il danaro, ſenz' altra aſſicuranza che di un piccol foglio? Ponghiamo, che giunga il tempo di metter ſotto, come dicono i Veroneſi, la Riſara; che vuol dire di ſeminarla, e di farci quelle diſpendioſe fatture, che in queſte parti allora occorrono. Se c' è chi dia ſubito a oneſto patto cento, dugento, trecento zecchini, in pochi meſi ſi ravviva una famiglia, ſenza queſto ſi fa un diſcapito, da cui mal ſi può riſorgere. Il Cenſo adunque in moltiſſimi caſi non ſerve; e ſol può ſervire il trovar chi conſoli col pronto sborſo, fidandoſi con tenuiſſimo emolumento della parola, ch' altri dà in una carta. E che diremo di tanti, che in altro modo non ardirebbero mai chieder ſoccorſo, perchè o per intereſſe, o per vergogna non vogliono manifeſtar le lor piaghe?

Altra rifleſſione può farſi ancora. Taluno avrà le ſue poſ-

poſſeſſioni affittate. Tre meſi prima che ſcadano le ſue rate, ſi trova ſtretto da urgenza preſſante di mille ſcudi, quali in tre meſi può rendere. Se gli vengono accordati in Cambiale al 4 per 100, così gran beneſizio non gli coſta in tutto e per tutto che dieci ſcudi. Se forma un Cenſo, c'è ſubito l'iſtrumento da pagare, mercede, e dazio; ed altro ce ne ſarà nell' affrancazione. Ma non facendoſi così fatti contratti per tre meſi, come porterebbe il ſuo biſogno, anzi ſolamente per anni, benchè otteneſſe di poterſi affrancare in capo a un' anno, il ſervirſi per tre meſi di quella ſomma gli coſta per lo meno 50. ſcudi, e il danaro gli vien' a ſtare al ſedici per cento. Queſti ſono i vantaggi che ſi producono a gl' infelici, che hanno biſogno, dalla opinione che non ſia lecito inveſtir capitali ſe non per via di Cenſi, e con ſolennità. Queſta è la carità che da tal dottrina riſulta. Aggiungaſi, che in alcune Provincie del danaro ſemplicemente impiegato non corre maggior frutto che del quattro per cento; ma quando ſi dà per via di Cenſo, ſi arriva ſenza ſcrupolo fino al ſei.

Per reſtare illuminati ſempre meglio, qualch' altra conſiderazione facciamo ancora. Perchè mai ha da eſſer lecito il dar danari, e l' eſigger frutto da chi obbliga per eſſi con iſtrumento un fondo, e non ha da eſſer lecito il dargli con oneſta condizione a chi non ci dà per ſicurezza che la ſua parola, ed un foglio? Qual' effetto fa il Cenſo, e qual' è l'eſſenzial differenza fra eſſo, e la cambiale urbana? non altra veramente che la maggior ſicurezza di chi inveſtiſce, perchè aſſicurando la ſomma ſopra uno ſtabile, ſi provede che l'annua rendita ſia meglio fondata, e perir non poſſa nè il capitale, nè il frutto. Per queſto è, che ſenz' altre ammonizioni, ſomme conſiderabili molto raro è ch' altri conſenta di concedere in altra forma, non già per ragion di ſcrupolo, ma perchè o l'avarizia, o la circoſpezione di chi sborſa, vuol cautelarſi al poſſibile. Tutto il vantaggio adunque di queſta maniera ſopra dell' altra ſta dalla parte del facoltoſo che dà, e non del biſognoſo che

prende; e tutta questa dottrina altro non conseguisce, che di migliorar la condizione del ricco, e di angustiar sempre più quella di chi ha bisogno. Or qual delicatezza di Morale, e qual carità è mai questa? Che se pure avesse da esser necessaria obligazion di beni, non intervien' essa nelle Cambiali ancora, benchè non si foglia esprimere? chi dà il valsente nol dà certamente sopra la pelle di chi piglia, ma bensì sopra le sue facoltà, e la sua roba. Diranno, che ipotecato un fondo, se tal fondo perisce, periscono anche le ragioni, e che però tal rischio convalida, e cooneſta il contratto. Ma insegnò il de Luca, che l'essere il creditore soggetto al pericolo, *non è realmente requisito necessario per la validità, ma più tosto effetto il qual ne risulta*. La forza però è, che questo rischio è per lo più immaginario, perchè non periscono le possessioni: *terra autem stat*: e sopra fondi sottoposti a pericolo somme grandi non si danno, cercando ognuno la real sicurezza. Aggiungasi, che secondo l'uso più comune oltre al fondo ipotecato si dichiarano tenuti generalmente a tal debito tutti i beni presenti, e futuri di chi riceve la moneta. Abbiam veduto nel Capo terzo del libro precedente, come ne' Monti Pontificj ancora oltre alla rendita spezialmente obligata restano sotto ipoteca *omnia & singula alia Sedis, & Camerae mobilia bona*; di modo che nè pure per casi *inescogitabili* possono i capitali correr pericolo. Ecco però come ragione non pare vedersi alcuna di escludere le private scritte, quando si ammettano i moderni censi, perchè finalmente nell' uno e nell'altro modo annuo frutto ugualmente si riscuote di somme date, e il dar diverso nome al contratto non ne muta la sostanza, e le condizioni. Aggiungasi, che i Censi veri, e secondo la Bolla, in oggi per le difficoltà sopravvenute, e poco fa accennate, possiam quasi dire, che più non si fanno, e molto difficile sarà che si possan fare. Veggasi in grazia negl' instrumenti, cui si dà tal nome, se i fondi sian veramente idonei, e non anteriormente obligati. Veggasi, se quel solo fondo resti per le clausule ipotecato, o se restino

de' Censi l. 5. c. 2.

no ſottopoſti tutti i beni generalmente. Veggaſi ſe reſti proibito il poter mai coſtringere all' affrancazione. Veggaſi, ſe ſi ſon miſurati, e con nuovi confini diſtinti i campi. Veggaſi, ſe ſi dichiari, che mancando il fondo in tutto o in parte, debba ceſſare, o a proporzione diminuire l' annua penſione. E poſciachè nè pur' uno ſe ne troverà forſe, per cui tali circoſtanze ſi eſprimano, e ſi adempiano, reſti concordato che il nome di Cenſo per lo più è vano, e non fa altro effetto che di aſſicurare alquanto più a chi inveſtiſce il capitale, e 'l frutto. Per tutte le ragioni adunque forza è conchiudere, che alla publica neceſſità della comunicazion del danaro non ſi provede punto con la ſola permiſſione di dar' a intereſſe per via di Cenſo.

Nè biſogna credere, che per la Bolla di S. Pio V. reſtaſſe vietata ogn' altra ſpezie di contratto. D'un tal divieto neſſun cenno ſi ha nella Bolla, anzi ſi dichiara nel bel principio, che ſolo motivo di eſſa fu l'eſſerſi introdotto di fare *i contratti di Cenſo* per l'ardente ſtimolo dell' avarizia *contrariis omnino pactionibus*, da quello che i precedenti Pontefici aveano ſtabilito. Non ſi può dubitare adunque, che ſe dopo quel tempo, dimeſſa quella publica profeſſione, per la maggior quantità di danaro che gira, altri contratti ſi ſon meſſi in uſo, pe' quali chi abbiſogna di ſoldo ne vien ſervito con aſſai più prontezza, e con aſſai minor diſturbo, e gravame, quel ſanto Pontefice, ſe foſſe in vita, di buona voglia non l' approvaſſe, il maggior vantaggio di chi cerca ſoccorſo avendo egli ſingolarmente procurato con quella Bolla. Le private ſcritte, chiamate in più luoghi Cambiali, corriſpondono agli antichi *chirographi debitorum* de' quali parlan le leggi. Chi le difende, *volenti*, dice, *non fit injuria*. Perchè non ſarà giuſto un contratto di mutuo conſenſo, di mutuo vantaggio, di mutuo piacere, e dove non interviene da una parte neceſſità che coſtringa, nè pericolo che s' incorra, e non dall' altra inganno, nè obliquo fine, nè avidità? Chi provede altrui di contanti in conſiderabil quantità, e a diſcreta condizione in tal modo, lo fa quaſi

D. de adm. tut. l. 57.

ſu

ſu la fede; non avendo ſpeziale ipoteca ſopra fondo alcuno, e in caſo di morte, o d'altro accidente eſſendo forſe l'ultimo credito che ſi conſideri; e dando non di rado a chi per ragion de' molti debiti in altro modo non troverebbe, e molte volte a chi non ha beni ſtabili, ma ſolamente induſtria, onde ſi cooneſta anche dal riſchio il ſuo frutto. Molto comodo a chi ha biſogno rieſce ancora il tempo prefinito ad arbitrio delle parti, e molto grata all' uno e all' altro è l' uguaglianza de i patti. Ne i Cenſi, come nella Bolla di Pio V. s' intendono, ſi volea che ſolamente chi riceve la ſomma foſse in libertà d'affrancarſi, ma non di ridomandarla mai chi l'avea sborſata: con tuttociò *in foro conſcientiæ valet contractus cenſualis utrimque redimibilis; nam Conſtitutio Pii V. fundatur in præſumptione fraudis; ita late probavi in Quæſtionibus moralibus, & legalibus.* Così ſcriſse il P. Verricelli Cherico regolore nel Trattato *de Apoſtolicis miſſionibus*: così più altri Teologi, citati ſpezialmente dal P. Reginaldo, e dal P. Pichler; e così corre in pratica, leggi attendendoſi de i paeſi, e le coſtumanze da i tribunali approvate. Così ſon lecite le compre, e le vendite col patto mutuo di rivendere, e di ricomprare. Secondo i preſenti tempi, ed uſi non tornerebbe bene tal diſuguaglianza di condizione, di modo che una vedova, o un tutore non poteſse dare a intereſse per certo tempo, ma ſolamente in perpetuo, e non ſi poteſse pattuire, nè ricuperar mai più quel capitale per impiegarlo meglio, o per valerſene in caſi urgenti che naſceſsero. Nella nota parabola del Vangelo dice il padrone, *ſe tu aveſſi poſto il mio danaro ſu i banchi, io al mio ritorno l'avrei ricuperato con l'uſura*: il danaro meſso a guadagno potea dunque ricuperarſi a piacere. I Monti di pietà dall'autorità Apoſtolica ſcortati ricevono, e danno continuamente danari a frutto col patto ſcambievole di ricuperargli, o di reſtituirgli a piacere. Inſegnò gran tempo fà il Gerſone, come ogni contratto, per cui ſi vende, o ſi compera rendita, qual per ſe ſteſsa è permanente, e perpetua, può farſi lecita *præſertim*

tit. 4. qu. 98. dub. 31. Prax. For. Pœnit.

Matt. 25.

tom. 3. c. 185.

in

in foro conſcientiæ, ſi eodem contractu ſimiliter ſe habente detur facultas mutua redimendi. Che quanto al modo, perchè mai ha da eſser neceſsario iſtrumento publico, e non ha da baſtare una privata ſcritta, ſe ſi poſsono validamente fare anche ſenza ſcrittura di ſorte alcuna i contratti! *Et ſine ſcriptura* le ipoteche, e le nozze ſon valide, dice la legge. Poterſi fare *per privata* ſcrittura appunto i cenſi inſegnò il de Luca; e deciſe la Rota più d'una volta, che lo ſcritto, *ſicut non eſt de ſubſtantia contractus, ita nec contractus cenſus*.

L. 4. D. de pignoribus.

Dec. 96. n. 11. ap. Genc.

Convien parlare anche del ripiego, che ſuggeriſcono i fautori dell'altra ſentenza, per isfuggir peccato ogni volta che ſi dia ſoldo a mercatanti. Si entri, dicono, con loro in perfetta ſocietà, ed a ugual parte del pericolo, non potendoſi ſenza queſto ritrar frutto alcuno de' danari loro affidati. Queſto dire a primo aſpetto pare del tutto approvabile, ma penetrando addentro non ſo ſe ſia così. Niuno riprova il far ſocietà a condizione d' ugual danno, e di guadagno uguale; ma che non ſi poſsa fare co' negozianti altra ſpezie di contratto, queſto non par ſoſtenibile. In quel modo con pregiudizio non piccolo del commerzio pochi darebbero, e pochi piglierebbero, perchè molte volte non vuole il negoziante queſta intera ſocietà, che lo mette in ceppi, e gli viene a dimezzare i ſuoi utili, e lo coſtringe a render conto, e a far vedere i fatti ſuoi; e molte volte non vuole chi non è mercante diventarne ſenza intendere il negozio a baſtanza; e temendo che con quel d' altri chi va in Fiera ſia per intraprender facilmente aſsunti riſchioſi, aſsai minor profitto cerca di quello che ſuol fruttare il danaro, e ſacrifica tutto il più alla maggior ſicurezza. Qui ſiamo entrati quaſi non volendo nella controverſia de i Tre contratti, e non poſſiamo sfuggire di parlarne eſpreſsamente.

Eſſendo che i negozianti, e Cambiſti, che frequentano quelle Fiere generali, quali ſono come centri del commerzio, guadagni grandi riportano dal giro del danaro; ed

ed essendo che quando prudenza, perizia, ed onoratezza gli guida, il guadagno si può dire moralmente certo, perchè molto di rado avviene, che si converta in perdita; introdotto si è da gran tempo, che chi ha quattrini giacenti, procuri dargli a qualche onorato mercante, perchè glieli renda fruttanti, e non essendo in grado di potergli arrischiare, ma altresì non pretendendone se non poco utile, pattuisce la salvezza del capitale, ma con questo per modo d'esempio, chè se ben chi lo gira ne ricavasse dieci o dodici non sia tenuto a dargli se non due per cento di Fiera in Fiera. Questo è l'ordine, e la verità del fatto. Ma poichè si levò chi in contrario scrisse, accusando tai contratti di mutuo, e di usura, per sottrarsi a dispute s'incominciò o esplicitamente, o implicitamente a tenere in più paesi questo modo. Si fa un contratto di società, contribuendo l'uno il danaro, l'altro l'opera: nell' istesso tempo un' altro di assicurazione fatta da chi riceve la moneta, col patto d'averne per prezzo una buona parte del lucro; e un terzo ancora di vendita fatta da chi dà del maggior provento sperato da quella somma per un tenue che sia sicuro. Con questa direzione la massima parte de' Confessori ammette in pratica tal consuetudine, pochissimi essendo che la rigettino. Credo che Giovanni Maggiore Teologo dell' Università di Parigi nel principio del 1500 fosse il primo, che scrivendo sopra il Maestro delle Sentenze nominasse *hos tres contractus*: quivi quel famoso Autore piena ed ampia approvazione lor diede. Così molt' altri citati spezialmente dal Padre Reginaldo Francese, nella *Praxis Fori pœnitentialis*, e dal Padre Laiman Tedesco. Ma fra gli Scrittori son da osservare distintamente quelli ch' ebbero uso e pratica di paesi, e Città mercantili; come a dire il P. Giuseppe Gibalini, della cui opera, scritta in Lione *De usuris & commerciis*, dissero i Dottori, che la rividero in Parigi, *necessitati publicæ cudendam asserimus*. Si legge in essa. *Solent plerique Lugduni pecuniam per publicos proxenetas negotiatoribus dare eo pacto, ut sibi sors integra maneat, & præterea in fin-*

in 4. Dist. 15. qu. 49.

l. 25. n. 39.

ſingulas nundinas, aut in annum, exiguam lucri partem ſed certam accipiant, reliquum vero lucrum, quod veriſimiliter futurum eſt, totum cedat mercatori. In quo pacto vides eſſe tres contractus &c. Moſtra poi eſſer legitimo e lecito *hunc ſolemnem negotiandi morem Lugduni ab omni patrum memoria uſurpatum, & quem hodie celeberrima totius Europæ emporia æmulantur.* Ora c' è chi di tre gli riduce a due.

Se intorno a queſto altri aveſſe curioſità d'intendere il mio ſentimento, direi, che dove ſi tratta di mercatura, dopo intera aſſicurazione del Capitale non ſia lecito ricavarne utilità di Fiera in Fiera; onde ſe il mercante oltre al traffico poſſiede fondi, non poſſo farmi aſſicurare ſopra di eſſi il mio valſente, e godere ſenza verun pericolo del guadagno, perchè ſi paſſa da genere in genere. Ma quando la mia ſicurezza non ſi fonda ſe non ſu la di lui fede, e ſopra il traffico, credo di poter beniſſimo pattuir frutto del mio danaro, perchè reſto ſempre eſpoſto al dubbio del fallimento, avvenendo il quale il mio capitale irremediabilmente è perduto: nè queſto caſo è impoſſibil mai, perchè abbiam veduto più volte, come negozianti, che ſi credeano i più ſicuri, e a quali ognuno avea per grazia di poter dare i ſuoi danari, d'improviſo con ruina di tanti ſi ſon del tutto ecliſſati. Direi in ſecondo luogo, che ſe un mercante ſtretto da biſogno piglia danaro aſſicurandolo, e conviene di partir l'utile per metà, chi lo dà commette uſura, e pecca, perchè il partito non è uguale, dovendoſi conſiderare il pericolo, che l'altro prende ſopra di ſe, e ſecondo il giudizio de' periti a proporzione contracambiarlo. Ottimamente però il P. Maignan, inſegnò, eſſer bensì lecito il farſi aſſicurar' il capitale, e contribuire parte dell' utile, ma ſe l'utile è di quindici doverſene rilaſciar cinque per l'opera, che il mercante ci mette, e altri cinque per il pericolo che aſſume, contentandoſi il padron della moneta degli altri cinque: *deductis hinc pro operis quinque, hinc pro periculo etiam quinque, ſi verum eſt quod lucrum ſoleat eſſe quindecim* *De uſu lic. pec. Prop. 7.*

cim. In questa maniera perchè mai dovrebbe condannarsi un contratto, che all' una e all'altra parte è salutare, e giovevole? giova molto all' uno l'andare in Fiera con assai contante, perchè tanto maggiore utilità si procaccia, e il remoto pericolo è a bastanza compensato dalla maggior parte del guadagno, che su l'altrui danno ritrae. Giova all' altro ancora il ricavar profitto in breve tempo per l'opera, e credito del negoziante, di quella moneta poco o molta che sia, quale ben sovente non potrebbe in altro modo impiegare. Aggiungasi, che in questo modo si sfugge ogni lite, che facilmente potrebbe nascere sù la verità, e su la liquidazione del guadagno. Il fatto adunque secondo i principj generali e sicuri della buona Morale pare in se irreprensibile, ma ardirò dire, che tale non mi par punto il modo, e che questo impasto di contratti non mi sa piacere. Che viluppo è cotesto, e perche mai farne, o fingerne tre, quando in sostanza è un solo? la schiettezza, e la sincerità Cristiana come vi s'accorda? Non è parimente punto approvabile lo stile, di chi ricevendo il danaro fa un *Pagherò*, come se fosse ordinaria Cambiale urbana, non dichiarando che l'ha ricevuto per metterlo in giro, senza di che la quantità del frutto molte volte non sarebbe canonica, e lecita. Qual difficoltà potrebbe incontrarsi mai dicendo candidamente, che Tizio riceve da Sempronio mille scudi, non per mutuo, o sia in prestito, che niuno sogna quì di prestare, e non in deposito, che niuno sogna quì di depositare, ma per trafficargli, con questo che il capitale sia salvo, ma in compenso oltre a un terzo dell' utile accordato per l'opera sua, un altro terzo gliene torni per conto del rischio, contentandosi di un terzo solamente chi dà il danaro.

Che negli antichi tempi non si stimasse vizioso il ricavare parte del frutto con assicurazione del capitale, non solamente appariſce dalle leggi, ove si dice poter' essere convenevole, ed approvabile, *ut qui lucri partem ferat, de damno non teneatur*; ma chiaramente da quell' epistola

Inst. l. 3. t. 26. §. De illa.

di

di S. Gregorio magno, che nel libro precedente ſi è addotta. Felice avea dato a Mauro per 400 ſcudi di merci, a condizione di ritrarne cento di più *lucri cauſa*, perche molto più dovea profittarvi allora chi mercanteggiava. Mauro non vi fece il guadagno aſpettato, e però ne reſe 410, ma non avendo modo di pagare gli altri 90, ricorſe a S. Gregorio, perchè gl'impetraſſe grazia dal creditore. In tali contratti adunque correa l'aſſicurazione del capitale, poichè ſe ben Mauro ci avea diſcapitato, ſi confermava con tutto ciò debitore dell' intero ricevuto, e del frutto. Il ſanto Papa ſcriſſe perciò a Felice, non già accuſando il contratto, e non già adducendo, che non poteſſe in coſcienza pretender tanto, ma bensì eſortandolo ad eſsere più toſto *miſericordioſo* che rigido, a non voler guadagno ſu l'altrui diſgrazie, e a ricordarſi, che Dio retribuirà con ſoprabbondanza *quidquid pauperi ceſſerit*, in condizion di povero eſsendo ridotto Mauro per la ſventura incorſa. Che tal' uſo anche ne' mezzani tempi approvato era, ſi riconoſce con ſicurezza dal Canone tratto da un' epiſtola d'Innocenzo III. con la quale ordinò, che a un marito nelle ſue facoltà pericolante non foſse aſsegnata ſenza cauzione la dote; e tal cauzione mancando ſi metteſse nelle mani d'un mercante, il quale la negoziaſse, e con parte del provento ſi ſuppliſse a i peſi del matrimonio. *Mandamus quatenus dotem aſſignari faciatis eidem ſub ea quam poteſt cautione præſtare, vel ſaltem alicui mercatori committi, ut de parte honeſti lucri dictus vir onera poſſit matrimonii ſuſtentare*. Inſegna quì il Cardinale Oſtienſe, che non biſogna intendere, doveſse tal ſomma eſser negoziata a riſchio del padrone, ma del mercante, il qual però non dovea contribuire ſe non *parte del ſuo oneſto* guadagno. *Nec enim intelligendum eſt, quod dos committatur mercatori periculo viri, & mulieris*; perchè in queſto modo il vitto, e il ſoſtentamento de' conjugati ſarebbe ſtato incerto. In tal caſo, ſcrive il Padre Maignan, i medeſimi *cum honeſti lucri non niſi partem unam recipiant, reliquam, aut reliquas*

Epiſt. 38.

De donat. int. vir. & ux. Per veſtras.

pag. 145.

condonat pro pretio ejus opere, ſimulque pro pretio aſſecurati capitalis. Nel ſecolo del 1400 Gabriele Biel comentando il Lombardo, ſcriſſe così. *Verumtamen ſi quis periculum ſummæ capitalis ponentis vellet in ſe ſuſcipere, & eum aſſecurare pro pretio ſibi dato, non eſſet uſura dare pro ſecuritate, nec eſſet uſura recipere pro periculo in ſe ſuſcepto.* *in 4. Diſt. 13. q. 11. art. 3.*

E nel 1500 Giovanni Maggiore così. *Cajus paciſcitur cum Titio, ut capitali ſalvo accipiat pro portione lucri ſui, cujus quantitas incerta eſt, florenos quinque.* Sopra queſto ſtabiliſce, *Contractus iſte non eſt uſurarius ſed licitus*: e poco dopo: *aſſecuratio enim ſocietati non adverſatur*. *Quæſt. 49.*

Ma perchè dunque diranno quì molti, fece Siſto V. la Bolla *Deteſtabilis*, in cui ſi tiene che condannaſse tali contratti, e perchè da tanti moderni Caſiſti ſono eſecrati? Non ſi può finir di dire, quanto ſia facile in ogni punto a queſta materia attinente l'equivocare, e il paſsar da coſa a coſa. Santa è la Bolla, e ragionevoli ſono le deteſtazioni di molti Teologi, e le ſeguite condanne, ma biſogna vedere, e diſtinguere, di che ſi parlava allora, e di che ſi tratta al preſente. Nel ſecolo ſedicesimo ſi preſe a frequentare aſsai l'uſo delle Soccede; cioè di dare animali in cura a paeſani con partirne l'utile. Ma l'avarizia, e l'indiſcretezza de' padroni uſo introduſse di volervi aſſicurazione del capitale; talchè entrando per ragion d'eſempio in un branco di pecore la moria, il miſero, cui erano ſtate conſegnate, benchè neſsuna colpa ci aveſse, era tenuto al danno, e a pagarne il prezzo. Contratto sì barbaro diede motivo a San Carlo di decretar ſolennemente nel Sinodo Milaneſe del 1565. che *in Societate animalium, quæ inæſtimata alicui dantur ad cuſtodiam*, le disgrazie, quali ſenza colpa avvengono, debbano cader ſempre ſopra chi diede. Saggiamente fu detto *inæſtimata*, perchè, *ſi forte res æſtimata data ſit, omne periculum præſtandum ab eo, qui æſtimationem ſe præſtaturum recepit*. Continuò ciò non oſtante il coſtume pravo, e non ſolamente beſtiami, ma ſi preſe a conſegnare anche merci, e moneta a perſone, che s' impegnaſ- *D. Commodati l. 5.*

gnaſſero nel farne traffico, e vendita con la mercede di mezzo il guadagno, ma con l'inoneſta condizione di ſoggiacere a tutta la perdita, e a tutti i diſcapiti, che ſenza lor colpa, e anco per caſi *fortuiti* nel Capitale avveniſſero. Due ragioni rendono uſurario, e vituperoſo ſimil contratto; l'una che non ſono pareggiate le parti, non dandoſi al riſchio compenſo; l'altra che ſi ha a far con poveri, e che ſopra inferiori, e tenui perſone l'oppreſſion cade. Quinci preſe motivo l'anno 1586 di far ſua Bolla il gran Pontefice Siſto V. ma in eſſa nè nominò i Tre contratti, nè laſciò in dubbio contra cui procedeſſe il decreto, eſprimendoſi in eſſo, che di color ſi tratta, i quali *pecunias ſuas, aut alias res ſocietatis nomine conferunt; vel greges, armenta, aut certe animalia agricolis, paſtoribus, aliiſque ruſticis* danno *ad ſoccidam*, a condizione che *omne periculum & damnum ab altero ſocio recipiente ſuſtineatur*: con che coſtringeano il ricevente a pagare ſenz' altri conti, *non ſubductis rationibus accepti & expenſi*, i frutti per anno, o meſe; ed obligavano i compagni, cui davano a torto tal nome, *plerumque pauperes & egenos, ſuoque labore, & induſtria victitantes, ad ſortem ſeu capitale reſtituendum, quicumque tandem caſus conſequatur*. Uſurarie, e ſcelerate dichiarò il Papa così fatte convenzioni: ma che ha mai queſto a fare con quello di che or ſi tratta? Si parla quì del conſegnar danari non a poveri, ma a negozianti, e del conſegnargli con laſciar loro la maggior parte del provento, e con pagare a giuſto giudizio de' periti non ſolamente l' opera loro, ma ancora il lontano pericolo che aſſumono. Altra mente non ebbe per certo la Bolla, che di riparare al danno, e alla ruina di chi preſta l'opera ſua; ma ſe ne' noſtri caſi molto più vantaggioſa è la condizione di chi riceve, che quella di chi dà i danari, non intende dunque ſicuramente di queſti la Bolla. Chi pagando il due per cento ne ricava talora ſino il ſei, e più, ſi è veduto più volte con l'altrui danaro, e per la ſua induſtrioſa condotta arricchire. Che ſe una volta in cento ci rimette del ſuo, e perde il capitale,

non

non per questo gli diventa generalmente gravoso un contratto, che regolarmente gli è sì proficuo. La Bolla parla de' casi dove il pericolo si può dir proffimo, perchè in essi la perdita spesso avviene, e di questi debbono intendersi i Sommisti, e i Canonisti, che son contrarj: ma ne' casi nostri il pericolo è rimoto, perchè rarissime volte avverrà, che ci si perda: e quando avviene, può essere per sua colpa, avendo per avidità voluto arrischiar troppo. Che diremo del pregiudizio, che tali contratti escludendo, verrebbe a tanti, i quali per l'opera de' mercanti pronto frutto ricavano in tal maniera di tenui somme, che a fatica potrebbero altramente impiegare, e che debbon' essere il lor sostentamento? vedove trovansi, e cittadini, che altr' ancora sacra non hanno, avvenendo non di rado, che chi riceve la moneta per trafficarla, non tanto per suo interesse, quanto per ajutar chi dà, la riceve. Non si può adunque contra patti con giusta ed egual bilancia regolati, e che giovano, e sono accetti a una parte, e all'altra, far'uso d'una Bolla, che dichiara nel suo principio di procedere contra coloro, i quali *se ipsos in usurarum voraginem Deo hominibusque odiosam, & Christianæ caritati contrariam fœde immergunt*. Altre risposte diede Lodovico Bail, dove difese i Tre contratti, o l'equivalente, e citò a suo favore Teologi, e Canonisti. Il Thomassin nel suo bel Trattato della disciplina antica e nuova, e più altri ancora hanno creduto, che parlassero del triplice contratto Zonara, Balsamone, e gli proscrivessero. Ma veramente tal nome non era ancor noto, e non di ciò parlarono que' Canonisti, ma riprovarono gli Ecclesiastici del lor tempo, quali per coprire le loro usure, mostravano di far società, e senza voler soggiacere al pericolo, *una gran porzione* volean *del guadagno*; il che senza dubbio è illecito, e ingiusto. Forse ingannò la version Latina, che non dichiara il proprio senso del detto di Balsamone, poichè τοτὸνδε μερίδα vuol dire *molta parte*, e il volerne molta senza soggiacere a rischio, da lui con ragione si condannò. Que' Canonisti con grand' errore ripu-

riputarono più discrete le sesquialtere delle centesime.

Raccogliendo tutto, par si conosca pienamente dimostrato, come nè il permetter di dare a frutto per via di Censi, nè l'esortare a entrar sempre in perfetta società co' mercanti, o a prestar le gran somme gratuitamente, rimedia punto al pregiudizio, che universalmente si fa a chi ha bisogno, col vietar di soccorrere per la pronta via di oneste, e private scritte; nè rimedia al danno di chi sopra i suoi capitali convien che viva: onde all' esiggenza della vita civile, e dell' umana republica senza la consueta pratica non si provede, e la carità del prossimo ne rimane tuttavia offesa. Validissimo argomento per autenticare i discreti, e regolati frutti della moneta, presta finalmente il senso comune, e il giudizio d'ogni uom ragionevole, che non sia stato dal suo natural sentimento a forza di persuasive, e di concioni travolto; insegnando la natura, che a riserva d'un affetto disordinato, il qual per se stesso è peccaminoso, in materia di roba non si fa peccato senza far danno. Dotto, e pio Regolare ho udito dire, che certe dispute in tal materia si potrebbero addurre in pruova di quanto miglior sentimento, e di quanto più sano discorso abbiano molte volte gli uomini comuni d'ogni condizione, e sensati, di moltissimi autori d'ampj volumi. C' è chi risponde *argumentum pessimi turba est*; ma quelli, che compongono questa turba, in generale frequentano i Sacramenti, e passano in tutte l'azioni per integerrimi; non sono dunque pessimi, e non è dunque il lor sentimento da disprezzare.

CAPO TERZO.

Altre ragioni favorevoli a questa sentenza.

LA novità, e i cambiamenti, che col giro de' secoli nel Mondo avvengono, giusto è che le usanze di tempo in tempo trasformino. La scoperta dell' Indie verso il fine del secolo decimoquinto accaduta, incominciò a far mutar fac-

faccia in materia di danaro all' Europa; e col progredir delle età tanto maggior quantità d'argento, e d'oro introduſſe, e ſparſe, che con l'anteriore eſtrema penuria della moneta non ſi può far paragone. Ogni facenda economica venne però a poco a poco nuove regole prendendo, e nuove condizioni, con che l'impiego del danaro è finalmente venuto fra le perſone timorate a patto oneſtiſſimo, e però di queſto non ſi può far ragione al preſente, come al tempo de' Sommiſti faceaſi. Nell' inclinar dell' iſteſſo ſecolo ebbe altresì principio l'erezione de' Monti di pietà, co' quali publico, e ſtabil ſoccorſo ſi aperſe a' poveri, ſottraendogli dall' ingordigia ſingolarmente degli Ebrei, e di ſervir di contanti anche i non poveri con moderato e tenue frutto introducendo. Con queſto ſi gettò a terra, e ſi fece diſperdere la publica profeſſione da tanti prima eſercitata di dare a uſura; e ſi cagionò, che chiunque accomodaſſe altrui di moneta, non più con patti ſanguinolenti il faceſſe, ma con equità, e diſcretezza. L'anterior coſtume era peſte de' popoli, e ruina de' paeſi, queſto è ſollievo delle famiglie, e ſuſſidio della ſocietà: non ſi dee però ragionar dell' uno e dell' altro all' iſteſſo modo. Fino i ſacri Canoni, quando ragione il vuole, ſi cambiano. Il ſommo Pontefice Giovanni XXII. così definì nell' Eſtravaganti. *Non debet reprehenſibile judicari, ſi canonum conditor canones a ſe vel ſuis prædeceſſoribus editos, vel aliqua in eiſdem contenta canonibus, revocare, modificare, vel ſuſpendere ſtudeat, ſi ea obeſſe potius viderit quam prodeſſe.*

Tit. 14. cap. 2.

Non c'è maggior benefizio d'un popolo, che quando il danaro circola, e non c'è maggior danno, che quando ſi ſeppellifce, e ſi chiude. Gran male adunque fa chi cerca difficoltare al ſommo l'uſo del dare con diſcrete condizioni a intereſſe, perchè con queſto moneta infinita nelle caſſe de' più facoltoſi ſi rimarrà giacente, ed inutile. Qual ſarebbe l'effetto di tal maſſima, ſe abbracciata foſſe? che gl' induſtrioſi non otterrebber più quattrini da i danaroſi per migliorar di ſtato; il che produrebbe in molti deplorabil miſeria,

ria, e non leggero ſconcerto nella republica. Altro effetto ſarebbe, che molto difficilmente troverebber danari nell' urgenze loro i publici delle Città, e le Comunità. Queſto è ciò (dice riſentitamente chi ſi trova in ufizj publici) che riſultar vedrebbeſi da i color penſieri, che non avendo nè per condizione, nè per impieghi veruna idea di governo, nè conoſcenza dell' eſſer politico de i paeſi, pretendono con tutto ciò francamente di renderſi nelle materie civili regolatori del Mondo, e legislatori.

In quelle provincie dove i Conventi, le Chieſe, i luoghi Pii non poſſono impoſseſsarſi di nuovi fondi, e ſon però tenuti a vendere, e a cambiare in ſoldo quelli, che lor vengono di mano in mano donati, o laſciati, che ſarà di tanto danaro, ſe nol poſsono mettere in tal modo a frutto? reſterà inutile a loro, e a gli altri. Nè ſi può riſpondere, che faccian cenſi, poichè per fargli ci vogliono fondi liberi, quali eſſi non hanno. Il cenſo in oltre ſi vuol ſia una compera, e di comperare non è lor permeſso in neſsun modo. In quelle Città dove i Monaſterj, benchè poſsedano tenute, e rendite, non però veſtono Monaca ſenza dote di mille ducati, la qual dote nè pure in parte alla morte di eſsa ſi rende, con che una ventina di popolati Conventi in cinquant' anni forſe un million di ducati aſsorbiſce, e imprigiona, che ſarà di tanto teſoro, ſe non poſsono ſeminarlo almeno con ajutar chi ha biſogno, ricavandone modeſto prò? poichè il fabricare, l'adornare, e l'arredare conviene al fine abbian fine.

Al ben comune anche nel Foro della coſcienza molto riguardo ſi ha ſempre. Ognuno ſa quanto a ciò contribuiſca il commerzio, e la mercatura. Or queſta in ogni popolata Città ſenza il continuo giro di dare, e ricever moneta col prò conſueto, e appunto per via di private ſcritte, come potrebbe ſuſſiſtere, e correre? ſe ne interroghino i periti, ed i profeſſori, poichè è da loro, ch' io tutto queſto ho imparato. S. Bernardino parlando delle aſſicurazioni mercantili, quali da molti venivano tacciate d'uſura, ſcriſſe così:

Tom. 2. p. 161. *Videtur esse licitus talis contractus propter experimentationem communis utilitatis, eo quod inde sequitur reipublicæ commune bonum, & utilitas mercatorum.* Ecco se i Santi a questo riguardano, quando di tal materia si tratta. Chi incomincia a metter negozio, e bottega, di rado il fa senza tali ajuti. Alle Fiere grandi, e periodiche, quali servono di centro al traffico di più Provincie, importa al publico, che i negozianti si possan condurre con molto valsente, e non restino però privi di tale ajuto. A queste concorrono fra gli altri, come parte essenziale, i Capitalisti: vuol dir mercanti, quali altro non vi portano che moneta, impiegandola nell' ajutar con cambiali quelli, che ne' riscontri delle merci sempre n'abbisognano. Senza tal sussidio la Fiera non potrebbe procedere, e tutto il giro mercantile con nocumento publico si turberebbe.

Quest' ultima riflessione sembra rendere la corrente pratica necessaria, ma non è da essa solamente che tal necessità si rilevi. E' tanto necessaria, che si è osservato, come quegli stessi che contradicono, e declamano, prendono, e danno alle occasioni a interesse anch' essi, e in pratica fanno come gli altri. Que' Conventi, e quegli Ospitali, che quasi altra rendita non godono, se non i frutti de' capitali che hanno fuori, senza questi come sussisteranno? Chi amministra tutele, ha obligo e di coscienza, e dalle leggi di non lasciare ozioso il danaro del pupillo, ma d'investirlo, e non facendolo dee pagar del proprio l'usura. A mezzo della legge settima *Dig. de administratione tutorum* si ha questa rubrica. *Si tutor pecuniam pupillarem otiosam relinquit, tenetur ejus pecuniæ usuras præstare.* Così la Rota Romana: *tenetur a die saltem susceptæ tutelæ pupillares usuras persolvere.* Or come potrà adempir quest' obligo, o fuggir tal danno, chi non può valersi delle occasioni d'impiegare il danaro a interesse? poichè quelle d'acquistar fondi sicuri in oggi son rare, ed anni ed anni passano alle volte senza che alcuna se ne presenti. Le Città, e chi le amministra, che dovrebbero far molte volte, e qual partito

Pant. 19. Dec. 344. n. 13.

tito potrebber prendere, ſe non ſi trovaſſe chi ſomminiſtra con diſcreto frutto ogni ſomma? Verona a cagion d'eſempio per ottener dal ſuo Principe la grazia di certo dazio, dovea far meſi ſono un' anticipazione di cento mila ducati, e altri cento mila le ne occorreranno fra poco. Ne ha però già tolti cento mila al 4 per 100. Qual' altra maniera in grazia avrebbero ſuggerita quelli, che ſon di contrario parere? poichè quì biſogna venire al fatto, e non ſerve diſcorrerla, e diſputare; conviene contar danari, e ſupplire. Doveaſi aſpettare chi deſſe tali ſomme gratuitamente? doveaſi aſpettare di poter fare un cenſo ſecondo le regole, e con tutte le condizioni ora ineſeguibili, che furono in altri tempi, e ſecondo que' tempi preſcritte, ma in pochiſſimi paeſi abbracciate? Come Verona, così hanno avuto occorrenza di fare non ha gran tempo Bologna, Torino, e più altre Città. In que' paeſi dove le Terre, maſſimamente in tempo di guerra, fondano Monti, ne' quali il Caſſiere riceve il capitale, e il Deputato dà una polizza, in virtù di cui chi porta contante, ne riſcuote di tempo in tempo il frutto ſtabilito, qual' altro ſegreto potrebbe penſarſi per uſcir ſenza queſto delle urgenze in cui trovanſi?

Ma è ſoverchio affatticarſi per far vedere la neceſſità di queſt' uſo, dopo che ne ſiamo aſſicurati dall' eſperimento altre volte fatto. Eſſendoſi nel nono ſecolo principiato a ſpargere, che la Scrittura vietaſſe aſſolutamente l'intereſſe del danaro, l'Imperador Baſilio da queſto moſſo abolì le leggi degli anteceſſori, e generalmente il vietò. Ma tanta confuſion ne nacque, e tanto danno, che fu coſtretto il ſucceſſor Leon Sapiente ad abrogare il decreto del padre, ſtante che la di lui *buona mente avea ſortito per chi ſi trovava in povertà, e in biſogno cattivo effetto*. Tanto ſi legge nella Novella 83 di Leone. Non occor dunque dubitar più di ciò, che in fatti l'eſperienza ha inſegnato; ed è dunque manifeſto, che la civil ſocietà non ne può far ſenza, e che per non pregiudicare a chi ſi trova in povertà, e in biſogno, ch' è quanto dire per

γίνεται οὖν δι' ἃ πολλὰ τοκισμὸς ὑπόδικος ἐπὶ πρὸς τὸ ἄμεινον. &c.

non offender la carità, forza è che tal consuetudine proseguisca.

Forza è che proseguisca ancora, per evitar mali grandi, e disordini di varie spezie. Divoto Missionario mi narrò non ha molto, che andato in grossa Terra, dove un Sacerdote della contraria opinione ha fatto dismettere il dare a interesse, ha trovato sostituirsi un disordine deplorabile. Chi ha bisogno di 100 scudi, non essendovi più chi ne accomodi, va da un Mercante, e compra per cento venti di merci a credito. Dopo questo va da un' altro Mercante dell' istesso genere, e lo prega a comperarle per 100 scudi, il che quegli appena s'induce a fare, perchè n' è già proveduto a bastanza, e vede che con suo danno gli staranno assai tempo ozioso in bottega: con che il misero che ha bisogno, in vece di cinque che pagava prima, vien' a pagare il venti per cento. Diranno esser la colpa de i ricchi, che non prestano: ma non si trovan quivi persone ricche, e capaci di spropriarsi senza molto lor pregiudizio di contante gratuitamente.

Quell' uom di contado, cui necessità nasce di cento ducati, quali può render fra qualche tempo, dove questa pratica non corresse, sarebbe costretto a vendere il suo campicello, e la sua casetta, senza speranza di ricuperarla mai più. Diranno, chiegga in prestito a' danarosi; ma non ci son danarosi in quelle parti, e del poco che ha, ha gran bisogno ciascuno. Ditanno, faccia istrumento, e censo; ma tale spesa lo rovinerebbe, e il sol parlargli di vincolare espressamente il suo poco avere lo affanna.

Che diremo dell' orribil colmo, che si foggiunge alle disgrazie di chi ha bisogno, con attribuirgli a peccato grave, se cerca di ripararsi col chieder quattrini a chi suole a discreto frutto concedergli? Or che dee fare adunque? chieder grosse e rilevanti somme a puro favore per lungo tempo? farà ridere. Diranno alcuni, che pecca chi dà, ma non chi dimanda, e riceve, perch' egli dimanda il danaro solamente, e non di pagarne l'interesse. Ma questo è come

di-

dire, che non pecca, chi conduce un' altro in luogo, dove ſa che peccherà, perch' egli non gli dice che pecchi. E' principio indubitato, e comune, che cade in peccato chiunque coopera in qualche modo, o ſomminiſtra i mezzi, o l'occaſione, o il motivo al peccato. Come dunque, ſe il dar danari a intereſſe è peccato, non peccherà colui, che và a dimandargli a chi non altramente gli dà? S. Ambrogio trattando della vera, e peſtifera uſura, inſegna così: *uterque peccator, & fœnerator, & debitor*? Ecco però come i ridotti in biſogno, avranno per riſtoro, e per ſollievo d'eſſer dichiarati ſecondo tal dottrina anche peccatori. *De Tob. c. 10.*

Ma inconveniente, ed aſſurdo naſce ancor più grave. Se i frutti riſcoſſi ſono uſure, è indubitato, che convien farne reſtituzione. Abbiam nelle Decretali, come fu ſtatuito, dovere indiſpenſabilmente chi le riſcoſſe, *eas his a quibus extorſerunt, vel eorum hæredibus reſtituere, vel his non ſuperſtitibus pauperibus erogare*. Succedono in queſto debito i figliuoli degli uſuraj, e gli eredi. Or come faranno que' Monaſterj, come quegli Oſpitali, che da immemorabil tempo di queſto in gran parte mantennerſi? come que' Padri di famiglia, che per lunga età ſi ſono in ciò conformati ſempre alla conſuetudine? tutto quello che hanno a ſaldar queſta piaga non baſta. Ecco dunque la metà del Mondo in peccato ineſpiabile involta. Che dovranno fare i Confeſſori? converrà negar l'aſſoluzione a quantità di perſone religioſe, e da bene. Qualcuno della contraria opinione, non avendo prima ſaputo che riſpondere, dopo aver poi ſu queſto variato più volte, ſi è finalmente ridotto a dire, che aſſolve da tal reſtituzione, ſtante che i frutti furono eſatti con buona fede. E' mirabile l'autorità, che molti Caſiſti ſi prendono, di ſentenziare in materia di roba d'altri, e di traſportarla or quà or là. Se quelle fur vere uſure, non c' è chi poſſa diſpenſar dal reſtituire: citaſi a queſto propoſito nelle Decretali il detto, *non remittitur peccatum, niſi reſtituatur ablatum*; e nelle Clementine ſi dichiara chi dirà, che non ſi reſtituiſca, ſcomunicato. L'ignoranza, e la buo- *De uſuris t. 19. c. 5. Cum tu c. 9. Tua nos.* *Lib. 5. tit. 19. c. 5.* *Lib. 5. tit. 5. c. un. §. 1.*

buona fede non poſſon fare, che la roba d'altri in tal caſo diventi mia. Ma quante altre difficoltà, e confuſioni con queſt' opinioni ſi fanno naſcere? ben lo ſa chi confeſſa, e lo ſa chi legge i Caſiſti. Sottiliſſime, e imbrogliate quiſtioni ſempre ſorgono: tutto diventa incerto. Il ſolo purificar delle condizioni, con cui vien permeſſo d'eſigger frutto, è miniera ineſauribile di ſcrupoli, d'inquietudini, e di dubbietà: che dirò delle intenzioni, per le quali ſi pretende diverſificarſi tali contratti? E pure il maſſimo de' diſordini non ſi è detto ancora.

E ſtato ampiamente imbevuto il Mondo dell' opinione, che danaro non poſſa far danaro, e che come frutto di eſſo nè pure un piccolo ſi poſſa eſiggere. Quelli, che tal' opinione, perchè la credettero inſegnata dalla Scrittura, e da' Padri introduſſero, e quelli, che tuttavia la mantengono, furono, e ſono Soggetti piiſſimi, e di ſanta intenzione ripieni; ma io temo grandemente, che contra la lor mente il grandiſſimo male a giorni noſtri non ne conſegua di continui peccati, quali non ſo quanto da ignoranza, e da conſuetudine poſſano eſſere ſcuſati, ed aſſolti. La coſa è manifeſta. Il giro del danaro, e il darlo a frutto, e riceverlo, è neceſſario alla vita civile, ed alla republica. Or ſiccome ſecondo il volgar proverbio *Neceſſità non ha legge*, naſce da ciò, che di tal pratica tutto il Mondo è pieno, e che ſi danno, e ſi ricevono comunemente ſomme a intereſſe, all' iſteſſo modo appunto che ſi farebbe, ſe la ſudetta opinione non ci foſſe mai ſtata, e non ci foſſe. Ora qui convien riflettere. Operazion buona, o per ſe indifferente, può diventar peccaminoſa per la falſa ſuppoſizione di chi la fa.

Rom. XIV.23. Ne abbiamo l'inſegnamento in S. Paolo: *quod non eſt ex fide, peccatum eſt*. Vuol dire: quello che non ſi fa con buona fede, cioè credendo non ſia peccato, è peccato: talchè chi a quel tempo mangiava cibi permeſſi, ma che da lui ſi credean vietati, peccava, perchè non operava ſecondo coſcienza. Così avviene nell' impiego del danaro. L'azione può per ſe ſteſſa eſſere irreprenſibile, quando il frutto è le-

legale, la perſona non povera, e le circoſtanze innocenti; ma chi è perſuaſo, che ſia vietata nelle ſacre carte, e ſia criminoſa, pecca ſe la commette. Oſſervollo il P. Maignan, dove diſſe che la dottrina oppoſta *eſt inſuper occaſio peccandi contra conſcientiam in re, quam nihilominus faciunt, quamvis putent, & erronee quidem putent, ſe contra juſtitiam facere*: ed e a i medeſimi *occaſio faciendi contra conſcientiam erroneam id quod in bona conſcientia, & ſalva juſtitia facerent*. Può ciaſcheduno ben facilmente conoſcere, che il mutar nome, e il variar parole non muta la ſoſtanza, e che qualunque ripiego ſi prenda, la verità è, che ſi danno Capitali, e annua rendita ſe ne ricava. Pag. 18. Pag. 87.

I ripieghi ſon forſe peccati anche da ſe. Le cambiali per la opinion ſudetta, e per accordarla col contrario fatto, ſi ſcrivono da molti in queſto modo. *Pagherò ſcudi mille e cinquanta per altrettanti ricevuti*: in che ſi contiene falſità, e bugia ſolenne, e non ſi può ammettere in verun modo. Paeſi ci ſono, ne' quali il Giudice non paſſerebbe, e non conſtringerebbe a pagare il pro, ſe la carta diceſſe il vero, ed ammette, e coſtringe, quando dice il falſo, benchè da lui, e da ogn' altro conoſciuto, rigettando il contratto di chi con ſincerità lo paleſa, e comprovando quello di chi l'ha ugualmente fatto, ma con falſità manifeſta l'eſprime. Che ſtrane idee di Morale ſon queſte mai? In alcuni luoghi all' incontro l'onorato, e veridico tenore è queſto. *Confeſſo d' aver ricevuto ſcudi tanti, quali prometto reſtituire nel termine di &c., e di pagar fra tanto fino al dì della reſtituzione il quattro per cento*: e tali ſcritti parimente hanno quivi tutto il valore in giudizio. Or perchè in paeſi ugualmente cattolici hanno da correre in materia di coſcienza, e così frequente, e così importante, dottrine tanto contrarie, e ſtile tanto diverſo?

Città ſono ancora, nelle quali per la ſuppoſizione che ſia peccato il dar capitali a frutto, quando ſi danno, più girandole ſi mettono in carta. Ponghiamo ſi diano mille ſcudi al 4 per cento. Scriveſi, che non eſſendo chi ſborſa ſolito

lito di tenere il ſuo danaro ozioſo, ma d'impiegarlo in cambj, e ricambj, chi riceve ſi obliga (con giuramento ancora) di cambiare, e ricambiare per le piazze il danaro a utile di chi lo dà, ma queſto utile reſta taſſato in ragione di 4 per cento; aggiungendo che ſe il debitore tralaſcia di far detti cambj, e ricambj, ſia tenuto *loco damnorum & intereſſe*, a pagare il danno, ma non in ragione di più del 4 per 100. Or chi non vede, che tutte queſte ſon favole, e finzioni; e che nulla di queſto ſi eſeguiſce, e che chi non è mercante non prende altramente il danaro per far cambj e ricambj, ma per valerſene ne' ſuoi affari: e che tutto queſto da chi dà il danaro ſi ſa. Or dov'è la veracità, e la ſincerità, e la candidezza Criſtiana, dalla quale non dobbiam dipartirci già mai? non è lecito mentire in voce, nè in coſe di poco momento, e ci faremo lecito di mentire in carta, in atti publici, in faccende di conſeguenza? e ſarà circoſtanza leggera l'aggiungervi anche il giuramento? Non ſi conſidera, che le Bolle di Pio V. e d'altri ſanti Pontefici condannano i cambj finti, le ſocietà ſuppoſte, e tutto quello, che dalla verità ſi allontana: o non ſi conſidera, che queſti ſon principj naturali, quai traballar non poſſono.

Ma in più provincie l' uſo comune è tale. Io prendo mille ſcudi a intereſſe al cinque per cento. Nell' iſtrumento ciò non ſi ſvela, ma ſi dice, che chi gli dà compra la tal mia tenuta, o tanta parte di eſſa, che ben gli vaglia; e nell' iſteſſo tempo che mi dà il terreno medeſimo in locazione per cinquanta ſcudi l'anno. Queſto modo è più oneſto, ma non però approvabile, perchè in ſoſtanza tutto è falſo. La tenuta mi reſta intera come prima, e colui non l'ha pur veduta, nè potrebbe dopo tal contratto diſporne in alcun modo: non l'ha dunque comperata. Che ſe ſi tratta d'una caſa, e dopo tale iſtrumento minacci ruina, a me tocca il riſtaurarla come prima, onde non è vero ch'io l'abbia venduta. Finta è parimente non meno della vendita la locazione; e però ſe la poſſeſſione ſarà fracaſſata dalla tempeſta, tanto e tanto mi convien pagar ſenza diffalco i cinquanta ſcu-

ſcudi. Dove ſi è veduto, quando ſi fa da vero, ch'altri compri per affittar nell' iſteſſo tempo al medeſimo? Si potrebbe applicare anche qui il detto del de Luca: *non occorre far queſti arcigogoli, e ſimulazioni*; e l' altro, *ſi potrà fare il contratto candidamente*. La ſudetta maniera di contratti era ſingolarmente frequentata in Verona fin da trecent' anni fa, avendone pienamente ſcritto Bartolomeo Cipolla nel Trattato *De ſimulatis contractibus*. Diranno, che ſe non ho compro il terreno, ho compra almeno una parte dell' uſufrutto di eſſo: ma la verità ſi è, che l' *Emptio cum locatione* è unicamentè nella mente, e nella penna del notajo, e che nè chi dà, nè chi riceve ſa punto di compra, nè di locazione, e che d'altro non ſi è trattato fra loro ſe non di quanto per cento ſi doveſſe pagar di frutto. Or come dunque finzioni, e bugie potranno aver virtù di render non peccato ciò che foſſe veramente peccato? abbiam noi in queſto a fare con un Giudice, cui ſi poſsa moſtrar lucciole per lanterne, come agli uomini ſi fa? non abbiamo a fare con chi vede gli ultimi receſſi dell' anima con aſsai maggior chiarezza, che l'eſterno aſpetto non veggiam noi?

Dott. volg. l. 5. c. 3. e 4.

Così fatti ſutterfugj tendono ad altro mai che a palliare, e ritenendo l'iſteſsa coſa a dar diverſo nome al contratto? qualunque giravolta ſi prenda, ſarà mai altro che ricever ſomme, e pagarne un tanto all' anno? Ha pochi meſi, che in una ſtipulazione di ſeſsanta mila ducati accordati al quattro per cento l' una delle parti non ha voluto foſse il contratto chiamato Mutuo nell' iſtrumento, e non ha voluto l' altra foſse chiamato Cenſo; dubitando gli uni che diventaſse uſura col primo nome, e gli altri che col ſecondo. Fu propoſto di chiamarlo Livello, e in queſto ſi ſono accordati, quaſi con ciò liberi da tal pericolo; e quaſi l' iſteſso contratto, e con le condizioni medeſime poſsa eſsere uſura, e non uſura ſecondo il nome che gli ſi dà, e ſecondo le formole che ſi adoprano. E' pieno il mondo di fantaſie ſimili, e di chi crede, o moſtra di credere, che per via di parole ſi renda giuſto, o ingiuſto un negozio, quaſi non dall' ope-

ta mercede: or perchè mai ſolamente il dar ſomme a benefizio ed utile altrui per meſi ed anni, ch'è il ſervigio nella ſocietà civile maggior di tutti, ſaremo tenuti a farlo ſenza mercede alcuna? Che ſe foſſe vero ciò che gli avverſarj pretendono, che chi concede l'uſo, trasferiſca ancora il dominio, molto maggior mercede gli ſi dovrebbe. Chi ſa cos'è la vita civile, non negherà per certo, che favor grande non faccia chi dà ad oneſto patto una ſomma; e non ſi potrà dunque parimente negare, che quando di poveri non ſi tratti, giuſta azione non naſca di volerne la mercede di proporzionato frutto, accordato eſſendo che di benefizj aſſai minori premio ſi poſſa eſiggere. Veggaſi nel libro antecedente l'ultimo Capo in principio. Si accreſce la forza di queſto titolo dall'attuale utilità, che ricava del mio danaro chi ne fa uſo. *Qua enim æquitate, dicet aliquis, alter pecuniis meis domum acquiſivit, aut ædificavit, ex qua reditus accipit, officium emit, ex quo illi emolumenta proveniunt, mercimonium exercet cum lucro, & nihil ad me redibit ex iſtis?* *Lud. Bail De exam. pœnit. P. 2. queſt. 41.*

Altro titolo per gli oneſti frutti preſta il pericolo. Molte, e chiariſſime autorità n'abbiamo addotte nel Capo pur'or mentovato: è ſentimento comune. Il de Luca. *In neceſſario item potius quam in voluntario Mutuo, quod Principi, vel Fiſco, vel Reipublicæ fiat, licite dantur acceſſiones, utpote compenſativæ periculi, quod hujuſmodi mutuum annexum habet*: e pure in tal caſo il pericolo è aſſai minor che in altri. Nell'Opuſcolo ſopra le uſure ſi ſcuſa da uſura anche chi vende alquanto più caro *propter vexationem redimendam, quam probabiliter timet futuram ſibi in repetitione crediti ſui*: e inſegna S. Antonino, che ſe uno sborſando ſubito compera per 90 un credito di cento, quando ciò faccia a proporzion del timore, *ne ille debitor ſolvat, aut quantus eſt futurus labor rehabendi, non eſt uſura*. Chi è del contrario parere, aſſolve da uſura, quando ſi fa cenſo, cioè quando ſi obliga un fondo, per ragione del riſchio, dicendo, che ſe periſce il fondo, ſi perde la *Th. l. 5. P. 1. ſumm. c. 2. n. 2.* *Op. 73. c. 10.* *tom. 2. c. 135.*

penſione col capitale. Ma quanto più dee dunque aſſolverſi, quando ſi danno quattrini ſopra una ſemplice privata carta, per la quale non ſi ha ſpeziale ipoteca alcuna, e in occaſion di morte, o di decozione è forſe l'ultimo credito che ſi conſideri, e dove chi dà riman ſottopoſto ad anzianità, a doti, a ripudie, ed altri occulti diſaſtri? Queſti ſon pericoli aſſai più reali, e veri di quello del poter perire i terreni, che vien' immaginato ne' cenſi: in fatti ognuno ſa quanto ſpeſſo avvenga, che i crediti delle cambiali urbane ſi perdano.

Trovaſi chi per titolo vorrebbe un nome di contratto, altramente dicono ſarà Mutuo, dal quale non è lecito ricavar nulla. Ma è noto a tutti; che ci ſono i contratti innominati. Abbiam ne' Digeſti, che contratti ſi danno, *quorum appellationes nullæ jure civili proditæ ſunt*, eſſendo che la natura delle coſe porta, *ut plura ſint negotia, quam vocabula*. Quello, *do tibi ut des*, non appariſce mai meglio che in queſto caſo. Ora abbiamo dalle deciſioni di Rota, che *in contractibus innominatis non cadit uſura, quia non eſt lucrum quod ſorti accedat, ſed debita quædam compenſatio utrimque facta*. Ma poichè un nome di contratto ſi vuole, non incongruamente potrebbe chiamarſi Cenſo perſonale: cioè obligo, che la perſona in virtù di ſomma ricevuta aſſume, di corriſpondere un tanto all' anno, finchè ritenendola ſe ne ſerve. Pagherà con l'entrate de' ſuoi fondi ſe ne ha; non avendone, pagherà col provento de' ſuoi ufizj, o col guadagno, che talvolta è molto grande, dell' arte ſua. *In perſonam actio eſt, qua cum eo agimus, qui obligatus eſt ad nobis faciendum aliquid, vel dandum*. Il Cenſo vien definito da più Teologi *jus percipiendi penſionem annuam ex re, vel induſtria alterius provenientem*. Tocca il de Luca come il cenſo perſonale fu approvato da' Padri del Concilio di Coſtanza, e da Martino V. e regolato al cinque, perchè allora correa il 33 e un terzo per cento. Veggaſi per tutti il Leonardi *de Uſuris*, il quale non ſolamente con le ragioni ma lo ſoſtiene con ſelva d'autorità: il ſolo

D. de præſcr. verb. l. 1. & 3. & 4.

Vel. La 388. preſſo il Cenci.

D. de obligat. l. 24.

Pichler. pag. 704.

l. 5. P. 3. Diſc. 32.

Quæſt. 48. n. 9.

ſolo Salas nel libro *de Cenſibus* venti Teologi annovera favorevoli a tal contratto. Veggaſi altresì il P. Amort per autorità, e per ragioni, anco per l'*utrimque* redimibile. Perchè mai ha da eſſer privo alle occaſioni di tal ſoccorſo chiunque non ha fondi? e perchè ha da imputarſi a peccato l'uſar con queſti tali un' atto d'urbanità, provedendogli di contante a diſcreto frutto? Chi dà il danaro, lo dà veramente con minor ſicurezza, e lo dà in parte ſu la fede, e ſpeſſo per la conoſcenza della colui oneſtà; ma niuno lo sforza a farlo, e tanto più diventa oneſto il ſuo fare. Spargeſi, che ciò ſia proibito nella Bolla famoſa di S. Pio V. il che non ſi verifica, perchè l'aver preſcritte regole a i cenſi reali non pare aveſſe forza di proibire i perſonali, che non furono punto nominati. Si può ſanamente interpretare, che il vero fine della Bolla foſſe di toglier l'abuſo del fondar cenſi reali ſopra beni mobili, ed infruttiferi. Frequentiſſimo eſſendo il cenſo detto perſonale in Germania. Il P. Euſebio Amort nelle ſue *Controverſiæ Novæ Morales* ha moſtrato a lungo, quanto ſia irreprenſibile, e come niuna diſſonanza contiene da quanto la Scrittura, i Padri, ed i Canoni hanno preſcritto.

Contr. nov. p. 364. ep. 383.

Observ. v. p. 352.

Titolo ſi deſume ancora dal poterſi con nome più claſſico chiamar tal contratto una compra. In fatti vera compra niuno potrà dir che non ſia; non già di beni, che ſarebbe un altro contratto, ma d'un gius di riſcuotere un tanto all' anno. Chi ardirà dire, che non ſia lecito il comperar luoghi di Monte? ora il noſtro caſo è l'iſteſſo, perchè altro non è che comperare un credito, ed un' azione. Do cento ſcudi, per acquiſtar gius di riſcuoterne quattro all' anno. Il caſo non par più controvertibile. Inſegnò S. Antonino, che chi sborſa il danaro, *illius juris factus eſt dominus, quia contractus eſt licitus*; e inſegnò, che ſia vera compra, perchè *ex tali contractu acquiſitum eſt jus percipiendi reditum illum*. Nè importa, che ſi poſſa redimere, potendoſi ſenza difficoltà vendere una poſſeſſione con patto di ricupera, e la libertà di redimere, o di retrovendere,

t. 2. c. 133. 138.

non

non togliendo che non ſia vendita, e non ſia compra.

Ma chi dirà mai, che giuſto titolo d'eſigger mercede non dia la locazione? e chi potrà mai dire, che locazion dell' uſo non ſia il dar quattrini a intereſſe? Credon che baſti il dire ch'è Mutuo; ma la confuſion de' nomi, e la penuria di vocaboli, e l'abuſo in nuova e falſa ſignificazione delle parole, cagionò tutto queſto diſſidio, e alterazion produſſe anche nel coſtume. Forſe 40 definizioni diverſe ſi trovano dell' uſura, nè alcuna ve n' ha che poſſa comprendere i varj ſignificati, in che tal' equivoco nome ſi adopra. In quaſi tutte ſi fa entrare il Mutuo, voce in oggi oſcura, e però non atta ad eſſere adoprata in definizioni. Con eſſe fiſſano per principio, che non poſsa cadere uſura ſe non per ragion del Mutuo: *duo ad uſuram requiruntur, primo ut mutuum interveniat*; il che al comune degli uomini par contradizione manifeſta, poichè intendendo per Mutuo il preſtare, *Mutuo, o con più conoſciuto nome preſtanza, o ſia preſtito*, con queſto non può mai accoppiarſi uſura, talchè uſura non accaderebbe mai, non potendo mai ſtar inſieme dare in preſtito, ch'è dar gratis, ed eſigger frutto, ch' è dare a prezzo. Che non ſia Mutuo apparisce ancora, perchè chi preſta, ſe patto non oſta, può rivolere il ſuo *quandocumque*, e chi loca ſolamente dopo il pattuito tempo, come nelle ſomme inveſtite avviene. Non ſi accoſterebbe più al vero chi diceſse, che dare, o concedere qualche coſa, perch' altri ne goda per qualche tempo, o ſe ne ſerva, e la renda, altro non è che un dare ad uſo? Ma potendoſi dare ad uſo in due modi; quando ſi dà per mera corteſia naſce il preſtito, e quando ſi dà a prezzo, e con mercede, naſce la locazione. Ogni e qualunque coſa ſi può allogare. Della moneta appunto veggiamo in Plauto, che il darla a intereſse ſi avea per locazione, e locazione ſi chiamava, così parlando un Daniſta, cioè che facea il meſtiero d'uſurario.

Prol. ad S. Ant. c. LIV.

Moſtell. III. I.

Sceleſtiorem ego annum argento fœnori
Numquam ullum vidi, quam mihi annus obtigit.

A ma-

A mane ad noctem uſque in foro dego diem;
Locare argenti nemini nummum queo.

Nel primo verſo così ſpiega il Lambino: *argento fœnori locando.*

Il veggiamo anche in Orazio:

Omnia conductis coemens obſonia nummis. *l. 1. Sat. 2.*

Inſegnano le Inſtituzioni, che *mercede interveniente locatus tibi uſus rei videtur*, e che allora non è più preſtito. *lib. 3. tit. 15.*

Inſegnano i Digeſti, *rerum locatarum duo genera eſſe; ut aut idem redderetur, aut ejuſdem generis.* Però il Cuiacio: *fœnus videtur eſſe locatio, & conductio quædam nam pecunia utenda datur, & accipitur certa mercede.* Nè varia già punto in queſto il gius Canonico. Il Cardinale Oſtienſe: *ſi merces interveniat, tranſit in locationem.* Veggaſi la Gloſa alla Decretale di Gregorio IX. *de Commodato*: definiſce, che il preſtito debb' eſſere *gratuito facta conceſſio*, eſſendo che *ſi interveniat merces, tranſit in locationem, vel in contractum innominatum.* S. Antonino: *ſi vero nec ipſe uſus gratis conceditur, vocatur locatio, & conductio.* Il nuovo comentatore confeſſa, che ſe la pecunia inveſtita non è alienata, *fructus locationis nomine juſtiſſime penditur*: conoſce adunque, che ſe il dar a intereſſe non è donare, nè vendere, è certamente locazione, e come locazione giuſtiſſimo è prender frutto. Ora per ſapere ſe il mettere a frutto faccia effetto di donazione, o di vendita, baſta interrogarne chiunque o per aver dato, o per aver ricevuto è nel caſo. Con l'autorità perfettamente ſi uniſce anche la ragione. Perchè potremo affittare un terreno, e non una ſomma di danaro? del terreno quegli coll' induſtria ne cava più rendita che può, e lo rende pagando un tanto: del danaro queſti col ſavio uſo ne ritrae il maggior vantaggio che può, e lo rende pagando un tanto. Perchè potremo dare a nolo gioje, ed argenterie, e non moneta? in caſo di diſgrazie periſcono quelle ancora a chi ne fa uſo, niente meno che la moneta. Che importa mai ſe degli arneſi d'argento ſi rendono i medeſimi corpi, e della moneta ſolo il me-

in Cod. lib 4. t. 32.

Hoſt. pag. 913.

lib. 3. tit. 15.

tom. 4. c. 185.

t. 2. c. XLII.

medeſimo valore ? non per queſto però la moneta perì o ſi diſtruſſe. Naſce tal diverſità dalla natura diverſa delle coſe; ma quel che ſi paga non è la natura, è l'uſo, ed il beneſizio. Da niuno ſi negherà, che non ſi poſſano dare a nolo iſtrumenti d'arte: ora i danari ſono al mercante iſtrumento dell' arte ſua. In ſomma negar non ſi puo che vera, e propria locazione non ſia il dar quattrini a intereſſe, con che incontraſtabil titolo ſi acquiſta di pretenderne giuſta mercede; e ſecondo la Rota Romana *in contractu locationis non cadit uſura*.

Part. 14. Deciſ. 74.

Tutti queſti ſon titoli reali e veri, non ſuppoſti, e ſtrani, come quelli di compre finte, o di cambj nominati ma non ſeguiti. E pure non abbiam quì fatta menzione ancora de' due titoli più ſpezioſi, ammeſſi anche da gli averſarj, e in virtù de' quali accordano anch' eſſi, che ſia lecito eſigger pro, cioè per lucro ceſſante, o per danno emergente. Veggaſi dove ſi è di queſti favellato nel capo ultimo del libro antecedente. S'incominciò fin nel decimoquinto ſecolo da i Moraliſti a eſprimere con queſti termini quel compenſo, ch' è dovuto per giuſtizia a chi per compiacere altrui pregiudizio incorre. S. Antonino: *credo, quod non ſolum damnum emergens, ſed etiam lucrum ceſſans poteſt accipere*. Concedono poterſi per tal motivo impor frutto coloro ancora, che la dottrina in queſto Trattato dichiarata pretendono Eretica. Ciò poſto come negar potranno, che un ſavio reggitor di famiglia, o di Comunità, o di facoltà altrui, impiegando le ſomme in tal modo, non perda quel guadagno, che altramente impiegandole avrebbe fatto? ozioſo ed inutile un tale non le tiene: ſe però in vece di comperar fondi, o merci, condeſcende all' altrui richieſte, e le concede a uſo d'altri, perchè dovrebbe d'ogni utilità reſtar privo?

t. 2. c. 100.

Ardirò qui di notare, che l'opinione qual corre, di poterſi per ragion di lucro ceſſante far corriſpondere, quanto ſi era in altro modo per guadagnare, mi par troppo larga, e non credo ſi debba ammettere. Vien dalle leggi civili:

vili: *in quantum mea interfuit, ideſt quantum mihi abeſt, quantumque lucrari potui*: ma in queſto la Criſtiana non va d'accordo. Con queſto ſarebbe lecito talvolta d'eſiggere il 20 per 100, tanto potendoſi dar facilmente, ch' altri ricavar poteſſe da ciò che comprar volea: il che ſarebbe sfacciata uſura, non dovendo il ſoldo oltrepaſſare il modeſto, e da' tribunali del paeſe approvato ſegno, e quel di più che un diſcapita per compiacere altrui, non dovendo eſſer pagato con altro che con la colui grazia acquiſtata, e benevolenza, e chi non vuol incorrere in tal diſcapito, tralaſci di compiacere chi fa l'inchieſta. Biſogna badare ancora, che eſiggendo tutto quello, che ci poteano probabilmente rendere altri negozj, verreſſimo ad eſigger ſenza riſchio in compenſa di rendita, che non veniva ſe non con riſchio, perchè tutto patiſce i ſuoi diſaſtri, ed a queſto ancora conviene aver riguardo. Ma ſuppoſti i dovuti limiti con ragione tengono i Teologi, che il lucro ceſſante preſti giuſto titolo d'eſigger pro. Sembra vengano a inſegnar con queſto, che il dar' a intereſſe nè ſia per ſe intrinſecamente male, nè ſia contra la natural legge, perchè ſe così foſſe ſarebbe peccato ſempre, e nel caſo noſtro par ſarebbe maggior peccato, mentre ſi dà quando e' era in pronto altro impiego, e ſi potea fare altr' uſo della moneta. *l. 13. D. rem rat. hab.*

Ma quando il titolo del lucro ceſſante non ci foſſe, nel concedere ad uſo altrui per conſiderabil tempo ſomme, l'altro forza è, che naſca dal danno, cui ſi dee compenſo. Se queſto non foſſe diverſo titolo, e non diceſſe niente di più, in vano l'avrebbero tutti i Teologi aggiunto, ed eſpreſſo. Anzi non ſi fa ſopra queſto difficoltà, come da qualcuno ſi è fatta ſu l'altro. *Conſtans eſt & communis S. Thomæ doctrina, quod liceat aliquid ſupra ſortem exigere titulo damni emergentis*. Per comune inſegnamento adunque, benchè non ſi perda attual guadagno, perchè ſia lecito ricavar frutto, baſta ch' altri reſti privo di coſa valutabile, conſiderabile, che può renderſi utile, e che ſenza queſto rimarrebbe in ſua mano. Qual dottrina più chiara- *Tournely c. 3. de uſ. ſec. 2.*

2. 2. qu. 62. art. 4. Quæſt. 77. ar. 1. mente fu eſpoſta da S. Tomaſo? *Damnum dicitur ex eo*, QUOD ALIQUIS MINUS HABET QUAM DEBET HABERE. *Nullus debet vendere alteri quod non eſt ſuum, licet poſſit ei vendere damnum quod patitur. Qui mutuum dat poteſt abſque peccato in pactum deducere recompenſationem damni*, PER QUOD SUBTRAHITUR SIBI ALIQUID QUOD DEBET HABERE. Qu. 78. ar. 2. Oppongono, che chi ha le caſſe piene d'oro, chi ha grandiſſima quantità di danaro giacente, niun danno ſoffre preſtando gratuitamente una ſomma. Al che ſi riſponde prima, che S. Tomaſo non fa queſt'eccezione, ma deffiniſce per danno, quando ciò che dovrebbe ſtare preſſo di me, mi ſi ſottrae. Chi grandiſſimo valſente ha, a grandiſſime imprese ha mira, per le quali tutto forſe gli abbiſogna. Fuor de' caſi dove obliga la carità, ſe a chiunque ha biſogno preſtar ſi doveſſe, qualunque cumulo preſto ſi ſpaccerebbe. L'averlo tenuto aſſai tempo ozioſo, non fa che il privarſene in qualche parte non gli rechi danno. Altri avrà nello ſcrigno gemme di gran prezzo, delle quali non fa alcun' uſo, e che forſe da cinquant' anni non hanno veduto il Sole: con tutto ciò ſe gli vengono chieſte a nolo; niun dirà che non poſſa eſiggerne la mercede. Ma ſi riſponde con maggior forza in ſecondo luogo, che queſti caſi d'uomini che abbiano le caſſe piene d'oro, ſon molto rari, e che non ſi può per eſſi promulgar ſopra tutti una legge. Inſegnano le Pandette, che *ex his, quæ forte uno aliquo caſu accidere poſſunt, jura non conſtituuntur*; e inſegnano che *jura conſtitui oportet in his, quæ ἐπὶ τὸ πλεῖστον*. A quello, che per lo più ſuccede, ſi dee aver riguardo adunque. Ora in quanti paeſi con sì grand affluenza di danaro non ſi troverà pur' uno? e in quelle Città dove pur ve n'ha, non ſaranno certamente in gran numero: talchè regolarmente avvengono i contratti fra perſone di mezza fortuna, e ſe dovizioſe, non con tanto eccesſo, che lo ſpropriarſi di ſomme con frutto o ſenza indifferente lor ſia. A queſti l'avere, o il non avere qualche migliajo di ſcudi in borſa, non è mai ſenza grand' utile, o ſenza danno, perchè il poter ſupplire a una diſgrazia che

D. de legibus l. 3. §. 4.

av-

avvenga, il poter fare le ſue proviſioni in avanzo, il poter tenere fino a giuſto tempo le entrate, fa talvolta il bene o il male d'un' economica direzione. Ecco però, che s'altri ſe ne priva per dare ad uſo d'altri il danaro, nol può far ſenza danno, e però ſenza acquiſtar giuſto titolo di compenſo. Di qual danno ſia ben s'accorge chi per accidenti, che ſempre poſſon naſcere, vorrebbe dopo fare altr' uſo di quelle ſomme, e non può.

Or ecco quanto ſia inſuſſiſtente e vana l'oppoſizione di ricavar noi pro ſenza titolo, mentre non uno ma più titoli incontraſtabili ha ſempre chi nelle miſure, e circoſtanze da noi volute dà ſomme a frutto. Diranno, che dunque non ci ſarà più uſura. Al che taluno riſponderebbe, che ſecondo i principj loro, e ſecondo la dottrina che in apparenza di ſevera vien ſovente, negli effetti almeno, a riuſcir troppo larga, queſto grand' inconveniente forſe temer potrebbeſi; poichè del ſolo titolo comunemente ſi piglia cura, e ſenza eſſo prender' uno e prender dieci ſi fa ugualmente mortal peccato, e con eſſo tutto crede qualcuno che vada bene: ma non già per la noſtra; ſecondo la quale il titolo è il meno che per aſſicurar la coſcienza ricerchiſi. Giuſtiſſimo titolo per eſigger prezzo è la vendita: per queſto non ſi potra peccare vendendo? chi tal titolo uſa, dee in oltre avvertire che il prezzo ſia oneſto e giuſto, che fraude alcuna nella coſa venduta non entri, che leſion veruna al comprator non ne torni. Così chi dà a intereſſe con tutti i titoli non è mai ſalvo, ſe danno e non benefizio al proſſimo ne conſegue, e ſe per qualche ragione, o circoſtanza la giuſtizia o la carità ci reſtano violate, ed offeſe.

Cade quì in acconcio di toccare ancora quella difficoltà; ch' altri ſi forma dal detto, *Danaro non può far danaro*. E' incredibile quant' autorità preſſo alcuni abbiano queſte parole, inſinuate loro quaſi dogma di Fede, o regola canonica. E' dunque neceſſario che queſti ſappiano, come tal motto non è cavato dalla Scrittura, non da verun ſanto Padre, non da verun canone, o legge nè antica, nè mo-

derna, ma altro non è che un' arguzia, e il ſuo credito naſce dal parer proverbio per aver faccia di biſticcio. Il ſuo ſentimento è patentemente falſo, perchè perirebbe ogni civil commerzio, ſe non foſſe lecito d'accreſcer col danaro il danaro. Nell' altre lingue antiche, e moderne detti, e proverbj ſono per l'appunto oppoſti, di che non è quì da far pompa. Ma s'altri tuttavia voleſſe a tal detto ſervar l'onore, punto non mi opporrei. Diaſi adunque, che danaro non debba produr danaro; queſto non oſta all' intento noſtro: perchè quando altri in capo a un anno riceve 40 ſcudi, non diremo che ſiano un prodotto, e un effetto de i mille. Diremo, che vengono dalla ricompenſa, che ſi dee per giuſtizia a chi fa benefizio importante, cui non ha debito di farlo. Diremo, che ſon la giuſta mercede del non lieve pericolo, a cui per compiacenza il ſuo valſente eſpone. Diremo, che ſono effetto del cenſo perſonale da tanti Teologi approvato, e difeſo. Diremo, che ſono il prezzo della compra, qual col mio sborſo ho fatta del gius di riſcuotere tanto all' anno. Diremo, che ſono il merito della locazione, quale ho ſtipulata del mio contante. Diremo, che ſono il compenſo dell' utilità, che perdo, tralaſciando per altrui richieſta d'impiegarlo diverſamente. Diremo, che ſono il riſtoro del pregiudizio, e del danno, che inevitabilmente patiſce chiunque di conſiderabil ſomma ad altrui richieſta ſi priva.

CAPO QUARTO, ED ULTIMO.

Qualche nuova ragione ſi adduce; e ſi termina con alcuni avvertimenti per ben cautelare il negozio della coſcienza.

OR chi potrebbe mai credere, che dopo quanto ſi è detto, non ſi ſia però detta ancora la ragion maſſima, per cui giuſto e irreprenſibile ſembra renderſi il coſtume di cui ſi tratta? Conſiſte queſta nel titolo publico, e deriva dal-

dalla potestà de' Sovrani, e si fonda su la reverenda autorità delle leggi. Avvertasi, che non parlo quì delle leggi Romane, e non parlo de gl' Imperadori antichi, o Gentili. Parlo delle odierne leggi, secondo le quali attualmente gli Stati si reggono, e parlo de' Principi, e delle Republiche cristiane, e cattoliche, i decreti delle quali non discordano dalle sacre, e canoniche costituzioni. Gli antichi Legislatori non in ogni materia seppero arrivare alla perfezione de' Cristiani instituti: quindi è, che varia in alcuni articoli il gius canonico dal civile. Secondo questo si potea sciorre il legitimo matrimonio, e ripudiar la moglie; era lecito al Marito ammazzar l'adultero colto sul fatto, se fosse persona vile, e in occasion simile era anche lecito al Padre uccider la figliuola, e il suo drudo: più altre diversità si possono osservare fra l'uno e l'altro. Ma le moderne leggi de' Cristiani Principi, e delle Città, e de' Paesi quello, che con la Christiana non si accorda, hanno rigettato, ed hanno uniformato a i sacri Canoni i loro Statuti. In materia di danaro, perchè la condizione degli antichi tempi portava che fosse fissato il dodici per cento, e perchè ne' bassi secoli infierì l'avarizia di chi ne dava assai più, i Principi inerendo alla ragion Canonica, ogni eccesso proscrissero, e sotto nome di usura ad ogn' iniquità di tal genere hanno dato bando. In Venezia fin dall' anno 1254 *Capta fuit Pars, quod nullus homo, vel fœmina Venetiis dare debeat ad usuram, vel dari faciat per se vel per aliam personam.* E nel 1357 fu intimato dal maggior Consiglio a' Consoli de' mercanti di esaminare i contratti, *& si reperietur actus usurarius, teneantur cambia reducere ad rectas quantitates denariorum.* Quali fossero le rette quantità, e in qual misura fossero permessi i frutti, s'incominciò nel principio del secolo sestodecimo a dichiarare. In alcuni Stati ciò si fece con decreti espressi; in altri venne tenendo luogo di legge scritta il consenso di chi comanda, e la pratica approvata, e protetta dall' autorità de' tribunali, e de' Giudici. Per esempio delle costituzioni in tal proposito si possono prende-

re

re quelle, che attualmente hanno effetto in tutto l'Imperio Romanogermanico. Decretate furono, e confermate ne' Comizj d'Augusta sotto Massimiliano I. l'anno 1500, e sotto Carlo V. due volte; e ne' Comizj di Spira in tempo di Massimiliano II., e di Rodolfo II. altre in lingua Latina, altre in Tedesca. In tutte abolendo le anteriori enormità, si fissò il frutto del danaro al cinque per cento. Per esempio de' paesi, ove tien luogo di legge scritta la consuetudine confermata da' Magistrati, e da' tribunali, può prendersi lo Stato Veneto, dove per lo più corre parimente il cinque, e netto e libero non si è ammesso in giudizio mai più del cinque e mezzo.

Insegnò S. Agostino, che in quanto appartiene a roba, le umane leggi hanno da essere la nostra regola. *Divinum jus in Scripturis habemus, humanum in legibus Regum: unde quisquis possidet quod possidet? nonne jure humano?* Insegnò S. Tomaso, che giusto, e commensurato è, quanto si costituisce *ex communi placito*, overo, *cum hoc ordinat Princeps, qui populi curam gerit*. Insegnò, che le leggi, *siquidem justæ sint, habent vim obligandi in foro conscientiæ*; e che giuste sono, *quando ordinantur ad bonum commune*, come appunto queste, opposte per diretto alle inique rammentate da Isaia, e fatte, *ut opprimerent in judicio pauperes*. Insegnò il medesimo, che *ad Principem pertinet non solum ordinare de his, quæ veniunt in litigium, sed etiam de voluntariis Contractibus*. Insegnò S. Antonino, che *leges humanæ etiam sæculares imponunt necessitatem ad observandum in foro conscientiæ*. Insegnò Giovanni Gersone, che *arbitrio legislatoris subjacet Contractuum modificatio*, e che *formalis ratio contractuum consistit in conformitate ad leges*. In materia d'usura abbiamo nel gius Canonico, che a restituir le usure ingiuste i Giudei debbano esser costretti *per Principes, & potestates sæculares*: col qual Canone, dice il P. Pichler nel suo ampio Trattato, *sine distinctione inter quæstionem juris & facti tribuitur cognitio de hoc crimine judici laico*. Come dunque mai possono privati Scrittori,

In Joan. Tract. 6. ad c. 1. n. 25.

2.ª 2. qu. 57. ar. 2.

2. 2. qu. 96. art. 4.

Is. x. 2.

2. 2. qu. 104. ar. 1.

Tom. I. c. 831.

Tom. I. c. 171.

De usur. l. 5. c. 12. Pag. 709.

vo-

voler che il Mondo corra diverſamente, e pretendono imporr' eſſi diverſe, e contrarie regole? Saviamente, e ſantamente deſiderò, e ſi augurò il Cardinal de Luca, che *ad hujuſmodi, ac pleraſque alias uſurarias quæſtiones dirimendas, nova & generalis declaratio Apoſtolica de conſenſu Principum catholicorum, ac prævio concordi tractatu, emanaret*. Ma finchè tal dichiarazione da tutti i buoni Criſtiani implorata, e ſoſpirata non viene, come ſi può pretendere in virtù di privati ſcritti, che publiche conſuetudini, e leggi non mai da verun Concilio, nè da verun Pontefice contradette, o redarguite, non abbian luogo? *Theatr. t. 5. P. 2. Diſc. 3.*

Le oppoſizioni, che vengon fatte, per verità ſi dileguano per ſe ſteſſe. Vien detto tolerarſi ne' governi le uſure, come ſon tolerati anche i lupanari. In che due errori ſi contengono; il primo, che ſi tolerino da' Sovrani le uſure; mentre contra di eſſe quaſi in ogni Stato fulminanti decreti ci ſono, e in fatti ogni contratto uſurario da' tribunali ſi reſcinde, e ſi annulla; talchè ſe l'uſo approvato fa correre il danaro al cinque, o al ſei, periſce ogni ragione di chi abuſando dell' altrui biſogno l'aveſſe dato al ſette. Secondo errore è il paragonare una coſa tolerata, ma nell' iſteſſo tempo diſapprovata, con altra favorita, e protetta. Che quella ſia diſapprovata, appariſce per più contraſegni, e ſpezialmente perchè per credito di proſtibolo, e per fraudata mercede di tal genere, non ſi dà azione in giudizio. Così perchè i giuochi di fortuna diſſimulati ſono, ma non ammeſſi, non ſi dà per eſſi azione nel Foro: ma gli oneſti frutti de' Capitali dati a intereſſe, e delle Cambiali urbane, ſi dimandano giudizialmente, e ſon fatti pagare da' Giudici come crediti legitimi, e giuſti. Anzi privata ſcritta di tal genere notificata a iſtrumento non notificato precede. Non dunque tolerati ſono i diſcreti pro, ma da quelli, cui Dio ha coſtituiti al reggimento de' popoli, ſon comprovati, e difeſi. Saggiamente però aſtener ſi ſogliono da tale argomento que' ſacri Oratori, che tengono l'opinione alla noſtra oppoſta, come anco ne' tanti Quareſimali ſtampati ſi può

può oſſervare: la qual prudenza parrebbe dunque non diſconvenevole, che parimente ne' volumi d'altra ſpezie ſi uſaſſe.

Tal pratica da' Principi tutti, e da' Monarchi in fatto proprio, ſenza alcuna contradizion della Chieſa, tutto giorno vien meſſa in pratica. Chi ardiſce contradire, non riflette bene, cui venga con queſto a dar taccia, e non penſa, che ſe queſte foſſero uſure, ſecondo il ſopraccenato documento di S. Ambrogio, ſarebbe *uterque peccator, & fœnerator, & debitor*. Da' ſommi Pontefici ſteſſi quando, come accennammo, il bene della Criſtianità, o de' loro Stati l'ha richieſto, irreprenſibilmente tal neceſſario ripiego ſi abbracciò. Anzi i Re di Francia quando ſon nel caſo, non hanno in uſo di obligare alcuna rendita, nè d'ipotecare alcun fondo, luogo di fondo tenendo il credito, e la fede publica. Viaggiando per la Linguadocca, mercante ſolito frequentare la grandiſſima Fiera di Beaucaire mi diſſe, che alle volte Miniſtro Regio v'era intervenuto con gran ſomma della Regia caſſa, diſpenſando con diſcretiſſimo frutto danari a que' negozianti, che per ſaldare i lor giri n'abbiſognavano; il che riuſciva di mirabil vantaggio alla negoziazione, e non peccato, ma ſi ſtimava urbanità ſomma, e carità meritoria. Il venerabil corpo del Clero Gallicano prende non di rado ſomme grandi a intereſſe, il che certamente non farebbe ſe ſcrupolo credeſſe incorrervi: così fanno in quel Regno le Comunità, e il pro ſuol correre al cinque. Quanto falſa, e quanto turbolenta maſſima è mai quella, che non ſi poſſano in queſta materia accordare le leggi divine, e le umane? I Principi cattolici ſecondo le ordinazioni della Scrittura, e della Chieſa non cercano che l'adempimento della divina legge, ed il ben comune. Quando il ben comune così ricerca, hanno ancora poteſtà di mutar le ordinarie regole. Le coſe rubate a cagion d'eſempio traggono il vizio ſeco, e chi le ha compre dee cederle al padrone: non pertanto è ſtabilito, che s'altri le ha comprate in Fiera, o ſe levate a publico incanto, o ſe ſi tro-

De Tob. cap. 16.

trovano ſu Monti di pietà, ſiano ſicure, ed immuni; così richiedendo la ſicurezza del commerzio, e il privilegio conferito a i Monti, perchè giovano al publico. Oſſervazion ſimile ſi può far ſu le preſcrizioni. E' gius naturale non che Canonico, non doverſi veruno arricchire coll' altrui roba: con tutto ciò perchè materia di litigj non reſti ſempre, i Principi, e le leggi trasferiſcono la proprietà de' beni dal vero ſignore a chi per un certo ſpazio di tempo con buona fede gli ha poſſeduti; e in virtù di tal legge, ſe bene paſſato il tempo della preſcrizione la verità ſi ſcopriſſe, chi poſſiede anche nel Foro interno è ſicuro. Così benchè i diſcreti frutti foſſero, come non furon mai, comunemente vietati, quando il Principe a motivo del publico bene gli ammette, la coſa muta faccia. In darno vien' addotto, che quando il Giudice coſtringe a ſoddisfare il frutto delle Cambiali, ſuppone abbiano il fondamento del titolo. Il Giudice non fa ſopra queſto perquiſizione alcuna, come al certo farebbe, ſe credeſſe ciò neceſſario per giuſtificarle, non eſponendoſi mai a riſchio di commettere ingiuſtizia, talchè dove dubita di fraude, dà il giuramento. Mirabile par veramente il coraggio di chi ſtampa, che *Principis conſtitutio, niſi alius titulus accedat juſtus*, non può render lecito il diſcreto frutto, cui a torto ſi dà l'equivoco nome di uſura, e che con l'uſura ſcelerata, e nociva vien malamente univocato, e confuſo. *Praf. ad S. Ant. p. XXXVII.*

Ma poichè in oggi molti di quelli, che ſopra i Caſi di coſcienza fanno ſtudio, non s'acquetano mai, e non ſi appagano, ſe qualche moderno Scrittore lor non ſi adduce, due ne ſcelgo, perchè queſti citano gli altri in non piccol numero. L'uno è il P. Lodovico Babenſtuber Monaco Benedettino, il quale nel ſuo Corſo Teologicomorale così chiude il capitolo dell' uſura, *Adverte, titulis aliquid accipiendi ultra ſortem merito accenſendum communem uſum, & conſuetudinem Provinciarum, ſecundum quam quinque pro centum accipiuntur a creditoribus. Ratio eſt quia Reſpublica propter communem utilitatem ex dominio alto ejuſmodi pacta* P. 721.

reddit valida; cum videamus ipſam quoque exercere tales contractus, idque in bonum etiam ſubditorum ex recepto uſu conſentientium. Atque hoc titulo ſecluſo quovis alio, poſſe a labe uſuræ præſtari immunem emptionem cenſualem, docent iidem Auctores cum Haunoldo, & aliis. L'altro ſarà il P. Vito Pichler Profeſſore di ſacri Canoni nell' Univerſità d'Ingolſtat in Baviera, il quale così ragiona nell' ampio ſuo *Jus Canonicum* alla pag. 699 dell' edizion di Ravenna, o ſia di Venezia dell' anno 1741. *Uſura lucratoria .... probabiliter non eſt ita abſolute prohibita, ut a Magiſtratu humano per Statutum* (*idem eſt de Conſuetudine, lege non ſcripta, quæ vim ſuam habet a conſenſu legislatoris humani, & a cauſa ex qua redditur rationabilis*) *in quibuſdam circumſtantiis, & ex cauſa publica permitti non poſſit tamquam licita, modo ſit moderata, & aliunde non repugnet Caritati erga proximum a jure naturali ac divino præceptæ.* Cita più Scrittori, quali altri ne adducono. Prova il ſuo detto, perchè anche queſta vien' ad eſſer compenſatoria; e per l'alto dominio, e ben comune, e per più altre ragioni; onde poi nel fine: *Sicut lucrum ex Mutuo, licet deficiat alius titulus, juſtum ac licitum eſſe dixi, ſi illud Conſuetudo, vel Statutum permittat, ſic* &c. Più di freſco ha moſtrato il P. Amort *ſufficere titulum generalem cenſus perſonalis accedente voluntate legislatoris.* Fra i teſtimonj che adduce: *ex inſtituto id profert Haunoldus in vaſto opere de juſtitia & jure, ubi innocentiam contractus cenſualis perſonalis Germanici unice fundat in voluntate Principum.* Dottrine ſimili molto prima di tutti queſti diede fuori il Padre Paſqualigo nelle ſue Deciſioni Morali, e nelle Queſtioni Morali canoniche ſtampate a Roma, moſtrando che il lucro è giuſto, quando *ſolvitur auctoritate Principis, ad quem pertinet inducere taxas rerum juxta exigentiam publicæ utilitatis*: e ciò per ragione dell' alto dominio, e perchè *bona privatorum ſunt ſub diſpoſitione Principis in ordine ad publicam utilitatem.* Trattò di queſto nel provare la giuſtizia delle Pontificie Bolle, che ordinarono ſi paghi il cinque per cento

Pag. 705.

Pag. 352.

Cent. 3. pag. 4. & 6. & 10.

to

to a chi depoſita danaro ſu i Monti di pietà, benchè quel danaro ſenza queſto foſſe per rimanere ozioſo. La menzione, e l'eſempio di queſti Monti una rifleſſione mi fanno ſovvenire, quale aggiungerò per ultimo, parendomi che grand' argomento ſe ne poſſa ritrarre per non biaſimare, anzi per ammettere il pro diſcreto.

I Monti di pietà ci fanno conoſcere, come la mente de' ſommi Pontefici, e di Chieſa ſanta, non fu mai di bandire aſſolutamente ogni frutto, quando ſi accomoda altrui di moneta, nè di badare in queſto a ragioni filoſofiche, e ſpeculative, ma di aver mira unicamente al benefizio del proſſimo; talchè dove l'eſigger frutto, conſiderando la coſa in cumulo, torni in vantaggio publico, e ſpezialmente di chi ha biſogno, non ſolamente vien' ammeſſo, ma commendato, e dall' eccleſiaſtica autorità favorito. Verſo la fine del xv. ſecolo per ſottrarre il mondo dalle orribili uſure che ancor correvano, e per cercar di sbarbicare tanta infezione, ſanti Religioſi adoperandoviſi ebbe così fatta inſtituzione principio. Tal novità giovò mirabilmente, perchè i biſognoſi troyaſſero ſoccorſo ſenza eſſer coſtretti ad implorare a tutto coſto ſovvenimento dagli uſurieri. A queſt' invenzione ſi dee il nuovo ordine, che allora s' incominciò a introdurre, e il diſuſo, che andò poi prendendo piede degl' intereſſi micidiali, e diſtruggitori. A gran ragione furon però i Monti di pietà approvati, privilegiati, & indulgenziati. In queſto propoſito è da veder ſopra tutto la Bolla ſolenne del ſommo Pontefice Leon X. mentr' era alla teſta del Concilio Lateranenſe V. l'anno 1515. Riportaſi nel Bollario, e nel corpo de' Concilj. Eſſendo che molti Teologi, e Dottori a tali fondazioni ſi opponevano, e le accuſavan d'uſura, per quell' iſteſſe ragioni appunto che in oggi ancora contra i moderni, e regolati pro ſi adducono; cioè per lo ſuppoſto che diceſſe il Salvatore in S. Luca, *ne ex dato Mutuo quicquam ultra ſortem ſperare debeamus*; e perchè in tal materia *ex uſu rei, quæ non germinat, nullo labore nullo ſumptu, nullove periculo lucrum, fœtuſque*

conquiritur; il Papa, *ſacro approbante Concilio*, contra tali oppoſizioni fece un ſolenne e deciſivo Decreto. Ecco però dichiarato ſolennemente, come non ſervono alla contraria ſentenza nè il detto *mutuum date nihil inde ſperantes*, nè la ragione del non germinare delle monete. Non ſi può qui tralaſciare un'oſſervazione. Gli avverſarj (chi 'l crederebbe?) adducono per ſe queſta Bolla, e ci fondano un de' lor maggiori argomenti; e ciò perchè citano le parole degli opponenti, come foſſero del Papa, e quaſi con eſſe reſtaſſe ogni pro abolito; e tacciono quanto ſeguita, cioè che così fatte obiezioni furon dal Papa, perchè con eſſe non ſi ammettea d'eſigger mai *ultra ſortem*, col ſuo decreto diſtrutte. Parrebbe impoſſibile tanto equivoco, ma queſta materia convien dire abbia del magico; per far molte volte travedere ognuno. Odaſi il più recente, che ha cercato in darno di naſconder con artifizio l'errore. *Conſiderare libet inſignem Theologorum locum, deſcriptum a Leone X. in Concilio Lateranenſi Seſſ.* 10. *ubi ad uſuræ injaſtitiam a pecuniæ ſterilitate patefaciendam* &c. e qui recita ciò che gli oppoſitori adducean contra il cavar frutto *ex uſu rei, quæ non germinat, nullo labore, nullo ſumptu, nullove periculo*, e afferma, che *hi tituli tres ita recenſentur, ut non ſolum ii juſti, ſed ſoli etiam juſti ad auctarium, vel lucrum vindicandum ex pecunia quæ non germinat, ideſt ſterili, evidenter præſumantur*. Ma non avverte, che così parlavano gli obiettanti, e cuopre, che quell'oppoſizione nella Bolla ſi chiama *Scandaloſa*, e che come tale dal Concilio, e dal Papa fu rigettata. In queſto modo ogni ſentenza condannatoria potrà farſi diventare un elogio, ed un panegirico.

Trel. ad S. Anſel. p. xxxix.

Ora nel ſudetto autentico Decreto il Pontefice, e il Concilio chiamano in prima tal'oppoſizione (fatta fin da principio, e allora da molti Dottori *in utroque*, e maeſtri in Teologia, rinovata) *controverſiam non ſine populorum Scandalo, & murmuratione exortam, & nuper his diebus innovatam*. Si ſtabiliſce poi, che in quei Monti, *qui Pietatis*

tis vulgo appellantur, eretti a ſollievo de' poveri in molte Città d'Italia, *ne uſurarum voragine degluttiantur*; a motivo di tanto bene, *& reipublicæ pernecessario*, lecitamente *ultra ſortem exigi*, *& capi poſſit*, per mantenere i miniſtri, e per far le ſpeſe a tal' opera pia neceſſarie; con che vien' ad eſſere uſura compenſatoria, e riſtorativa del danno. Aggiungeſi: *cum regula juris habeat*, *quod qui commodum ſentit*, *onus quoque ſentire debeat*: e che così era ſtato approvato dall' autorità di cinque predeceſſori, Paolo II. Siſto IV. Innocenzo VIII. Aleſſandro VI. e Giulio II. e da molti dotti, e ſanti uomini, che aveano eſaminato il punto. Qual più venerabil dichiarazione potrebbe deſiderarſi del general principio, che così fatti contratti dal ſolo benefizio, o danno del proſſimo giuſti ſi rendono, o ingiuſti? Si fiſsò adunque, che tali Monti *pro eorum impenſis & indemnitate* eſigger poteſſero *aliquid moderatum ad ſolas miniſtrorum impenſas*, *& aliarum rerum ad illarum conſervationem*, *ut præfertur*, *pertinentium*. Fu però meſſo univerſalmente in pratica l' eſigger frutto del danaro, che ſopra i pegni vien dato, e reſtò autenticato per conſeguenza, che l' eſigger frutto non è per ſe peccato, e non è peccato per natura, ma ſolamente quando talmente ſi eſigga, che danno, e ruina ſi apporti, non benefizio. Se il prender frutto foſſe azione per ſe, e ſecondo il gius naturale peccaminoſa, non varrebbe la ragione del prenderlo per pagare i miniſtri; anzi in tal caſo par che nuovo peccato ſarebbe, il metterſi in neceſſità di tener miniſtri per eſercitarla. Chi per modo d' eſempio teneſſe, che il far' Opera in muſica ſia per ſe, ed eſſenzialmente peccato, e però mal percetto il danaro che ſe ne ritrae, non ſi appagherebbe per certo del riſpondere, che il danaro è neceſſario per pagare i Cantanti, e gli altri, che in tal faccenda ſi adoprano.

Oltre al far pagare l' intereſſe del danaro, i Monti di pietà ricevono, e ritengono il pegno in mano, e ricevono anche veſtimenti, arneſi uſuali, e qualunque coſa ſia; con che non ſolamente ceſſa ogn' immaginabil riſchio del dana-

ro

ro sborsato, ma sembra che si venga a contrariare la sacra Scrittura, nella quale più e più volte si riprova il ritener pegni presso di se, quando sien di cose necessarie all' uso. Ne abbiam citate nel Capo quarto le autorità del Deuteronomio, e dell' Esodo. Il Profeta Amos annovera fra le sceleraggini de' perversi Ebrei, che *super vestimentis pignoratis accubuerunt*, Ciò non ostante vien santamente giudicato, che per mettersi in grado di poter soccorrere i bisognosi nelle loro estremità, si possa ricever tutto; interpretando le autorità Scritturali non secondo la lettera di qualche passo, ma secondo la mente universale della Scrittura, ch' è sempre di carità, e che non vieta mai quel che torna in benefizio publico, e in vantaggio di chi ha bisogno. Ma perchè dunque vorremo che sia peccato, il dar danari a moderato frutto senza prendere pegno alcuno, e con tanto minor danno, disturbo, ed incomodo del nostro prossimo?

Am. II. 8.

I Monti, secondo la forza loro, e secondo gli accidenti avvenuti, in alcune Città fanno pagare il tre per cento, in altre il quattro, in altre il cinque. Si danno dunque danari fino al cinque per cento, e si ritiene la roba in pegno, il che molte volte non è senza grave incomodo del padrone; si ritiene assai più del valsente dato per le usate cauzioni; si cagiona sovente deterioramento non piccolo, il che è inevitabile in più spezie di cose: se quegli non può rimettere, o rilevare il pegno, si vende contra sua voglia, e quasi inevitabilmente con discapito. Con tutto ciò la necessità, che dall' incatenamento delle cose nasce, rende tutta quest' opera pia e meritoria, perchè tanto vale, l'aversi un luogo, dove senza ricorrere a Ebrei, e senza cadere in estorsioni crudeli, chi ha bisogno possa sempre, e prontamente trovar soccorso. Ma perchè mai sarà dunque all' incontro peccato grave il soccorrere altrui col mezzo d' una carta, che non imponga più del quattro, o del cinque, che non dimandi pegno, che non produca verun discapito, e che non faccia verun' altra spezie di danno, o di pregiudizio?

Poi-

Poichè ſiamo ne' Monti di pietà, mi ſia permeſso d'uſcire alquanto in grazia d'eſſi dell'argomento. Gran cura, grand'attenzione è da porre, perchè non entrino, o per diſtruggere dove foſsero entrati, in così pia inſtituzione gli abuſi. Dobbiamo ad eſsa, l'eſserſi principiato a ſventare le uſure divoratrici, quali fino a tempi di Leon X. vediamo nella ſua Bolla, com'eran *Voragine che inghiottiva i poveri*; e le dobbiamo l'eſserſi introdotto di dar danari al cinque, al quattro, al tre per cento, il che nell'anteriori età non era in uſo. Nelle prime fondazioni tutto era carità, e benefizio; ma le vicende de' tempi, e le diſgrazie, e la quantità di perſone, che in così gran briga adoprar conviene, gran diſordini in molte Città hanno prodotti. Primo cardine in queſti Monti era, ed eſser dovrebbe, il non prender frutto da' poveri, nè per miſeri arneſi, o per qualunque pegno, che non ecceda un certo valore. Roma come in altro, così può in queſto ſervire anche in oggi d'eſempio. Nel ſuo Monte ſi dà ſempre per pura carità, e gratuitamente, quando il pegno non oltrepaſſi il valore di trenta ſcudi: per maggior ſomma ſi fa pagare il due per cento: quello però con ragione Monte di pietà ſi chiama. Ma in alcune Città incendj, e diſaſtri avendo fatto mancare il fondo, ſi prende ora frutto da tutti, e per ogni coſa; talchè ſi vedrà una meſchina femmina, non ſenza pagar l'intereſse ricuperare il ſuo ſcaldaletto, o la ſua ſdruſcita gonnelluccia; ciò che per verità veder non ſi può ſenza un certo orrore. Naſce dalle medeſime cagioni, che il frutto non più in ragion del due, o del tre, ma ſi prende in alcuni luoghi, anche per pochi danari in ragion del cinque, e forſe del ſei, il che parimente offende in oggi le orecchie pie. Un affare di tanta importanza, e di tanto giro non potendo eſſer ben diretto ſenza varj Preſidenti, e Uſiziali, o nobili, o civili, in più Città ſi accordano a i medeſimi onorarj, e ſtipendj grandi, grande eſſendo per verità la fatica, e l'attenzione che ci ſi richiede. Ma così fatti ſtipendj ſono una delle principali ragioni del doverſi

poi

che ſiano aſſolutamente neceſſarj. La gran Città di Venezia ſta ſenza, e in tutto il grandiſſimo, e criſtianiſſimo Regno di Francia nè vi ſon Monti di pegni, nè Ebrei. Non la povertà, e non l'impoſſibilità d'induſtriarſi, ma l'oziosità, ed il vizio producono d'ordinario nella plebe tanto biſogno.

A propoſito de' mentovati abuſi ne' Monti di molte Città invalſi, negar non poſſo che maraviglia non mi rechino que' buoni Religioſi, i quali unicamente s' affaticano contra l'uſo di dar quattrini con utile moderato, e da' Giudici convalidato a intereſſe, il qual' uſo non fa male a perſona, e del qual però un ſolo non ſi è trovato mai che ſi dolga; e degli abuſi accennati, e di tant' altri in materia di roba, che ſconvolgono la civil ſocietà, e pe' quali tante querele ſpezialmente da' poveri s' odono, non fanno motto. Si credon lecite da molti le ripudie d' eredità, per le quali ſenza pagare i debiti ſi reſti in poſſeſſo de i beni. Si credon leciti da taluno i fallimenti malizioſi, e fraudolenti. Non pochi famoſi caſi da non gran tempo avvenuti moſtrano, che ſi credeſſe lecito da chi amminiſtrava aziende, e caſſe, foſſero di ragion di Principi, o di Comunità, o di privati corpi, l' approfittarſene come di coſa propria, ed il truffarne con irreparabil danno gran parte. Nel popolo molti ſono in alcune parti fra i venditori, che hanno in uſo di dimandare fin due, e tre, e fin quattro volte più del giuſto prezzo, quando credono aver' a fare con chi non ſappia; e tengono di poter così fare, nè chi ſi travagli di far intendere, che quelli ſon latrocinj tentati, ritrovaſi. Chi mercanteggia, non avrà ſcrupolo alcuno a mandar fuori di contrabando non lavorata quella merce, dal lavoro della quale dee trarre ſuo ſoſtentamento il popolo minuto d'una Città. Chi preſiede a un paeſe, che ſoprabbondi d'un prodotto, ne impedirà talvolta l'uſcita, con che renderà miſerabili gli abitanti per la loro ſteſſa ricchezza. Se ſi foſſe, forſe in altri tempi, trovato mai chi regolatamente aveſſe avuto in uſo di non ſoddisfare a que' publici ag-

nali ammeſso è giuſtiſſimo, e ſe di tal dottrina non i ricchi ma i biſognoſi altamente ſi lagnano, perchè a loro pregiudiziale per ogni conto, e nociva; come ſi potrà approvare chi accuſa d'empia, e d' Eretica la ſentenza, per cui ſi difende tal pratica?

E come ſi potrà approvare l'uſar termini così ingiurioſi verſo una dottrina, che abbiam veduto ampiamente, come ſi appoggia prima d'altro all' autorità delle ſacre Carte, nelle quali non altra uſura che la coſtumata allora dagli Ebrei vien condannata, la quale diſtruggea con l'eccesſo, e contra i poveri inferociva. Verſo una dottrina, ſecondo la quale inſegnò S. Ilario, *non quæro ut largiaris, ſed debitum ſic repoſce ne ſpolies*; ſecondo la quale inſegnò S. Girolamo, che allora ſon deteſtabili i contratti, *ubi iniqua eſt cautio, ubi opprimuntur pauperes calumnia*; ſecondo la quale inſegnò S. Ambrogio, conſiſter la crudeltà nel *dare pecuniam tuam non habenti, ut ipſe duplum exigas*; ſecondo la quale inſegnò S. Leone, conſiſtere il peccato nel volere *immodica augmenta*, e nel cercar ſopra i miſeri un guadagno, *quod omni caret humanitate*; e ſecondo la quale altro non biaſimarono i ſanti Padri tutti, che il *farſi guadagno delle altrui calamità, e l'arricchir ſu le lagrime*, ripetendo in ciò ſempre i detti di S. Baſilio. Anche ne' tempi baſſi inſegnò S. Tomaſo, che *Qui mutuum dat, poteſt abſque peccato in partem deducere recompenſationem damni, per quod ſubtrahitur ſibi aliquid quod debet habere*: e inſegnò quel gran Cardinale maeſtro del Gerſone, che non ſi dee facilmente riprovare, nè reſtringere, nè ridurre a uſura que' contratti, che ſon neceſſarj alla ſocietà, e che ſon naturali: *ſuper contractibus humanis, qui ſunt naturales, atque neceſſarii*.

2. 2. qu. 78. art. 2. ad 1.

ap. Jo. Gerſ. de Contract. P. 3. init.

Ma tutti quelli, che all' opinione in queſto Trattato difeſa e in teorica ſi attengono, e in pratica, gran cura pongano per non farne abuſo, e ſtiano attenti ſempre per non ampliarla punto, o torcerla fuor del dovere. Sceleraggine grande è l'uſura, perchè in vece di ſoccorrere il proſſimo

ne' ſuoi diſaſtri, ne prende occaſione di ſcorticarlo più al vivo, e di uſurparſi quel poco che gli rimane. Di queſta intendendo ottimamente hanno detto i Teologi, i Canoniſti, i Legiſti, ch' è proibita dalla legge divina, e dalla Canonica, e dall' umana ancora: e ottimamente parlò anche chi ſcriſſe, eſſer contraria al gius naturale, poichè per eſſo non dobbiam fare ad altri ciò che non vorreſſimo foſſe fatto a noi:

Dant. Inf. Cant. 11.

E perchè l'uſuriere altra via tiene,
Per ſe Natura, e per la ſua ſeguace
Diſpregia, poichè in altro pon la ſpene.

Dobbiam però anche dall' ombra di eſſa guardarci, e dobbiam ſovvenirci quanto bella virtù ſia la urbanità, e la liberalità, talchè anche quando per legge di carità non ſiam tenuti, ſarà molto accetto a Dio, ſe preſteremo gratuitamente a chi per gravi caſi ci vien' a chiedere: e quando obligo può intervenire, ſarebbe da penſare, ſe baſti a eſentarci impotenza, che naſceſſe da profuſione di luſſo pazzo.

Ma parlando di quegl' impieghi del danaro, co' quali ſe ne ricava il pro, ma con uguale anzi maggior beneſizio di chi lo paga, ſi ricordi ognuno, come non baſta che il frutto ſia tenue, e diſcreto; biſogna in oltre che non ecceda punto il limite dalle leggi, o da tribunali del paeſe ammeſſo, o preſcritto. Diſcretiſſimo è ſenza dubbio il 4 per 100, e con tutto ciò ſe correrà in quel tempo il tre, commetterà uſura chi ſi varrà dell' indigenza altrui per imporre il quattro. Ma io dubito in oltre, ſe baſti l'accordar capitali alla miſura che corre nell' inveſtire in altro modo; perchè i beni ſon ſoggetti a molte diſgrazie, ed a molti gravami di più, onde mi pare, che chi dà fuori danaro, dovrebbe tenerſi alquanto in dietro, e ſe nelle compre s'inveſtiſce al cinque, concederlo al quattro. Avvertaſi in oltre, che per giuſtificare la quantità del frutto, non ſervono decreti fatti, o giudizj ſeguiti in uno Stato gran tempo fa. In quel tempo tal' era la giuſta proporzione, e la convenevol miſura, ma ſe al preſente le coſe aveſſero mutato faccia, e cor-

reſ-

reſſe comperando l'inveſtire al quattro, o al tre, non ſarebbe più lecito il far cambiali urbane al ſei, nè iſtrumenti al cinque e mezzo, com' era permeſſo allora. Chi eccede in queſta materia, ed eſorbita, ſi ſottopone al debito di reſtituire, ed a quelle terribili comminazioni, che da Papi, e da Sinodi furono in varj tempi intimate. Se ſi foſſe mai dato caſo, che chi vuol peccato il ſovvenire artigiano, che ha biſogno, con danari al 4 per 100, aveſſe approvato il comprare in cambio i campicelli di quel miſero a ſtima, intendendo al 6 per 100, che abuſivamente nelle ſtime continua, quando al preſente in quel paeſe ſi comprano i terreni al tre; ben riflettendo conoſcerà, come o l'impegno il traſporta, o per non aver forſe fondo di giuriſprudenza, nè ſufficiente pratica degli affari, dal ſentenziare, e dal conſigliare in materie tali aſtener ſi potrebbe. Ne' caſi ambigui tengaſi fermo il gran principio in mente, di eſaminare ſe ſi giova al proſſimo, o ſe gli ſi fa danno; ed abbiaſi per regola inalterabile, che non biſogna mai per qualche utilità di più perdere il gran bene di coſcienza ſicura, e cader nel gran male di coſcienza dubbia.

Ma per leggero che ſia l'intereſſe, non ſi può eſiggerlo da tutti, avendo la ſacra Scrittura più e più volte intimato, che nulla ſi prenda da i poveri, ed avendo però ordinato a' Giudei, *non fœnerabis fratri tuo ad uſuram*, perchè moltiſſimi in quella gente erano allora i poveri, che chiedeano per mantenerſi; dove fu lor permeſſo con l'iſteſſa legge di dare ad oneſta uſura *Alieno*, cioè a quelli d'altra gente, perchè i circoſtanti popoli erano facoltoſi, e mercantili. Ma non biſogna per poveri intender ſolamente quelli, che vanno mendicando. Fra poveri ſon da computare tutti quelli ancora, che non richieggono per migliorar di ſtato, ma per vivere, o per dare alla famiglia ſoſtentamento; e quelli, che per riſtrettezza di fortune, o per diſaſtri incontrati ſi trovano in anguſtie grandi, e non poſſono dar ricapito alle figliuole, e malamente poſſon nodrirle, e non han modo di continuare almeno un' apparenza oneſta, e civile. *Deut.* XXIII. 19.

So-

Sopra queſti non è lecito di ritrarre provento alcuno: anzi non ſarà lecito alle volte a chi d'oro abbonda ricuſar di preſtare. Debito ci ſarà talvolta di ſoccorrer con preſtito gratuitamente anche per ragion di ſangue, o per alcun' altra che di povertà: non ſi poſſono far leggi univerſali, che tutti i caſi comprendano; ma la coſcienza di ciaſcheduno ſarà ſempre un gran Teologo, quando ſi conſulti ſenza ſpirito d'avarizia, e con equanimità, e con prudenza.

Per poter dare ſenza ſcrupolo ad intereſſe, conviene in oltre che ſi tratti di ſomma, cioè di quantità ragionevole, e conceduta per conſiderabil tempo; non potendoſi eſigger frutto per qualche decina di ſcudi, nè per conceſſione di qualche ſettimana. Due ſono di ciò le ragioni; l'una, che chi ha biſogno di così poco, dee andar nella linea de' poveri: l'atra, che eſſendo il giuſto frutto, come abbiam veduto, un compenſo, quando ſi tratta di così poco non c' è danno ſenſibile a chi dà, nè valutabile, e che meriti però d'eſſer compenſato. Quanto al tempo converrà fare delle eccezioni, ove ſi tratti di mercatura. Lo ſpazio da Fiera a Fiera equivale in certo modo a un' anno d'entrata ne i beni; e da pochi giorni talvolta gran benefizio, o gran danno dipende. Il giudizio de' periti, la pratica de' timorati, e il conſiglio de' ſaggi direttori daranno regola ſecondo le circoſtanze,

Altri riguardi debbonſi avere ancora da i danaroſi, che in florido ſtato trovandoſi, vengono ſpeſſo richieſti. Non è lecito proveder di moneta chi ſappiamo ch' è per farne cattivo uſo; non figliuoli di famiglia, non giocatori, non prodighi, e diſſoluti. Di que' contratti indegni, pe' quali ſi dà roba in vece di moneta, e quella roba ſi carica di prezzo, e ſi retrovende, e così d'altre ſimili girandole, e iniquità, ſtimo vergogna anche il favellare. Ma peccato grande può commetterſi anche per la ſola intenzione, e coperto fine, come s'altri ſoccorreſſe con danaro per la maliziosa ſperanza di cavar col tempo di mano a qualcuno per via di frutti il ſuo poderetto, o la ſua caſa. In ſomma le-

leſione, o fraude non ci ha da intervenire di ſorta alcuna.

Veggano ora in grazia tutti i Soggetti da me venerati, e degniſſimi, che per una certa quaſi comune prevenzione credon più larga la ſentenza, qual ſi è in queſto Trattato difeſa: veggano, dico, ed eſaminin bene, qual ſia più ſtretta, e quale alla Moral criſtiana incontaminata, e ſincera rieſca in pratica più conforme. Ne i negozj di tal natura non udiamo in oggi comunemente, ch' altri ſi prenda cura ſe non che ci ſia titolo. Che il titolo conſiſta in nomi falſi, e naſca da parole arbitrariamente uſate; che ſi chiami compera, e locazione, dove i contraenti nulla ſanno di locazione, nè di compera; che ſi dia obligo di cambiare, e di ricambiar per le piazze, dove ſi ſa che nè cambio ſi farà, nè ricambio; che abuſo ſi faccia anche del ſacroſanto nome di Giuramento; che ſi battezzino per Cenſi ſecondo la Bolla que' contratti, ne' quali le principali condizioni dalla Bolla preſcritte quaſi tutte mancano; queſto non importa, contra tutto queſto non ſi declama; baſta che ſi profeſſi d'aver titolo; quaſi che il titolo, benchè foſſe vero e giuſto, ſia ſufficiente, dove in tanti modi mancar ſi può. Ma ſecondo noi quando a beneſtanti con diſcrete e giuſte condizioni ſi danno ſomme, benchè non un ſolo titolo, ma quattro o ſei, come abbiam fatto vedere, ſi abbiano ſempre, con tutto ciò non baſtan punto; perchè in oltre tutte le avvertenze ſudette ci vogliono, e per noſtra dottrina tutte le condizioni pur' ora eſpoſte ricercanſi. Quanto meglio ſarebbe adunque, finzioni laſciando, e bugie, con candidezza criſtiana procedere, e profeſſar la verità de' contratti, che non ſaranno mai riprovabili, quando giovino a una parte, e all' altra, e quando leſione, o fraude non c'intervenga alcuna.

Queſto, e più altri argomenti non mancheranno a' Moraliſti zelanti, per procurar di migliorare i coſtumi, quando queſto ſi prefiggan per fine, e non quello di fare ad altri Moraliſti guerra, o di chiamare a ſe con opinioni dalle più ricevute diverſe. Utile riuſcir potrà l'eſortare i ricchi

ad

ad eſſer corteſi, e generoſi preſtando; dove all' incontro il declamare contra coſtumanza a tutti proficua, e neceſſaria al governo degli Stati, e alla Società, altro non ottiene che di confondere, e d'inquietare ſenza effetto alcuno, Ottimo ſarebbe ancora eſortare gli abbondanti di beni di fortuna, a non eſſer così ineſorabili negli affitti di certe miſere abitazioni. S' è peccato il farſi pagar frutto da un povero per ſoldi accordatigli, non ſarà certamente merito l'eſigger poche lire per fitto di caſa da miſera famiglia, che non le mette inſieme ſenza ſtento, e ſenza patimento grandiſſimo. Non ſo ancora perchè ſenza riprenſione ſi laſci correre l' uſo di dar pecore in Socceda con l'aſſicurazione del capitale; talchè s' entra la mortalità in un branco, quel miſero paſtore è diſfatto. *Damna, quæ imprudentibus accidunt, hoc eſt damna fatalia; ſocii non coguntur præſtare*, dice Ulpiano. Merita d'eſſer biaſimato ancora l'abuſo di pretender qualche volta frutto di molt' anni ſopra Cambiale, che nol chiama ſe non di uno. Quando il ricommetterla, e il rinovarla non foſſe ſtato impoſſibilitato per accidenti, poichè ſi giudica ſecondo parlano le carte, per qual legge mai ſi ha da poter pretendere 1500 ſcudi in virtù d'una carta, che non ne chiama ſe non 1050? anzi la legge comune è ſolennemente in contrario? Veggaſi la decimaſettima ne' Digeſti al libro 22. Titolo *de uſuris*. Il riſtretto alla legge premeſſo è queſto. *Taciturnitas longi temporis tollit actionem perſonalem competentem ad uſuras*: E la legge parla così. *Divus Pius ita reſcripſit: parum juſte uſuras præteritas petis, quas amiſiſſe te longi temporis intervallum indicat, qui eas a debitore tuo, ut gratioſior apud eum videlicet eſſes, petendas non putaſti*: e s'intende di petizion giudiziale. Non ſi può vedere definizion più chiara, nè più preciſa, e non ſi può credere, che la legge Criſtiana ſia mai più fautrice de' ricchi, e meno amorevole a chi ebbe biſogno della Gentile. Molto ci ſarebbe da dire anche in materia di grani. Del provederne i poveri agricoltori abbiam toccato qualche coſa altrove. Biſogna farlo, ma

l. 52. D. Pro ſocio.

ma in modo che ſi rechi lor benefizio ſolamente, e non pregiudizio alcuno. Dare a credenza con patto del maggior prezzo, che farà in quell' anno, o in quella ſtagione, non ſi può, perch' altri non è ſicuro d'eſſer per incontrare in quello, e di conſeguirlo vendendo. Lo ſteſſo trafficare in grani è negozio pericoloſo. Le incette poſſono generar penuria, o almeno aumentare i prezzi talvolta con danno della povertà. *Quicumque tempore meſſis, vel vindemiæ* compera per due, e ſerba finchè ſi venda quattro o ſei, *hoc turpe lucrum dicimus*, abbiamo nel gius Canonico. Ma facciam fine, perchè troppe coſe ricordar ſi dovrebbero, da chi in tutte le particolarità a queſta materia attinenti entrar voleſſe, e far di tutte menzione. *Cauſ. 14. qu. 5. c. 9.*

Ed ecco quant' io ho ſaputo mettere inſieme per ſoddisfare alle premuroſe iſtanze di gran numero d'autorevoli, piiſſime, ed anco eccleſiaſtiche perſone, quali altamente ſi querelano della tacita imputazione d'operar pravamente, e di malamente ſentire in materia, che ſi vuole non tanto concernente i coſtumi quanto la Fede. Vegganſi in grazia le oſſervazioni nel primo libro ſu la Scrittura addotte; veggansi le addotte nel ſecondo ſopra i ſanti Padri, ſopra i Canoni, ſopra i Pontificj decreti, e giudichi ognuno poi, ſe la ſentenza, della qual ſi è trattato in queſt' operetta, potea dirſi Eretica, o rappreſentarſi in pericolo d'incorrer mai in così orribil cenſura. Le uſure compenſatorie ammeſſe ſono, ed approvate da tutti, e da quelli ancora che acremente la contraria opinione ſoſtengono. Ora ſi è fatto quì ampiamente conoſcere, come tale in ſoſtanza è ſempre quel proporzionato, e diſcreto frutto, che per ſomme date, dove obligo alcuno di darle non corra, gli uomini oneſti, ed i buoni Criſtiani ricavano. Che ſe con tutto ciò altri nell' altra ſentenza perſiſterà, e la decanterà per migliore, queſto a me non darà noja alcuna, non accuſandola io, ma unicamente pretendendo, che private perſone controverſia di tal conſeguenza, e che tanto intereſſa gli Stati, per la facilità delle ſtampe arrogar non ſi debbano di decider ſo-

vranamenre, e di deffinire; nè debba loro eſſer lecito di mettere con nuovi artifizj in figura di dogma di fede la propria opinione. All' autorità dunque di chi veramente s'aſpetta ſottopongo di buon cuore anche in queſto propoſito ogni mia dottrina, ed ogni mio ſcritto, pronto ſempre a cambiare, ed a ritrattare quanto di non coerente alle maſſime più cattoliche, ed a' ſentimenti più ſani involontariamente, e per inavvertenza, o per difetto di cognizione dalla penna mi foſſe uſcito.

IL FINE.

AP-

APPENDICE

Contenente un ſuccinto eſtratto d'Opera uſcita pur' ora in queſta materia.

MENTRE ſi è già data mano al torchio, e ſi accudiſce all' impreſſione di queſto Trattato, un Clauſtrale, inſigne per ingegno, per pietà, e per dottrina, nuova Opera manda all' autor di eſſo da Venezia, ch' è appunto nell' argomento medeſimo, ſcritta, e ſtampata poco fa in Olanda. Ci ſi tratta, e ci ſi pruova da capo a fondo la verità, e l' autorità della ſentenza, le cui ragioni ſi ſon brevemente nel Trattato raccolte, e accennate. Ma non in breve ſe ne ſpediſce il nuovo Scrittore, perchè il libro è in foglio grande, e contiene 1744 lunghe colonne d'aſſai minuto carattere, nelle quali ſenza uſcir del ſoggetto, o ſvagarſi mai, la dottrina iſteſſa ſi viene eruditamente con mille autorità comprovando. Chi però metteſſe inſieme tutto quello, che tanti avverſarj modernamente hanno ſcritto, non uguaglierebbe di gran lunga queſto volume ſolo; onde non potranno vantar più, che Scrittori, e libri non ſi abbiano da queſta parte. L'Autore è chiamato Canonico, ed Arcidiacono (titoli che non intendiamo di approvare) dal Signor Meganck nella ſua Approvazione regiſtrata nel fine, e data in Leiden. Sono infiniti gli Scrittori cattolici d'ogni genere, d'ogni età, d'ogni profeſſione, d'ogni inſtituto, ch' egli adduce a ſuo favore. Il confronto del breve Trattato premeſſo, e di queſt' ampio volume dimoſtra quanto abbondante d'autorità, e di ragioni quella ſentenza ſia, che nell' uno e nell' altro ſi propugna; poichè le più notabili oſſervazioni, e le conſiderazioni fondamentali, che ſi adducono nel primo, non ſi hanno nel ſecondo; e non poche ſorti ragioni, e citazioni infinite abbiam nel ſecondo, che

non si trovan nel primo. L'esser quest' Opera stampata pochi mesi fa, e pur' ora arrivata, onde poco nota, in Italia, fa credere non inopportuno, il darne quì a corso di penna qualche succinta contezza. Molta è la lode, che all' Autor si dee per la copiosa dottrina, e pel giusto raziocinio: ma farne una relazion compiuta che con piacer si leggesse, riuscirebbe assai difficile, per la quantità delle cose, per l'ordine particolare, e per le molte repliche: il che avvien sempre a chi scrive d'una materia rispondendo, e l'orme però seguitando degli avversarj. Molti opuscoli confuta egli con questo libro in tal proposito usciti, ne' quali tacciar fin d'eresia francamente si dava a chi tiene questa sentenza; ma composti più d'uno da chi appunto non era esente da tal sospetto, e si era perciò allontanato dal suo paese. Osservinsi adunque in quest' Opera le ragioni, e i passi più che il luogo, e l'ordine; e ricevasi quanto or quì si scrive per un cenno superficiale di volume così vasto, e così abbondante. Chi lo riferisce non d'ogni cosa in esso contenuta si rende per altro mallevadore. Il titolo è questo.

DE USURIS

LICITIS ET ILLICITIS &c. LIBRI XII.

Auctore Nicolao Broedersen Pastore Romano catholico Delphis.

NElla Prefazione si espone il motivo dell' Opera, e l'argomento. E' in uso comune da immemorabil tempo nelle provincie d'Olanda, come altresì in tutti i paesi doviziosi, e mercantili, il dar somme di danaro a mercanti, o altri facoltosi, che gl' impiegano in traffichi, in acquisto di fondi, o in altri usi simili; esiggendone un tanto per cento annualmente, secondo il prescritto delle leggi, o secondo il giudizio de' periti, e potendo col previo avviso chi ha ricevuto affrancarsi, e chi ha dato ricuperar la somma.

ſomma. Il Lorino, ed altri Scrittori moſtrano quante confuſioni, e diſordini nacquero in Ratisbona, in Lione, e in Dijon, perchè vi ſi levò chi condannava tali contratti, pretendendogli infetti d'uſura. In Olanda il piiſſimo Veſcovo Neercaſſel ſett' anni ſono gli difeſe in più modi, e così altri ancora. Nel 1727 alcuni foraſtieri in quelle parti rifugiati incominciarono ad attaccargli furioſamente, come rei di orribil peccato, e contrarj al gius naturale, e divino, pompa facendo dell' opinione, e de' ſcritti loro ſingolarmente nelle *Novelle Eccleſiaſtiche* di Parigi, periodico, e notiſſimo lavoro de' capi de Gianſeniſti. Molti Eccleſiaſtici di quelle provincie ſi oppoſero vivamente, e molti libri andarono uſcendo di parte e d'altra, de' quali ſi dà quì notizia. Dal noſtro Autore ſi diede fuori *Tractatus brevis de reditibus utrimque redimibilibus*. Alcuni di quel Paeſe, ed altri di Lovanio, e alcuni Dottori di Parigi vennero in ajuto, ſcrivendo ſecondo l'iſteſſa dottrina. Fra gli ſcritti avverſarj uno, *non ſenza grave ingiuria della Chieſa cattolica*, s'intitolò *Dogma Eccleſiæ circa uſuram expoſitum, & vindicatum.* Impone finalmente il termine la preſente grand' Opera, la quale tratta delle lecite, e dell' illecite uſure.

Nel primo libro ſi dichiara bene la ſoſtanza della controverſia, e ſi fa intendere, come non ſi tratta quì di quando c' è debito di ſoccorrere il proſſimo con limoſine, e non ſi pretende, che poſſa eſiggerſi frutto per pochi quattrini. Si tratta di quando, come diſſe l'Arciveſcovo Sasboldi, *illi qui debent ſolvere, voluntarie ſolvunt, & fere rident, ſi quis ſcrupulum faciat*. In que' paeſi il procurar danaro obligando beni, ſi reputa vergogna, e così facendo s'incorre in una groſſa impoſta, onde sfugge ognuno di contrattare in quel modo. L'uſo corrente dipende dalle replicate leggi di quelle regioni, quali ſi adducono, e dalle quali *colligitur, omni hominum memoria antiquiorem, & generaliſſimam, ab omnibus tribunalibus inferioribus, & ſuperioribus probatam, ab omni hominum genere ſine ulla mali ſuſpicione frequentatam, nemine contradicente, nemine conque-* c. 6. c. 18.

querente, hic vigere consuetudinem, ita collocandi pecunias, ut illæ tempore condicto repeti possint, & interea solvatur eorum interesse, quantum attentis circumstantiis ex definitione judicum, legislatorum, aut judicio peritorum æquum fuerit. Le formole in quelle parti usate sono diverse. Spesso di compera: uno dà mille doppie, e compera dall' altro non già terreni, o case, ma una rendita di trenta all' anno, con facoltà scambievole di redimere. Altro modo è di stipular l'interesse di tanto per cento fino alla restituzione, il che hanno fatto anche i supremi Stati d'Olanda più volte, come altresì gli altri Principi tutti d'Europa. Corre ancora il contratto di società implicita con assicurazione del capitale, e corrispondendo qualche parte del guadagno per frutto. Si fa qualche volta anche in forma di locazione, pagando tanto per cento per l'uso di quella somma. Avvertesi quì, e in molt' altri luoghi dal nostro Autore, come perchè la coscienza sia salva, non solamente ei vuole che il pro sia moderato, e non solamente affatto esenti ne vuole i poveri, ma di chiunque si tratti, danno, o fraude, o qualunque offesa della carità Cristiana professa non doverci intervenir già mai: anzi ricorda, che non sempre basta di attenersi in tutto alle leggi civili, perchè queste tal volta qualche poco approvabil guadagno forza è che ammettano.

Passa a trattare de i termini Usura, e Mutuo, che si trovano adoprati in qualunque senso, dalla forza, e dall' etimologia de' quali non si può però trarre argomento al-
c. 45. cuno. La sacra Scrittura *non de alio agit mutui usu, quam qui ex commiseratione fit, & nunquam de illo agit, qui inter divites*: così i santi Padri tutti. In Esdra *mutuo sumamus pecunias* vuol dire *prendiamo a interesse*. Il chiamar l'usura
c. 43. *lucrum ex mutuo*, overo *vi mutui*, *si agatur de mutuo proprie dicto chimera est*, perchè prestito è un donar l'uso, onde da esso non si ritrae mai guadagno, come non si ritrae dal dono, e non bisogna però confonderlo con l'usura: niun santo Padre adoprò mai così fatte espressioni, e non bisogna allontanarsi dall' uso della Scrittura, e de' Padri. Si ri-

ribattono quì molte asserzioni degli avversarj, quali chiama Dogmatisti dal titolo di *Dogma catholicum* dato al loro maggior libro, e si mostrano le lor chiare contradizioni: principale fra essi fu un Sig. Gaitte. La medesima incertezza si mostra poi avvenire nelle voci *usura*, *e foenus*, alle quali contra ogni antica autorità, e di proprio arbitrio sogliono accoppiare il *mutuum*, formandone false deffinizioni, e su queste poi fondandosi. L'usura è ogni aggiunta, *accessio*, che si fa al Capitale: molte volte è giusta, e permessa per detto di tutti, e degli avversarj ancora. La peccaminosa fu da' santi Padri spiegata sempre per l'oppressione, che si fa con essa al prossimo, e per la miseria, a cui con essa si riduce. Riferisconsi molti loro detti, e così de' Legisti; e si ripetono con più forza le sudette ragioni, massimamente contra la falsa deffinizione dell' usura, quale vogliono affissa al Mutuo, e dalla qual falsa supposizione ritraggono i loro argomenti.

Dopo le autorità Ecclesiastiche uso fa quì spezialmente l'Autore di quella del Leotardi Senator di Nizza, che grosso volume scrisse sopra l'usure. Le questioni per altro, e le differenti opinioni, e dottrine non hanno termine, ma in sostanza il deffinir l'usura dal Mutuo è contrario a tutta l'antichità. Veggansene quì l'ampie pruove, e le opinioni di molti e molti Teologi, e Giurisperiti. Và a più decine il numero delle deffinizioni diverse: quasi ogni Scrittore ha la sua. Sottigliezze grandi nel contrastare, se in molti contratti ci sia Mutuo o no: e pur senza queste vede ogni uom discreto quando in essi si danneggia il prossimo, o si ajuta. Niente si ha di fisso ne' libri degli Scrittori, ma solamente controversie; e raffinamenti tali, che in niun' altro studio si trovan maggiori. Ma in fine tutti confessano esserci non pochi casi, ne' quali qualunque lor deffinizione non pregiudica, onde non sono sottoposti a peccato, e in essi lecitamente si esigge il pro. Non è dunque anche secondo le lor dottrine da condannar l'usura, cioè i pro generalmente. Più casi, dice l'Autore, sono in oggi anche da gli avversarj ammes-

messi, benchè in altri tempi da molti riprovati, come il dar danari a frutto su la vita. Tanto più si approvano da tutti le usure compensatorie. All' incontro si condanna, e si abomina anche da lui, l'esigger mai nulla per ragion di prestito, o quando in qualche modo la carità, o la giustizia si offendano.

Il secondo libro fa vedere quanto sia falso, che il dar somme a interesse, e l' esigger frutti ripugni alla legge di natura. Tal' uso non fa pregiudizio a niuno, nè danno. Fu comunissimo in tutti i tempi, e in tutte le nazioni. Fu stabilito con molte leggi. Fu permesso da Dio usureggiar con gli estranei. Fu, ed è praticato da infiniti uomini d'ottima coscienza, onde, dice il Navarro nel Trattato delle
c. 131. usure, sarebbe assurdo *universum orbem damnare*. Vien', ammesso, e praticato da tutti in molti casi: come dunque potrebbe mai darsi, che fosse contrario al natural lume, ed alla ragione? Gli argomenti, de' quali alcuni Scolastici si valsero, fur già mostrati infermissimi da più Scrittori catto-
c. 137. lici, un de' quali scrisse, esser sì frivoli, *qu' il y a tout lieu d' être surpris qu' elles aient pû faire quelque impression sur des esprits sensés*. Iddio nulla concesse mai, che offendesse il gius naturale, o fosse per se iniquo; e pure concesse a gl' Israeliti d' esigger' usura da gli altri popoli. Il detto *Fœnerabis gentibus multis* da molti cattolici vien' inteso dell' usura, e pur si mette fra le benedizioni. Non può esser contra natura ciò che alla carità del prossimo non si oppone: fanno simili contratti fra se anco persone, che si amano di vero cuore. Natural principio è, che chi fa benefizio al prossimo, ne riceva, e che non si pecchi se non facendo danno.

Più ragioni si apportano, che non battono veramente il punto del gius naturale, ma son valide per altri capi. Col danaro si acquista terreno: il terreno dà frutto: dunque il danaro produce frutto. E' lecito legare una somma ad uno, e l' uso di essa (usufrutto chiamisi, o quasi usufrutto) per alcun tempo a un altro: l' uso dunque del danaro è di-

è diverſo da eſſo, è qualche coſa di reale, ed è *pretio æſtimabilis*, perchè per altro il laſcito ſarebbe vano e chimerico. Oppoſe il Sig. Petitpied, che i ſanti Padri non diſtinſero fra uſure lecite, e illecite; ond' ebbero in animo di condannarle tutte. Ma i ſanti Padri approvarono tutti que' contratti, in cui non c'è leſione d' alcuno, e tanto baſta. Niun di eſſi parlò di lucro ceſsante, nè di danno emergente, e pur' ora tutti ammettono le uſure moderate, che da ciò derivano. Opponeſi, che ſecondo i Teologi l'uſura è ſpezie di furto, onde obliga a reſtituzione, ma cio s'intende dell' uſura illecita. Opponeſi, che tutti gl' infedeli ancora, ſtimarono iniqua l'uſura: ma il Iuenino all' incontro: *plurimæ gentes reperiuntur, quæ cenſent uſuram non eſſe prohibitam*: e il Cardinal de Lugo: *ſapientiſſimos illos Juriſconſultos Romanos, qui uſuras in moderata ſumma licitas eſſe cenſuerunt, & pro eis exigendis actiones conceſſerunt*. n. 172.

Qui ſi paſsa a trattar pienamente della preteſa traslazion di dominio, quale moſtra il noſtro autore, che non ſegue altramente quando ſi preſta, o ſi dà a intereſse, avendoſi dalla Scrittura replicatamente, che biſogna reſtituire; e dicendoſi apertamente nell' Eccleſiaſtico, e nel Vangelo, che il danaro è di chi lo diede a frutto, e non di chi lo tiene con obligo di renderlo. E poichè queſta è quaſi l' unica ragione, per cui pretendono, che non ſi poſsa ricavar frutto delle ſomme inveſtite, cioè perchè *lucrum ex re aliena acquiritur*, ſi aggiunge qui ſerie d'autorità di Padri, che le chiamano per parte di chi le tiene *æs alienum*, e per parte di chi le diede *rem ſuam*, e *ſua repetere* il rivolerle indietro. Perciò chi le tiene non può donarle, e diſporne in teſtamento, perchè convien renderle al padrone, e ſon debiti, e non crediti, o facoltà. Secondo le leggi dal mutuo non naſce *alienazione*, *ma amminiſtrazione*. Vegganſi qui le riſpoſte all' obiezioni, e vegganſi le molte, e belle pruove, e le cattoliche autorità, da Pontificj decreti ſcortate, del poterſi diſtinguere, e ſeparare l'uſo del danaro, e il do-

c. 212. minio. Il gius Romano ammette *aliquem pecuniæ uſum-fructum; ergo pecuniæ uſus, & dominium poſſunt aliqua ratione diſtingui.*

Nel terzo libro ſi eſaminano le autorità del Teſtamen-
c. 221. to vecchio. *Lex vetus a Chriſto ita eſt abrogata, ut ad nihil eorum, quæ per illam præſcribuntur, & juris naturalis non ſunt, obligentur Chriſtiani.* Quanto ſien lontani dal contrariare la natural legge i noſtri contratti, l'Autore l'ha già moſtrato. Il P. Gibalino nel libro *de uſuris, & commerciis* tratta del peccato di chi eſtende troppo, e fuor di ragione obliga a reſtituzione d' intereſſi percetti; e il Collet s' adira contra quelli, che di mediocriſſima dottrina forniti vogliono decidere, ciò che i Concilj non han deciſo. Sarebbe poſſibile, che quel di Coſtanza, e gli altri, ne' quali ſi parlò dell' uſure, non aveſſero condannato l'uſo di tali contratti, ſe gli aveſſero conoſciuti peccaminoſi? Moſtra il noſtro Autore ampiamente, come la ſacra Scrittura nelle ſue chiare autorità in propoſito dell' uſura non và inteſa, nè interpretata ſecondo i ſuppoſti d'alcuni Scolaſtici, nè come vogliono gli avverſarj, ſecondo la lor Teologia, ma ſecondo la lettera, e ſecondo la ſemplice intelligenza degli antichi Padri. Tocca poi, come a tal ſentimento ſi uniſcono anche la Miſchnà, e il Thalmud degli Ebrei. Quinci come Filone, e Gioſeffo de' ſoli poveri inteſero le uſurarie leggi, e come le date da Mosè non furon mai mutate, nè ampliate. Molti paſſi mette inſieme del Teſtamento vecchio, poi moſtra quanto variamente gli avverſarj ſi ſiano sforzati di ſpiegargli. La maggior cura fu in pretendere, che la legge da' Profeti, quaſi nuovi legislatori, foſſe accreſciuta, e diſteſa, talchè prima ſi vietaſſe d'uſureggiar co' poveri, poi anche co' ricchi, quinci anche co' ſtranieri: la qual dottrina nota l'Autore come non può ſuſſiſtere, e come dagli avverſarj ſteſſi è ſtata più volte ritrattata. Additaſi il vero ſenſo con la ſcorta de' più famoſi interpreti cattolici della Scrittura, e ſi riſolvono i molti ſofiſmi oppoſti.
c. 303. & 981. Ribatteſi l' aſſerzione di Natal'Aleſſandro, *omnes uſuras*

erga

erga omnes vetari, e la ſua ſtravaganza, che i poveri nella Scrittura ſien nominati ſolamente per modo d' eſempio; avvertendo ancora come quell'Autore in tal materia ſi contentò di ricopiare il Gaitte, e ne preſe però manifeſti errori; come dove *ridiculam uſuræ definitionem ſancto Thomæ, qui illam non habet, adſcribit*. De' principali paſſi Scritturali vien moſtrando, come da i più inſigni Cattolici furon ſempre inteſi de' poveri; e come gli avverſarj nè pure un' autorità di ſanto Padre hanno potuto trovare per loro. Per quelli che vogliono corretta, e ampliata nel Deuteronomio la prima immobil legge, ſi oſſervi, quel libro altro non eſſere, come inſegnò Teodoreto, che una *ricapitolazione di quanto fu ſtatuito ne' tre libri antecedenti*; e come *non ſi diede in eſſo una ſeconda legge, ma ſi riduſſe la già data in memoria*. Si riſolvono le obiezioni, e ſi ſpiegano a lungo i paſſi tutti ſempre con l' appoggio delle autorità, rilucendo, che tutti parlano del doverſi aver pietà, e concordano con l' altre leggi per ſollievo de' miſeri promulgate. Scriſſe un Canoniſta: *fœnus pauperi oneroſum, quia accipit ut vivat, diviti autem quæſtuoſum, quia accipit ut lucretur*. Alla ſentenza del ſacro teſto, *pignus debitori reddiderit*, comenta S. Girolamo: *non omni debitori, ſed ei, de quo in lege ſcribitur, quod pauper ſit*. c. 345.

Della conceſſione di uſureggiare co' ſtranieri dice il Toſtato: *nullus negare poteſt quod Deus non conceſſerit Judæis dare ad uſuram Gentilibus*: e dice, che tal legge non obligava gli altri popoli, eſſendo data a' ſoli Giudei, e che per eſſa non ſi vietava di eſiggere uſura anche da' convertiti: onde quel celebre Autore non ebbe l' uſura per coſa da ſe cattiva. Queſta conceſſione però non fu che di uſure oneſte, e proporzionate, e ſtabiliſce indiſputabilmente, che non ogni uſura è illecita, e riprovata. Per *alieni* ſecondo il Toſtato vanno inteſi tutti quelli, che *non erant fratres*. Così S. Tomaſo. Niun per certo dirà, che la Moſaica legge permetteſſe verſo tutti i popoli ciò che della naturale equità foſſe diſtruttivo. Gregorio Niſſeno: *quella legge* c. 350. c. 154.

ogn' ingiuſtizia ributta; *fiſſa, che ſi debba amare il proſſimo, e con ciò, che nulla in ſuo danno ſi faccia*. Parlando de' Teologi di Lovanio tocca come il Maldero, che fu Veſcovo d'Anverſa, approvò nella ſua Teologia l' uſure nel noſtro ſenſo, e il dar danari a mercanti con aſſicurazione del capitale, e qualche parte del guadagno, la qual ſentenza era quivi comune. Concedendo ancora, che foſſe ſtata agli Ebrei proibita ogni uſura, eſſendo tali leggi giudiziali, non ci ſon ſottopoſti i Criſtiani. Per quelli che profeſſano condannata ne' Profeti, e ne' Salmi ogni ſorte di uſura, perchè vi ſi parla generalmente, filza di eſpreſſioni recita, in cui il generale va inteſo con limitazione. Anche l' *alieno fœnerabis* non comprende gli eſtranei miſerabili. *Omni petenti te tribue* non fa effetto, che ſi debba dare a tutti, perchè molti mali ne potrebber ſeguire. Citanſi da i Padri detti generali, e non per queſto ſi potrà certamente attribuir loro l' errore d' aver' eſcluſe le uſure compenſative, punitive, o ſimili, approvate in ogni tempo da tutti. Inſegna il Toſtato, come le parole de' Profeti vanno ſempre
c. 380. inteſe relativamente alla legge. Lunga ſerie di Padri, e d' altri ſi adduce, i quali non inteſero altramente de' ricchi quelle ſentenze della Scrittura. Singolarmente ſi diffonde ſopra Ezechiele, e ſopra S. Girolamo, dove il comenta, mettendo in chiaro, come de' ſoli poveri anch' egli inteſe.

Nel quarto libro ſi paſſa al Teſtamento nuovo. In eſſo ſi ordina d' ubbidire al Principe, e alle leggi, e però nulla ſi preſcrive in particolare intorno al commerzio, e a' contratti, ſe non quanto è di gius naturale. Del detto *mutuum*
c. 474. *date nihil inde ſperantes* oſſervò il Soto tra gli altri quanto venga malamente interpretato. Ma non ſe ne potrebbe deſiderare ſpiegazione più autentica, e più preciſa di quella
c. 475. del Tirino, inſigne Autore ſopra S. Luca. *Mutuum date pauperibus etiam inimicis, ſi urgeat neceſſitas; nihil inde lucri ſperantes, ideſt & ſi nullum ab eis par aut ſimile beneficium expectetis*. Merbeſio autore agli avverſarj non ſoſpetto, afferma, che in qualunque ſenſo ſi prenda, ſempre

va

va inteſo *date indigentibus*. Il noſtro Autore recita al ſolito per ordine di tempo le autorità de' Padri, che tutti inteſero d' eſortazione ad ajutare i poveri, e nè pur' uno inteſe mai de' facoltoſi. Vi aggiunge poi anche gli Scrittori dal ſecolo decimoterzo in qua, che vuol dire da quando cambiarono in queſta materia le dottrine. S. Raimondo *nihil ſperantes*; cioè *non in hominem ſpem mercedis figentes*. c. 467. Gugl. Peraldo: *Lege Moſaica debet dives pauperi mutuum, lege etiam Evangelica, date &c.* Alberto magno: *nihil habet de pietate humanitatis, qui obturat aurem a clamore pauperis, cum tamen dicat Dominus* &c. E così più altri. Appreſso eſpone quanto vane ſien le ragioni, con cui vorrebbero far credere, che per quelle parole ſi vieti il ricever frutto anche da' ricchi, e quanto a torto vantino le autorità. Nè pur l' addotta dal Sig. Gaitte, e da' Dogmatiſti del lor diletto Gianſenio Iprenſe fa per loro. Si fa eſame di quelle de' Concilj generali, niun de' quali ſi valſe mai di queſto detto contra l' uſura, e niuno mai condannò i contratti, e i caſi, de' quali ſi tratta. Il vero ſentimento di tutti è l' eſpreſso nel Lateranenſe ſecondo. *Deteſtabilem, & probroſam divinis & humanis legibus, per Scripturam in veteri & in novo Teſtamento abdicatam, illam, inquam, inſatiabilem fœneratorum rapacitatem damnamus.* c. 487. L' eſserſi citate tali parole per confermar la riprovazione d' ingiuſte uſure, non opera, che ci dobbiam creder tenuti a donar l'uſo del noſtro danaro, quando nè per povertà, nè per altra ragione il dobbiamo. Veggaſi qui il pezzo, che ſi adduce del Padre Soto. Dalla parabola del ſervo, ripreſo per non aver meſſo il danaro preſso i banchieri a frutto, ricava anch' egli che ciò non ſi ſtimava peccato, e riſponde alle difficoltà che in tal punto vengon fatte. Se un Paroco, dice, in queſte provincie dove il dare a intereſse è frequentiſſimo, e da' tribunali approvato, per dedurne qualche verità morale e religioſa, ſi ſerviſse di tal ſimilitudine, non potrebbe con ragione aſserirſi, ch' egli dunque tal coſtume non diſapprova? Dalle parole *negotiamini dum venio*, e c. 450.

dalle

dalle ſeguenti ritrae, che il mettere i danari a frutto paſsava per una ſpezie di lecita mercatura. Oſserva l'Autore nel fine di queſto libro, come gli Apoſtoli nelle Città, e provincie gentili vedeano l'uſura in pratica, come ammeſsa, e regolata dalle pubbliche leggi; e pure non troviamo, che ciò riprendeſser mai. A' Corintj ſcrive S. Paolo due volte; di molti lor coſtumi gli riprende, e di queſto, che vi dovea eſser comune, perch' era Città mercantile, non fa motto. Ben può dà queſto dedurſi, che non avean per cattiva l'uſura ſe non in quanto con eccesſo, o ſopra i poveri, o con qualche leſione, o fraude ſi eſercitaſse, le quali circoſtanze da i precetti della carità, e della giuſtizia ſenz' altro ſon profligate.

Quelli che ſoſtengono la contraria opinione, profeſſano di farſi forti ſu la Tradizione. Alcuni però confeſſano, che tre ſoli Padri trovan per loro: a queſti ſi potrebbe dire, che molte dottrine non approvabili ſi poſſon trovare da tre, e da più di tre Padri difeſe. V'ha chi ne vanta molti, ma col quinto lunghiſſimo libro ſon meſſi a terra. Nè pur' uno ſe n'è mai per loro addotto, che accennaſſe non poterſi eſigger frutto da chi per altro motivo dimanda che per povertà, e per vero biſogno; nè che le uſure legali riprendeſſe, o ſi valeſſe delle moderne ragioni: Premetteſi la ſoluzione di più ſofiſmi, e l'avvertenza, che non biſogna litigare ſu un paſſo, o due, ma conſiderare il compleſſo, e l'accordo delle dottrine. S. Giuſtino dice all' Imperatore, come i Criſtiani in nulla ſi opponevano alle leggi; dunque non biaſimavano le regolate uſure. S. Clemente Aleſſandrino ſpiega la legge Moſaica del gratificare gl'indigenti. Veggaſi di Tertulliano a lungo. Origene inteſe i ſacri detti di quelli che *ſi trovano in neceſſità*. S. Cipriano deteſtò l'avarizia, *& crudelitatem fœnoris*, e di quel preſtito parlò, ch'è opera di miſericordia. Arnobio accusò le uſure *miſerorum e ſanguine ſupputandas*. Lattanzio eſpreſſe non eſſer giuſto, che altri *per damna miſerorum* accreſca le richezze. Euſebio avvertì nel Salmo 54, Simmaco aver

s. 531.
c. 546.

tra-

tradotto *danno*, e non *uſura*. S. Ilario dichiarò che l'uſura, di cui parla Davide, è *fallax beneficium*, *& humanitas fraudulenta*. S. Baſilio diſſe eſſer' uſura l'imborſar più del capitale; ma inſegnò ampiamente, come va inteſo quando ſi fa con inumanità, ed eſterminio. Il Niſſeno profeſsò di eſecrar quell' uſura, ch' *era come latrocinio, e come parricidio*. Il Nazianzeno quella, che ſu la careſtia, e ſu la miſeria de' poveri ſi fondava. S. Ambrogio quella de' *Supplantatori*, e di chi eſiggeva *il doppio*. In queſto Padre l'Autore aſſai ſi ferma, moſtrando come eſpoſe de' poveri tutti i luoghi della Scrittura; come non riconobbe in eſsa gradazione alcuna, nè dilatazion della prima legge; e come parlò ſempre dell' uſura come di coſa opprimente, fraudolenta, e crudele. Da S. Girolamo ſi deteſtano gli ſurieri, perchè *neceſſitatem pauperum verterunt in lucrum*. Dal Criſoſtomo abbiamo, che niente è più turpe dell' uſura, la quale dall' altrui calamità ſi produce, e ſi accreſce. Abbiam da Agoſtino, che il fine delle ſacre leggi in queſto propoſito è la miſericordia; che il fenerante dà poco, e riceve molto; che *perdonare* al povero, vuol dire redimerlo dall' uſure; che chi prende a uſura, *quando accipit gaudet*, *quando reddit plorat*: Il Sig. Deſmarès oſserva, che qualche eſpreſſion generale della Scrittura *videtur Auguſtinus reſtringere ad illud fœnus, quod incommodat pauperi, ideſt hominem pauperiorem reddit*. S. Paulino: *commodemus ſecuri nunc egeno, & in pauperibus ſuis Chriſto*. Aſterio: gli avari bramano le diſgrazie publiche, *quo uſuris pecuniam augeant*. Cirillo Aleſsandrino ricorda, che in queſto propoſito ci conviene ſtar' avvertiti, *perche non gridi il povero contra di noi*. Teodoreto oſserva, come quel genere d'avarizia, che appar nell' uſura, vien meſso inſieme con le più orribili ſceleraggini. S. Leone fa intender più volte, che l'uſura da lui oppugnata era quella, che opprimeva, e ſtraziava. Il noſtro Autore ribatte ad una ad una le annotazioni fatte a queſti paſſi dal Queſnel nella ſua edizione. S. Maſſimo ammirava come non ſi compungeſſe un Criſtiano, quando per

c. 590.

c. 618.

c. 644.

c. 670.

le

le ſue uſure vedea piena dell' altrui lagrime l'abitazion ſua. S. Pier Criſologo nelle ſue molte Omilie non impugna mai quell' uſure mercantili, che in Ravenna, Città allora piena di ricchezze, e di commerzio, forza è correſſero; ma
c. 674. bensì quell' *uſuraria mole*, che va congiunta con la fraude, e con la cupidità. Caſſiodorio (così ſcrive ſempre) è molto probabile aveſſe mano nell' Editto di Teodorico, dal quale ſi approvan l'uſure purchè non eccedano. Interpretando i Salmi, ove ſi rimprovera l'uſura, intende ſempre dell' eſatta da chi dee da noi ſenza intereſſe alcuno eſſer ſovvenuto. Deſiderio Veſcovo di Verdun chiamò legitimi i moderati frutti. Procopio Gazeo ricavò dal Levitico, che l'uſura deriva dall' empietà, ed ogni umanità rinega.
c. 689. S. Gregorio magno non ripreſe, e non diſapprovò chi avea contrattato di farſi pagare ſenza ſuo riſchio parte del guadagno per frutto. Nell' erudite note a quell' epiſtola ſi vede, come un Concilio del 538 non interdiſſe le uſure a' Suddiaconi, nè a' Cherici minori, onde non ſi ſtimavano per ſe inique, nè ingiuſte.

Di ſopra trenta altri Autori, fioriti avanti il ſecolo decimoſeſto, riferiſce i ſentimenti di mano in mano, e in oltre de' Padri del Concilio di Parigi con diſtinzione. Alcuni inſtrumenti riporta ancora d'Eccleſiaſtici ſul fine del decimo, e principio dell' undecimo ſecolo, da' quali appariſce, che ſi valutava pur' ancora l'uſo del danaro, come quello de' terreni, e che i moderni ſoſpetti per anco non c'erano. Confermaſi da queſto compleſſo come ne' dodici primi ſecoli non furon mai ripreſi i moderni contratti, de' quali or ſi diſputa: come in ciò di metafiſiche ſottigliezze non c'era idea; come quanto contra l'uſo noſtro da que' tempi ſi deriva, con error ſempre, ma da molti ſpeſſo con fraude viene addotto, troncando ſenſi, e mutando parole; e ſi conferma in fine, come l'uſura peccaminoſa fu ſempre inteſa verſo de' poveri, o per l'eccesſo. Trovaſi bensì molte
c. 747. volte, ch' è vizioſa uſura *minus proximo dare, & plus accipere*, come dice Pietro Bleſenſe; ma s'intende con quelle cir-

circoſtanze, e per conoſcerlo biſogna legger tutto, poichè ſegue preſſo il medeſimo, *Sane fœnerator, dum proximum manifeſte ſpoliat, furo deterior eſt, & prædone*. Riprese egli aſpramente un Veſcovo uſurario, ma gli dice poi: *jam fame, & inedia perierunt infinita pauperum millia, nec adhuc uni eorum manum miſericordiæ porrexiſti*. Chiudeſi queſta Parte col fatto della Beata Iuetta, che morì nel 1227. Queſta Santa ebbe figliuoli, e però la ſua Morale fu umana: *tam ſibi quam filiis cavere volens in poſterum, de* c. 750. *voluntate & conſilio patris* (ch' era Soggetto pio) *conſenſit in hoc, ut pecunia, quæ ſibi proveniebat ex ſubſtantiola ſua, publicis negotiatoribus accommodaretur, ut ſupercreſcentis lucri negotiantium particeps eſſet*. L'autor della vita ſecondo le ſue opinioni mette di ſuo, che queſto ſia peccato *grave, e grande*, ma che allora non ſi ſtimava tale, ed era conſueto a molti ed oneſti uomini. Oſſerva il Signor Broederſen, come queſto fu il primo fra i contratti ſimili, che nuove opinioni, e ſpeculazioni veniſſe riprovato.

Nella ſeconda Parte di queſto libro ſi ſchierano i Teologi dal 1200 fino al preſente in numero di ſopra cento. D'alcuni faremo quì menzione. Si fa principio da Alberto Magno, nel quale ragioni, e quiſtioni ſi veggono non prima inteſe: anche della traslazion del dominio ci ſi comincia a far parole. Non pertanto egli divide *in uſuram ſortis*, c. 757. *& uſuram uſurarum*, e dice, che quella *ſortis*, era *quando aliquis pro viginti accipit triginta*: ecco quel che correva allora. Intende il detto in S. Luca del preſtare a' poveri. Fa che dica il Signore in S. Matteo *uſura, quæ opprimit pauperes*, e fa conſiſter l'uſura nel violar la Carità. Dice ancora, che il ſolo *dare aliquid pro ſorte non facit aliquid eſſe peccatum, vel uſuram*. S. Tomaſo trattò di queſta materia ſingolarmente nell' Opuſcolo *de Uſuris*, che ſecondo la comune, e ſecondo gli avverſarj ſteſſi; è ſuo legitimo Parto. Nel Proemio; *temporibus noſtris audivimus multas controverſias inter Doctores*, che prima non c' erano. Diſtingue fra uſura, e vizio d'uſura: vizio è, *quando ſine juſta* c. 776.

ratione generatur, e quando offende la Carità: *vitium uſuræ directè eſt contra Caritatem*. Secondo ſua dottrina per vedere ſe i noſtri contratti ſiano oneſti, biſogna eſaminare, ſe ſi equipara l'utilità della ſomma, di cui in grazia d'altri un ſi priva, con quello che queſti corriſponde per eſſa: *variatur autem hujuſmodi utilitas multipliciter*, e debbono farne giudizio i periti. Secondo lui ſon' anche oneſti, perchè ſon volontarj di parte, e d'altra; movendoſi ciaſcheduno dall' util proprio. Diſſe ancora, che *quandocumque unum poteſt accipi ut ſua res aliquo juſto titulo, erit ſine ſcrupulo inculpabilis acceptio*. Moſtra per fine in queſt'operetta il Santo, che nelle compre di rendite, o ſia in vita, o ſia per un certo tempo, non ſi offende la Carità, e però ſon lecite: compra di rendita vuol dire dar' a intereſſe.

S. Bonaventura prende per Mutuo quell' opera di miſericordia, alla qual ſiam tenuti; e ſpiega del dare ſenza
a 734 ſperanza di gratitudine: *nihil inde ſperantes, ſcilicet recompenſationis*. Porta le conſuete ragioni ſcolaſtiche: ma nello *Specchio dell'anima* dice all' incontro, *pecuniam, dum in uſum vertitur, non conſumi, nec deteriorari*. Scoto inſegna, che nella giuſtizia commutativa il mezzo giuſto *quandoque ex lege poſitiva, quandoque ex conſuetudine innoteſcit*. Aſſegna più caſi, ne' quali è lecito pattuir ſopra il Capitale. *Licet unicuique in contractibus ſe ſervare indemnem*. Ne' preſtiti *qui non vult damnificari, pecuniam ſibi neceſſariam reſervet, quia nullus eum neceſſitat ad faciendam miſericordiam proximo, ſed ſi vult miſericordiam facere, neceſſitatur ex lege divina, ut non faciat eam vitiatam*: ecco il vero ſenſo: non biſogna ritrarne alcun utile quando ſi preſta *per miſericordia*. Il Lirano, peritiſſimo nell' Ebraiche lettere, tutti i luoghi della Scrittura ſpiegò de' poveri. Nicolò da Oſimo Minorita del Supplemento alla Maeſtruzza rigetta alcune ſpeculazioni d'allora, e ſtatuiſce, che *etiam*
a 802 *in rebus mutabilibus differt uſus a rebus, ſicut ſubſtantia abactu, qui exercetur in eà*. A un argomento addotto così riſponde: *iſta ratio faceret, quod pro pecunia mutuata non*

lice-

liceret aliquid accipere, cujus tamen omnes & ipſe Thomas tenent contrariam. Nel famoſo Giovanni Gerſone ſi ha, che dalle leggi, e da chi comanda ſi regola il prezzo *tam cenſualium quam non cenſualium*. E che le leggi alle volte *deſinunt habere vim obligationis, tamquam abolitæ per non* c. 810. *uſum, vel conſuetudinem oppoſitam, quæ eſt non legum omnium, ſed poſitivarum optima interpres; alioquin tolerantia Papæ, vel Legislatoris eſſet ſibimet repugnans, & populis noxia*. S. Bernardino da Siena; *in multis caſibus prima fronte apparet, quod concurrat uſura, tamen liciti ſunt contractus: adſit igitur ex Dei munere ipſa Caritas*; perchè da quella s'impara ſe ſon leciti, o no. L'uſo allora introdotto di dar ſomme a i Publici delle Città, e di ricavarne annuo frutto, vien da lui approvato, ed ammeſſo, poichè *licet pecunia non habeat realiter vim capitalis, habet tamen interpretative, ſeu ablative: quia ex quo dominus uſus fuiſſet illa, ut capitali ſuo, Communitas non abſtulit ſibi ſolam ſimplicem pecuniæ rationem, ſed & rationem ejus capitalis*. Approva poco dopo il regolare tal frutto *in commune bonum* al cinque per cento, Inſegnò appunto il medeſimo S. Antonino, e all' obiezion d'alcuni, che aſſerivano, *quod quidam Papa moribus & ſcientia præditus dixit contractum* c. 815. *hunc eſſe illicitum*; riſponde non eſſere per queſto veramente illecito, *quia talis Papa non determinavit illud Papaliter, ſed magiſtraliter*. E perchè ſi era incominciato altresì a vendere, e comperare così fatte rendite, il che da molti ſi condannava d'uſura, riprova tali precipitoſe condanne, e biatima chi non volea perciò aſſolvere. Più altri inſegnamenti ha quel Santo, dopo li quali con queſt' epifonema chiude in altro luogo il Signor Broederſen. *Utinam* c. 1567. *benigniſſimus Deus adverſariis, ſi non dederit ut plane conſentiant nobis; ſaltem iſtam ſecundum S. Antonii doctrinam* c. 716. *tribuat moderationem*. Niente minor motivo ha certamente di far l'iſteſſa preghiera a Dio chi ora riferiſce queſto libro, che l'autor di eſſo ſi aveſſe. Il Veſcovo Abulenſe inteſe de' poveri le autorità Scritturali. *Mutuum date* crede

eſſer precetto, quando il proſſimo *eſt in extrema neceſſitate*: legge ſecondo lui non fu data che per gli Ebrei; e il Mutuo *ſi non ſit gratuitum, definit eſſe mutuum, & eſt alius contractus*. Il Cartuſiano deffiniſce eſſer' uſura quella, ch' è *contra Caritatem atque juſtitiam*: anche nel detto de' Proverbj *in pauperes* inteſe *contra de' poveri*, e in danno loro.

Gabriele Biel, nel ſecolo del 1000 aſſai celebre approvò il comperar rendite con patto ſcambievole di redimere: e così quello che in oggi ſuol chiamarſi Tre contratti; la qual denominazione ſi vede già in Giovanni Maggiore tanto lodato, il quale all' obiezione del cavar frutto dal dana-
t. 849. ro fatto d'altri, riſpoſe: *non exui a me dominium pecuniæ meæ: ego tollo lucrum de pecunia mea propria, & de inſtrumentis meis, aſſecuratio enim ſocietati non adverſatur*. Così più altri di mano in mano addotti. Bartolomeo Fumi Inquiſitore, che fiorì nel principio del 1500, aſſerì non eſſere uſurario il contratto, in cui ſi dà per 900 ducati contati ſubito la ſomma di mille da riſcuotere dopo quattr' anni; e ciò così per ragion de' pericoli, che il tempo adduce, come
c. 849. per altre ragioni. Il P. Soto toccò quanto comuni, e quanto gravi foſſero a ſuo tempo l'uſure nella Spagna. Impugnò i Monti di pietà. Secondo i pregiudizj invalſi le queſtioni dell' uſura credette doverſi riſolvere più con la Filoſofia, che con la ſacra Scrittura. Il Veſcovo Zerola, di cui è la *Praxis Epiſcopalis*, afferma per li contratti Cenſuali eſſer ſufficienti le tre condizioni volute da Gregorio XIII. Il
c. 861. Cardinal de Lugo approvò i cenſi ſcambievolmente redimibili, e pubblicò il detto di Siſto V. di non aver inteſo di condannare i contratti da claſſici Dottori ammeſſi. Il P. Teofilo Rainaudo ſcriſſe, *tres illos contractus vitio vacare, & fructum pecuniæ collatæ, de quo conventum fuerit, licite percipi, extra dubium pono*. Aggiunſe, che i più gravi Teologi di Roma, ove ſi trovava, ſi erano riſi *de auditis Lugdunenſium concionatorum in hanc praxim rumoribus*;
c. 89. e che ſe occorreva, avrebbe munita *omnium Urbis Theolo-*

go-

gorum ſuffragio propoſitam ſententiam. Enrico Holden oſſervò, come i Principi per ben publico coſtituiſcono il prezzo all' uſufrutto del ſoldo, come già ne preſcriſſero il valore; e com' eſſo non è altramente della natura delle coſe nel primo uſo conſumabili; e come l'uſura in tanto è illecita, e ingiuſta, in quanto con eſſa *in vece di apportar comodo, e ajuto, ſi fa danno*. c. 885.

Lodovico Bail Propenitenziario nella Dioceſi di Parigi nel lodato libro *De triplice examine* aſſerì parergli giuſto, *quod qui mutuando dat alteri anſam & occaſionem lucri capiendi, partem aliquam lucri recipiat &c. Neque enim exiſtimandum eſt pecuniam ipſo uſu conſumi inter manus viri induſtrii, ut ſupponimus: remanet ſiquidem æquivalenter in valore, in officiis, in domibus, in prædiis, & in mercibus ex ea conquiſitis = Aliter eſt ſi darentur pecuniæ indigenti ad ſe veſtiendum, nutriendum, aut redimendum ex aliqua miſeria*. Queſte dottrine ſon così ſtringenti, che non ſi vede qual riſpoſta poſſa inventarſi; e non vengono da Eretici, non da rilaſciati, non da impegnati a difender queſta ſentenza o quella. Aggiunge queſto Penitenziere, chè i divieti non caddero mai ſopra *illa mutua, ex quibus & mutuans, & mutuatarius commodum reportant*. Seguono altre ragioni, e chiude con documento memorabile, ed importante intorno all' obligazione del Confeſſore, *qua tenetur refundere ex propriis quidquid temere & contra jus pœnitenti reſtituendum injunxerit*: avendo il penitente ſeguito quell' opinione, *quam viri religioſi ac docti tutam eſſe pronuntiarunt, poſt magnum re ac nomine Theologum, & pluſquam triginta alios Theologos*. c. 886.

Con ragione il noſtro Autore fa molto caſo dell' autorità del Clero Gallicano, del quale riferiſce alcuni atti, co' quali nel paſſato ſecolo preſe più volte ſomme groſſiſſime, con le uſate condizioni, e ſtipulando di pagare *quotannis pro uſura ſive intereſſe* quanto ſi conveniva. Corre tal pratica in tutto l'Oriente: e ricercata la ſacra Congregazione l'anno 1631 ſopra alcuni dubbj riſpoſe, *Contractus ceſſua-* c. 889.

les

les huc uſque celebratos propter varietatem cenſuum contrahentium conſcientiæ relinquendos eſſe, ut ſcilicet unuſquiſque eorum poſt maturam circa illos deliberationem ſuæ conſulat conſcientiæ: ſaviamente, perchè poſte alcune regole univerſali, ſenza tante filoſofie ogni uom di ſenno vede, ſe un contratto inferiſce leſione al proſſimo, o no. Il Padre
c. 898. Maignan, Lettore, e Provinciale de' Padri Minimi, *De uſu licito pecuniæ*, provò eſſer lecito il frutto non ſolamente *per accidens*; *videlicet ratione lucri ceſſantis, aut emergentis damni*; *rationem enim ejus liciti ſumam ex alio tum altiori tum univerſaliori principio, quale eſt id, quod locum habet in omni contractu conducti, aut locati, aut alio ſimili*. Di queſt' Autore con queſto ſolo il Signor Broederſen ſi sbriga, ma potea trattenerſi in eſſo alquanto più, atteſochè ſi profeſſa di Moral ſevera, e tal ſi moſtra in altr' opere; e pure pruova con molta forza, che ſiccome quando ſi dà argenteria a nolo, chi riceve, riceve a ſuo pericolo ſe vien rubata, e non pertanto lecitamente ſe ne prende mercede, così nella moneta: e moſtra la ſconvenevolezza, che un ricco, qual pigli ſomme, forſe da una vedova, o da un pupillo, o da chi è riſtretto di fortune, per avanzare con l'uſo di eſſe ſua condizione, non debba a chi gli cagiona tal vantaggio corriſponder nulla; Il Signor Bezian Arroy, Decano della Facoltà Teologica della Sorbona, e Canonico Teologo di
c. 900. Lione, ſoſtenne, che *ſi le prêt à profit n' eſt pas nuiſible à celui à qui l'on prete, le rendant miſerable, il n' eſt point uſuraire*: e conchiuſe, *que l'uſure en tant qu' uſure n' eſt point damnable, ſi elle ne cauſe quelque ruine ou quelque dommage à celui à qui on prete*. Il Padre Colonia Minimo, in favore de' controverſi contratti frequentiſſimi in Lione, oſſerva come da i Concilj e generali, e particolari ivi celebrati non furon mai proſcritti, nè ripreſi; e narra come eſſendo tal' opinione ſtata oppugnata, e ſoſtenuta in Roma
c. 904. alla preſenza di Clemente VIII. *qui étoit un Pontife autant è clairè que pieux, le même Pape la jugea recevable, très bonne, & nullement infectée d'erreur*.

Del

Del P. Girken Agoſtiniano, publico Profeſſore, non ei rincreſca traſcivere alquanti verſi, ſtante che ſi vede dalle approvazioni, com' ei parlò con la voce di tutta l'Univerſità di Colonia. Dopo avere ſchierate le ragioni, per cui appariſce, *cenſus ex utraque parte pro libitu redimibiles jure naturæ, ſecluſa prava intentione uſuraria, vel pactione injuſta, eſſe licitos*, ſoggiunge. *Aſt negotiatoribus, qui nihil frequentius habent quàm ſchedis cambialibus ſe ſe ad ſolutionem adſtringere, etiam inter paucos & determinatos dies; his inquam, dare pecuniam ad cenſum redimendum intra breve tempus, prout moribus hodiernis eſt uſitatiſſimum, ſi non liceat, Infernum ſane implebimus negotiatoribus, imo & viris ſine dubio timoratis: &c. quin & negotiationem ipſum oportebit e mundo pellere.* Ciò conferma anche per l'eſempio de Monti di pietà, i quali *nihil continent juri naturæ, & divino contrarii, alias a Pontificibus approbari non potuiſſent.* E di poi. *Nec obſtat quod hi cenſus olim, & nunc a Theologis judicentur illiciti: idem enim judicarunt Theologi de cenſibus realibus ante Concilium Conſtantienſe, & ante Bullam Martini V. Idem judicarunt de Montibus pietatis teſte Gregorio XIII. &c.* Si fa l'obiezione del non poterſi locare il danaro perchè coſa non fruttifera, e riſponde eſſer locazione ogni volta che ſi concede l'uſo, e il frutto di qualche coſa a prezzo, o venga tal frutto dalla coſa immediatamente, o mediatamente. Il van Eſpen aſſeriſce, che eſaminata la materia dal Clero, e Univerſità di Lovanio, *concluſum fuit hactenus non videri hos reditus, maxime inter mercatores, & per ſupremam poteſtatem approbatos ſeu admiſſos, poſſe tamquam uſurarios generaliter reprobari.* Eſſendoſi ſuſcitata l'iſteſſa controverſia fra i cattolici d'Irlanda, ſcriſſe il P. Kenny Carmelitano nel 1734 da Dublino, come *Epiſcopi noſtri ſimul congregati convenerunt licitum eſſe, rationabilem retributionem ſupra ſortem recipere, ideſt ſecundum acta Parlamenti ſex pro centum ſupra ſortem.* Nell' iſteſſo libretto ſcritto in Ingleſe ſe ne adducono molte ragioni, e fra l'altre la forza delle leggi, e la

c. 912. & 131.

c. 920.

con-

consuetudine, e in appresso l'autorità de' sommi Pontefici. Quinci l'esempio della Germania, e dell' altre nazioni. *Ego ipse affirmare possum me vidisse, eum esse communem Romanocatholicorum Ecclesiasticorum morem in Bohemia, illumque a magna Universitate Pragensi esse cognitum, quod dentur pecuniæ ad interesse, repetatur, & recipiatur sors a creditoribus quando volent, modo debitorem præmonuerint*
c. 921. *tribus vel sex mensibus, aut die dicto.* Si termina col ricordo del Signor Abate Fleury nelle sue Instituzioni del gius Ecclesiastico, che non bisogna esser facili a condannar contratti approvati da' Principi, e da consuetudine immemorabile, dovendosi pesare il publico bene, ed esaminare i principj generali della Giurisprudenza: e col parer recente d'alquanti Teologi di Parigi, fra gli scritti de' quali molto si distingue il libro intitolato *Traitè de prets de commerce* uscito l'anno 1738. L'Autore non ci ha posto il suo nome, ma fu il Signor Aubret Curato nella Diocesi di Macon, che riprende singolarmente la temerità del suo avversario rifugiato in Olanda, il quale imputava d'eresia chi non era della sua opinione.

Dieci o dodici Scrittori gli avversarj mettono spezialmente in vista per loro, e parimente alcune risposte, e censure. A queste il nostro Autore nella terza parte di questo Libro vien facendo risposta. Veggasi quì tutto. *Eruditissi-*
c. 941. *mus D. Petrus Melis collegii, quod D. Pulcheriæ vocant, Præses*, e prima Pastore in Amsterdam, *vidit summo dolore librum, cui titulus Dogma Ecclesiæ contra dictas pecuniarum collocationes; eumque diligenter perlectum censuit, quod mihi sæpius testatus est, dignum qui auctoritate publica ignominiosis flammis traderetur.* Per quanto appartiene alle censure della Facoltà Teologica di Parigi, si mostra quanto a torto venga preteso, ch' essa in corpo tenga la contraria dottrina. Qualche Sinodo di Francia che condannò, premise, che si trattava *de usura Rempublicam enervante*. Si risponde altresì alla condanna d'alcune proposizioni fatta dal Clero Gallicano, e se ne spiega la sostanza.

La

La di lui vera dottrina si dee raccoglier dal fatto; avendo esso più volte tali contratti messi in pratica. Nel 1660 adunanza di Vescovi, e di Teologi in Francia riprovò, biasimò, e dichiarò censurabili le Lettere Provinciali, nelle quali l'opinion contraria si sostiene: furon condannate anche da Alessandro VII. All' obiezione della condanna d'alcune pro- c. 953.
posizioni fatta dopo i voti della sacra Congregazione con Decreto d'Alessandro VII. e d'Innocenzo XI. risponde il nostro Autore facendo avvertire, come in que' Decreti nè si condannò il triplice contratto, nè si condannò il Censo scambievolmente redimibile, nè si condannò chi tiene esser lecito il costituir rendite, che dal compratore possan redimersi; con che gli usi correnti restano in sicuro. Leciti gli dichiarò S. Pio V. e Gregorio XIII. La Rota Romana come non illeciti gli comprovò più volte, il che si vede anche nel Cencio *de Censibus*. Anzi il medesimo Alessandro VII. condannò, e dichiarò temeraria, e scandalosa la censura, con cui la Facoltà Teologica di Parigi avea tali consuetudini riprovate. Dopo la condanna di quelle proposizioni, in tempo d'Innocenzo XI. volendo il Capitolo d'Utrecht ricercar sopra di questo la sacra Congregazione, il Signor Cardinale Casanatta dissuase, affermando sover- c. 956.
chia tal ricerca, perchè in tal punto non avrebbe la Congregazione fatta risposta; che fu una tacita permissione, ed approvazione delle costumanze da tanto tempo invalse. A i Teologi, che in certa parte de' loro scritti avean gli avversarj per loro addotti, fa il Signor Broederscn novamente a parte a parte risposta. Per l'autorità di S. Carlo, e del suo Concilio, fa osservare, come condannò bensì i contratti usurarj, ma eccettuò i permessi dalle leggi: *nisi* c. 958.
quatenus id de Jure nominatim permittatur; e dichiarò sopra quelli cader l'esclusione, i quali *a Jure ut iniqui prohibentur*. Poco dopo difese in Milano così fatti casi il Bonacina. Si ricorda un Consulto segnato da più Dottori in Parigi c. 970.
l'anno 1740 a proposito di certe stipulazioni d'interesse costumate nella Bressa, non essere illecite quell' usure, che si

praticano ſecondo le leggi. Di Natale Aleſſandro tiene il noſtro Autore, che in queſto punto non ſi abbia da far con-
c. 981. to, perchè fidandoſi troppo ricopiò il Gaitte, e però cambiò le parole di Tertulliano, e di S. Tomaſo, e arrivò alla ſtrana aſſerzione, che anco i mercanti ricchiſſimi ſon compreſi ne' poveri, a' quali ordina di preſtare la Scrittura. Ma baſta per tutto il ſuo deffinire di propria autorità, che la ſentenza oppoſta alla ſua ſia *ſecondo tutti i Cattolici Eretica.* Se queſto detto ſia permiſſibile, ſi giudichi da chi s'aſpetta; ſe ſia vero, ſi può giudicar da tutti. Il noſtro Autore potea quì notare, che il P. Gregorio di Valenza Geſuita dice il medeſimo, e ſi moſtra anche più acerbo, ed ineſorabile.

Raccoglie il noſtro Autore nel fine di queſto libro, come fra' Scrittori citati con pompa per loro dagli avverſarj, molti ſono, che all' incontro acremente ſoſtengono l'oppoſta ſentenza: alcuni non fanno nè pro nè contra, perchè non parlano de' noſtri caſi; e que' pochi che l'opinion proteggono da loro ſoſtenuta, errori in tal materia proferiſcono così patenti, che non poſſono mai far contrapoſto, nè per autorità, nè per numero a quelli, che l'altra opinione comprovano, e inſegnano. De' primi Scolaſtici alquanti, e così alcuni Legiſti, l'abbracciarono principalmente per aver creduto ſecondo que' tempi, che la Centeſima approvata dall' antiche leggi voleſſe dire cento per cento, quando volea dir dodici. De' ſuſſeguiti uſcirono alcuni dell' antica via, perchè avendoſi formate da ſe definizioni nuove del Mutuo, e dell' Uſura, a quelle accommodarono le lor dottrine. A introdurre nuovi dettami molto contribuì l'aver traſportati agli affari di coſcienza alcuni detti d'Ariſtotile non ben' inteſi, e così l'aver' abbandonati i generali principj legali. Ma con tutto queſto da i pochi cenni dati quì finora di queſti ſecoli, e molto più dalle 480 colonne di queſto quinto libro, ſi può riconoſcere, come la maggiore, e la miglior parte concorda pur' ancora nel non aver per dannabili que' contratti, che al proſſimo non recan danno, e nell' approvare l'odierna pratica come irreprenſibile, e giu-

giusta. Chi vuol compresi anche i ricchi nel divieto della Scrittura d'usureggiar co' poveri, e chi vuole che la Scrittura nomini i poveri solamente per modo d'esempio, perchè non citò in prova del suo detto almeno uno de' santi Padri? almeno uno degli Ecclesiastici decreti?

Il sesto libro vien dall'Autore sacrificato al gius Canonico. Varj punti in esso si trattano, che troppo lungo sarebbe riferire. Mostra ampiamente, come secondo l'antica ragion Canonica, alla quale otto secoli assegna, non furono interdette a' laici le usure. Nè que' santi Padri, o que' Vescovi, che presso gl'Imperadori, e i Principi ebbero tanto credito, gli richiesero mai di abolir le leggi, dalle quali si permettevano. Nelli tre susseguenti secoli non ci fu che, qualche decreto particolare, il quale potea esser necessario in quelle regioni. Ne' tre primi secoli della Chiesa nè pur furon proibite a gli Ecclesiastici d'inferior grado: a i maggiori furon proibite (non però tutte) perchè indecenti alla lor professione, come più altre faccende mondane; e non già come contrarie alla giustizia commutativa. Non si disse mai negli antichi Canoni, che venga l'usura dal Mutuo, nè che nel Mutuo si trasferisca il dominio. Nel Testamento vecchio, che a un sol popolo fù diretto, leggi ad esso convenevoli diede il Signore; ma nel Nuovo diretto alle genti tutte, nulla statuì Cristo in particolare circa i negozj temporali, volendo, che il gius naturale da tutti si osservasse, ma nell'altre cose alle varie leggi de' Principi, e de' paesi si ubbidisse. Nel secol duodecimo incominciò il gius nuovo, che vietò più generalmente le usure, perchè allora erano cresciute a dismisura per le calamità di que' tempi. In nessun Sinodo si condannaron mai le usure compensatorie permesse dalle leggi. Non così certamente si sarebbe fatto, se le usure si fossero stimate per se, e generalmente criminose, ed ingiuste. Così dicasi de' Concilj di Spagna, e degli altri, così de' Romani d'undici secoli. Nelle formole di Marculfo Monaco si vede, com' era in uso il dar' a interesse anche tra fratelli, il che si computa con gli altri leciti con-

tratti. Nel libro penitenziale di Gregorio III. non si sottopone a pena chi investisce a frutto. Ne' Capitolari furon ripetuti i detti de' Concilj: così ne' secoli appresso. Fin sotto Alessandro III. nel Concilio Turonese a' soli Cherici fu inibito il dar danari, e ritenersi le possessioni in pegno.

c. 1079. Prendonsi poi le canoniche collezioni per mano, facendo principio da' Canoni Apostolici, e se ne fa lungo esame, piena conferma ricavandosene di quanto si è detto. Seguita quella, cui è stato dato nome di Codice *Ecclesiæ universæ*. Si ha in essa come detto da S. Grègorio Nisseno, che per li Canoni non fu vietata a secolari l'usura, e che niuna pena Canonica agli usurieri fu imposta. Una raccolta abbiamo, che alcuni credono di Teodoreto, altri di Giovanni Scolastico, il qual compose altresì un Nomocanone. Questo titolo diede anche Fozio all' ampia sua fatica, che da' Greci fu abbracciata come fondo dello studio Canonico. Balsamone la comentò, e l'adattò a' suoi tempi. Ne' due titoli ultimi si raccoglie quanto appartiene a' laici, e menzione non ci si fa, che fossero ad essi proibite le usure. Nel secondo si conferma la Novella di Giustiniano 131, che ordinò doversi pagar l'usura de' Legati pii differiti oltra sei mesi. Si annovera poi dal nostro Autore il Codice *Ecclesiæ Romanæ* publicato dal Quesnel, nel quale tre soli canoni di nostra materia si hanno, che a' Cherici vietan l'usura. Ma sia lecito a chi scrive, di addur quì alcuni periodi d'uno de' suoi Opuscoli, che sono stati alla sua Storia Teologica aggiunti: di

pag. 73. ciò in questi giorni appunto gli vien dato motivo. *Qui collectiones a se repertas, nulla etiam epigraphe suffragante, magnificis donarunt nominibus, Ecclesiæ Romanæ, Africanæ, Universæ Codices nuncupantes, perutilia quidem ea occasione attulerunt, sed videntur mihi confidentiæ nonnihil adhibuisse. Canonum collectiones veteres in Mss libris discrepantes semper, ac infinita propemodum varietate coactas deprehendi: quæ autem publica, ut ita dicam, auctoritate compacta fuerit, atque ejusmodi nominibus jure merito distingui possit, occurrit nusquam. Ea quidem, quam nunc præ*

n.a-

manibus habemus, illi magnam partem assimilatur, quam in Appendice Leoniæ editionis, etiamsi ex imparibus vetustate membranis pro vero Ecclesiæ Romanæ codice tot seculis sepulto *vulgavit Quesnelius, professus &c. At hæc quam immerito is Auctor de collectione pronuntiarit seculo sexto concinnata, & quæ ad Romanæ Ecclesiæ usum nequaquam pertinuit, perspicue ostendit cl. P. Cutantius in Præfatione ad Pontificias Epistolas. In Mss. nostro edita Præfatio non habetur &c.*

Vengono appresso il Codice detto *Ecclesiæ Africanæ*; la collezione di Ferrando Diacono; quella di Dionigi Esiguo, che i decreti di più Pontefici aggiunse principiando da Siricio; quella di Martino Bracarese; di Cresconio Africano, da cui possiam raccogliere, che i Concilj Africani non intesero de' secolari, quando vietaron l'usura; l'Epitome per alcuni attribuita ad Adriano I. e la compilazione d'Isidoro Mercatore. Si registrano poi le collezioni de' Capitolari, una delle quali fu d'Ansegiso Abate, che ci fa conoscere non vietata a' laici l'usura per Carlo Magno, nè Lodovico Pio. Altra fu di Benedetto Levita, nella quale più circospezioni vogliono aversi. Osservisi quel Capitolo, *Quod pecunia a paupere non sit exigenda cum usura*. Quanto a' libri Penitenziali, e spezialmente di *Halitgario*, alcune riflessioni fatte dal Signor Broedersen si potrebbero confermare con un de' nostri codici Capitolari.

Altr' ordine di canoniche collezioni intraprese Reginone Abate Prumiese, sopra del quale ottime riflessioni fa a questo proposito il nostro Autore. Seguita quella di Burcardo, indi d'Ivone, che ha un titolo, *De his qui usuras de usuris exigunt*. Da tutta questa serie di cose non bisogna dedurre; che fosse per tanti secoli permesso agli uomini di Mondo l'esiggere usure ingiuste, e violente, nè l'esiggere frutti da chiunque; poichè questo, e quanto altro alla Carità si oppone, fu sempre anche da se, e per ogni Cristiano instituto vietato. Bisogna bensì raccoglierne, che il dare a interesse con giusta misura da' sacri canoni fu solamente tol-

to alle perſone di Chieſa, quali niuna ſpezie di mercatura o d'intereſſe mondano eſercitar debbono, ma non a' laici, come dal compleſso di tanti Concilj, e di tante canoniche collezioni appariſce; onde non fu certamente il frutto del ſoldo da i ſacri legislatori ſtimato per ſe, e generalmente peccaminoſo. Il divieto a gli Eccleſiaſtici s'intende per quelli, che ſpontaneamente aſsumeſsero maneggi, o giri, non di quelli, cui foſse impoſta l'amminiſtrazione della facoltà di qualche Monaſtero, o di qualche Chieſa.

Del nuovo gius Canonico altri mette il principio nel nono ſecolo, altri con più ragione l'aſcrive alle Decretali raccolte nel decimoterzo. In queſto, e nel precedente, il biſogno di danaro per le guerre di terra Santa, ed altre ragioni ancora fecero aumentar grandemente, e incrudelir le uſure. Si eſiggeva fin cento per cento a motivo d'intendere a roveſcio le Romane leggi. Perciò i ſommi Pontefici, e i Veſcovi, e i Sinodi per eſtirpar tanta ſcelleratezza, molti e veementi decreti fecero, ma che parlano d'enormità, di rapacità, di voragini, e non ſi poſſono però addurre dove ſi tratta di contratti oneſti, proporzionati, e approvati dalle leggi, e al proſſimo proficui. Che il ricevere giuſto frutto, foſſe in que' tempi approvato, ſi vede eſpreſſamente nella Somma di S. Raimondo, e in più Decreti Pontificj. L'Autore molto ſi ſtende ſopra il Concilio di Vienna, e moſtra le gravi difficoltà fatte, e che ſi poſſon fare, ſe quel Decreto foſſe veramente del Concilio, o non foſſe. In eſſo per altro ſi ha che di quelle uſure ſi parla, le quali ſi praticavano *in* c. 1145. *offenſum Dei, & proximi, contra jura divina pariter, ac humana*: tanto baſta. Giovanni di Andrea inſigne Giuriſconſulto di quell' età, ed altri con lui ſopra il gius Canonico ſcrivendo; deciſero, che ſi può dare a intereſſe in favor delle Chieſe, e delle vedove, e de' pupilli, e che ſi poſſon dare le ſomme dotali a un mercante, che ne aſſicuri il capitale, e ne corriſponda oneſto frutto: non fu dunque inteſo contra tutte le uſure il decreto. Soggiungeſi quaſi una ſtoria del praticato dal 1100 in quà nelle Dioceſi di Utrecht, di

Lie-

Liege, ed altre di quelle parti, provata con documenti, e Scrittori, dalla qual risulta come Prelati, e Religiosi d'ogni genere i contratti ora impugnati frequentaron sempre, onde il piissimo Vescovo Neercasselio gravemente riprese chi avea predicato contra. E che direbb' egli, aggiunge il Signor Broedersen, se udisse ora coloro, *qui reditus utrimque redimibiles usurarii condemnant criminis, ac propterea totam turbant Ecclesiam, impediunt ea, quæ ipsimet fatentur jure divino, & ecclesiastico esse necessaria, & funestam efficiunt divisionem, innumeraque suscitant mala*? Che direbbe, poteva aggiungere, se vedesse private persone prendersi la facoltà di dichiarare *Eretica* l'altra sentenza? Lungo capo succede sopra i decreti de' sommi Pontefici, quali fa vedere non aver ferito se non le usure eccedenti, e le pregiudiciali in qualche modo alla giustizia, e alla Carita, ed aver approvate secondo occasioni, e secondo casi quelle, che non sono ree d'alcun danno. Veggasi quivi a parte a parte fino a' moderni tempi. Cita le Bolle di Nicolò V. di Pio V. e di Gregorio XIII. nelle quali non si ordina altramente, che i Censi siano per parte del compratore irredimibili. Nella collezion di Graziano nota, come non mette mai nell'usura il Mutuo ch'or ci s'intrude; come tutti i canoni de' Concilj da lui citati vietano a' soli Cherici; come i quattro Pontefici da lui addotti non interdicono a' laici generalmente; e come i Padri, di cui le sentenze addusse, dell' oppression de' poveri parlan tutti. Avverte ancora, che dove parla Graziano, cessa l'autorità, e se i suoi detti l'avessero, non battono i casi di cui si tratta. I Chiosatori dissero, che *si pro usu rei accipitur pecunia, erit contractus locationis*; e parlando del vender l'uso del danaro dissero, che *cum usus sit illius qui vendidit, licite potest eum vendere*: con che ogni difficoltà si scioglie. Il secondo volume del gius Canonico si forma dalle Decretali di Gregorio IX. E' osservabile nella Glosa, ove insegna con la scorta del gius civile, che anche nel danaro *utilitatis causa constituitur ususfructus, vel quasi ususfructus*, perchè quello cui si dà, ne

c. 3164.

c. 1213.

c. 1217.

ne gode l'uſo, ma *ſatisdat de tanta pecunia reſtituenda*: ecco l'uſo del danaro diſtinto dalla ſua ſoſtanza, e valutabile a giudizio de' prudenti.

Ha voluto il noſtro Autore inſtituire anche un eſame delle dottrine, e delle opinioni de' Legiſti, eſsendo che quaſi ognuno d'eſſi e nelle civili, e nelle canoniche leggi fu
c. 1225. laureato, ed eſperto. Incomincia da Azone, che inſegnò come della moneta ſi può legare l'uſo ſolo, e che in eſsa *uſus appellatione* ſi contiene anche il frutto. S. Raimondo nel principio di queſta materia propoſe di eſser per trattare
c. 1229. *in quibus caſibus uſuræ permittantur, vel prohibeantur*. Bartolo tenne i prezzi delle coſe, *pecuniarum quoque* nel
c. 1234. taſsar gl'intereſſi, doverſi riferire *in arbitrium juris*: e tenne, che *licet Mutuum ſit contractus nominatus, tamen habita ratione ad pactum de ſolvendis uſuris, reſultat contractus quidam innominatus, do ut des*. Baldo ſcriſse, che ſolamente *quatenus excedit verum intereſſe, uſura eſt*; e che non ſi dee giudicare uſurario il computar con mille rendita di cinque all'anno, *ſi in regione communiter frequentatur, & inter bonos ſervatur, & apud mercatores*. Il Cardinale Turrecremata parlò dell'uſura come divorante *facultates, & ſubſtantias pauperum*. Tenne per lecito il dar danari a frutto ſu la vita; *nam illud videtur licitum, quod ab Eccleſia toleratur; & viri religioſi conſulunt, & quod quaſi generalis conſuetudo obtinet: huic opinioni nos adhæremus*. Guglielmo Bont inſigne Giuriſconſulto di Lovanio, provò tali contratti
c. 1246. eſser leciti *quibuſcumque perſonis dummodo fiant ſecundum rationabilem, & communem æſtimationem juxta morem regionis*. Il Navarro Profeſſor famoſo provò lecito il dare a mercanti con ſicurezza del capitale, e con frutto; e aggiunſe
c. 1256. di deſiderare, *ut Epiſcopi, vel Pontifex maximus declararet prædictam conſuetudinem eſſe juſtam*. Il Cujacio inſegnò,
c. 1261. come *Proprium eſt, quod nec in genere, nec in ſpecie reddere cogor alteri*. Di Carlo Molineo, il quale dopo aver traviato come ſi ſa, morì poi Cattolico, la dottrina in tal
c. 1270. propoſito ſi riduce in ſoſtanza a queſto; che l'uſure *turpes*

ſunt

ſunt, & in conſcientia illicitæ, quæ excedunt quotam ab æquabili lege, vel conſuetudine loci taxatam; e quando *vitioſo affectu, & fraudulenter fiant*, onde le enormi uſate in Francia a ſuo tempo deteſta. All' incontro *ex ſententia omnes uſuras generatim damnante multa oriuntur mala: videlicet probis ac bonis indebite triſtitia infligitur &c. legibus civilibus conviciantur: pauperibus, & indigentibus majora incommoda inferuntur &c.* Non ſo ſe ſi debba credere ciò che nella Prefazione dell' ultima edizione di queſto Trattato ſi afferma, che Gregorio XIII ne ordinaſſe la riſtampa in Roma ſotto altro nome. Giorgio Everardi Profeſsore d' Ingolſtat cita le coſtituzioni di Baviera, ſecondo le quali *uſuræ, ſeu potius cenſus annuus licitus ſit ad rationem quinque pro centum*: e rammenta eſser comune ſentenza de' Teologi, Canoniſti, e Legiſti *etiam ex cauſa mutui, poſſe creditorem ab initio pactum facere cum debitore, ut ſibi rependatur damnum ex carentia pecuniæ illatum.* Sigiſmondo Scaccia della Società ſalvo il capitale dice, *a doctiſſimis viris abſque ulla difficultate fuiſſe Romæ approbatam.* Lodovico Cenci profeſsa, che in queſte materie *obſervantia per tot annos continuata operatur, ut etiam id quod de jure non ſubſiſtit, debeat haberi pro licito.* Soſtiene con l' autorità ſpezialmente di Gregorio XIII. e della Rota Romana, che dal patto di poter ripetere il capitale non ſi rende altramente un Cenſo uſurario, dove il gius poſitivo non ſi opponeſſe. Il Leotardi nobil Giuriſperito di Nizza approvò altresì i Cenſi ſcambievolmente redimibili, ovunque non ſiano da legge poſitiva vietati, e all'obiezione contra i tre contratti per una Bolla di Siſto V. riſponde, non eſſere in eſsa nominatamente vietati, *& receptum eſſe, eam ſanctionem hanc interpretationem pati*: il che ſi ſpiega anche meglio da Giovanni Gaito Giuriſconſulto Napoletano. Per moſtrare il conſenſo non ſi tralaſciano i Canoniſti Greci, Simeone, Arſenio, Zonara, Balſamone, Ariſteno, Blaſtari, Cabaſila. Notò il Thomaſſin, come in quella nazione l' uſura fra ſecolari era praticata comunemente, e dal-

c. 1264.

c. 1274.

c. 1280.

dalle leggi difesa. I sudetti Canonisti non interpretano il divieto dell' usure se non per gli Ecclesiastici, e per gli altri solamente delle eccedenti, ovvero a' poveri imposte.

I susseguenti libri sono assai più brevi. Nel settimo si considera quanto fu statuito dal gius civile, cioè dalle leggi de' popoli, e de' Principi. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, dice l'Apostolo. *Quis leges Principum dicat debere contemni?* scrisse Gelasio Papa. Intorno a' beni temporali, e al contrattare, e al possedere niuna legge ci fu lasciata dal Redentor nostro. Annovera il nostro Autore le molte leggi Romane, spezialmente degl' Imperadori Cristiani di tempo in tempo, nelle quali si regolano, e si stabiliscono le usure. Non si sarebbero certamente promulgate, se anche l'usura regolata, e discreta si fosse creduta contraria al gius naturale, e al divino; o almeno gran querele ne avrebbero fatte i Concilj, e i Vescovi. Gl' istessi dettami continuarono sotto tutti gl' Imperadori Greci, e continuarono in tal materia gl' istessi nelle varie provincie sotto Goti, Visigoti, Longobardi, Franchi, e altre genti, come dalle leggi di varie nazioni l'Autor fa conoscere. Fa poi ricerca dal duodecimo secolo in giù, e si trattiene molto a lungo su la Francia, apportando anche l'autorità di varj Senati, e la pratica degli Ecclesiastici; più passi adduce di Colet Causidico di Dijon, e di Thomassin ne' lor Trattati sopra le usure, quali hanno bravamente difeso i contratti di rendita, come qui si chiamano, e i prestiti di commerzio. Le proibizioni di alcuni Re caddero sopra l'usure inique.

1400 S. Luigi: *Intelleximus quod Lombardi, & Caorcini, ac etiam plures alii alienigenæ usurarii in regno nostro publice super pignoribus mutuant ad usuram, habentes ad hoc domos & mansiones specialiter deputatas, quarum extorsione usurarum valde depauperant regnum nostrum.* L' editto di Filippo IV. dichiarò d' impor pene quando si esiggesse *ex causa usurarum ultra unum denarium de libra pro septimana, quatuor denarios pro mense, quatuor solidos pro anno*, che vuol dire più di 20 per 100. Aggiunse: *verum per hoc non tol-*

tollimus quo minus impune creditor quilibet intereſſe legitimum præter ſortem ſibi debitum poſſit exigere.

Nell' ottavo libro, in cui di varj titoli ſi tratta, pe' quali i controverſi contratti ſi moſtran leciti, è da vedere ſpezialmente quanto vi ſi diſcorre intorno a' cenſi, e intorno alla Bolla di S. Pio V. Nel rimanente ſino al fine ſi fa prima vedere l' uſo generale di provincia in provincia: indi ſi rappreſenta il ſentimento degli antichi Gentili, e de' Filoſofi; da' quali non fu riprovata mai ſe non l'uſura opprimente, e leſiva. Sopra tutti vengono eſaminati que' paſſi d'Ariſtotile, che molto hanno contribuito a gli equivoci. Prendonſi ancora per mano alcuni punti già diſcuſſi. Il P. Reginaldo *in Praxi Fori pœnitentialis tom. 2. p. 254.* c. 1534. *Adverte quod ex Medina habet Petrus a Navarra in lib. 3. De reſtitutione; uſuram ſumptam ſimpliciter, ut nihil aliud importat quam lucrum ultra ſortem occaſione mutui, nec bonam de ſe eſſe, nec malam, ſed ex adjecta circumſtantiæ cauſa.* Perciò ſcriſſe G. B. Geminiani ne' ſuoi Comentarj ſopra l' uſure, *uſuram in jure æquivocum nomen eſſe vel ut preſſius loquar, analogum.* Per fine rammenta i fonti degli errori, da' quali nacquero le nuove dottrine, come l' aver creduto, la Centeſima approvata dalle leggi importare il raddoppiamento del capitale in un anno, il qual comuniſſimo errore continuò ſino verſo la fine del decimoquinto ſecolo, quando Ermolao Barbaro lo ſcoprì il primo: l' aver fabricate nuove deffinizioni dell'uſura, e con ciò fatto mutare il concetto del Mutuo: l' aver dato al Mutuo molti diverſi ſenſi, e nuove proprietà. L'eſſerſi valſi come di ragione d' una ſuppoſta traslazion di dominio ignota a tutti gli antichi Padri, ed inaudita preſſo tutti gli antichi legislatori, e giuriſperiti. Di più altre origini d' inganno ſi fa menzione. L'ultimo libro confuta di nuovo quantità di volumi, e di ſcritti fatti dagli avverſarj, e ne fa vedere i falli manifeſti. Singolarmente ſi trattiene ſopra quelli del Sig. Petitpied, che ſtette aſsai tempo in Olanda refugiato, quali dal ſuo numeroſo Partito erano ſopra gli altri eſaltati.

Met-

Mette in vista le falsificazioni de' passi da lui addotti, le sue contradizioni, e i patenti equivoci, e sbagli. Non si può lodare a bastanza l'infinità di notizie, di citazioni, e di sagge considerazioni, che in questa voluminosa Opera si comprendono.

IL FINE.

Digitized by Google